

TCRS 1/2022

**Teoria e Critica
della Regolazione Sociale**

COVID-19. REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE

**LA "DEMOCRAZIA COMUNICATIVA" ALLA PROVA: TRA TUTELA DELLA
SALUTE E DIRITTI DI LIBERTÀ**

COVID-19. REALITY AND REPRESENTATION

**TESTING "COMMUNICATIVE DEMOCRACY": FROM HEALTH PROTECTION TO
FREEDOMS AND RIGHTS**

A cura di/Edited by
Maurizio Manzin, Serena Tomasi, Paola Chiarella

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Centro di Ricerca “Diritto costituzionale e istituzioni politiche” – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Direttori:

Bruno Montanari (Università di Catania e Cattolica, responsabile), *Alberto Andronico* (Università di Catania), *Paolo Heritier* (Università del Piemonte Orientale)

Comitato di direzione:

Salvatore Amato (Università di Catania), *Francisco Ansuátegui Roig* (Universidad Carlos III, Madrid), *Giovanni Bombelli* (Università Cattolica di Milano), *Fabio Ciaramelli* (Università di Napoli Federico II) *Stefano Fuselli* (Università di Padova), *Jacques Gilbert* (Université de Nantes), *Tommaso Greco* (Università di Pisa), *Antonio Incampo* (Università di Bari), *Pierre-Etienne Kenfack* (Université de Yaounde II), *Graziano Lingua* (Università di Torino), *Alessio Lo Giudice* (Università di Messina), *Fabio Macioce* (LUMSA, Roma), *Maurizio Manzin* (Università di Trento), *Maria Paola Mittica* (Università di Urbino), *Flavia Monceri* (Università del Molise), *Yosuke Morimoto* (Università di Tokyo), *Antonio Punzi* (LUISS), *Salvatore Rizzello* (Università del Salento), *Alberto Scerbo* (Università di Catanzaro), *Richard Sherwin* (New York Law School), *Barbara Troncarelli* (Università del Molise)

Comitato di redazione:

Giuseppe Auletta (Università di Catania), *Giorgio Lorenzo Beltramo* (Università di Torino), *Paolo Biondi* (Università del Molise), *Alessandro Campo* (Università del Piemonte Orientale, coordinatore), *Paola Chiarella* (Università Magna Graecia di Catanzaro), *Valentina Chiesi* (Università Cattolica di Milano), *Guglielmo Ciaccio* (Università degli Studi di Pisa), *Angela Condello* (Università di Messina, coordinatrice), *Letizia D’Altilia* (Università degli Studi di Milano-Bicocca), *Flora Di Donato* (Università di Napoli Federico II), *Francesca Di Pietro* (Università degli Studi di Messina), *Nicola Dimitri* (Università degli Studi di Messina), *Ako Katagiri* (Università di Kyoto), *Olimpia Loddo* (Università di Cagliari), *Roberto Luppi* (LUMSA, Roma), *Giovanni Magri* (Università di Catania), *Piero Marino* (Università di Napoli Federico II), *Piero Marra* (Università La Sapienza, Roma), *Andrea Raciti* (Università di Pisa), *Salvo Raciti* (Università di Catania), *David Roccaro* (Università di Catania), *Alberto Romele* (Università di Torino), *Paolo Silvestri* (Università di Torino, coordinatore), *Serena Tomasi* (Università di Trento), *Daphné Vignon* (Université de Nantes)

Comitato scientifico:

Francesco Cavalla (Università di Padova), *Vincenzo Ferrari* (Università di Milano), *Peter Goodrich* (Cardozo Law School), *Jacques Lenoble* (UC Louvain), *Hans Lindahl* (Tilburg University), *Sebastiano Maffettone* (LUISS), *Atsushi Okada* (Università di Kyoto), *Eligio Resta* (Università di Roma tre), *Eugenio Ripepe* (Università di Pisa), *Herbert Schambeck* (Linz Universität), *Gunther Teubner* (Frankfurt Universität), *Bert van Roermund* (Tilburg University)

Gli articoli del numero monografico sono sottoposti a doppio referaggio cieco

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)

www.mimesisedizioni.it

mimesis@mimesisedizioni.it

Issn: 1970-5476

Isbn: 9791222301525

© 2022 – MIM EDIZIONI SRL

Via Monfalcone, 17/19 – 20099

Sesto San Giovanni (MI)

Phone: +39 02 24861657 / 24416383

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 299 del 23-10-15

Indice/Index

Introduzione / Preface

Maurizio Manzin

Le narrazioni della pandemia. Comunicazione giuridica e regolamentazione dell'emergenza: il caso italiano 7

Parte Prima / Part One

Comunicare l'emergenza / Communication and the Emergency

Leo Groarke, Christopher Tindale

The Two Wrong Reasoning and the Covid Pandemic 33

Rosa Tagliamonte

Covid-19: scienza e comunicazione nell'emergenza pandemica. C'è qualcosa di peggio delle *fake news*? 47

Parte Seconda / Part Two

Regolare l'emergenza / Regulation and the emergency

Lorenzo Scillitani

Una (dis)società 'virata'? Tra socio-pandemia e 'net-pandemia' 73

Filippo Contarini, Elisabetta Depace

Tra raccomandazioni e pittogrammi: come gestire i nuovi "comandi gentili"? 89

Carlo Garbarino

La teoria comparatistica in ambito regolamentare nel contesto della crisi Covid 115

Parte Terza / Part Three
Pandemia e libertà / Pandemic and freedom

- Daniele Velo Dalbrenta*
Correlazioni pericolose. Come il Covid-19 sta minacciando
l'Occidente delle libertà vane 141
- Rafael De Asís Roig*
Sobre el discurso de los derechos humanos en tiempos de pandemia 187
- Laura Palazzani, Mirko Garasic*
How and why Covid-19 has affected our perception
of Moral Enhancement? 207
- Giovanni Tarantino*
Il Green Pass nella realtà dell'emergenza. Riflessioni a partire
dal Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 30 aprile 2021 221

Parte Quarta / Part Four
Pandemia e scienza/ Pandemic and science

- Federico Puppo*
Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico.
Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax 241
- Giovanni Boniolo, Giuseppe Gennari*
COVID-19 e informazione: davvero tutto è lecito? 261

Parte Quinta / Part Five
Parole dal futuro.../ Words from the future...

- Damiano Canale, Giovanni Tuzet* (a cura di)
Cronache della pandemia 273

Maurizio Manzin

Le narrazioni della pandemia.

*Comunicazione giuridica e regolamentazione dell'emergenza:
il caso italiano*

Abstract: The article addresses some aspects of special relevance for the legal-political theory, as they emerged during the pandemic period (2020-2021) in Italy. In particular, our choice has been determined by the way in which the public communication of the measures taken by the Italian government was carried out; by its narrative and logical-argumentative schemes; by the reaction which aroused in social media; by the language used; by the epistemological profile of the justifications; by their implications in the field of fundamental rights, democratic exercise, the rule of law and the theory of sources. In the first part of the article (paragraphs 2-5), observations are formulated on the novelties highlighted by public communication during the most acute phases of the emergency, such as the intensive use of visual argumentation, the polarization of public debate, the “militarization” of language and a set of arguments that can be classified as fallacies and cognitive biases. Paragraph 6 explores the question of expert opinions and the role of science, stressing in the prevailing narratives the re-emergence of a sort of old positivistic scientism that was believed to have dissolved in the post-modern age. The second part (paragraphs 7-8) addresses the issue of the friction between the rule of law and the limitation of fundamental rights caused by the state of exception, in turn justified by the health emergency, putting forward the hypothesis of the fragility of contemporary democracies as a contributing cause of such phenomenon. Paragraphs 1 and 9 are respectively an introduction and a concise conclusion to the discussion.

Keywords: Argumentation – Democracy (crisis of) – Covid-19 – Exception (state of) – Pandemic – Rhetoric – Science

Indice: 1. Premessa. 2. Narrazioni del Covid-19 ed uso delle immagini. 3. La battaglia delle narrazioni: polarizzazione e isolamento. 4. “Militarizzazione” del linguaggio e gestione della paura. 5. *Bias* cognitivi e fallacie logiche. 6. La scienza con la “s” maiuscola. 7. Democrazia, libertà e salute. 8. Libertà, diritto e stato d’eccezione. 9. Conclusioni.

1. Premessa

Dal punto di vista della teoria della comunicazione, il “virus di Wuhan” ha rappresentato un formidabile *case study*. La sua diffusione subitanea e globale, le iniziali incognite sulla sua natura e gravità, la difficoltà di arginarlo efficacemente hanno messo a dura prova i sistemi normativi delle “democrazie comunicative” occidentali, costrette – in misura minore o (come nel caso dell’Italia) maggiore – a

una contrazione senza precedenti delle libertà individuali in nome della sicurezza sanitaria. Sin dai primi momenti, tuttavia, alla cruda *realtà* di un bacillo contagioso e mutevole, dell'impreparazione delle strutture mediche pubbliche, dell'inadeguatezza dei quadri normativi e delle misure di contenimento, si è sovrapposta la *rappresentazione* degli eventi, elemento-chiave per la giustificazione delle scelte operate da governo e amministrazioni locali in condizioni non previste (e non normative) di emergenza. Nella comunicazione pubblica istituzionale, il ruolo assunto dalla narrazione mediatica si è rivelato cruciale al fine di orientare le condotte della cittadinanza, prima e più ancora che per informarla¹. Allo stesso tempo, a una narrazione ufficiale *top-down* gestita dalle fonti governative e dai media più allineati, si sono contrapposte le narrazioni *bottom-up* dei (pochi) media dissenzienti e dei (molti) soggetti privati attivi sulla rete internet attraverso i *social media*². Si è così assistito a infinite logomachie, in cui l'uso dell'argomentazione – e della retorica in particolare – è stato dominante³. Narrazione ufficiale da una parte e narrazioni dissenzienti dall'altra si sono date battaglia, in una cornice pressoché manichea (o di qua o di là: *tertium non datur*), con rischi di conseguente compressione della razionalità discorsiva. Una situazione forse non nuova nella sostanza, ma dalle forme inusitatamente pervasive ed estese: “[n]ella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo)”⁴.

Quest'invitante intreccio di temi legati alla normazione, alla comunicazione pubblica, allo stato d'eccezione, alla libertà, all'integrità fisica, all'argomentazione⁵ e, più in generale, ai discorsi della politica e del diritto, non poteva non richiamare l'attenzione degli studiosi della regolazione sociale: da qui l'idea di dedicare un numero di questa rivista all'"evento Covid-19", pur immaginando le insidie insite nell'affrontare un plesso di questioni ancora *in fieri*, e in quanto tali, per la loro mobilità, di difficoltosa collocazione sul vetrino da microscopio dell'analisi filosofico-giuridica e politica.

Nella *call* che ha preceduto la raccolta e la selezione dei contributi di seguito pubblicati erano stati proposti alcuni sintetici spunti di riflessione, non privi di qualche nota di garbata provocazione, che saranno ora ripresi in questo breve articolo introduttivo. Il suo scopo è unicamente quello d'invitare alla lettura dei diversi saggi che compongono questo numero della Rivista – articoli in cui autrici

1 Sulla effettiva competenza dei *media experts* in tema di epidemiologia, cfr. Gandini and Miconi 2022: 49-66.

2 Cfr. inter al. Scaglioni and Sala 2020.

3 Fra le conseguenze dell'inasprimento dei rapporti individuali nelle forme comunicative, si può annoverare anche l'aumento della litigiosità in sede civile, amministrativa e penale: un tema a cui è dedicato Cassatella, Dalla Bontà and Mattevi 2021.

4 Bianchi and Cori 2020.

5 Cfr. l'ampia e recente collettanea: Oswald, Lewiński, Greco and Villata 2022, (e segnatamente la loro introduzione: 1-13).

ed autori hanno indagato a raggiera il nostro caso di studio, da angoli prospettici e sulla base di competenze (volutamente) non del tutto omogenei.

Le righe che seguono non hanno, ovviamente, alcuna pretesa di fornirne un'interpretazione autentica, la quale rimane materia di piena libertà ermeneutica.

2. Narrazioni del Covid-19 ed uso delle immagini

Non può sorprendere che la comunicazione pubblica abbia assunto un ruolo chiave nella complessa gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Esigenze di rapidità ed urgenza, in vista delle decisioni da assumere a causa della fulminea diffusione del virus, si sono imposte con facilità inaspettata sulle fisiologiche lentezze della catena decisionale e, soprattutto, della macchina amministrativa preposta a renderne operative le deliberazioni (questa, largamente imprevedibile, *facilità* rappresenta uno dei numerosi aspetti della "guerra" al Covid-19 in aperta controtendenza rispetto a previgenti e consolidati abiti mentali). Indotto da queste pressanti esigenze, l'utilizzo della comunicazione brachilogica tipica dei *social media* ha subito una vera e propria ufficializzazione, rafforzata e consacrata dal crescente ricorso (dopo una pittoresca parentesi di autocertificazioni cartacee) a dispositivi mobili ed *app*: strumenti, questi, particolarmente adatti a capillarizzare le informazioni e le relative disposizioni governative destinate alla cittadinanza⁶. Alla comunicazione celere si è ben presto associato l'uso di strategie argomentative "visuali", basate su pittogrammi e scene di severo impatto emotivo, spesso realizzate con la tecnica del filmato *urban style*, ossia eseguito mediante la fotocamera dei telefoni cellulari.

Circa i primi, tutti ricorderanno l'apprestamento generalizzato di una cartellonistica "educativa" sulle procedure da adottare per limitare la diffusione del contagio: il famoso "decalogo" sull'igiene delle mani, sul "distanziamento sociale" (termine curiosamente ossimorico)⁷ e sull'uso delle mascherine chirurgiche. La capacità di sintesi, l'immediatezza percettiva e l'universalità dei simboli iconici sono state preferite alle forme macrologiche della spiegazione, proprio come si fa per regolare il traffico con semafori e segnali stradali, poiché in tutti questi casi la contrazione dei tempi e la necessaria tempestività delle azioni e delle reazioni s'impongono sulla più "lenta" razionalità discorsiva⁸. Si tratta di modalità argomentative, e prima ancora cognitive, indagate dagli studiosi della cd. *visual argumentation*, secondo i quali il ragionamento persuasivo si avvale di linguaggi che mantengono una struttura inferenziale (ossia logica) anche senza l'uso di segni legati alla verbalità orale o scritta, ovvero con un uso sintatticamente ridotto al minimo indispensabile⁹.

Circa le seconde (le scene impattanti), l'orientamento prevalente si è concretizzato nella scelta di rappresentazioni atte a generare *paura* (come polarità negati-

6 V. esempl. il caso analizzato in Tomasi 2022b.

7 V. le considerazioni nel merito di Gazzolo 2022.

8 Cfr. Kanheman 2017.

9 Sulla struttura retorica della comunicazione giuridica durante la pandemia, ivi compreso l'uso delle immagini, cfr. Puppo, Corradi and Zoppellari 2022.

va), oppure a suscitare *ammirazione* (come polarità positiva). Tutti probabilmente ricordano le famose immagini dei camion di Bergamo con il loro triste carico di feretri, o la foto dell’infermiera esausta con ancora indosso il suo *Tyvec* dopo l’ennesimo *tourbillon* di ricoveri nel reparto di terapia intensiva. Il *no* alle conseguenze di qualsiasi tipo di riluttanza alle misure imposte, e il *si* all’azione di contenimento disposta dalle autorità, rappresentano la ‘versione Covid-19’ del celebre binomio “bastone-carota”, largamente noto, oltre che agli esperti di psicologia sociale e di politica, agli stessi giuristi, avvezzi a studiarne natura e applicazione nella forma delle sanzioni e degli incentivi. Nel primo caso – il “bastone” – l’inferenza pratica che predica la condotta era giustificata dall’argomento patetico (nel senso del *pathos* investigato da Aristotele nella *Retorica*) della *paura* per la sofferenza e la morte. Nel secondo caso – la “carota” – l’inferenza era giustificata dall’argomento, nuovamente patetico, della *fiducia* verso l’azione di governo. Secondo gli studiosi, in entrambi i casi si tratterebbe di un’argomentazione visuale di tipo “ostensivo”, riassumibile nella formula:

<Guarda [imperativo] *p*, dunque *q*>

Nel nostro caso, schematizzando:

<Guarda il corteo di bare>, oppure <Guarda l’infermiera esausta>

Warrant: sono effetti del contagio da Covid-19, per evitare il quale le autorità hanno emanato disposizioni vincolanti.

Dunque:

(1) non violare tali disposizioni, perché hai *paura* della morte, tua o altrui; e/o

(2) non violare tali disposizioni, perché hai *fiducia* nelle autorità¹⁰.

Dal punto di vista della teoria retorica qui adottata¹¹, nessuna delle due espressioni patetiche (la paura o la fiducia, collegate alle immagini *p*) costituisce un elemento irrazionale del processo argomentativo. Inoltre, come è stato opportunamente sottolineato, “the use of images, during the pandemic period, has become a political-normative technique, *which is never a neutral tool*, but is always subject to interpretation and endowed with a notable rhetorical value”¹². Ossia, l’applicazione dell’argomento “visuale”, operata tanto nella comunicazione *lato sensu* politico-istituzionale quanto in quella *stricto sensu* giuridica, rimanda in via ermeneutica all’individuazione dei fini in base ai quali sia stata predisposta e dei mezzi a cui faccia riferimento, così come accade in qualsiasi ragionamento pratico e, maggiormente, in un contesto pubblico – un’*agora*. Non è dunque la strategia dell’impatto emotivo, implicato dalle dinamiche visuali, a determinare la razionalità o l’irrazionalità del processo argomentativo retorico, ma il grado di accettabilità tanto delle *ragioni* che stanno alla base della scelta strategica per questo tipo di comunicazione – “che non è mai uno strumento neutrale” –, quanto di quelle

10 Marraud 2016.

11 Per la quale cfr. Manzin 2014; Manzin 2018; Puppo 2019; Tomasi 2022.

12 Puppo, Corradi and Zoppellari 2022: 165 (cs. ns).

che sostengono le premesse (ad esempio, per quanto concerne le disposizioni sul “distanziamento sociale”: è vero che il distanziamento di un metro sia sufficiente a evitare il contatto con i *droplet*?)

Da ciò si comprende la fulminea divisione di campo suscitata nell'*agora* multi-forme dei *social media* dalle immagini utilizzate nella comunicazione istituzionale e para-istituzionale, e la conseguente ondata dei pro e dei contro, che di quelle immagini (e delle pratiche che se ne dovevano inferire) hanno fornito interpretazioni diverse, alla luce di diverse *ragioni* (o credute tali). Sviluppi di questo tipo sono, sino ad un certo grado, fisiologici nel dibattito pubblico; ad essi concorrono soprattutto due elementi: la *polarizzazione* e l'*isolamento*, di cui ora brevemente diremo.

3. La battaglia delle narrazioni: polarizzazione e isolamento

La polarizzazione, in quanto *species* del *genus* semplificazione, rappresenta, come vedremo ancora più avanti, una vera e propria mossa argomentativa (che chiameremo “del terzo escluso”). Essa affonda le sue radici nel tessuto psico-antropologico della comunicazione mediatica, che per sua natura tende ad evitare le strutturazioni complesse dei pensieri e dei discorsi, e di conseguenza a favorire gli schieramenti *aut aut*. Questa tendenza sembra essere collegata alla necessità dell'*impatto* cognitivo, il quale condiziona largamente la comunicazione mediatica. In effetti, una costruzione discorsiva complessa depotenzerebbe tale impatto, destinato alla generalità dei destinatari degli *speech act*, a causa di una stimolazione dei “pensieri lenti” largamente superiore rispetto a quella dei “pensieri veloci” (ragione ed emozione, com'è noto, hanno velocità diverse)¹³. Nella temperie post-moderna, poi, la polarizzazione si lega anche alle dinamiche dei sistemi democratici binari: in un quadro di “democrazia comunicativa” caratterizzato dalla tendenza a raggruppare la grande maggioranza delle opinioni in due partiti o coalizioni contrapposti, e a maggior ragione sotto la spinta dell'urgenza, l'organizzazione delle differenze in due identità semplici *A* e *non-A* rappresenta una conseguenza quasi inevitabile, ben esemplificata dall'espressione *in auge* “senza se se senza ma” (che, presa alla lettera, costituirebbe la mortificazione di ogni progresso in tutti i campi della ricerca).

L'isolamento, da parte sua, è uno dei fenomeni caratteristici implicati dal binomio individualismo-globalizzazione. Null'altro è, in effetti, quest'ultima, se non la versione secolarizzata dell'universalità: a una forma di gestione delle differenze basata sulla determinazione di un fondamento comune che, nella misura in cui è razionalmente (*episteme*) e fiduciarmente (*pistis*) riconosciuto, esprime un'identità nella diversità – l'universalità –, si preferisce, in età post-moderna, la non-forma delle molteplici individualità *superiorem non recognoscentes*, ossia un insieme indefinito di soggetti che non riconoscono alcun fondamento durevole atto a limitare la loro (cangiante) volontà. Nella società globalizzata, mentre tutto tende ad essere

13 Cfr. Kahneman 2017.

uguale (vedasi i “non-luoghi” dell’architettura contemporanea)¹⁴, allo stesso tempo tutti invocano l’intangibilità della differenza: un paradosso che conduce inevitabilmente all’isolamento, in forme che talvolta sfiorano la patologia psichiatrica. È notorio, in letteratura, l’esito di forme coercitive e prolungate di prigionia solitaria, a partire dal celebre Rapporto Biderman (1957)¹⁵ e dalla pubblicazione della *Chart of Coercion*, ricavata dalle torture psicologiche inflitte ai prigionieri di guerra dai Cinesi durante la guerra di Corea: isolamento, monopolizzazione dell’attenzione, debilitazione mentale e fisica, minacce di conseguenze negative e punizioni, concessioni occasionali, esibizione di onnipotenza e onniscienza, degradazione morale e materiale, obblighi assurdi¹⁶. Vi è stato chi, durante l’emergenza, ha provato ad accostarli alla situazione del *lockdown*, ricavandone un tetro parallelismo.

L’isolamento è, peraltro, un portato caratteristico della modernità, derivante, sul piano teoretico-gnoseologico, dalla dualizzazione cartesiana *io-mondo* e dai suoi sviluppi kantiani e idealisti. Non è arduo comprendere che un soggetto solitario ed autonomo, reclamante il “*right to be let alone*” e per il quale “*l’enfer, c’est les autres*”, sia facilmente preda di *bias* cognitivi quali la “visione a tunnel” e la conseguente concentrazione informativa (si cercano e si diffondono solo le informazioni coincidenti con la propria opinione, escludendo ogni possibile alternativa critica): una concentrazione ulteriormente favorita dalla “profilazione” degli utenti di internet e dagli algoritmi preposti alla *query* nella rete informatica.

L’evento del Covid-19 si è drammaticamente attagliato a tutti questi presupposti, accentuando l’isolamento individuale nelle forme drastiche del *lockdown* (il famoso “#iorestoacasa” con cui è stato annunciato dal capo del governo il DPCM del 9 marzo 2020) e incentivando la comunicazione attraverso i *social* e il loro pensiero-linguaggio brutalmente semplificato.

4. “Militarizzazione” del linguaggio e gestione della paura

La *paura*, come abbiamo detto, ha giocato un ruolo cruciale nelle strategie della comunicazione pubblica¹⁷, come del resto ci si aspetterebbe in una situazione di grave emergenza. Il ricorso deliberato ed esplicito a questo fattore emotivo altamente impattante – va però precisato – non è stato sfruttato in egual misura nei diversi ordinamenti (nel Regno Unito, ad esempio, la strategia mediatica della comunicazione istituzionale ha puntato piuttosto sul *trust* e sulla responsabilizzazione sociale)¹⁸. La connessione tra paura e poteri pubblici è un luogo arcinoto della teoria politico-giuridica, che risale quanto meno a Thomas Hobbes, e che oggi è variamente discusso sotto l’etichetta di “fobocrazia”. Con questo termine diversi

14 Sul parallelo tra architettura contemporanea e diritto ci siamo soffermati in Manzin 2019a.

15 Cfr. Biderman 1957.

16 Questa lista riproduce l’elenco indicato dalla *Chart of Coercion* (Biderman 1957: 619).

17 Vasta eco ha avuto, al riguardo, lo studio di Dodsworth 2021.

18 Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021.

osservatori tendono ad indicare, e in genere a stigmatizzare, l'attitudine "populista" e demagogica ad eccitare le masse per indirizzarle verso certi comportamenti (largamente istintivi), tesi a favorire richieste di restrizione dei diritti individuali. I destinatari di tali richieste sono di regola i governanti o gli organi legislativi, che gli 'impauriti' considerano eccessivamente tolleranti nei confronti di determinati fenomeni sociali (per esempio – e paradigmaticamente – in materia di migrazione). Nel caso del Covid-19, però, la leva della paura ha riguardato non già settori dell'opinione pubblica, ma, a rovescio, gli stessi organi governativi, che ne hanno fatto largo ricorso nella comunicazione delle misure emergenziali. In sostanza, i poteri pubblici si sono sostituiti ai comunicatori 'populisti' nella richiesta di compressione dei diritti.

Anche in questo caso, la globalizzazione e la pervasività "infodemica"¹⁹ della comunicazione si sono rivelati potenti veicoli di accelerazione e amplificazione dei processi, trasformando la paura nel pane quotidiano dell'informazione mediatica. Già abbiamo detto delle strategie *visual* legate alle immagini diffuse (le bare, le infermiere esauste); a queste si possono aggiungere altri espedienti, come ad esempio il martellante elenco dei contagi e delle vittime: un vero e proprio bollettino di guerra, che ogni sera il "commissario straordinario per l'emergenza" proponeva in *prime time* alla popolazione. E non a caso la guerra è divenuta, a tutti gli effetti, la metafora dominante nella psicologia collettiva. Dal punto di vista retorico, il linguaggio della pandemia ha attinto abbondantemente all'armamentario del lessico bellicistico: in qualche caso per richiamare la nazione ad episodi che nel passato hanno richiesto un impegno morale collettivo eccezionale (è stata la scelta del regno Unito, che ha evocato la seconda guerra mondiale e la lotta al terrorismo nell'Irlanda del Nord)²⁰, in altri casi per dipingere il virus come il nemico contro cui unirsi e combattere, surclassando l'appello all'etica della resistenza patriottica con lo stimolo alla sopravvivenza fisica. Il *frame* bellicistico ha avuto, fra le sue conseguenze, la criminalizzazione dei presunti fiancheggiatori del nemico, ancora e sempre secondo una rigida dualizzazione in cui il dissenziente, o semplicemente il dubitante, sono stati etichettati come "no-vax", "no-green pass", "negazionisti", "complottilisti" ecc.²¹, innescando nelle reti sociali un meccanismo di reciproci *hate speech*.

Della "militarizzazione" del linguaggio nel periodo pandemico si è occupata, in un interessante articolo, Francesca Piazza²², insegnandoci che lo schierarsi contro le analogie per quello che *non sono* rispetto al termine di paragone (la pandemia *non è* una guerra) ha poco senso, poiché la natura e la forza argomentativa della metafora consistono proprio in questa distanza²³. Espressioni come "guerra", "ne-

19 Cfr. Centorrino 2020.

20 Cfr. Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021: 50-67.

21 Illuminante al riguardo lo studio di Girard 1987. V. anche le considerazioni della scrittrice Tamaro 2022.

22 Piazza 2020.

23 L'uso delle metafore nell'argomentazione è stato oggetto di studio sin dagli albori della cd. "svolta argomentativa" (1958), con l'opera di Perelman and Obrechts-Tyteca L. 1966: 420-432.

mico”, “trincea”, “eroi”, “arma”, “coprifuoco”, “piano Marshall”, “mobilitazione” ecc. hanno un’incidenza retorica che non si ricava dalla quantità di elementi in comune fra una guerra guerreggiata e una pandemia, ma dalla capacità di spingere i destinatari degli atti linguistici a certe decisioni e alle collegate condotte. L’adeguatezza della metafora, insomma, non si misura in assoluto, ma a seconda dell’uditorio e del contesto. Lo stimolo della paura può indurre ad atteggiamenti aggressivi e fortemente divisivi (la logica amico/nemico che tende a colpire i collaborazionisti/untori), così come a organizzare razionalmente gli atti ‘difensivi-offensivi’ verso la minaccia del contagio. Ciò significa che, dal punto di vista della regolazione politica e giuridica, il problema non è rappresentato dal tipo di lessico utilizzato, quanto dagli scopi che lo hanno orientato e dai risultati che si sono ottenuti²⁴.

Così, nel nostro caso, se fra gli scopi vi era quello di limitare la discussione pubblica, additare al disprezzo i dissenzienti (tecnica del *blaming*) o, peggio ancora, rafforzare posizioni di potere rendendole opache al giudizio di cittadini ed elettori, ebbene, l’uso delle metafore belliciste non potrà che essere biasimato. Lo stesso se i risultati conseguiti, ancorché ispirati da scopi approvabili, siano stati l’odio sociale, la protervia dei potenti o qualche indebito arricchimento. Invero, a guardare il campo delle regole democratiche e dei diritti costituzionalmente protetti, nel corso della battaglia contro il virus si è contata più di qualche vittima e diversi feriti più o meno gravi – tanto per rimanere nel linguaggio militare.

La comunicazione pubblica che utilizzi retoricamente la paura non è dunque, per se stessa, indice sicuro di “fobocrazia”, poiché si tratta di un uso complementare strutturale nei processi argomentativi basati su *ethos*, *pathos* e *logos*, i cui dosaggio e durata sono dettati dalle condizioni concrete del contesto e dell’uditorio percipiente (come ha indelebilmente insegnato Aristotele). Altri sono gli indizi che occorre cercare, per collegare causalmente i *topoi* della paura a una regolazione sociale deliberatamente restrittiva e finalizzata a dinamiche autoritarie e antidemocratiche: sotto questo profilo, l’analisi argomentativa e linguistica dei discorsi pubblici può essere considerata un termometro utile, ma non sufficiente.

5. Bias cognitivi e fallacie logiche

L’analisi della comunicazione pubblica nel periodo dell’emergenza sanitaria ha, naturalmente, risvolti di natura non semplicemente sociologica e politica: essa può estendersi a campi quali la logica, la linguistica (lo abbiamo appena visto con le metafore) e le scienze psicologiche e cognitive. A questo riguardo, è certamente interessante uno studio pubblicato dall’autorevole *Journal of American Medical Association*²⁵, nel quale sono stati evidenziati alcuni *bias* che avrebbero afflitto i

24 Non è certamente un caso, per quanto attiene specificamente agli studi della regolamentazione penale, che i curatori Lacchè and Meccarelli 2019, del primo *Quaderno di storia del diritto e della giustizia* (1/2019) edito da EUM – Università di Macerata, abbiano scelto, come argomento monografico e come titolo, *La paura*.

25 Halpern, Truog and Miller 2020: 337-338.

messaggi intercorsi fra mittenti e destinatari delle misure di politica sanitaria. Tali *bias* sarebbero da attribuire non tanto a mera ignoranza dei dati scientifici, quanto ad atteggiamenti per così dire noetici, che avrebbero condizionato le scelte degli attori principali sulla scena pandemica: “[t]hese cognitive errors, which distract leaders from optimal policy making and citizens from taking steps to promote their own and others’ interests, cannot merely be ascribed to repudiations of science”²⁶.

Gli autori della ricerca sottolineano innanzitutto il cosiddetto *optimism bias*, incrociato con l’effetto (noto in economia) della “vittima identificabile”. È risaputo che gli esseri umani reagiscono con maggiore prontezza a minacce riguardanti la propria vita, quella di persone care, o quella di persone affidate alle loro cure – tutte chiaramente “identificabili” – piuttosto che a rappresentazioni astratte, quali elenchi, diagrammi, calcoli predittivi ecc. Parallelamente, si è osservato che in situazioni di potenziale pericolo vi sono individui che tendono “ottimisticamente” a considerarsi estranei alla minaccia incombente, come se essa dovesse riguardare gli altri e non loro stessi (sulla base della presunzione che *a me non succederà*). Secondo gli studiosi nordamericani, in un clima d’incertezza come quello generato dalla diffusione improvvisa di un agente infettivo ancora largamente ignoto, questi due atteggiamenti hanno prodotto, in diversi luoghi della comunicazione pubblica, forme di ragionamento pratico inadeguate alla situazione reale, sovrastimando la positività di alcune azioni e sottostimando la negatività di altre.

Accanto ai precedenti, gli autori di *JAMA* hanno anche segnalato i cosiddetti *present bias* e *omission bias*. Nel primo caso, si tratta di un modo di pensare volgarmente riassumibile nel detto “meglio l’uovo oggi che la gallina domani”, ovvero nella preferenza per i benefici immediati e visibili piuttosto che per maggiori e più estesi benefici futuri. Politiche di corto respiro, tese ad assicurare posizioni personali di potere, o a catturare il gradimento degli elettori in vista del fine-legislatura, sono espressioni tipiche di questo *bias* cognitivo, responsabile di deficit previsionali e strategici sin troppo noti (come nel caso della gestione della sanità pubblica italiana in anni precedenti all’emergenza da Covid-19). Nel secondo caso (il *bias* omissivo), si tratta della tendenza ad accettare più facilmente una sconfitta dovuta a decisioni non prese (“omesse”), piuttosto che a decisioni che sono state prese, ma che hanno fallito. In buona sostanza, il contrario del boccaccesco (ma apprezzato e citato anche dal Machiavelli) “è meglio fare e pentere, che starsi e pentirsi”. La comoda via dell’*omission bias* è, peraltro, spesso associata a quelle politiche di corto respiro di cui si è appena detto, giusta l’idea che ‘chi non fa non sbaglia’: “responsibility is more effortlessly evaded for causing greater numbers of deaths through failures to enact policies that effectively suppress viral spread, or those that prevent speeding on highways or easy access to firearms”²⁷.

Oltre che in *bias* cognitivi, le narrazioni della pandemia sarebbero, poi, incorse in fallacie logico-linguistiche di varia natura. Con questo termine ci riferiamo a quelle forme argomentative dei discorsi ordinari che, nonostante la loro debolezza aletica,

26 Halpern, Truog and Miller 2020: 337.

27 Halpern, Truog and Miller 2020: 337.

ottengono un effetto persuasivo sull'uditorio (non a caso, molte di queste fallacie erano state incluse da Aristotele nei suoi *Elenchi sofistici*). La comunicazione istituzionale e la discussione pubblica – quest'ultima soprattutto attraverso i *social media* – hanno largamente utilizzato formule argomentative di questo tipo per sostenere le proprie tesi o deprezzare quelle altrui (motivo per cui uno studio accurato e sistematico delle fallacie al tempo del Covid-19 costituirebbe certamente un'impresa commendevole)²⁸. A seguire, proveremo ad indicarne alcune in ordine sparso.

Come abbiamo accennato in precedenza, uno degli argomenti che ha maggiormente condizionato il dibattito pubblico, inasprendone i risvolti polemici – e rendendoli talvolta scopertamente aggressivi – è stato quello che, in omaggio al principio logico di cui è *mimesis*, abbiamo chiamato “argomento del terzo escluso” (ossia del *tertium non datur*). Esso integra il genere delle fallacie dette “della falsa dicotomia”, o “del falso dilemma”, le quali, per ragioni che varrebbe la pena d'indagare *funditus*, stanno sempre più caratterizzando quel processo di semplificazione estrema, a tratti quasi brutale, che contraddistingue negli ultimi tempi lo scambio delle opinioni in ampi settori della comunicazione sociale. La polarizzazione dei ragionamenti intorno ai due corni di un presunto dilemma sta, in effetti, trasformando le occasioni di discussione pubblica in *ring* nei quali ci si attende che i partecipanti prendano partito o pro o contro. In tutti questi casi, sembra che si possa stare esclusivamente *o di qua o di là*: ogni posizione intermedia che cercasse (criticamente) di distinguere i torti e le ragioni sia nell'uno che nell'altro campo, sarebbe immediatamente attribuita a uno di questi due, sulla base delle critiche o degli apprezzamenti formulati. Da un punto di vista squisitamente teoretico, l'“argomento del terzo escluso” va imputato a un sottostante dualismo, tipico di quella “razionalità lineare” che rifiuta ostinatamente la “frattalità” del reale²⁹: un'espressione affatto moderna e cartesiana della conoscenza, che a quanto pare è tutt'altro che pericolante nella conclamata post-modernità. È possibile, tuttavia, che il fenomeno abbia anche altre chiavi di lettura: per esempio nell'ambito dell'antropologia, della psicologia sociale e della sociologia.

Spesso venato della stessa aggressività, e associato al precedente, si è palesato, nelle narrazioni della pandemia, l'“argomento del fantoccio” (*strawman argument*), nei diversi modi in cui esso può essere realizzato: estremizzando la posizione della controparte, assumendo casi-limite, invitando interlocutori impresentabili, riferendosi all'eccezione e non alla regola, utilizzando esempi impropri, costruendo analogie immaginarie ecc. In tutti questi casi, gli *arguer* hanno fabbricato dei “fantocci” ai quali hanno assimilato la tesi avversaria, facendo intendere che la demolizione (o demonizzazione) del “fantoccio” comportasse la demolizione (o demonizzazione) della tesi.

Anche l'“argomento circolare” (o “dialele”) ha goduto di ampio spazio nelle discussioni che hanno tenuto banco sui *media*. Questo venerando strumento so-

28 Esistono già, naturalmente, moltissimi studi in materia, dedicati però a singoli aspetti o argomenti. Una trattazione generale e sistematica non è, per quanto ne sappiamo, ancora alle viste.

29 Sull'argomento della “razionalità lineare” e “frattale” v. Manzin 2020b.

fistico, consistente nel garantire le premesse di un ragionamento mediante le sue conclusioni (e viceversa), è stato frequentemente impiegato per ridurre al silenzio gli avversari, soprattutto quand'erano in gioco questioni di genere misto sanitario-politico: tipicamente, l'efficacia dei sieri sperimentali e l'obbligo vaccinale³⁰. Un irresistibile esempio di *question-begging argument* (così è anche chiamato) nella cinematografia italiana è quello tratto dal film *Totò, Peppino e la... malafemmina*³¹. La *gag* è notissima: i due protagonisti, Totò e Peppino, arrivano alla stazione ferroviaria di Milano, dopo essere stati edotti da un loro conoscente napoletano sul clima rigido della città meneghina e sulla nebbia frequente. Appena sceso dal treno, Totò esclama: Ecco, vedi, c'è la nebbia! Ma Peppino, resosi conto che la giornata è limpida, risponde: Non vedo nessuna nebbia. Implacabile la replica di Totò: Appunto, quando c'è la nebbia non si vede! Nel caso del Covid-19, asserire che un siero sperimentale è sicuro perché è stato sperimentato, o che il complotto delle case farmaceutiche non è stato svelato perché viene mantenuto segreto, disegna lo stesso tipo di pseudo-inferenza del dialogo fra Totò e Peppino – sebbene i risvolti, nel caso del Coronavirus, non siano propriamente comici. Anche gli strumenti legislativi del DPCM (largamente usato nella prima fase dell'emergenza) e del Decreto Legge (preferito nella fase seguente) possono essere considerati un esempio di circolarità. Trattandosi di *soft law*, ci si sarebbe aspettati un preambolo contenente le giustificazioni *p* delle successive disposizioni *q*; al contrario, la gran parte di questi provvedimenti è preceduta da una semplice enunciazione del tipo “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19” (ossia: la giustificazione delle norme per evitare il contagio, è di evitare il contagio)³².

Frequentissimo è stato il ricorso, in tutte le sedi, ai cosiddetti “argomenti pragmatici”, quali l'*argumentum ad hominem*, *ad verecundiam*, *ad misericordiam*, *ad baculum*, *ad iudicium*, *ad populum* (e varianti). Si tratta di tattiche discorsive finalizzate a distogliere l'attenzione dalla tesi sostenuta per focalizzarla su elementi soggettivi, quali – rispettivamente – le qualità o i difetti della persona che la sostiene; il disprezzo a cui andrebbe additata; la compassione per la situazione presente (suscitata magari con un “argomento ostensivo”: vedi sopra); le conseguenze a cui andrebbe incontro, in termini di sanzioni o censure; il parere contrario di esperti qualificati o di una diffusa maggioranza; il sentimento popolare prevalente, e via di questo passo. Colpire la persona prima delle idee è stato, in tempi di Coronavirus, un *leitmotiv* degli scambi verbali in quasi tutti i *media*, anche quelli dai quali – per l'autorevolezza della sede o quella degli interlocutori – ci si sarebbe aspettati una discussione, per così dire, di sostanza, piuttosto che l'esibizione urlata di slogan ed invettive. Un'attitudine al *ring* che non sembra essersi attenuata con l'alleggerimento delle restrizioni sanitarie, e che in passato era legata soprattutto ai periodi elettorali o ai *derby* calcistici.

30 Cummings 2013.

31 Per la regia di C. Mastrocinque (1956).

32 Cfr. Puppò, Corradi and Zoppellari 2022: 180 s.

Un discorso a parte meriterebbero gli “argomenti causali” (*post hoc ergo propter hoc*), ossia quei ragionamenti che attaccano una tesi mostrandone le conseguenze negative, o la difendono esaltandone quelle positive; che ammoniscono su un preteso e pernicioso ‘effetto domino’ (cd. “argomento della china pericolosa” o *slippery slope*); o su gravi effetti collaterali; o sull’assoluta inefficacia (mancanza di effetti della causa); o sull’inversione degli effetti (eterogenesi dei fini); o sull’incontrollabilità della spiegazione causale, ecc. Molto spesso queste “mosse argomentative”³³ sono state associate all’*argumentum ex auctoritate*, dove l’autorevolezza era rappresentata da esperti del ramo (biologi, virologi, epidemiologi, infettivologi e altri ancora) o creduti tali; il ricorso ad essi, soprattutto nell’ambito dell’informazione televisiva e dello spettacolo (il cosiddetto *infotainment*), è stato di tale ampiezza da generare addirittura il conio di nuovo termine: “virostar”.

Lo slittamento delle discussioni esperte (che, per Platone ed Aristotele, sono di natura eminentemente dialettica e quindi escludono un uditorio generalista) verso la spettacolarizzazione e lo *show*, è un fenomeno in corso da almeno un ventennio, in connessione con la ‘fluidificazione’ dei concetti e dei contesti³⁴. La novità, nel caso del Covid-19, è data dal massiccio ricorso a un paradigma di scienza di tenore vetero-positivistico – cioè relativo a una “grande narrazione” che si credeva superata nell’epoca delle rivoluzioni epistemologiche (relatività, indeterminazione, incompletezza, complessità ecc.). Si tratta di una questione non limitata al campo logico e argomentativo, a cui questa sezione è dedicata: vi accenneremo, perciò, brevemente nel prossimo paragrafo.

6. La scienza con la “s” maiuscola

La posizione della scienza, nell’intreccio retorico delle discussioni (e delle decisioni) durante il periodo dell’emergenza sanitaria, è stata dominante come mai nel recente passato. Il rilievo specifico delle *opinioni esperte* in campo medico, ritenute capaci di orientare (sostituire?) la decisione politica, offre spunto ad approfondimenti nel campo dell’epistemologia e della sociologia della scienza. Un ideale antropologico come quello che si è affermato nella comunicazione pubblica (inclusa quella giuridica), esclusivamente basato sulla *salute fisica* che diventa *salvezza* e misura unica del bilanciamento con altri valori (la libertà e il lavoro *in primis*), ha sfidato una gerarchia che si riteneva consolidata in Costituzione. La saldatura tra questo modello e la primazia gnoseologica attribuita alla *tecnoscienza*, ha conferito una sorta di status di ‘ultima parola’ a pareri che, per la natura stessa del discorso scientifico, dovrebbero avere, invece, carattere probabilistico e falsificabile. Il peso dell’opinione esperta, rispetto alle linee politiche e di governo, sembra parallelo al

33 Termine reso celebre soprattutto grazie agli autori della cd. scuola di Amsterdam, o della “pragma-dialettica”, a partire dal noto saggio di Van Eemeren and Grootendorst 1992 e dal successivo Van Eemeren 2010.

34 Abbiamo discusso questo aspetto in Manzin 2020a: spc. 20-22.

rilievo dato alla prova scientifica nei processi giudiziari³⁵, o alle neuroscienze nella determinazione della colpevolezza³⁶. Queste forme contemporanee di riduzionismo meritano certamente una rinnovata attenzione, nella misura in cui tendono a comprimere lo spazio della riflessione critica e della tutela dei diritti soggettivi³⁷.

Dal punto di vista filosofico, colpiscono soprattutto due presupposti, tra loro collegati, sottostanti all'elevazione dell'opinione esperta (o dell'opinione di *alcuni* esperti) a parametro indiscutibile di verità. Innanzitutto, come detto sopra, il presupposto della *totalità noetica* del pensiero scientifico, per il quale i risultati dei processi formali ed empirici impiegati dagli scienziati servirebbero a descrivere il mondo *così come esso veramente è*. Congiunto a questo, il presupposto dell'identità fra scienza *come teoria* e scienza *come prassi*, ovvero della riduzione della prima alla seconda. Ciò che comunemente chiamiamo *scienza*, secondo un uso linguistico diffuso (distinguendola da altre discipline, etichettate come *umanistiche*), è una forma di sapere avente struttura convenzionale (poiché opera con assiomi e protocolli) e operativa (poiché assiste l'*homo faber* nella trasformazione del mondo), noto come tale sin dall'antichità – a cominciare dall'*episteme* e dalla *mathesis* discusse da Platone e Aristotele – e affermatosi come prevalente nell'età moderna. Da allora in poi, secondo un parallelismo non casuale con la crescente efficacia dei suoi artifici³⁸, la scienza ha progressivamente colonizzato la cultura occidentale, imponendosi come tipologia del sapere che più di ogni altra è capace di trasformare *materialmente* il mondo, in linea con l'ideale cartesiano degli uomini “*mâitres et possesseurs de la nature*”.

Il dominio del mondo materiale, tuttavia, o per meglio dire la sua incessante ricerca, ci pone, dal punto di vista antropologico e psicologico, piuttosto sotto il segno del *potere* (e dunque della volontà) che sotto quello del *sapere* (e dunque della conoscenza): una situazione foriera di molti possibili risvolti negativi, come palesemente si mostra nel campo dello sfruttamento delle risorse e della tutela dell'ambiente. Ma, soprattutto, una situazione nella quale l'uomo stesso, in quanto ‘risorsa’ materiale fra e più di altre, rischia di diventare a sua volta oggetto di sfruttamento e di mancata tutela da parte dei suoi simili³⁹.

A fronte di queste considerazioni *a posteriori*, va ribadito che alla scienza spetta non già di pronunciare l'ultima parola su come il mondo *veramente sia*, ma di costruire *modelli ipotetici*, probabilistici e falsificabili – dunque sempre perfettibili – capaci di spiegare determinati fenomeni e di trarne, possibilmente, delle utilità pratiche. Vi sono teorie scientifiche (modelli) che hanno resistito nel tempo, altre

35 Su cui v. ultim. il recentissimo Canzio and Luparia 2022.

36 Cfr. Ferrua 2013.

37 Su quest'ultimo aspetto v. Manzotti 2022.

38 Cfr. su ciò il sempre attuale Mendelsshon 1981.

39 Situazione da cui non è, ovviamente, esente il mondo della ricerca farmacologica e medica, incluso il settore dei vaccini. Gli interessi che ruotano attorno alle *Big Pharma*, in termini di profitto e di capacità contrattuale (si tratta di aziende i cui prodotti possono salvare la vita delle persone o migliorarne drasticamente le condizioni), alimentano un *potere* che dovrebbe essere adeguatamente bilanciato con gli strumenti dell'economia e della politica.

che sono tramontate o sono state variamente modificate, altre ancora che sono state “unificate”, e vi sono addirittura teorie che convivono ‘antinomicamente’ con altre, usate a seconda della bisogna, secondo un fecondo pluralismo epistemologico. Sorprende, dunque, che nell’epoca della complessità si possa credere in una scienza con la ‘s’ maiuscola, capace di chiudere ogni controversia e di sostituirsi a un pensiero critico e problematico, come dovrebbe essere quello che guida la regolazione sociale in campo giuridico e politico.

Ben avvertivano Platone e Aristotele che la via dell’*episteme* e quella della *pistis* vanno tenute distinte per struttura e mezzi d’indagine, evitando la confusione dei contesti. Ecco perché la sopravvalutazione delle conoscenze scientifiche allo stato dell’arte, così come si è manifestata nelle narrazioni della pandemia, rivela un grave errore epistemico di fondo, che ha svuotato l’ambito deliberativo dalle sue responsabilità e creato le premesse per una sorta di autoritarismo scienziata, il quale incontra pericolosamente le debolezze delle democrazie liberali contemporanee.

7. Democrazia, libertà e salute

L’emergenza pandemica ha mostrato alcune criticità dal punto di vista di un sistema democratico, sulle quali occorrerebbe riflettere alla ricerca di risposte normative adeguate per affrontare situazioni come questa: *chi* decide e *come*, sono quesiti quanto mai cruciali in tempi *eccezionali*. La necessità di procedere speditamente ha indotto governanti e (buona parte dei) governati a ritenere accettabile l’adozione di provvedimenti legislativi che sospendono l’attività parlamentare, programmata per operare in tempi più lunghi onde vagliare e soppesare con la dovuta attenzione, e nel necessario confronto, il contenuto deliberativo. La decretazione d’urgenza, che si è ramificata in molte direzioni in virtù della pervasività della pandemia, ha *de facto* messo in secondo piano il principio di legalità, finendo per favorire i sostenitori della ‘surperfluità’ (sia pure temporanea) del Parlamento. E poiché, nell’incertezza della crisi, vi è almeno la certezza – dopo oltre due anni – della sua lunga durata, sarà bene chiedersi se il protagonismo del modello ‘decisionista’ rispetto a quello ‘deliberativo’ non sia che l’espressione di una più generale crisi del sistema delle fonti e dello stato di diritto, messa a nudo dall’emergenza⁴⁰.

Il tema delle opacità decisionali, in termini di aderenza alla Carta fondamentale, è intimamente connesso a quello della *salute*: a quanta *libertà* siamo disposti a rinunciare per – detto brutalmente – salvarci la pelle? Libertà di spostarci, di lavorare, di salvaguardare la propria *privacy*, di non sottoporci a trattamenti sanitari, di professare il proprio culto in spazi aperti al pubblico, di frequentare scuole e università, di praticare attività ludiche e sportive... tutti diritti di stretta natura costituzionale, che sono stati oggetto di severa limitazione a seguito delle norme

40 V. in prop. – da due diverse prospettive – Lottieri 2022 e Cavaliere and Preterossi 2021.

emergenziali. È evidentemente impossibile, e al limite scandaloso, evitare una seria discussione su una questione come questa.

Normalmente siamo abituati a considerare il tema della limitazione delle libertà in relazione al problema della sicurezza nazionale (tipicamente, nel caso della minaccia terroristica). Il punto di partenza concettuale ed etico, da cui convergere successivamente alle norme generali (governo e parlamento) ed individuali (corti), sembra oggi procustizzato tra opzione individualistica (di cui sono arbitri i singoli) e opzione sociale (di cui è arbitro lo stato), dissimulando un'aporia, originaria della modernità, tra *uno e molti*⁴¹. Sino a che punto si deve concedere allo spazio pubblico, amministrato dallo stato, e alla sua protezione, di limitare/determinare quello dei privati? Vi può essere un obbligo alla solidarietà, senza che ciò appaia una contraddizione in termini? Sono molte le riflessioni possibili in ambito di filosofia politica, costituzionalismo e diritti, anche in prospettiva critica rispetto al concetto di “*healthocracy*”⁴².

Invero, la preservazione della salute fisica da una malattia, intesa come principio di limitazione delle libertà individuali in ordine ai doveri di tutela previsti per l'autorità statale, non ci pare esattamente intercambiabile con quella relativa a minacce di tipo bellico o terroristico, dal momento che la prima riguarda una fatalità naturale *oggettiva* (il diffondersi di un virus), diversa in quanto tale da fenomeni legati alle volontà *soggettive* (come quelle di un esercito invasore o di un gruppo armato). Tutti noi, è ovvio, vorremmo godere di buona salute, ma si tratta di una condizione che, in senso assoluto, prescinde dai desideri personali e dipende, invece, da necessità causali proprie della *physis*, che la tecnica non sempre è in grado di signoreggiare. Secondo la lezione di Eric Voegelin, ad esempio, ritenere che lo stato possa imporre norme restrittive finalizzate all'eversione dell'ordine naturale implica una concezione della politica di tipo *gnostico*⁴³. Nel caso del Covid-19, il concetto di salute fisica come espressione di un dovere in capo ai governanti rappresenterebbe l'immanentizzazione di un *eschaton* cristiano (la salvezza), divenuto pensiero di massa.

Si tratta di categorie teologiche applicate alla filosofia politica; meno drasticamente, si potrebbe forse parlare di una sorta di riduzione dell'antico precetto “*salus populi suprema lex esto*” alla mera salute nell'accezione medico-sanitaria: riduzione del tutto consona a una temperie profondamente secolarizzata come la nostra, centrata sulle volontà/desideri dei singoli individui. Tuttavia, come abbiamo osservato altrove⁴⁴, la cultura fondativa di molte società politiche contemporanee, e segna-

41 Cfr. sulla questione Manzin 2008.

42 Usiamo questo termine in senso più ampio di come appaia in Rosenberg 2019 dov'è riferito a un sistema sanitario, governativo e farmaceutico che impegna negli USA milioni di dollari, creando (senza effetti risolutivi) una sorta di “dipendenza” nei pazienti affetti da dolori cronici.

43 La relazione fra politica e gnosticismo è, come noto, un *fil rouge* che percorre tutta l'opera di Voegelin. Ci limitiamo, quindi, a segnalare il più rec. Voegelin 2018. V. anche Zanetti 1989.

44 Manzin 2022a.

tamente delle democrazie liberali (inclusa la nostra), è debitrice, in termini quasi ‘mitici’, dell’aspirazione alla libertà; storicamente, queste società si sono costituite proprio a seguito di *liberazioni* dal giogo della dittatura, della colonizzazione e simili. In tutti questi casi, la libertà è stata pagata al prezzo di molte vite umane e con un’ampia scia di vulnerati nel corpo e nella psiche. Chiaramente, in una prospettiva di bilanciamento, il bene della libertà collettiva ha prevalso in modo netto su ogni altro bene individuale, vita e salute *in primis*. Democrazia e libertà si sono affermate come un plesso inscindibile: non può esserci l’una senza l’altra (fatte salve esperienze diverse, come quelle delle “democrazie popolari”, dove la liberazione non ha garantito un’analoga preservazione del binomio – ma non pare un modello auspicabile per gli orientamenti emergenziali). Dobbiamo credere che la libertà abbia, oggi, cessato di essere un mito fondativo della democrazia?

Se così fosse, non sarebbe stupefacente che la protezione da un virus non propriamente letale, ma certamente preoccupante per la salute pubblica, abbia implicato la lesione (sia pure *pro tempore*: ma si tratta comunque di un precedente) di principi che stanno all’origine stessa – storica, etica e filosofica – della nostra società politica. Occorre, tuttavia, precisare che in altri ordinamenti, evidentemente più restii a rinunciare ai loro fondamenti, le linee di governo si sono espresse in misure di contenimento meno restrittive e pervasive di quelle italiane, facendo leva sul *nudging* e sull’appello alla fiducia e al senso di responsabilità collettiva, piuttosto che su obblighi e sanzioni⁴⁵.

8. Libertà, diritto e stato d’eccezione

La sospensione di molte libertà fondamentali durante la pandemia, giustificata ricorrendo all’argomento secondo cui esisterebbe una sorta di *trade-off* tra libertà e sicurezza, presuppone dunque una scissione radicale tra diritto e libertà, e l’identificazione di quest’ultima – così come faceva Thomas Hobbes – con la licenza: cioè con la facoltà di fare quello che si vuole (*ius in omnia*). Una prospettiva, quest’ultima, del tutto “de-moralizzata” di libertà⁴⁶, che confligge con l’idea per la quale ogni bilanciamento politico tra libertà e sicurezza è inammissibile, dato che, semmai, si tratterebbe di individuare quali siano i comportamenti da proibire proprio perché (e nella misura in cui) violano le libertà degli altri.

La contrazione dei diritti di libertà operata dallo stato è, *ça va sans dire*, parte del più vasto tema dei “limiti del diritto”⁴⁷, fra i quali spiccano quelli derivanti dal *rule of law*, come la separazione dei poteri e la certezza del diritto⁴⁸. Tanto la forzatura del sistema delle fonti (paradigmatico il caso dei DPCM), quanto la decretazione

45 Come nel caso del Regno Unito (cfr. Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021: 49-78).

46 Cfr. su ciò Favaro 2009.

47 Inevitabile il richiamo al saggio di Raz 1972. Cfr. anche Zanetti 2017; più rec. Aroso Linhares, Gaudêncio and Godinho 2022; Manzin 2022b.

48 Cfr. in prop. Pino and Villa 2016; per le implicazioni in ambito giudiziale: Manzin 2019b. Su certezza del diritto e regolamentazione pandemica: Velo Dalbrenta 2022.

convulsa e talvolta contraddittoria – a fronte di un Parlamento ‘silente’ – hanno generato l’impressione della sostanziale labilità di entrambi (separazione e certezza), quasi che i *principle* dell’ordinamento stiano in un qualche Iperurario che, con disinvoltura procedurale, le *rules* possono bellamente ignorare per la gravità della situazione sanitaria. Ma a chi tocca di decidere sulla natura e misura di tale gravità? E sulla base di quali norme (e supernorme)? Già abbiamo cennato ad un *trend* ‘decisionista’, culturale e politico, che implicitamente o esplicitamente tende a considerare il dibattito parlamentare un inutile intralcio alla regolazione. Esso sembra fare il paio con un atteggiamento analogo verso le disposizioni che regolano il processo, e verso lo stesso diritto sostanziale (esemplare il caso della prescrizione), in omaggio alle necessità della “ragionevole durata” e della velocità-sinteticità dei procedimenti. Nel frangente di un contagio in celere espansione, le esigenze di *rapid response* sono ovviamente legittime, addirittura ovvie; ma, essendo in gioco i principi massimi dell’ordinamento, occorrerebbe quantomeno prestare attenzione a non gettare il *bebé* con l’acqua del bagno.

Da qualsiasi parte la si giri, alla fin fine la questione della restrizione dei diritti di libertà richiama sempre in campo i concetti della straordinarietà, dell’emergenza, dell’eccezione. E quando si parla di “stato d’eccezione” gli orecchi del filosofo della politica e del diritto si fanno attenti, poiché il dibattito intorno ad esso ha segnato la riflessione del Novecento sulla natura del potere, epperò sulla scelta fra democrazia e totalitarismo. Questa locuzione, com’è noto, designa un concetto-cardine nella teoria di Carl Schmitt, in cui esso è inteso a disvelare la matrice teologica di quella decisione sovrana che, sola, può (ri)creare l’ordine giuridico-politico. Molte e assai diverse sono le declinazioni che tale concetto ha da allora conosciuto (da Walter Benjamin a Giorgio Agamben)⁴⁹, sempre però interpretando lo stato di eccezione come linea (critica) di demarcazione tra il *prima* e il *dopo*, o il *non-più* e il *non-ancora*, di un’entità politica. C’è voluto il “cigno nero” dell’emergenza da Covid-19 per convincere a rimisurarsi seriamente con questa controversa categoria, saggiandone la capacità esplicativa in un contesto completamente diverso da quello in cui era stata elaborata. Lo statuto dell’eccezione può, allora, considerarsi inalterato, oppure, come taluni invocano, è tempo ormai di ripensare lo stesso binomio normalità/eccezione (nel senso di un’eccezione che tende a diventare normalità)?

Non è faccenda, questa, che riguardi soltanto la realtà socio-politica italiana, notoriamente – quasi caricaturalmente – connotata da eventi ‘eccezionali’ la cui regolazione si prolunga indefinitamente nel tempo, come le accise sui carburanti per la guerra in Etiopia. Si tratta, invece, di un effetto collaterale, di livello globale, della ‘liquefazione’ e frammentazione che caratterizzano i nostri anni. Un evento è *eccezionale* sempre e soltanto in relazione a una *normalità* (che, come indica il termine, detta le *norme*). Ma se ogni richiamo alla normalità diventa sinonimo di conformismo, dogmatismo, spirito “identitario” e persecutorio delle differenze, mancanza di “inclusività” ecc.; se l’appello a qualsiasi costante – incluse quelle naturali – è inter-

49 La letteratura è vastissima; qui ci limitiamo a indicare, come fonti principali del dibattito: Schmitt 2006; Benjamin 2010; Agamben 2003.

pretato come una minaccia ai nuovi e proliferanti desideri-diritti; se la stessa linea dello sviluppo storico è oggetto di “cancellazione”, quando fatti o protagonisti del passato collidono con i luoghi comuni del *politically correct* – allora illudersi piamente sull’esistenza di una demarcazione tra ciò che è la norma e ciò che è l’eccezione, tra ciò che dura (e patisce solo occasionalmente soluzioni di continuità) e ciò che inafferrabilmente muta, diventa un pericoloso inganno. Un diritto senza continuità, senza punti fermi, è ancora *diritto* (come l’aggettivo suggerirebbe)? E l’azione legislativa, può ancora essere concepita come qualcosa di più di un’eternamente cangiante e imprevedibile regolazione situazionale, come tale sottoposta ai *desiderata* di chi ha il potere di imporla con provvedimenti normativi di rango generale e/o individuale?

L’eterno ritorno’ della teoria schmittiana mostra, alla fine, una resa desolante al “nomos della terra” e all’idea che i lacci e laccioli della regolazione politica e giuridica cadono al cospetto di una sovranità-potere che non conosce principi (e limiti) fuori di essa, salvo la distinzione amico-nemico (che in tempi di Covid-19 è emersa con forza nella comunicazione pubblica e segnatamente nelle reti sociali). Un monito che la giuspubblicistica italiana non ha, forse, tenuto nella necessaria considerazione.

9. Conclusioni

La risposta istituzionale e quella mediatica all’emergenza sanitaria da Coronavirus rappresentano un caso di studio particolarmente interessante, non solo per le misure che sono state adottate, ma anche per le procedure, alquanto atipiche, con cui sono state decise e applicate. Fra queste, l’uso sistematico della comunicazione pubblica attraverso i *media* più tradizionali (come la televisione, la radio o i giornali) e le reti sociali. Le forme extra-ordinarie di regolazione imposte dalla situazione, ivi compresa l’assunzione della sua “eccezionalità” in relazione ai diritti fondamentali sanciti in Costituzione e tutelati da codici e leggi ordinarie, si sono largamente avvalse dello strumento retorico, sostanziandosi in discorsi, ma anche e frequentemente in immagini, finalizzati alla persuasione della cittadinanza (al ruolo dell’“argomentazione visuale” abbiamo dedicato il paragrafo 2).

Le narrazioni ufficiali della pandemia, in concorso con le raccomandazioni, gli obblighi e le connesse sanzioni, hanno prevedibilmente destato una serie di reazioni, anche molto accalorate, sui *social*. La polarizzazione del dibattito e la durezza dei toni che hanno caratterizzato la contrapposizione fra *récit* filo- e anti-governativi, non è che una delle conseguenze dell’isolamento a cui sono stati sottoposti i soggetti privati (la patologia da “distanziamento sociale” è attualmente sotto osservazione da parte di psicologi e psichiatri). La discussione pubblica si è avvitata, sin dai primi momenti, su una logica binaria (*aut aut*), sospettosa verso qualsiasi tentativo di mediazione critica. Gli individui, isolati fisicamente dal *lockdown*, si sono variamente aggregati nell’“infosfera”⁵⁰ (unica modalità possibile d’interazione) in fazioni im-

pegnate a contestare l'una i racconti dell'altra, sulla base di dati raccolti *ad libitum* e interpretazioni a dir poco univoche, così trasformando la comunicazione in una vera e propria guerra, che si è insinuata financo nei gruppi familiari e amicali, provocando dolorose fratture (a tutto ciò abbiamo brevemente dedicato il paragrafo 3).

La guerra tra schieramenti ha dominato anche il campo lessicale e semantico, come rivela lo studio delle metafore più rappresentative nelle narrazioni pandemiche. Si è cominciato con il paragonare la diffusione del virus all'invasione di un esercito nemico contro il quale si devono impugnare le armi apprestate dal governo in carica: chiusure, limitazioni, terapie, dispositivi di protezione, vaccini, *green pass* ecc. In breve, chiunque mettesse in dubbio la congruenza e il supporto scientifico delle misure intraprese (giusta una "militarizzazione" sempre più accentuata del linguaggio) passava automaticamente dalla parte dei 'collaborazionisti', senza distinzioni di merito, in un clima di violenza verbale a cui raramente (forse mai) si è assistito in materia sanitaria. Com'era ovvio attendersi, la radicalizzazione delle posizioni ha fatto abbondantemente leva sulla paura, tanto da parte dei *pro* (paura della sofferenza e della morte, per se stessi e per i propri cari), quanto da parte dei *contro* (paura dei complotti, del potere delle case farmaceutiche, degli effetti collaterali dei vaccini). Il nesso tra potere politico e paura è notoriamente un *topos* aratissimo della filosofia politica e giuridica, che le vicende del Covid-19 hanno potentemente riportato in auge (vi abbiamo dedicato qualche riflessione nel paragrafo 4).

Dal punto di vista delle tecniche argomentative utilizzate nel dibattito pubblico, le narrazioni della pandemia si sono spesso avvalse di strategie disinvolute, incorrendo in forme di discontinuità razionale tanto sotto il profilo logico-deduttivo, quanto sotto il profilo cognitivo; fallacie e *bias* hanno contraddistinto molti dei discorsi con cui gli attori istituzionali e i loro detrattori hanno sostenuto le rispettive tesi. A nostro parere, si tratta di discontinuità che non sempre implicano un difetto di ragione (se non in una prospettiva cartesiana – e *astratta* – di "razionalità lineare")⁵¹; in diversi casi, esse esprimono piuttosto la flessibilità del pensiero-linguaggio, capace di adattarsi alla "frattalità" dei contesti *concreti* in cui occorre sostenere le decisioni pratiche con il massimo di razionalità disponibile (ad alcune di queste discontinuità abbiamo dedicato il paragrafo 5).

Fondamentale, nelle giustificazioni con cui si è argomentata la gestione dell'emergenza, è stato il ricorso all'autorità scientifica degli esperti. Sin dalle prime battute la strategia della comunicazione ha affiancato, a disposizioni che facevano leva sulla *paura*, spiegazioni che dovevano infondere *fiducia*, poiché provenivano da saperi a cui si attribuisce in genere la massima garanzia possibile di affidabilità. Gli *scienziati*, o meglio un (controverso)⁵² Comitato Tecnico Scientifico di esperti, dovevano appunto orientare l'azione di governo, ponendo sulle sue *policy* il suggello dell'inquestionabilità. Il punto è che la scienza – in ciò non diversamente dagli altri campi in cui si esercita l'intelligenza umana – opera attraverso la formulazione

51 Tindale 2020: 513-526.

52 Anche per questo motivo, verosimilmente, il numero e la composizione del CTS sono stati drasticamente modificati dal Consiglio dei Ministri del successivo governo in carica.

d'ipotesi e sulla base di riscontri che non solo non escludono l'interlocuzione e il confronto, ma traggono anzi da essi la loro robustezza epistemica (la pubblicazione sulle riviste scientifiche, gli incontri e le conferenze, servono appunto a questo: a sottoporre analisi ed esperimenti alla verifica della *peer review*). L'idea che esista una scienza totemica con la 's' maiuscola, a cui si debba fideistica sottomissione, non è nella sua natura, né l'abbaglio del suo *potere* tecnologico può indurre a dogmatizzarne il *sapere*. Il riemergere di riduttivismi e atteggiamenti vetero-positivistici ha, invece, segnato in modo assai incisivo la discussione emergenziale, in curiosa controtendenza rispetto all'indirizzo post-moderno (e per questo vi abbiamo dedicato il paragrafo 6).

La (apparente) deresponsabilizzazione della politica in favore della super-scienza, ha prodotto una serie macroscopica di lesioni degli assetti democratici e costituzionali, a partire dal sistema delle fonti e dal bilanciamento fra i poteri. Il 'sorpasso' della deliberazione parlamentare da parte del governo con atti di natura amministrativa, allo scopo d'imporre misure restrittive tali da non avere paragoni neppure nel penale – una disinvoltura procedurale che avrebbe fatto normalmente allibire uno studente del primo anno di Giurisprudenza – è stato interamente sostenuto dall'imperativo della salute pubblica. Dal punto di vista filosofico, più che da quello giuspubblicistico e costituzionale, rileva il carattere di valore primario attribuito alla salute fisica rispetto a quello della libertà, poiché collide con le narrazioni previgenti sulla liberazione dal dominio straniero (prima guerra mondiale) o dalla dittatura (seconda guerra mondiale): narrazioni che hanno nutrito la storiografia, l'educazione scolastica e la cultura di due dopoguerra in Italia. Il cinico *topos* della Guerra Fredda – “meglio rossi che morti” (*better red than dead*) – è sorprendentemente risuscitato nella forma di un implicito ‘meglio agli arresti domiciliari che in terapia intensiva’. La riduzione dell'etica alla conservazione della salute è, per certo, un segno della pandemia che merita di essere sviscerato nelle sue diverse cause ed effetti (e anche per questo motivo vi abbiamo dedicato il paragrafo 7).

Queste ultime osservazioni sospingono dal piano più propriamente filosofico-giuridico a quello della filosofia politica. Si potrebbe, infatti (e ragionevolmente) obiettare che lo stravolgimento delle tutele e delle libertà non sia stato che la risposta *pro tempore* a un'emergenza, dovuta a sua volta allo stravolgimento indotto dal “virus cinese”: ossia un'*eccezione* destinata ad essere riassorbita nella normalità fisiologica e istituzionale al placarsi della tempesta virale. Il ripristino dei corridoi procedurali che contraddistinguono qualsiasi stato fondato sul *rule of law* potrà, tuttavia, rassicurare solo nella misura in cui sarà chiara la demarcazione fra *norma* ed *eccezione* (cosa non semplicissima in tempi in cui la normatività è sotto assedio), poiché se la declaratoria dell'eccezionalità (non prevista, *et pour cause*, in Costituzione) rimarrà in capo all'esecutivo, allora la sovranità andrà riformulata in senso, per così dire, 'decisionista' – chi, in un dato momento, è al governo, può dichiarare lo stato di eccezione. Ora, la caducazione dello statuto parlamentare di una democrazia, qualunque cosa se ne pensi, non dovrebbe realizzarsi come mero stato di fatto o sulla base di un precedente (alla discussione sullo stato d'eccezione abbiamo dedicato il paragrafo 8).

Come si vede, molti e cruciali aspetti sono stati messi in luce dalla gestione dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, suscitando (opportunamente) un dibattito amplissimo che una rivista scientifica dedicata allo studio del rapporto fra regole e società, secondo l'angolo visuale della teoria giuridico-politica, non avrebbe potuto – e non ha voluto – ignorare. Di questi aspetti, ne sono stati qui approfonditi soltanto alcuni: *in votis* i più macroscopici; altri ancora attendono di essere indagati, nella complessità delle relazioni fra scienze sociali e giuridiche, epistemologia, studi sulla comunicazione e il linguaggio, etica pubblica, discipline storiche ecc. La nostra è stata, comprensibilmente, un'incursione rapsodica e fortemente influenzata dalla vicinanza degli eventi. L'auspicio è che possa servire come stimolo per ulteriori approfondimenti. E, soprattutto, per non dimenticare.

Bibliografia

Agamben G. 2003, *Stato di eccezione*, Milano: Bollati Boringhieri.

Aroso Linhares J.M., Gaudêncio A.M. and Godinho I. (eds.) 2022, *International Journal for the Semiotics of Law*, 1 (35). Available at: <https://link.springer.com/journal/11196/volumes-and-issues/35-1>. (accessed: October 6, 2022).

Benjamin W. 2010 [1921], *Per la critica della violenza*, Roma: Alegre.

Bianchi F. and Cori L. “La paura ai tempi del Coronavirus”, *Scienza in Rete*, 24 febbraio 2020. Available at: <https://www.scienzainrete.it/articolo/paura-ai-tempi-del-coronavirus/fabrizio-bianchi-liliana-cori/2020-02-24> (accessed: October 6, 2022).

Biderman A. D. 1957, “Communist attempts to elicit false confessions from Air Force prisoners of war”, *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 33 (9): 616-625.

Canzio G. and Luparia L. 2022, *Prova scientifica e processo penale*, Padova: Cedam.

Cassatella A., Dalla Bontà S. and Mattevi E. (eds.) 2021, *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione*. Atti del Convegno (Trento, 10 giugno 2021), Napoli: Editoriale Scientifica.

Cavaliere A. and Preterossi G. 2021, *Capitalismo senza democrazia? Libertà, uguaglianza e diritti nell'età neoliberale*, Torino: Giappichelli.

Centi Pizzutilli F. anno acc. 2020/2021, *La comunicazione giuridica ai tempi del Covid-19. Analisi comparata dei modelli istituzionali italiano e britannico*, tesi di laurea magistrale, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. (relatore prof. M. Manzin).

Centorrino M. 2020, “Infodemia e condemia: la comunicazione istituzionale e la sfida del Covid-19”, *Humanities*, 2 (9): 1-18. Available at: <https://cab.unime.it/journals/index.php/hum/article/view/2943/2618>. (accessed: October 6, 2022).

- Cummings L. 2013, "Circular Reasoning in Public Health", *Cogency*, 2 (5): 35-76. Available at: https://www.researchgate.net/publication/282764292_Circular_reasoning_in_public_health. (accessed: October 6, 2022).
- Dodsworth L. 2021, *A State of Fear. How the UK government weaponized fear during the Covid-19*, London: Pinter & Martin.
- Favaro A. 2009, "Arcipelago di autorità, per quale libertà?", *L'Ircocervo*, 1. Available at: https://lircocervo.it/pdf/2009_01/dottrina/2009_01_02.pdf. (accessed: October 6, 2022).
- Ferrua P. 2013, "Neuroscienze e processo penale", in O. Di Giovine (ed.) 2013, *Diritto penale e neuroetica*, Padova: Cedam: 259-271.
- Floridi L. 2020, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano: Cortina Raffaello.
- Gandini S. and Miconi A. 2022, "La velleità di sapere. Sull'epidemiologia scientifica e i *media experts*", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 49-66.
- Gazzolo T. 2022, "Distanziamento sociale. Un esercizio", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 231-250.
- Girard R. 1987 [1982], *Il capro espiatorio*, Milano: Adelphi.
- Halpern S.D., Truog R.D. and Miller F.G. 2020, "Cognitive Bias and Public Health Policy During the Covid-19 Pandemic", *JAMA*, 4 (324): 337-338. Available at: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767950/> (accessed: October 6, 2022).
- Kahneman D. 2017 [2011], *Pensieri lenti e veloci*, Milano: Mondadori.
- Lacché L. and Meccarelli M. 2019 (eds.), *Quaderno di storia del diritto e della giustizia (1/2019)* Macerata: EUM – Università di Macerata. Available at: <https://riviste.unimc.it/index.php/qspg/issue/view/106> (accessed: October 6, 2022).
- Lottieri C. 2022, "Sotto il segno dell'ignoranza e della paura. Diritto e politica tra amministrazione dell'emergenza e cambiamenti istituzionali", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 251-280.
- Manzin M. 2008, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano: Franco Angeli.
- Manzin M. 2014, *Argomentazione giuridica e retorica forense*, Torino: Giappichelli.
- Manzin M. 2018, "Dalle norme codificate al diritto "liquido": effetti della secolarizzazione sul ragionamento processuale", in S. Amato, A.C. Amato and L. Palazzani (eds.) 2018, *Diritto e secolarizzazione. Scritti in onore di Francesco D'Agostino*, Giappichelli: Torino: 315-339.
- Manzin M. 2019a, "Architetture del ragionamento giuridico", *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2 (19): 207-234.

- Manzin M. 2019b, “Primato della legalità e ragionamento processuale. Il sillogismo giuridico nella prospettiva del rule of law”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2 (19): 153-172.
- Manzin M. 2020a, “In che senso i diritti umani sono universali?” in L. Di Donato and E. Grimi (eds.), *Metafisica dei diritti umani 1948-2018. Per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Roma: Stamen: 165-187.
- Manzin, M. 2020b, ““Identity-Based” and “Diversity-Based” Evidence Between Linear and Fractal Rationality”, in Scholarship at UWindsor (eds.), *OSSA 12: Evidence, Persuasion & Diversity. Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference*, Vol. 12., University of Windsor (Ontario, Ca): OSSA Conference Archive 13: 1-8. Available at: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2477&context=ossaarchive> (accessed: October 6, 2022).
- Manzin M. 2022a, “*Salus omnia vincit*. Come immunizzarsi dal diritto”, in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 33-47.
- Manzin M. 2022b, “Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)”, in Aroso Linhares J.M., Gaudêncio A.M. and Godinho I. (eds.) 2022, *International Journal for the Semiotics of Law*, 1 (35). Available at: <https://link.springer.com/journal/11196/volumes-and-issues/35-1> (accessed: October 6, 2022).
- Manzotti R. 2022, “La responsabilità delle neuroscienze e delle scienze cognitive nella riduzione della persona a corpo”, in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 75-95.
- Marraud H. 2016, “The Role of Ostension in Visual Argumentation”, *Cogency*, 1, (8): 21-41. Available at: <https://cogency.udp.cl/index.php/cogency/article/download/301/125/154> (accessed: October 6, 2022).
- Mendelsshon K. 1981 [1976] *La scienza e il dominio dell'occidente*, Roma: Editori Riuniti.
- Oswald S., Lewiński M., Greco S. and Villata S. (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Perelman C. and Obrechts-Tyteca L. 1966 [1958], *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino: Einaudi.
- Piazza F. 2020, “Metafore di guerra e guerra alle metafore. Sull’uso del lessico militare per parlare della pandemia di Covid-19”, *DNA – Rivista di studi camporesiani*, 2 (1): 87-96. Available at: <https://dnacamporesi.unibo.it/article/view/12314/12393>. (accessed October 6, 2022).
- Pino G. and Villa V. (eds.) 2016, *Rule of law. L'ideale della legalità*, Bologna: Il Mulino.
- Puppo F. 2019, “Retorica. Il diritto al servizio della verità” in A. Andronico, T. Greco and F. Macioce, (eds.) 2019, *Dimensioni del diritto*, Torino: Giappichelli: 293-318.

- Puppo F., Corradi S. and Zoppellari L. 2022, "Rhetoric and Argumentation in the Pandemic Legislation: The Italian Case", in Oswald S., Lewiński M., Greco S. and Villata S. (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer: 165-186. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Raz J. 1972, "Legal Principles and the Limits of Law", *The Yale Law Journal*, 5 (81): 823-854.
- Rosenberg M. 2019, "Is the Healthocracy Making Your Pain Worse?", *The Epoch Times*, Jan. 7, 2019.
- Scaglioni M. and Sala M. 2020, *L'altro virus. Comunicazione e disinformazione al tempo del Covid-19*, Milano: Vita e Pensiero.
- Schmitt C. 2006 [1921], *La dittatura*, Roma: Settimo Sigillo.
- Tamaro S. 2022, "Ora il Green Pass limita l'Italia", *Corriere della sera*, 15 febbraio 2022. Available at: https://www.corriere.it/cronache/22_febbraio_15/susanna-tamaro-premier-draghi-ora-green-pass-limita-l-italia-967a839e-8e9b-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml. (accessed: June 16, 2022).
- Tindale C.W. 2020, "Strange Fish: Belief and the Roots of Disagreement", in C. Dutilh Novaes, J. Henrike, A. van Laar Jan and B. Verheij (eds.) 2020, *Reason to Dissent. Proceedings of the 3rd European Conference on Argumentation*, 1, Norcross: College Publications: 513-526.
- Tomasi S. 2022a, *Argomentazione, educazione, diritto. La retorica forense come strumento di formazione*, Bari: Cacucci.
- Tomasi S. 2022b, "The Case of Coronavirus Contact-Tracing Apps: Arguments for Trust", in S. Oswald, M. Lewiński, S. Greco and S. Villata (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer: 187-202. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Van Eemeren F.H. and R. Grootendorst R. 1992, *Argumentation, Communication, and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective*, New York: Routledge.
- Van Eemeren F.H. 2010, *Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-Dialectical Theory of Argumentation*, Amsterdam – Philadelphia: Benjamins.
- Velo Dalbrenta D. 2022, "Quel che resta (della certezza) del diritto dopo il Covid-19", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 251-280.
- Voegelin E. 2018, *Politica, storia e filosofia*, Crotona: D'Ettoris.
- Zanetti G. 1989, *La trascendenza e l'ordine. Saggio su Eric Voegelin*, Bologna: CLUEB.
- Zanetti G. 2017, "I limiti del diritto. Aspetti del dibattito contemporaneo", *Rivista di Filosofia del Diritto*, 6: 25-40.

Parte Prima / Part One

**Comunicare l'emergenza /
Communication and the Emergency**

Leo Groarke and Christopher Tindale

The Two Wrong Reasoning and the Covid Pandemic

‘If it were not possible to communicate general standards of conduct, which multitudes of individuals could understand, without further direction, as requiring from them certain conduct when the occasion arose, nothing that we now recognize as law could exist’

--H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 121.

Abstract: The crisis brought on by the COVID-19 pandemic led to a number of imposed measures that in other circumstances would be judged wrong or unreasonable. What allegedly warranted them was the urgency of the risks posed by COVID-19 and the belief that there were no alternative measures available. In this paper, we examine this kind of reasoning at different stages of the pandemic. We do so by developing a specific version of the argumentation scheme ‘Two Wrongs Reasoning’ which we apply to COVID-19 arguments. We conclude that the situations that were addressed were not as straightforward as many authorities and critics suggested – and that their reasoning about them often failed to recognize the complexity of two wrongs arguing; the nuanced balancing of wrongs that it requires; and the requirement that one seriously consider possible alternatives to any exceptional measures an argument proposes.

Keywords: Argumentation schemes, COVID-19, Two Wrongs Reasoning

Index: 1. Introduction. 2. Two Wrongs Reasoning. 3. A COVID-19 Two Wrongs Scheme. 4. The Harms of COVID. 5. The Rights and Wrongs of COVID Measures. 6. Other Harms and Risks. 7. Conclusion.

1. Introduction

It is difficult to know where to begin when one tries to understand the COVID-19 pandemic from the point of view of logic. Everywhere one looks, it is characterized by conclusions fueled by fear and accusations of fear mongering; political gamesmanship; questionable modeling; exaggerations that lead in opposite directions; and controversial legal and political decisions.

In his recent book on rationality, cognitive psychologist Steven Pinker¹ has criticized both “experts” (11) and the media (125) for falling prey to cognitive biases that have interfered with their ability to process and then communicate accurate information about the pandemic. We recognize that we are all susceptible to such biases, experts and journalists included, and that responses to the crisis have been hampered by them. But we will approach the “logic” of COVID from a different perspective which is grounded in argumentation schemes – forms of argument which have emerged as a prominent way to consider arguments from the point of view of informal logic.² In the process, we hope to demonstrate some of the flaws in pervasive COVID reasoning, and point out how they could, in principle, be remedied.

Argumentation schemes are common patterns of plausible reasoning. Usually, the definition of a scheme consists of a series of sentential forms with variables that are replaced in actual arguments in a way that matches the specifics of a case. Scheme theorists like Douglas Walton strive to achieve an objective standard of evaluation by identifying a set of critical questions associated with each scheme. These questions isolate features of a scheme that play an important role in real life reasoning (in this way, they are “bottom-up” descriptions of how reasoning works rather than “top-down” prescriptions of how it ought to work).

The “critical questions” associated with schemes highlight the logical and rhetorical dimension of scheme theory. As Robert Pinto³ has insisted, the normative force of an argument that is an instance of a scheme is not to be found in the scheme itself, but in contextual considerations that bear on rhetorical factors specific to a situation: “considerations that would justify the use of *this* sort of evidence in *this* sort of context to settle *this* sort of question”⁴. We agree on the importance of the contextual features, but we will address them through discussions of the premises of a scheme rather than any specific questions attached to it.

Argumentation schemes establish “defeasible” conclusions. That means that the conclusion reached in a particular case may need to be revisited in the light of new information. Openness to revision is, an especially important logical value to keep in mind when addressing an issue like the recent pandemic. As the crisis began to emerge, knowledge about the virus and the ways to mitigate its effects was developing faster than experts could often process it. This meant that a conclusion made one week might need to be revised shortly afterward in light of new information. This quickly changing situation impacted the thinking of policy makers and commentators, who often failed to make reasonable risk assessments, as our analyses will show.

We think that the scheme approach to argumentation is a useful way to consider the reasoning we address, for schemes are especially helpful when we consider the reasoning patterns associated with specific kinds of social and political situations. Other schemes relevant to the COVID situation include “Argument to Negative Consequences” – as its title suggests, it points out the undesirable effects of a proposed course of action; and

1 Pinker 2021.

2 Groarke and Tindale 2013; Walton, Reed and Macagno 2008.

3 Pinto 2001

4 Pinto 2001: 111.

“Appeal to Fear” – which appeals to the emotions of a particular audience. It is context which determines when such reasoning is reasonable and when not.

Adopting the argumentation scheme approach, we propose to try and understand – and to some extent evaluate – the logic of thinking about the masking policies, lockdowns, and vaccination requirements proposed or implemented as a response to COVID harms and risks. In doing so, we will focus on an argumentation scheme called “Two Wrongs Reasoning.” Instances of the scheme can be applied to difficult moral situations in which competing moral and political imperatives dictate that we should (or should not) perform an action or implement a policy which would in normal circumstances be considered wrong.

2. Two Wrongs Reasoning

Two Wrongs Reasoning is, we suggest, the most plausible way to try to justify the many rules and restrictions on freedoms which governments have imposed in their attempts to combat the COVID 19 pandemic. To clarify such justifications, we will outline what is required for successful two wrongs reasoning and propose a particular version of the two wrongs scheme (the “COVID-19 Two Wrongs Scheme”) which is tailored to this context.

Though our aim is not a definitive assessment of particular arguments that were used by governments or commentators during the COVID-19 pandemic, we will suggest that many of the arguments which were used fall far short of what is required to satisfy the requirements for good two wrongs arguing. Considered from this point of view, the most remarkable feature of COVID reasoning is the simple-minded way in which it addressed the COVID issue, failing to take into proper account the nuances and complexities of convincing two wrongs reasoning.

Understanding $W1$ and $W2$ as variables that refer to wrongs of some sort (some action, policy or event), the standard form of a “two wrongs” argument can be summarized in the following way in Groarke, Tindale, and Carozza⁵.

- Premise 1:** $W1$ is a response to another wrong, $W2$,
which it is designed to prevent.
- Premise 2:** $W1$ is less wrong than $W2$.
- Premise 3:** There is no morally preferable way to respond to $W2$.
- Conclusion:** $W1$ is justified.

The core idea behind two wrongs reasoning is the notion that actions we would normally judge wrong are permissible in special circumstances in which they respond to, cancel, or in some way mitigate another, greater wrong. Approached on a case-by-case basis, the reasonableness of an instance of the two wrongs

5 This refers to the forthcoming 6th edition of *Good Reasoning Matters!*. Earlier editions provide similar accounts of Two Wrongs Reasoning (Groarke and Tindale 2013: 291-99).

scheme usually turns on the acceptability of its **Premise 2** and **Premise 3**. In the case of **2**, we need to be able to weigh the relative wrongness of two actions and see the one proposed as clearly preferable. In the case of **3**, we need to consider and rule out alternative ways of responding to whatever situation is in question.

One finds an illustrative example of the two wrongs scheme in Aquinas' reasoning when he develops his famous doctrines of "double effect" and "proportionality" in the *Summa Theologica*⁶. These doctrines suggest that it may be permissible to do something that is wrong if (i) this is done because one's aim is the prevention of some wrong and (ii) the wrong which is committed is not out of proportion (and unduly wrong) when it is compared to the wrong which is prevented. Aquinas' reasoning influenced the development of just war theory (*jus belli justii*) in which major conflicts are justified on similar terms⁷.

In the case of self-defense, Aquinas illustrates the two wrongs scheme when he argues that it is permissible so long as (i) one's intention is not to kill one's assailant, but to defend oneself, and (ii) one does not use disproportional force. In the latter case, this means that self-defense is not justified "if a man ... uses more than necessary violence... whereas, if he repels force with moderation, his defense will be lawful".

We can see that Aquinas' argument fits the two wrongs reasoning scheme by letting $W1$ = the violent act of self-defense, letting $W2$ = the assailant's attempt to commit murder, and by elaborating this instance of the scheme as follows.

- Premise 1:** The violent act of self-defense ($W1$) is an attempt to prevent the assailant's attempt to commit murder ($W2$).
- Premise 2:** The violent act of self-defense ($W1$) is less wrong than the assailant's attempt to commit murder ($W2$).
- Premise 3:** There is no morally preferable way to respond to the assailant's attempt to commit murder ($W2$).
- Conclusion:** The violent act of self-defense ($W1$) is justified.

Another illustrative case of two wrongs reasoning is found in the first book of the *Republic*, where Socrates argues that it is permissible to tell a lie if that is what one needs to do to stop a friend who is deranged from doing something wrong. If we let $W1$ = the lie, $W2$ = A friend's doing something wrong, then we can insert this argument into the two wrongs scheme as follows.

- Premise 1:** The lie ($W1$) is a response to a friend's plan to do something wrong ($W2$), which it is designed to prevent.
- Premise 2:** The lie ($W1$) is less wrong than the friend doing something wrong ($W2$).
- Premise 3:** There is no morally preferable way to respond to the situation ($W2$).

6 Aquinas 2-2, Qu. 64, Art. 7.

7 See Reichberg 2017.

Conclusion: The lie (*W1*) is justified.

In Plato's account of this argument, Premises 2 and 3 are implicitly assumed. Premise 2 is a version of Aquinas' principle of proportionality which asserts that the lie is less wrong than whatever it is the friend intends to do. Premise 3 asserts that there is no better way to deal with the situation – a plausible claim in this case because the obvious alternative – convincing the friend that they should not do what they intend to do – is unlikely to work when they are deranged.

3. A COVID-19 Two Wrongs Scheme

Like other difficult political situations, the COVID-19 pandemic was characterized by many attempts to justify a response to a difficult situation which would ordinarily be dismissed as wrong (in some cases, exceedingly so). In such circumstances, proponents used variants of two wrongs reasoning, arguing that masking, lockdowns and required vaccination policies which would normally be questionable were justified, for they were a necessary (or the only) way to prevent or alleviate the harms associated with the crisis.

Though this paper is not an attempt to provide a definitive assessment of particular arguments that were used by governments or commentators during the COVID-19 pandemic, we will suggest that many of the arguments which were used fail to satisfy the requirements for a good two wrongs argument implicit in the standard definition of the scheme. Considered from this point of view, the most remarkable feature of the response to COVID and the reasoning it elicited is the simple-minded way in which it often failed to grapple with the nuances and complexities of convincing two wrongs reasoning.

A trivial but telling example is the following dilemma reported by a life guard working on a beach in Germany when Germans were required to maintain 1.5 meter social distancing during the pandemic. "We are in a moral dilemma here," Andonovic-Wagner [a life guard] says. "We have to keep our distance so as not to endanger ourselves and others, but with a distance of 1.50 meters it is difficult to save someone from drowning"⁸.

We call this a "trivial" example because it should be obvious that the situation the life guard mentions is one which permits a two wrongs justification of an attempt to prevent someone from drowning. In the two wrongs scheme, this is a situation in which *W1* = breaking the German social distancing rules during COVID, and *W2* = someone drowning. It should not need to be said that *W1* is a minor wrong when compared with *W2*, the possibility that someone might drown. In view of this, the life guard's quandary raises psychological rather than logical issues, raising the question how or why would anyone think otherwise?

The types of assumptions that fueled a widespread failure to understand the kinds of two wrong reasoning the COVID pandemic called for. It was evident in a remark made by a well-known speaker during a national symposium for Canadian educational institutions at the start of the crisis. At the beginning of closures and lockdowns across the country, he echoed very common sentiments when he suggested that institutions should not resume in person operations until the COVID pandemic was over and “the risk posed by it is zero”.

This is a peculiar remark. In part because the idea that we should pursue “zero” risk of harm in the conduct of our lives is inherently peculiar. Living a normal life comes with a risk of harm, no matter what we do. One cannot drive an automobile, walk down the street, visit a bar, have an operation in a hospital, or buy food in a grocery store without incurring *some* risk of harm. In most circumstances, the risk is small, and not likely to be realized, but it is possible that one may be hurt in a car accident, get injured in a confrontation in a bar, catch an infection in a hospital bed, or buy food that is comminated in some accidental way.

Pandemics are epidemics of contagious infectious disease that spread quickly and easily from country to country and, in cases like COVID, around the world. In such a situation, it is impossible to achieve zero risk of harm. This does not, by itself, imply a moral, social or political crisis. The same can be said of the annual flu, winter driving conditions, the rising cost of housing and so on. Everything comes with inherent risks. That means that a reasonable person does not aim for zero risk but for risks that are small enough to be reasonably acceptable.

A problem with the zero risk suggestion is its exclusive focus on the risk of harm that COVID poses. This is an important risk that governments have a duty to mitigate, but not in a way that ignores other risks associated with the standard restrictions – closures, lockdowns, masking policies, etc. – used to combat COVID. In such a situation, it is not enough to try and minimize the harm caused by COVID. In deciding what should be done, reasonable leaders must carefully compare the seriousness of COVID-19 harms to the seriousness of any harms associated with the consequences of restrictions which aim to limit these harms.

We can sum this up by saying that a reasonable assessment of responses to COVID requires judicious two wrongs reasoning. A two wrong scheme tailored to apply to COVID-19 can be defined as follows.

- Premise 1:** A proposed COVID restriction (*W1*) is a response to the harms posed by COVID-19 (*W2*), which aims to prevent or alleviate them.
- Premise 2:** The proposed measure (*W1*) is less harmful than these harms (*W2*).
- Premise 3:** There is no morally preferable way to respond to COVID-19 harms (*W2*).
- Conclusion:** The restriction (*W1*) is justified.

Above all else, this shows that restrictions adopted in an attempt to limit COVID cannot be justified (as they often were) by merely pointing out that COVID

poses risks. And the rejection of such measures cannot be justified (as it often was) by pointing out that the restriction in question are associated with other harms. What was needed – and very frequently missing from public debate – was a nuanced assessment and comparison of the opposing risks.

We will end our general overview of COVID reasoning with one example that illustrates the muddled nature of public discourse during the pandemic in Canada. In Ontario, the leader of the provincial opposition noted the human rights issues raised by the restrictions associated with mandatory vaccine policies – restrictions which required that employees vaccinate or lose their jobs if they refused to do so. In her response to such restrictions, she declared that vaccine requirements must take a back seat to the constitutional rights (in particular, the right of workers to employment regardless of their vaccine status).

On the next day, the leader of the opposition reversed her stance, declaring that “I made a mistake suggesting a mandatory vaccine policy during a global pandemic should take a back seat to charter rights. I regret the comment. I was wrong”⁹. This would have been an impressive change of view if it was founded on a careful, nuanced analysis of the harms associated with COVID – one that led to the conclusion that this was a special case in which the harms of COVID were so serious that they justified a violation of constitutional rights.

One searches in vain for a careful weighing of the risks of COVID and the harms associated with restrictions that appear to violate human rights. In a context characterized by widespread fear and the political pressures it gave rise to, it was, like so many other judgments during COVID, a bowing to political pressure rather than careful two wrongs reasoning.

4. The Harms of COVID

The harms that accompany COVID are in some ways straightforward, in some ways not. At the beginning of the pandemic it was quickly clear that the COVID virus spread easily (with many variants), and had dire consequences for many of the infected. In the circumstances, preventing or slowing or diminishing the spread of COVID was an important public health goal.

At the same time, the harms of COVID, as serious as they were, were often exaggerated. Popular discussion often compared the COVID-19 pandemic to the “Spanish” (more accurately described as an “American”) flu and the bubonic plague.

These are problematic comparisons¹⁰. The Spanish flu caused 50 million deaths in comparison to 5 million in the case of COVID (as of November 2021). The “Black Death” was caused by bacteria, not a virus, and is thought to have killed 30-50% of the European population. As of November 2021, the highest COVID

9 McKenzie-Sutter 2021.

10 In terms of schemes theory, they amount to a failure to meet the conditions of a good ‘Argument from Analogy’.

death rate in Europe is in Bulgaria, in which one half of one percent of the population has died of the disease (see Stewart 2021). In the case of the Spanish flu and the Black Death, COVID comparisons are insidious, promoting panic and exaggerations that encouraged extreme responses to COVID.

In the case of COVID, it is important to distinguish the very different risks it poses for different segments of the population. Early in the pandemic it became clear that two populations were much more at risk than others: the elderly and individuals with co-morbidities (other major health issues). Later in the pandemic, it was clear that unvaccinated individuals were at much greater risk of COVID harms than others (the unvaccinated being 11 times more likely to die from COVID).

In debates about COVID measures, these differences imply that the measures warranted by a two wrongs justification vary for different populations. In the case of the elderly, the risks were very prominent early in the pandemic, making Long Term Care (LTC) homes especially vulnerable to serious outbreaks. In Canada, over 80% of first wave deaths occurred in LTCs. In a situation in which vaccines were not yet available and there were no other ways to prevent the crisis in such homes, lockdowns were justified by the following argument.

- Premise 1:** Lockdowns in LTC homes (*W1*) were a response to the very serious risks and harms that COVID-19 posed for them (*W2*), which aimed to prevent or alleviate the latter.
- Premise 2:** Lockdowns (*W1*) were less harmful than these serious harms (*W2*).
- Premise 3:** There was (at this time) no morally preferable way to respond to COVID-19 harms (*W2*).
- Conclusion:** The lockdowns (*W1*) were justified.

This is a strong COVID two wrongs argument, but it is important to recognize that it justified lockdowns in a specific situation. In other situations, similar measures were much more difficult to justify because serious COVID consequences were much less likely. In the case of young school children, for example, the risks of COVID (and especially the risk of serious effects due to it) were very small, making it here difficult to justify school lockdowns, raising questions about the extent to which **Premise 2** of the COVID two wrongs scheme could be justified in this case.

5. The Rights and Wrongs of COVID Measures

Good two wrongs reasoning requires a comparison of the harms that COVID threatens and the potential wrongs associated with measures taken to minimize the effects of COVID. Three notable harms stand out in this regard: health concerns, economic concerns, and the harms posed by violating well enshrined human rights.

A great deal of the debate and controversy that has surrounded COVID policies has focused on the last of these three harms. They are significant given that many of the measures taken to limit COVID have interrupted and closed down businesses,

limited the operation of educational institutions, prohibited travel and activity, and enforced masking and vaccination policies. There is a relatively straightforward way in which such policies restrict, inhibit, or violate many widely accepted human rights – freedom of movement, the right to privacy, the right to assemble, the right to work, a right to education, freedom of conscience, the right to refuse or consent to medical procedures, and the right to control one’s own body.

This does not mean that COVID measures that impinge on these rights can never be justified. But it does mean that they must be justified by arguments that demonstrate that the issues raised by COVID are so serious that they warrant strong measures that would in ordinary circumstances not be permissible. This is implicit in our very understanding of human rights, which are classed as *rights* because they are obligations and entitlements that override other concerns. It will not do to simply say, as it often was said, that rights don’t matter given the public health risks posed by COVID.

It is not difficult to think of COVID two wrongs arguments that are and are not cogent in these circumstances. One of the public health measures implemented during COVID was masking policies that required the wearing of masks in stores, schools, buses, and other public spaces. Experts initially disagreed on the value of masks, but empirical studies soon underlined the public-health benefits they provided. In this case, one might justify a masking policy as follows.

- Premise 1:** Policies forcing people to wear masks in public spaces (*W1*) are a response to the spread of COVID-19 (*W2*), which aims to limit its spread.
- Premise 2:** Policies forcing people to wear masks (*W1*) are a less significant wrong than the spread of COVID (*W2*).
- Premise 3:** There was no morally preferable way to respond to the spread of COVID (*W2*).
- Conclusion:** Public masking policies (*W1*) are justified.

Public masking requirements do violate one’s freedom of movement and are not, some have argued, in keeping with freedom of expression, because they hinder communication. But the limits public masking places on individuals are minor – allowing one to still move, communicate, teach, learn, work, etc. This makes whatever infringement this is on human rights a minor one which seems outweighed by the need to curtail the health risks posed by COVID, and the recognized effectiveness of masking measures in attempts to prevent its spread.

In other circumstances COVID measures were difficult to justify. Vaccine mandates which required people to be vaccinated violated privacy rights and the right to control over one’s body. In some circumstances – in the case of front line medical providers – one might argue that the possibility that they would carry the virus to the people in their care was such a significant risk that it merited such a response.

But in other cases vaccinations were required of individuals who had no significant contact with others (for example, students studying online at home), who posed no significant risk to others. It is difficult to see how the small public health

benefits this might provide can justify a decision to infringe on someone's right to education or to work and earn a living in these circumstances. Certainly these kinds of policies cannot be justified as punitive measures taken to punish those who did not accept the received view of vaccinations.

From the point of view of logic, the infringements on human rights COVID measures often required raise some significant issues. One is the need to weigh the seriousness of such infringements and the extent to which they are comparable to – and more or less serious than – the public health benefits that may result from this infringement. In many situations, this is an awkward comparison, for there is no simple cost benefit analysis that can be used to 'add up' the value of a right in the way we can add up the human costs and benefits of a particular course of action (because rights are, from the point of view of ethics, a deontological notion, but human costs and benefits are inherently teleological).

One way to manage this challenge is by establishing a threshold of acceptable risk and not allowing infringements of rights that aim to reduce risk below this threshold. Consider, to take an example, the argument that vaccine mandates were justified as a way to protect members of the public who were already vaccinated. It is true that unvaccinated individuals do pose a small risk to the vaccinated. That risk is not zero, but it is small, for vaccinations have proven to be an effective way to protect oneself against COVID. In the attempt to decide whether this risk is significant enough to warrant vaccine mandates, we can compare it with other everyday risks we judge acceptable – using them to establish what level of risk is acceptable.

In Canada, Hopper has discussed these issues, comparing other risks to the risks that those who refuse to be vaccinated pose for the vaccinated. He concludes that the public is more at risk of dying of the flu or pneumonia than COVID at the post-vaccination stage of the pandemic. In the case of automobile accidents, he notes that:

In 2018 — one of the last normal years before the onset of pandemic lockdowns — 1,922 Canadians were killed in automobile collisions. Every day, this means that the average Canadian has a roughly 1 in 7 million chance of ending up as a traffic fatality before the day's end. By contrast, every day the average fully vaccinated Canadian adult has a one in 16.6 million chance of becoming a COVID-19 fatality¹¹.

As the risks posed by COVID decrease in this way, it becomes increasingly difficult to justify the infringements on individual rights incurred with strong public health measures like vaccine mandates and lockdowns. In such cases, **Premise 2** in the COVID two wrongs scheme is more difficult to justify and **Premise 3** is much more problematic because there are other ways to achieve many of the sought-after health benefits and avoid unacceptable risk without infringing on human rights (in the case of vaccines, for example, by instituting testing regimes that prevent the spread of COVID).

11 Hopper 2021.

6. Other Harms and Risks

Above and beyond the human rights issues raised by COVID policies, two wrongs justifications must consider other risks and harms when evaluating the negative consequences associated with policies like lockdowns and strong vaccine mandates. One of them is the health risks associated with strong measures of this sort.

In Canada, in the middle of the COVID pandemic, hospitals were closed to prevent infections. To at least some extent the measure achieved this goal, but one of the consequences was a major disruption in the health services (including urgent health services) that hospitals provided to patients and the general public. Major operations were postponed, often in ways that complicated the treatment of illness and worsened outcomes. The curtailment of health services had other negative consequences in the case of mental health.¹²

In a consideration of lockdowns and vaccination requirements, other harms and risks are attached to their economic consequences. Prolonged lockdowns made it impossible for many business enterprises to operate and precipitated bankruptcy for many. Individuals lost their jobs and livelihoods because of vaccine mandates.

During the pandemic, due consideration of economic consequences was at times dismissed out of hand, as an attempt to treat money as more important than lives. This is a superficial retort which ignores the ways in which good lives depend on a healthy economy. The economic consequences of COVID measures on the poor were particularly difficult. One politician's call for everyone to "just stay home"¹³ seemed callous when considered from the perspective of those people experiencing homelessness – at a time when most homeless shelters had been shut or were operating under restricted circumstances.

In a review of 81 studies of the costs and benefits of lockdowns, Douglas Allen¹⁴ concludes that the benefits of COVID were outweighed by the costs. Ari Joffe¹⁵ goes further, arguing that:

The lockdowns implemented in the name of public health entailed trade-offs that were not adequately considered (275). Lockdowns may prevent some COVID-19 deaths by flattening the curve of cases and preventing stress on hospitals. ... The collateral damage included severe losses to current and future wellbeing from unemployment, poverty, food insecurity, interrupted preventive, diagnostic, and therapeutic healthcare, interrupted education, loneliness and deterioration of mental health, and intimate partner violence. ... The economic recession, through austerity in government spending on the social determinants of health, can be expected to cause far more loss of life and wellbeing over the long-run than COVID-19 can.

12 In the United States, a September 2020 report from the Centers for Disease Control and Prevention noted the negative impact on health that delayed or avoided medical care brought about. Centers for Disease Control and Prevention. 2020.

13 Micallef 2021.

14 Allen 2021.

15 Joffe 2021.

A detailed analysis of this and other cost benefit studies lies beyond the scope of the present paper. Our point is a modest – but often ignored – one: that such calculations need to be taken seriously in the process of assessing COVID measures (and **Premise 2** and **Premise 3** in our COVID scheme). Without a careful appraisal of all the relevant costs and benefits of any measure considered, two wrongs reasoning that tries to support it is at best incomplete and at worse unreasonable.

7. Conclusion

We write after the full force of the pandemic has passed but a new variant (“omicon”) emerges. At this point in the pandemic we have benefited from hindsight. We know what has happened and many of the debates that influenced it. We have a better understanding of the science of COVID than we did at the beginning of the pandemic – both of the virus itself, and of the vaccines and policies that addressed it.

During the pandemic, many “expert” communicators did not have the benefits of this knowledge. They spoke under a veil of ignorance and yet the pressures of their positions required them to speak. In view of this some instances of two wrongs reasoning that now seem weak may have been reasonable in light of what was known and the fears that prevailed. At that time, their versions of **Premise 2** and **Premise 3** might have been plausible.

Considered from this point of view, our account highlights the defeasible nature of two wrongs arguments, and the need to reconsider them as we consider subsequent evidence and gain a further understanding of the issues they address. We can navigate these changes and revise our conclusions in accordance with a way that maintains a focus on the two wrongs scheme, by adjusting its various premises as appropriate. This is another aspect of the COVID-19 situation that demonstrates the value of argument schemes, for their malleability easily accommodates relevant developments in reasoning about important social issues.

We will end this essay by noting that there are other argument schemes that are relevant to an assessment of the issues raised by COVID. One key issue is the extent to which we all have an obligation to help others when they would benefit from that help, require it even, and there is minimal cost to ourselves. Walton and his co-authors identify this scheme as “Emotional Plea: Argument from Need for Help”¹⁶.

Wearing a mask, particularly when in contact with vulnerable populations like the elderly would seem a relevant instance of this scheme, for there are situations

16 Walton Reed and Macagno 2008: 109.

For all x and y , y ought to help x , if x is in a situation where x needs help, and y can give help, and y 's giving help would not be too costly for y .

x is in a situation where some action A by y would help x .

y can carry out A .

y 's carrying out A would not be too costly for y – that is, the negative side effects would not be too great, as y sees it.

Therefore, y ought to carry out A .

in which the obligation to help is strong. From the point of view of logic, this is another way in which we might attempt to mitigate the apparent “wrongness” that occurs when we compel people to act contrary to their inclinations. With this in mind, the application of this scheme to the COVID situation merits further study.

Here it will suffice to say that an understanding of quality of reasoning in the face of this crisis has only begun. But the importance of conducting such argumentative post-mortems should be clear. We have the tools to conduct them, and with that comes an obligation to do so.

Bibliography

Allen, D. W. 2021, Covid Lockdown Cost/Benefits: A Critical Assessment of the Literature. Available at: <https://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf> (accessed 6 October, 2022).

Aquinas. *Summa Theologica*: 2-2, Qu. 64, Art. 7.

Badone E. 2021. “From Cruddiness to Catastrophe: COVID-19 and Long-term Care in Ontario.” *Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness*, Volume 40, 2021 – Issue 5, Pages 389-403 | Published online: 28 May. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2021.1927023> (accessed 6 October, 2022).

Centers for Disease Control and Prevention. 2020. “Delay or Avoidance of Medical Care Because of COVID-19—Related Concerns.” Available at: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a4.htm> (accessed 6 October, 2022).

Dyer, Owen. 2021. “Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show.” *BMJ* 374:n2282. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmj.n2282> (accessed 6 October, 2022).

Groarke L., Tindale C.W., and Carozza L. Forthcoming. *Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking*. 6th edition. Toronto: Oxford University Press.

Groarke L. and Tindale C.W. 2013, *Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking*. 5th edition. Toronto” Oxford University Press.

Hart H.L.A. 1961, *The Concept of Law*. Oxford University Press.

Hopper T. 2021, “Here are all the things more likely to kill you than COVID-19 if you’re fully vaccinated,” *National Post*, Aug. 3rd.

Joffe, Ari R. 2021. “COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink.” *Front. Public Health*, 26 February. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.62577> (accessed 6 October, 2022).

McKenzie-Sutter H. 2021, “Horwath walks back comments opposing mandatory vaccinations for education workers,” *The Canadian Press*, August 5th. Available at: <https://www>.

cp24.com/mobile/news/horwath-walks-back-comments-opposing-mandatory-vaccinations-for-education-workers-1.5535941?cache=/7.488520 (accessed 6 October, 2022).

Micallef S. 2021. "If Stay at Home was So Simple, Why Aren't We" Well, it's Complicated..." *Toronto Star*. January 16 2021. Available at: <https://www.thestar.com/opinion/contributors/2021/01/16/if-stay-at-home-is-so-simple-why-arent-we-well-its-complicated.html?rf> (accessed 6 October, 2022).

The Local News, Germany. 2020, "Why German Life Guards are Stuck in a Coronavirus Dilemma." *The Local*, August 15. Available at: <https://www.thelocal.de/> (accessed 6 October, 2022).

Pinker, S. 2021, *Rationality: What it is, Why it Seems Scarce, Why it Matters*. New York: Viking.

Pinto, R. C. 2001, *Argument, Inference and Dialectic: Collected Papers on Informal Logic*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Reichberg G. M. 2017, *Thomas Aquinas on War and Peace*. Cambridge University Press.

Stewart, C. 2021, "Incidence of coronavirus (COVID-19) deaths in the EEA and the UK 2021, by country," *Statista*, Health, Pharma & Medtech, Nov 11. Available at : <https://www.statista.com/statistics/1111779/coronavirus-death-rate-europe-by-country/> (accessed 6 October, 2022).

Tindale, C.W. 2020, "The Moral Sense in the Time of the Recluse," *Philosophy & Rhetoric*, 53 (1) Special Issue IN THE MIDST OF COVID-19: 326-31.

Walton D., Reed C. and Macagno F. 2008, *Argumentation Schemes*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosa Tagliamonte

Covid-19: scienza e comunicazione nell'emergenza pandemica. C'è qualcosa di peggio delle fake news?

Abstract: The topic of Covid-19 has a key role in the public debate. The complexity of medical science and the consequences that its applications can have, put considerations concerning the responsibility of the scientific community and the communication of their results to the society. In this scenario, the public communication system has the social responsibility to give information to the people about the benefits and risks of the decisions relating to the pandemic emergency, the scientific development and its practical applications: the vaccine. The issue of anti Covid-19 vaccinations divides public opinion and politicians between supporters and no-vax, with protests and threats via social media to virologists, politicians and journalists. This contribution intends to offer a starting point for discussion on the role played by the media and social media in our society during the pandemic, and on the social perception of the risk associated with the Covid-19 vaccine in Italy.

Keywords: Vaccines, Covid, AstraZeneca, Communication, Media, Science

Indice: 1. Introduzione. 1.2.1 Opinioni esperte tra scienza e società. 1.2.2 Chi ha paura del vaccino? 1.2.3 Analisi dei dati rilevati da Google trend e Twitter. 1.2.4 Conclusione.

1. Introduzione

Ministero della salute, Protezione civile, Governo, Ministero dell'Interno, Struttura commissariale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità: sono molti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione della più grande crisi sanitaria del nostro paese prodotta dal virus chiamato *Covid-19*, una questione che da più di due anni monopolizza il dibattito pubblico nazionale attorno al tema dell'emergenza sanitaria. Nonostante la fine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022 e il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia abbiano consentito di ripristinare una situazione di semi normalità nel nostro paese, il virus "Non è evaporato e sparito, purtroppo non è così – ha detto il ministro della Salute, Speranza – Testardamente e controvento in campagna elettorale dico serve cautela, prudenza e

pie di per terra perché in questi 3 anni abbiamo visto che il Covid è nemico insidioso e non dobbiamo considerare che la battaglia è definitivamente vinta”¹.

Nel corso della gestione dell'emergenza sanitaria, non sono mancate le polemiche collegate alle diverse misure governative adottate per contenere la diffusione dell'epidemia, in primis verso l'obbligo di esibire il cosiddetto *green pass* per accedere agli spazi pubblici al chiuso basate, in particolare, sulle modalità dei controlli e sugli obblighi dei gestori di verificare la validità della certificazione esibita, così come le critiche connesse all'obbligatorietà del certificato verde per tutto il personale scolastico. Il tema, dunque, delle vaccinazioni anti Covid-19 ha diviso l'opinione pubblica e la classe politica italiana tra sostenitori e i cosiddetti *no-vax*, facendo registrare, poco prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, accessi momenti di discussione e proteste nelle piazze italiane, con aggressioni ai giornalisti, insulti alla stampa a suon di “giornalista terrorista”, minacce via *social* ai virologi più esposti mediaticamente e la ricerca degli indirizzi di casa di politici, virologi e giornalisti invisibili. Diversamente da quello precedente, il nuovo anno scolastico 2022-2023 riparte senza obblighi, con il ritorno in classe dei circa 3.800 insegnanti sprovvisti di dosi vaccinali². Si tratta della fine definitiva dell'emergenza? Probabilmente no, tuttavia “Dobbiamo guardare oltre il Covid e possiamo farlo grazie a farmaci e vaccino” afferma il ministro Speranza³.

Le reazioni delle piazze italiane ci aiutano a comprendere quanto controverso sia il tema dei vaccini nella società italiana dei nostri giorni: si mettono in contrapposizioni argomenti quali la tutela della salute e la libertà di scelta, la paura di reazioni avverse e la ripresa socio-economica del Paese, la cognizione dei rischi e dei loro benefici. La consapevolezza critica delle forme, delle possibilità e dei limiti del dibattito pubblico contemporaneo su un tema tecnico-scientifico, come quello del vaccino anti Covid, rappresenta, dunque, uno snodo cruciale per definire il senso e le prospettive della democrazia contemporanea nel nostro Paese.

Questo contributo intende offrire uno spunto di discussione non solo sul ruolo ricoperto dal sistema mediale, in particolare dai *social media*, nella nostra società nel corso della pandemia, ma anche sulla percezione sociale del rischio associato al vaccino anti Covid-19 in Italia. Viviamo in un'epoca in cui i sistemi esperti raccolgono e organizzano un sapere tecnico-scientifico codificato di cui la maggior parte di noi conosce ben poco e che influisce in maniera continuativa su molti aspetti del nostro agire⁴. La maggior parte delle persone tenta di colmare il proprio *deficit* conoscitivo utilizzando Internet, che consente di accedere ad un'infinita quantità di informazioni donandoci l'illusione di essere competenti e quindi di poter fare

1 Speranza 2022.

2 Già il 15 giugno 2022, con la caduta dell'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, i docenti non in regola con la somministrazione dell'anti Covid erano tornati in cattedra per gli esami di maturità. Dal primo aprile 2022, con il decreto riaperture, i docenti *no vax* erano rientrati al lavoro ma spostati in servizi alternativi senza contatto diretto con gli studenti. De Bac 2022.

3 *Ibidem*

4 Giddens 1999.

a meno dei saperi esperti. Tuttavia, l'onda del sensazionalismo e l'attenzione dei *social media* irrompono in ogni stadio del processo di comunicazione, cortocircuitando discussione pubblica, dibattito specialistico e decisioni dei *policy makers*.

1.2.1 Opinioni esperte tra scienza e società

Secondo il sociologo statunitense Robert Merton⁵, lo scopo della scienza è quello di creare e comunicare conoscenza scientifica⁶. Quando si parla di scienza in una prospettiva sociologica si guarda ai processi sociali con cui gli scienziati, come comunità, producono e organizzano le loro conoscenze. Questa prospettiva è interessante anche per lo studio della comunicazione della scienza. Da un punto di vista sociologico, infatti, la scienza può essere definita come un'istituzione sociale dedicata alla costruzione di un consenso razionale d'opinione sul più ampio campo possibile⁷. In effetti, ogni processo scientifico può essere schematizzato in due stadi essenziali: il primo riguarda lo scienziato che conduce le proprie attività di studio, ricerca e osservazione; il secondo interessa la comunicazione dei risultati delle sue interrogazioni. Qualsiasi cosa gli esperti affermino individualmente, le loro scoperte non possono essere considerate come appartenenti alla conoscenza scientifica finché non sono state riferite e registrate in modo permanente⁸. Non è un caso che la scienza moderna sia nata dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili e, quindi, dopo che si è creata la possibilità tecnica di una comunicazione pubblica che consente di riferire, registrare e discutere i risultati dell'osservazione dello scienziato. Il sistema di comunicazione conferisce una forte dinamica al processo scientifico e contribuisce alla sua evoluzione; allo stesso modo anche la comunicazione della scienza evolve continuamente⁹.

Per quanto riguarda la scienza, a partire dal secondo dopoguerra comincia un periodo caratterizzato da una sorta di "illusione tecnologica" in campo medicoscientifico: i grandi passi avanti nel campo delle tecniche mediche diffondono la speranza che sarebbe stato possibile disfarsi delle malattie infettive. I vaccini sono considerati come una delle tecnologie mediche più importanti ed efficaci per elimi-

5 Robert Merton è identificato come il fondatore della sociologia della scienza. La sua produzione scientifica si apre nel 1938 con la tesi di dottorato *Scienza, tecnologia e società nell'Inghilterra del secolo XVII*, in cui il sociologo americano affronta il rapporto tra attività scientifica e sviluppo del capitalismo.

6 "per la scienza, non è sufficiente che siano prodotte nuove idee, realizzati nuovi esperimenti, formulati nuovi problemi o istituiti nuovi metodi. Le innovazioni devono essere efficacemente comunicate agli altri. Dopo tutto, è questo che significa dare un contributo alla scienza – ossia apportare qualcosa al fondo comune della conoscenza -. Alla fine quindi la scienza altro non è che il corpo della conoscenza socialmente condiviso e socialmente convalidato. Per lo sviluppo della scienza, è importante quindi solo ciò che è effettivamente percepito e utilizzato dagli altri scienziati". Merton 1968: 56-63.

7 Ziman 1987.

8 Ziman 1987.

9 Greco 2004.

nare la maggior parte delle malattie epidemiche, perché capaci di creare una sorta di scudo protettivo della salute individuale e collettiva. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, in campo medico e sanitario si sviluppò un grande ottimismo sulla possibilità di controllare le malattie trasmissibili grazie alla scoperta e all'utilizzo di vaccini molto efficaci nella lotta a malattie come la malaria, la poliomielite, il tetano, la meningite e molte altre, tra cui il vaiolo, eliminato totalmente a livello mondiale nel 1980 grazie a un'efficace campagna di vaccinazione di massa. L'entusiasmo che animava il mondo medico si diffuse anche nella società italiana degli anni Sessanta, portando a richiedere con forti pressioni un uso rapido, esteso e obbligatorio della vaccinazione contro la poliomielite¹⁰.

Questo periodo è caratterizzato, altresì, da una forte dialettica tra scienza e società, che si impone come uno degli elementi fondanti della democrazia nelle società libere: in questa nuova era, definita "*Mode-2 Science*" da Nowotny, Scott e Gibbons¹¹, o come preferisce chiamarla Ziman "era post-accademica"¹², la scienza e la tecnologia, devono, però, affrontare anche la diffidenza, la controversia, il confronto e l'*accountability*, ossia la necessità di dover rendere conto di ciò che si fa nei confronti dei cittadini e delle istituzioni che ne finanziano le attività. Dal secondo dopoguerra parte, infatti, un cambio di paradigma che porta le comunità esperte ad uscire fuori da quella cittadella separata che fino ad allora la scienza aveva costituito, mutando il ruolo interpretato dagli esperti nelle nostre società. Se prima le decisioni rilevanti per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche venivano assunte all'interno delle comunità esperte, il riconoscimento crescente del ruolo della scienza nello sviluppo economico e nel benessere collettivo determina, a livello sociale, la necessità per i rappresentanti politici e per i cittadini di partecipare al governo della tecnoscienza¹³ e di assumere decisioni rilevanti per il loro benessere. Si entra, quindi, in una nuova epoca dell'organizzazione del lavoro degli scienziati, caratterizzata dal fatto che le decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza sono prese dalle comunità scientifiche sempre più in compartecipazione con una serie variegata di altri gruppi sociali, costringendo gli scienziati a stabilire una rete sempre più fitta di relazioni con i pubblici di non esperti¹⁴.

Si avverte, quindi, la necessità che la società civile tutta contribuisca al dibattito scientifico, accedendo all'informazione scientifica che viene prodotta nell'ambito delle attività di ricerca e, in questo senso, i media e le istituzioni della ricerca giocano un ruolo chiave nella diffusione delle conoscenze scientifiche e nella creazione di una cultura scientifica. Tuttavia, le opportunità garantite dagli sviluppi scientifici e dalle loro applicazioni pratiche se, da una parte, creano un clima di interesse pubblico crescente attorno alle questioni scientifiche, dall'altra, genera-

10 Fantini 2016: 59-85.

11 Nowotny, Scott and Gibbons 2001.

12 Ziman 2002.

13 Con tecnoscienza si intende il complesso delle conoscenze scientifiche applicate alla tecnologia. Il termine è proposto per la prima volta nel Novecento: in questo secolo il rapporto tra scienza e tecnica è diventato così stretto da spingere alcuni a parlare ormai di un'unica realtà.

14 Greco and Silvestrini 2009: 214-220.

no un profondo senso di disagio dovuto alla velocità e all'incertezza con cui tali conoscenze sembrano avanzare. Nello specifico, è il dibattito pubblico sui rischi a offrire occasioni per comprendere i cambiamenti che investono la relazione di fiducia della società nei confronti dell'opinione esperta, nella piena consapevolezza che l'innovazione tecnico-scientifica, oltre a essere fonte di progresso sociale ed economico, è anche origine di rischi. Nella ricerca scientifica, le frontiere della conoscenza avanzano, nella maggior parte dei casi, mediante l'osservazione e la sperimentazione di ipotesi. Attraverso questo processo si sono sviluppate quella serie di conoscenze che oggi consideriamo certezze, che in precedenza non erano ritenute tali. Tuttavia, l'incertezza è sempre presente quando si tenta di perfezionare un certo tipo di conoscenza e quando si studiano sistemi intrinsecamente complessi¹⁵.

In campo dell'epidemiologia contemporanea, i concetti di rischio e fattori di rischio assumono un aspetto centrale sin dalla diffusione della vaccinazione fra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, determinando, a livello sanitario e sociale, vivaci controversie di natura sia scientifica che politica e ideologica causate, in parte, dai rischi legati alla vaccinazione e, in parte, dall'obbligatorietà del vaccino, considerata un'ingerenza eccessiva dello Stato nella gestione della salute e una diminuzione dell'autonomia individuale. Il concetto di rischio assume un peso rilevante anche ai nostri giorni nel dibattito sui vaccini, in cui il contrasto fra rischio individuale e interesse collettivo si ripropone fra aspetti etici e valutazioni politiche e sanitarie in un periodo, quello dell'inizio del XXI secolo, generalmente caratterizzato, da una parte, dallo sviluppo di nuovi vaccini e di nuove possibilità di gestione democratica delle campagne vaccinali e, dall'altra, dalla diffusione di posizioni negative nei confronti della vaccinazione, focalizzate, in particolare, sui rischi legati alla pratica e sulla messa in dubbio della sicurezza dei vaccini utilizzati che, in alcuni casi, ha portato al conseguente declino dei tassi di copertura vaccinale soprattutto tra i bambini¹⁶.

Nelle nostre società, gli argomenti utilizzati a sfavore delle vaccinazioni sono largamente diffusi attraverso Internet e, in particolar modo, i *social media*, permettendone la libera circolazione e un accesso diretto degli individui a fonti di dati di grandi dimensioni, talvolta non adeguatamente e criticamente verificate. Anche oggi, nei campi in cui la ricerca scientifica sta avanzando velocemente, molto spazio è lasciato all'incertezza e ancora più ampie sono le aree del disaccordo nel dibattito scientifico tra esperti e istituzioni della ricerca. Il problema non va riconosciuto tanto nel modo in cui le conoscenze scientifiche avanzano, bensì nel fatto che la maggior parte di esse viene applicata ai problemi della vita reale e utilizzata per progettare e produrre i beni che utilizziamo nella quotidianità che, nel caso specifico del Covid-19, sono rappresentati dai vaccini per contrastare il virus. Quando si applica la scienza, il problema dell'incertezza può essere aggravato da problemi di natura etica, da implicazioni sociali, dall'accettabilità pubblica e dal fatto che spesso la valutazione del rischio associato a una nuova applicazione è ba-

15 House of Lord 2020.

16 Fantini 2016: 60-68.

sato solo su test di laboratorio. Tuttavia, quando si parla di rischi legati ai vaccini e alla loro sicurezza, bisogna considerare che, come per ogni atto medico, esistono dei rischi correlati: il rischio non può mai essere assente, tanto che i bugiardini dei vaccini comprendono eventuali reazioni avverse possibili e in alcuni casi prevedibili. Se gli eventi negativi sono in qualche modo valutabili in campo sanitario, ciò che talvolta non si riesce a prevedere e a controllare è il tipo di informazione che circola su Internet e sui numerosi canali digitali di comunicazione rispetto a tali eventi: un'informazione che spesso tende ad amplificare e a generalizzare le testimonianze negative sulla possibile relazione causale tra vaccino ed effetti secondari, oscurando effetti e casi positivi; spesso non verificabile; capace di alimentare ansia sociale e minare la fiducia nei confronti delle autorità sanitarie. Nel nostro tipo di società, l'eccesso di dati e informazioni non controllabili e gestibili rappresenta un problema reale, aggravato dalla scarsa e inadeguata conoscenza scientifica presente a livello sociale e nelle stesse istituzioni culturali che, nell'ambito della sfera pubblica, dovrebbero essere garanti di un'informazione corretta e veritiera.

Il problema è aggravato dalla diffusione e dall'accoglimento come vere di *fake news*: articoli contenenti informazioni inventate, ingannevoli, create per disinformare rendono virali notizie bufale attraverso la loro diffusione principalmente attraverso i social media. Bufale e disinformazione sono pericolose quando riguardano la salute e spesso non è facile distinguerle tra la grande quantità di informazioni. La contraffazione di notizie, creata ignorando norme editoriali, regole e processi adottati nei media per garantire la conformità e la verificabilità delle fonti, riesce a influenzare le credenze di un gran numero di persone che tipicamente rifiutano a priori le notizie diffuse attraverso i canali ufficiali, in quanto considerate manipolate dal potere e dai cosiddetti esperti che servono il sistema. Alla base di questo comportamento vi è la crisi di fiducia nei confronti della scienza e degli scienziati, che viene alimentata online da movimenti che promuovono un atteggiamento sempre più critico verso i cosiddetti saperi esperti¹⁷, in linea con un approccio alla salute che mette in discussione la credibilità di medicina e scienza e promuove la partecipazione attiva dei non specialisti al processo sanitario. Tale approccio si manifesta non solo tra le frange più estreme dei *no-vax*, ma anche tra la gente comune tra cui è diffuso un basso tasso di fiducia nei confronti degli scienziati. Nello scenario della pandemia, questa condizione comunicativa è stata marcata dai pareri dissonanti di diversi medici italiani che hanno cominciato a parlare del virus e delle misure di contenimento della pandemia dai propri profili social, esponendo prospettive medico-scientifiche discordanti e venendo intervistati dai media *mainstream* che ne hanno spettacolarizzato la diversità di opinioni, andando ad accrescere l'incertezza e la sfiducia dei cittadini¹⁸.

La pervasività del virus Covid-19, come tema scientifico, e la complessità connessa alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso, dovrebbero farci comprendere l'importanza della costruzione di una base di competenze scientifiche condivise,

17 Tiplado 2019.

18 Lovari and Righetti 2000: 160.

capaci di farci accostare tanto in maniera critica ai temi tecnico-scientifici al centro del dibattito pubblico quanto con fiducia alla comunità degli esperti. Tuttavia, bisogna considerare che scelte e opinioni, ancorché giuste e provenienti da fonti autorevoli, non possono essere imposte: atteggiamenti e opinioni sono il prodotto di processi complessi che dipendono dai modelli mentali individuali che scaturiscono da una pluralità di fattori quali elementi fattuali, relazioni sociali, emozioni, considerazioni etiche, educazione, conoscenze pregresse e giudizi di valore, ossia da variabili che non possono essere modificate semplicemente con l'aggiunta di qualche informazione in più¹⁹. In una società democratica il tema della partecipazione informata dei cittadini nel processo decisionale pubblico riveste un ruolo importante, soprattutto in riferimento alle questioni politiche che includono sempre più componenti tecnico-scientifiche. Ciò nonostante anche la comunicazione più efficace non riesce a garantire un accordo tra i pubblici perché il processo decisionale coinvolge sempre fatti e valori. Quando si discute di scelte politiche, chi comunica la scienza deve esprimere molto chiaramente le differenze tra fatti e valori affinché sia possibile garantire, se non l'accordo, almeno un numero ridotto di disaccordi basati su una comprensione corretta e condivisa dei fatti, tale da permettere di concentrarsi sulle questioni di valore. Affinché ciò avvenga chi comunica la scienza deve cominciare con l'ascoltare il suo pubblico, per identificare le decisioni che si troverà ad affrontare e quindi le informazioni di cui avrà bisogno. Parallelamente, è necessario offrire un'educazione scientifica che fornisca le basi per la comunicazione tra scienziati e società: più conoscenze sul funzionamento del processo scientifico hanno le persone, più sarà semplice esporre, nel processo comunicativo, le incertezze e le controversie che la scienza inevitabilmente produce²⁰.

1.2.2 Chi ha paura del vaccino?

La questione *Covid-19* rappresenta un tema scientifico complesso, con implicazioni politiche e sociali dirette, che pone riflessioni sul ruolo e sulle responsabilità che le comunità scientifiche hanno avuto e continuano ad avere nel corso della pandemia, così come sulla comunicazione pubblica dei dati e dei risultati del loro lavoro alla società. In uno scenario di emergenza sanitaria planetaria tuttora in atto, la creazione di nuove opportunità, come quelle rappresentate dai vaccini, è accompagnata dall'emergere di complesse sfide sociali che, per essere superate, richiedono a tutti i cittadini una migliore comprensione della scienza per partecipare in modo informato, attivo e responsabile ai processi decisionali riguardanti le questioni scientifiche. La partecipazione alla discussione su questi temi chiama in causa tutti i gruppi sociali: comunità esperte, grande pubblico, portatori di interessi, politica, industria e la società tutta. La dimensione pubblica della scienza e i mezzi di comunicazione assumono un ruolo importante poiché vi è la responsabilità sociale di informare le persone sui vantaggi, i rischi e i costi che potrebbero

19 Science 2002: 49.

20 Fischhoff 2013: 14033-14039.

scaturire da talune decisioni politiche connesse alla scienza e alle sue applicazioni pratiche, come i vaccini, in modo da consentire scelte corrette.

In tema di prevenzione, i vaccini rappresentano la scoperta più importante degli ultimi tre secoli e, nel caso del Covid-19, la vaccinazione è necessaria per fermare la corsa del virus che, in caso contrario, potrebbe subire mutazioni e sviluppare varianti potenzialmente idonee a ridurre l'efficacia dei vaccini attualmente a disposizione. Tuttavia, l'avvio della campagna vaccinale in Italia è stato caratterizzato da numerose polemiche e timori connessi all'affidabilità dei vaccini in commercio e, in particolare, al vaccino AstraZeneca: un vaccino approvato senza restrizioni nel Regno Unito, mentre in Europa è stato utilizzato inizialmente solo per le persone al di sotto dei 65 anni. Questa limitazione è stata successivamente cancellata in Francia e Germania e dall'8 marzo 2021 anche in Italia quando una circolare del Ministero della Salute ha informato che "il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni"²¹. Da questo momento in poi, la stampa italiana ha cominciato a diffondere notizie sui possibili effetti collaterali connessi al vaccino AstraZeneca, portando migliaia di italiani a rifiutare la dose vaccinale e allo stop momentaneo del vaccino in diversi paesi europei in seguito ad alcuni casi di trombosi registrati in persone che lo avevano ricevuto. Nonostante le rassicurazioni dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla sicurezza del vaccino, Islanda, Norvegia e Danimarca ne hanno bloccato sin da subito le somministrazioni e altri paesi ne hanno limitato l'uso a una determinata fascia d'età (over 60 in Germania, over 55 in Francia). Nessun tipo di precauzione, invece, è stata adottata inizialmente dall'Italia, se non la decisione assunta dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) l'11 marzo 2021 di bloccare in via precauzionale, su tutto il territorio nazionale, l'utilizzo di un solo lotto del vaccino AstraZeneca "a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19", pur non essendo stato stabilito alcun nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e tali eventi²². Subito dopo la comunicazione ufficiale dell'Aifa, è cominciata a circolare sui *social* una versione falsa del comunicato emesso dall'Agenzia, nel quale venivano riportati falsi numeri di lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19, spingendo l'Ente a sottolineare che "ogni azione mirata a diffondere notizie false e pericolose per la collettività, sarà contrastata con ogni mezzo"²³, nonché a ribadire l'ingiustificato allarme sulla sicurezza del vaccino, rassicurando "fortemente i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca per una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso"²⁴. Tuttavia, il giorno successivo a questa comunicazione, l'Aifa, in analogia ai provvedimenti adottati da altri Paesi europei, decide di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema,

21 Ministero della Salute 2021b.

22 Aifa 2021b.

23 Aifa 2021c.

24 Aifa 2021d..

il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale²⁵, per poi riprendere la somministrazione delle dosi quattro giorni dopo, il 19 marzo, in seguito al parere dell'EMA sul favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino e sull'esclusione di una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino Covid-19²⁶. Nelle settimane immediatamente successive a questi episodi, il vaccino Covid-19 AstraZeneca cambia il proprio nome commerciale in Vaxzevria: la modificazione della denominazione, approvata dall'EMA il 25 marzo, segue la richiesta da parte del gruppo farmaceutico produttore anglo-svedese che, contestualmente, diffonde anche un nuovo bugiardinio che cita tra gli effetti collaterali i possibili e rarissimi casi di eventi avversi tromboembolici²⁷. A riaccendere i riflettori e i timori sul vaccino Vaxzevria, è la morte di una diciottenne ligure il 10 giugno, affetta da piastrinopenia autoimmune familiare, sottoposta a vaccinazione volontaria con Vaxzevria il 25 maggio nell'*open day* per gli *over 18*²⁸, così come le notizie, diffuse dai media lo stesso giorno, di reazioni avverse in due giovani donne liguri con la conseguente sospensione in via cautelativa del lotto utilizzato in Liguria e la cancellazione di centinaia di prenotazioni per il vaccino²⁹. Pochi giorni dopo, la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, nella riunione del 13 giugno 2021, approva la modalità di utilizzo della schedula vaccinale mista³⁰ in soggetti al di sotto dei 60 anni di età che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria, anche in considerazione del mutato scenario epidemiologico di ridotta circolazione virale³¹.

Le discordanti opinioni esperte circolate sul vaccino di AstraZeneca hanno determinato un disorientamento collettivo e una sgrammaticatura intellettuale che ha favorito l'emergere dell'incertezza a livello sociale: una sorta di auto sabotaggio del vaccino da parte delle istituzioni europee e italiane preposte alla gestione dell'emergenza in campo sanitario e farmacologico. L'incertezza è una costante sempre presente in campo scientifico di fronte a una nuova scoperta che, nel caso di un vaccino, richiede tempo per verificare che i dati e le conclusioni a cui si è giunti non siano erranei. Tuttavia, in una situazione di emergenza, la mancanza di risposte certe, non gradita a livello sociale, viene sostituita da conclusioni che, complice il sistema mediale e della comunicazione digitale, tende a considerare il vaccino anglo-svedese inutile o addirittura nocivo, portando a preferire un altro tipo di vaccino.

25 Aifa 2021e.

26 Aifa 2021f.

27 La Repubblica 2021.

28 La Stampa 2021.

29 La Nazionale 2021.

30 Il Ministero della Salute 2021a, con la Circolare 18 giugno 2021 specifica che il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo). Per persone al di sotto dei 60 anni di età, che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare a distanza di 8-12 settimane dalla prima dose. Successivamente, la Circolare 18 giugno 2021 ha introdotto l'opzione di completare il ciclo vaccinale con una seconda dose di Vaxzevria anche per le persone con meno di 60 anni che dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose.

31 Aifa 2021g.

I dati del sistema di sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 confermano 4.495.930 casi di COVID-19, diagnosticati in Italia dai laboratori di riferimento regionali, e 128.001 decessi dall'inizio dell'epidemia al 25 agosto 2021 (Istituto Superiore di Sanità 2021)³². Dopo un anno, il sistema, aggiornato con i dati raccolti nel corso dei mesi precedenti, evidenzia che dall'inizio dell'epidemia alle ore 12 del 17 agosto 2022 sono stati diagnosticati e riportati 21.681.279 casi, di cui 170.680 deceduti³³.

Nel corso della campagna vaccinale, avviata nel nostro Paese il 27 dicembre 2020, risultano somministrate, al 25 agosto 2021, 76.205.355 delle 83.106.386 dosi di vaccino fino all'ora consegnate (39.335.679 prime dosi e 36.869.676 seconde/uniche dosi)³⁴ corrispondenti ai quattro vaccini autorizzati sul territorio nazionale e rappresentati da: Comirnaty prodotto da Pfizer/BioNTech; Spikevax realizzato da Moderna Biotech; Vaxzevria sviluppato da AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson (Ministero della Salute 2021)³⁵. A un anno di distanza, al 17 agosto 2022, sono state somministrate 140.124.654 dosi (47.316.725 prime dosi, 49.958.792 seconde/uniche dosi, 40.721.657 terze dosi e 2.127.480 quarte dosi)³⁶ e ai vaccini è stato aggiunto Nuvaxovid (Novavax), autorizzato il 20 dicembre 2021 dall'EMA (Agenzia europea per i medicinali) e il 22 dicembre dall'Aifa³⁷.

Nonostante il successo della campagna vaccinale, gestita dalla struttura commissariale, dall'inizio del mese di luglio 2021 al 25 agosto 2021 è stato registrato un aumento dei nuovi casi di infezione, *trend* che era invece in decremento dalla metà del mese di marzo a tutto giugno 2021. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), l'incremento dei nuovi casi di infezione è stato dovuto all'allentamento delle misure di mitigazione e alla contemporanea diffusione della variante Delta del virus, caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza. Il bollettino *Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 25 agosto 2021 – ore 12:00*, pubblicato dall'Iss il 27 agosto 2021, sottolinea come la maggior parte dei casi notificati nel mese di agosto 2021 in Italia siano stati identificati in persone non vaccinate, mentre si osserva una forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate: 80% per la diagnosi, 94% per l'ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e 97% per i decessi.

Qual è la situazione un anno dopo? I dati del flusso dell'Iss nel periodo 8-14 agosto 2022 evidenziano una incidenza pari a 298 per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana 1-7 agosto 2022 in cui era pari a 441 per 100.000 abitanti. Un trend in diminuzione si osserva anche nel periodo più recente nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute (260 casi per 100.000 abitanti nel periodo 12-18

32 Istituto Superiore di Sanità 2021.

33 Istituto Superiore di Sanità 2022.

34 Github Opendata vaccini

35 Ministero della Salute 2021, 31 luglio 2021. Disponibile a: <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255>.

36 Github Opendata vaccini

37 Ministero della Salute 2022, 23 agosto 2022. Disponibile a: <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=255&lingua=italiano#1>.

agosto 2022 vs 365 casi per 100.000 abitanti nel periodo 5-11 agosto 2022). Dal 24 agosto 2021 al 17 agosto 2022 sono stati segnalati 983.271 casi di reinfezione, pari a 5,8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo³⁸. Dall'ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia, condotta il 2 agosto 2022 dall'Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, è emerso che la variante Omicron risulta avere una prevalenza stimata al 100%. La sottovariante BA.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 90,8% (75,5% nell'indagine precedente, del 5 luglio 2022)³⁹.

Nel corso di questi anni, non sono mancate, sulla stampa italiana e soprattutto sui *social media* più diffusi, le discussioni sulle cosiddette 'reazioni avverse' correlate alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, ossia sulle risposte nocive e non intenzionali a un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa⁴⁰. Tuttavia, l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), nel settimo *Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19*, in merito alle segnalazioni ricevute nell'ambito del sistema di farmacovigilanza sui vaccini, utilizza il termine 'eventi avversi', descrivendoli come un "qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall'assunzione del farmaco o dall'aver ricevuto la vaccinazione". Dunque, per distinguere se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa è necessario valutare se è possibile risalire a una causa legata al prodotto medicinale, mentre non è sufficiente che l'evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione o dall'assunzione del farmaco.

Nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, al 26 luglio 2021, risultano inserite complessivamente 84.322 segnalazioni di evento avverso successivo alla vaccinazione su un totale di 65.926.591 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione⁴¹ di 128 ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose somministrata. Le segnalazioni riguardano soprattutto Comirnaty (68%), che è stato ed è tutt'ora il vaccino più utilizzato nella campagna vaccinale italiana, e in misura minore Vaxzevria (25%) e i vaccini Spikevax (6%) e COVID 19 Vaccino Janssen (1%) che risultano meno utilizzati⁴². La distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino ricalca quella delle somministrazioni e i relativi tassi sono

38 Istituto Superiore di Sanità 2022.

GitHub Opendata vaccini

39 Istituto Superiore di Sanità 2022. <https://www.iss.it/cov19-cosa-fa-iss-varianti>

40 Aifa 2021a.

41 Il tasso di segnalazione è il rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di Farmacovigilanza rispetto al numero di dosi somministrate, al momento dell'estrazione dei dati. Questo valore viene riportato come numero di segnalazioni che si osservano ogni 100.000 dosi somministrate, in maniera tale da ottenere una misura standardizzata e confrontabile del funzionamento del sistema (Aifa 2021, Settimo Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19: 7).

42 Comirnaty di Pfizer/BioNTech è il vaccino più utilizzato nella campagna vaccinale italiana (71%), seguito da Vaxzevria di AstraZeneca (17%), Spikevax di Moderna Biotech (10%) e COVID-19 Vaccino Janssen di Johnson & Johnson (2%). Il numero di dosi somministrate al

sostanzialmente stabili nel tempo. La maggior parte degli eventi avversi segnalati sono classificati come non gravi (87,1%) che si risolvono completamente e solo in minor misura come gravi (12,8%)⁴³, con esito in risoluzione completa o miglioramento nella maggior parte dei casi. Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea e, complessivamente, solo il 43% di tutte le segnalazioni gravi valutate (3.453/8.032) è correlabile alla vaccinazione. Tra le diverse segnalazioni pervenute alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 498 riportano l'esito decesso, indipendentemente dalla tipologia di vaccino, con un tasso di segnalazione di 0,75/100.000 dosi somministrate.

Vaccino	Casi fatali	Tassi per 100.000 dosi somministrate
Comirnaty	307	0,66
Spikevax	86	1,30
Vaxzevria	88	0,78
Janssen	17	1,28
Totale	498	0,75

Tabella 1 – Distribuzione delle segnalazioni con esito decesso per tipologia di vaccino

Tuttavia, bisogna considerare che al momento del settimo *Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19*, che copre il periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021, solo in sette casi (2,4 % del totale) è rinvenibile un nesso di causalità correlabile con la somministrazione del vaccino⁴⁴.

L'Aifa, nel dodicesimo *Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19*, che considera il periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2022, segnala che alla data del 26 giugno 2022 nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza sono state inserite complessivamente 137.899 segnalazioni di evento avverso successivo alla vaccinazione su un totale di 138.199.076 di dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 100 ogni 100.000 dosi somministrate. Comirnaty resta il vaccino più utilizzato (65,4%), seguito da Spikevax (24,7%), Vaxzevria (8,8%), Jcovden (1,1%) e, da poco in uso, Nuvaxovid (0,03%). In linea con i precedenti Rapporti,

26/07/2021 è reso disponibile dal Ministero della Salute al seguente link: <https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini>, l'estrazione dei dati è stata effettuata il 29/07/2021 (*Ibidem*).

43 I tassi di segnalazione degli eventi avversi gravi dei singoli vaccini sono 13 per Comirnaty, 13 connessi a Spikevax, 32 relativi a Vaxzevria e 15 per Janssen ogni 100.000 dosi somministrate.

44 Il 59% delle segnalazioni ad esito fatale presenta una valutazione di causalità con l'algoritmo utilizzato nell'ambito della vaccinovigilanza (Algoritmo OMS), in base al quale il 59,9% dei casi non è correlabile, il 33,2% è indeterminato e il 4,5% è inclassificabile per mancanza di informazioni necessarie per l'applicazione dell'algoritmo. Come detto, in sette casi (2,4 % del totale) la causalità risulta correlabile (Aifa 2021, Settimo Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19: 13)

la distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino ricalca quella delle somministrazioni, a eccezione di Vaxzevria e Spikevax che appaiono invertiti in questo andamento (Comirnaty 66,3%, Vaxzevria 17,4%, Spikevax 14,9%, Jcovden 1,3%, Nuvaxovid 0,1%).

L'andamento nel tempo delle segnalazioni rispetto al numero di dosi somministrate (prima e quarta dose) conferma la diminuzione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse pervenute nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, in modo proporzionale alle somministrazioni effettuate. Dal mese di marzo 2022 sono in corso le somministrazioni della quarta dose di vaccino in alcune categorie di persone con fragilità (circa 1,2 milioni di dosi), in relazione alle quali sono presenti solo 65 segnalazioni⁴⁵. Nel dodicesimo Rapporto, l'81,8% (n. 112.739) delle segnalazioni inserite al 26 giugno 2022 è riferita a eventi avversi non gravi, con un tasso di segnalazione pari a 82/100.000 dosi somministrate e il 18,1% (n. 24.992) a eventi avversi gravi, con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose somministrata e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. Il 75% circa delle segnalazioni non gravi riporta come esito risoluzione completa (guarigione) o miglioramento già al momento della segnalazione. Il 47% circa delle segnalazioni gravi riporta come esito la risoluzione completa o il miglioramento dell'evento e il 35% risulta non ancora guarito al momento della segnalazione. Complessivamente, 916 segnalazioni gravi hanno avuto esito fatale indipendentemente dalla tipologia di vaccino, dal numero di dose e dal nesso di causalità.

Vaccino	Casi fatali	Tassi per 100.000 dosi somministrate
Comirnaty	593	0,66
Spikevax	171	0,50
Vaxzevria	121	0,99
Jcovden	31	2,06
Totale	916	0.66

Tabella 2 – Distribuzione delle segnalazioni con esito decesso per tipologia di vaccino

Tuttavia, bisogna considerare che al momento del dodicesimo *Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19*, solo in ventinove casi (3,8%) è rinvenibile un nesso di causalità correlabile con la somministrazione del vaccino⁴⁶.

45 Nella valutazione dodicesimo Rapporto le segnalazioni in persone con pregressa infezione COVID-19 che, in accordo alle linee guida ministeriali, hanno ricevuto una sola dose di vaccino, vengono assimilate a quelle riferite alla prima dose. Analogamente, la dose booster dei soggetti fragili che hanno ricevuto tre dosi come ciclo vaccinale primario, è stata assimilata alla quarta dose (seconda dose booster) della popolazione generale dei vaccinati.

46 L'84,3% (772/916) delle segnalazioni con esito decesso presenta una valutazione del

1.2.3 Analisi dei dati rilevati da Google trend e Twitter

Nel 2019, uno studio pubblicato sulla rivista *Health Economics* ha identificato un nesso tra diffusione di disinformazione attraverso i media non tradizionali e riduzione della copertura vaccinale in Italia⁴⁷. La disinformazione, come tendenza principale del nostro tempo, è capace di produrre effetti profondi a livello sociale, anche grazie alla pervasività dei media digitali che consentono di accedere al sapere e a una grande mole di informazioni gratuite in pochi *click*. Questa abbondanza informativa non sembra aver comportato un aumento del livello culturale, un miglioramento della democrazia e una più armonica convivenza sociale, quanto piuttosto aver determinato una sorta di censura che si sviluppa proprio inondando le persone di informazioni irrilevanti (Caligiuri 2018: pp. 12-14) attraverso Internet. Nel corso della campagna vaccinale contro il virus Covid-19, inoltre, la Rete è diventata il luogo per esprimere malcontenti e timori e dove i *social* sono sempre più utilizzati per la diffusione di notizie contrarie alla somministrazione del vaccino, in grado di depauperare, in alcuni casi, gli indirizzi della comunità scientifica che, invece, ne sottolinea l'efficacia e la sicurezza. Tra i *social network*, i canali di Telegram fungono negli ultimi tempi da piazza virtuale delle proteste e per organizzare azioni volte a perseguire virologi, operatori dell'informazione ed esponenti politici con la condivisione di numeri di telefono al solo fine di molestarli con chiamate e messaggi. Un clima di tensione dove a farne le spese sono stati diversi giornalisti, percossi mentre documentano i cortei che sfilano nelle principali città italiane a suon di *no pass* (Costantini 2021). Intanto, nel corso dell'estate 2021 in Europa si è assistito a un rallentamento della campagna vaccinale che ha portato il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, a denunciare il rischio di una severa impennata di contagi e decessi a causa sia della maggiore trasmissibilità della variante Delta del virus sia per un rallentamento della "diffusione della vaccinazione per la mancanza di accessi ai vaccini in alcuni Paesi e per la resistenza alla vaccinazione in altri" (Iossa 2021). Esiste, dunque, un problema legato alla percezione sociale del rischio associato ai vaccini anti-Covid 19, che va tenuto in debito conto per sviluppare delle campagne di comunicazione pubblica e sociale in grado di veicolare informazioni corrette e veritiere, nel rispetto dei timori e dei dubbi delle persone. Il rischio è un concetto poliedrico, nella cui costruzione incidono elementi sociali e culturali, a cui si aggiungono la varietà delle percezioni/posizioni che emergono socialmente su determinate fonti di rischio, differenze tra

nesso di causalità con l'algoritmo dell'Oms, in base al quale il 58,5% dei casi (452/772) è non correlabile, il 28,2% (218/772) indeterminato e il 9,5% (73/772) inclassificabile per mancanza di informazioni sufficienti. Complessivamente, 29 casi (3,8%) sui 772 valutati sono risultati correlabili (circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate), di cui 27 già descritti nei Rapporti precedenti. Le rimanenti 2 segnalazioni si riferiscono in un caso a un paziente ottantatreenne, deceduto a causa di complicanze legate al COVID-19, contratto circa 5 mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale e la dose di richiamo (vaccinazione inefficace); nel secondo caso il paziente 94enne, dopo terza dose segnalava malessere generale (diarrea, stanchezza, mal di schiena, astenia) e le condizioni di salute peggioravano progressivamente fino al decesso avvenuto tre mesi dopo.

47 Costantini 2021.

diversi soggetti contemporaneamente e nello stesso soggetto in tempi diversi. Ha scritto Mary Douglas che “non tutti i rischi interessano alla gente: l'attenzione selettiva si concentra su pericoli specifici, trascurandone altri”⁴⁸, dal momento che la percezione di ciò che temiamo è mediata dai sistemi di credenze che condividiamo col gruppo di appartenenza, in breve dalla cultura⁴⁹.

Per comprendere al meglio la percezione sociale del rischio associato al vaccino anti Covid-19 in Italia è possibile esaminare lo scenario di riferimento mediante l'analisi dei flussi di ricerca online. Google trend ci aiuta a individuare e a misurare i termini di ricerca più utilizzati nel dibattito, permettendo di misurare le statistiche di uno o più termini dal 2004 a oggi, in una determinata zona geografica e in un intervallo che va da 0 a 100. Se analizziamo i flussi di ricerca per il termine ‘vaccino’ in Italia nelle ricerche di Google, nel decennio 2011-2021, si osserva come questi comincino timidamente ad innalzarsi a partire da settembre 2020, salgano più rapidamente nell'inverno-primavera 2021, fino a toccare quota 100 nel mese di maggio 2021 per poi riscendere nel corso dell'estate. Gli argomenti correlati e per cui si registra un'impennata sono Coronavirus disease 2019-Argomento; Pfizer-Azienda; AstraZeneca-Argomento; Vaccino COVID-19-Vaccino; Moderna-Azienda⁵⁰. Facendo poi un focus sullo stesso periodo temporale, utilizzando come confronto i termini ‘vaccino’, ‘AstraZeneca’ e ‘Covid’ si nota come quest'ultimo sia quello più cercato, seguito da ‘vaccino’ e, infine, da ‘AstraZeneca’ che registra un picco nel marzo 2021. Restringendo le ricerche al 2021 (01/01/2021-09/09/2021) si nota che per i termini ‘vaccino’ e ‘AstraZeneca’ si registrano picchi, rispettivamente in corrispondenza dell'11 marzo 2021 (51 e 41), data in cui Aifa decide di bloccare l'utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, e del 15 marzo 2021 (47 e 45), nonché picchi meno rilevanti per ‘AstraZeneca’ il 7 aprile e l'11 giugno, con query associate al termine ‘AstraZeneca’ che registrano un'impennata per Astrazeneca seconda dose; Astrazeneca effetti; Astrazeneca trombotosi; Astrazeneca effetti collaterali; Sospeso astrazeneca⁵¹.

Oltre a Google trend, un altro strumento di ricerca per conoscere la percezione sociale del rischio associato al vaccino in Italia è rappresentato da Twitter che consente di individuare le tendenze di ricerca applicando dei filtri in base alle necessità. La ricerca effettuata il 10 settembre 2021, mostra come primo risultato per #vaccino un post del virologo Roberto Burioni in cui afferma che “Le malattie virali si sconfiggono con il vaccino, non con i tamponi”. Segue un post del giornalista Nicola Porro “Non è che di fronte a queste evidenze, i fautori del vaccino a tutti i costi stanno cercando un capro espiatorio cui aggrapparsi?”, richiamando un articolo del suo sito web personale del 4 settembre dal titolo “Contagi, Delta,

48 Douglas 1986: prefazione.

49 Douglas and Wildavsky 1982.

50 Le analisi su Google trends sono state effettuate il 9 settembre febbraio 2021. Le query associate per cui si è registrata un'impennata sono: Vaccino covid, Covid, Vaccino covid prenotazione, Coronavirus vaccino, Pfizer vaccino.

51 Available at: <https://trends.google.it/trends/explore?date=2021-01-01%202021-09-09&geo=IT&q=vaccino,AstraZeneca>

vaccini: qualcosa va storto” in cui si commenta l’allarme lanciato qualche giorno prima sulle pagine del Corriere della Sera dal direttore regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, di una nuova impennata di contagi e decessi in Europa entro dicembre, affermando:

Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, alias giornale unico del virus, [...] il medico Hans Kluge, ha lanciato l’allarme: se non riprende con vigore la campagna vaccinale, nei prossimi tre mesi il Vecchio continente rischia di avere 236 mila decessi causati dal Covid-19. Questo in estrema sintesi il messaggio ben poco rassicurante di questo ennesimo scienziato del terrore il quale, come era ampiamente prevedibile, ha chiamato in causa la variante Delta, ultimo spauracchio virale di un regime sanitario sempre più globale [...].⁵²

Vi è poi un post de Il Fatto Quotidiano del 6 settembre che riporta il monito del Presidente Mattarella sul vaccino “Chi non vuole farlo non invochi la libertà, mette a rischio la vita altrui. Violenza e minacce vanno sanzionate” e quello di Adnkronos del 10 settembre “#Salvini: “Se provo ad ammazzare il virus, cerca di sopravvivere reagendo al vaccino”, richiamando quando affermato dal leader della Lega nel corso della trasmissione L’aria che tira su La7, discutendo con la conduttrice su vaccini, green pass, tamponi:

Io sono vaccinato, posso prendere il virus e posso trasmetterlo. Se faccio un tampone ora, vedo se sono negativo. Lo strumento imbattibile per vedere se una persona è negativa in un momento è il tampone. Il vaccino non mi rende totalmente immune. Proviamo a fare informazione corretta: le varianti nascono come reazione al vaccino.⁵³

Continuando la ricerca con #AstraZeneca, Twitter, oltre a restituire vari tweet relativi all’accordo tra Unione europea e AstraZeneca per la consegna delle restanti dosi del vaccino anti Covid-19, riporta un tweet de La Stampa dell’8 settembre che richiama un proprio articolo dal titolo “Covid, milioni di dosi AstraZeneca e J&J che nessuno vuole e in parte già scadute: che fine faranno? Ecco cosa sappiamo”⁵⁴ in cui si fa riferimento al problema delle fiale inutilizzate dei due vaccini a vettore virale, escluse del tutto o quasi dai paesi ricchi come l’Italia dalla propria campagna vaccinale a favore di farmaci a vettore mRNA, come Pfizer e Moderna.

Proseguendo nella ricerca con il termine #Covid, il *social network* riporta un tweet di Rainews “Un farmaco non autorizzato in Italia, il Parvulan, somministrato al posto dei vaccini anti Covid. L’agenzia del farmaco avverte: pericolo per la salute #Aifa”: la notizia del 10 settembre fa riferimento al farmaco antivirale Parvulan, legalmente registrato e commercializzato in Brasile, come terapia per la prevenzione del Covid-19, in alternativa ai vaccini autorizzati. Sul tema la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa sottolinea che l’utilizzo del medicinale nella

52 Romiti 2021.

53 Adnkronos 2021.

54 Maggio 2021.

profilassi dell'infezione da Sars-Cov-2 non è sostenuto da evidenze di efficacia e sicurezza, diversamente dai vaccini autorizzati per i quali sono invece disponibili solidi dati in tal senso⁵⁵. Vi è poi un tweet di Ansa Europa sulla rimozione delle ultime misure restrittive anti-Covid in Danimarca, compreso l'obbligo del GreenPass per entrare nelle discoteche e negli stadi, dopo che le autorità sanitarie hanno giudicato la pandemia sotto controllo⁵⁶ e, infine, uno de La Stampa in cui si informa che "Oltre 500 siti fanno affari con la disinformazione sul Covid": si tratta di notizie e informazioni scientificamente confezionate per diffondere *fake news* sul Covid-19 e sui vaccini. Gli analisti di NewsGuard, che hanno condotto l'indagine, hanno identificato oltre 50 bufale specifiche sui vaccini diffuse online anche attraverso i *social media*, tra queste quella dei vaccini a mRNA che modificano il Dna umano, causerebbero l'infertilità, aumenterebbero il numero delle varianti e così via. "In questo ultimo anno e mezzo la disinformazione ha contribuito alla perdita di fiducia nella scienza e nelle istituzioni, rendendo più difficile la lotta contro il Covid-19", ha spiegato Andy Pattison, responsabile dei canali digitali al Dipartimento di sanità digitale e innovazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il problema è che questi siti inaffidabili, in alcuni casi, raccolgono molto traffico, perfino più di molti altri ritenuti affidabili, guadagnando con la pubblicità e alimentando l'infodemia informativa. Dei 519 siti individuati, sui 6.730 domini analizzati, 41 sono italiani⁵⁷.

Da questa breve analisi si evince come il vaccino anti Covid-19 costituisca un tema controverso, intorno al quale i dubbi e le incertezze, anche di una parte del mondo scientifico, non sono state ancora sedate, evocando in alcuni casi nell'immaginario collettivo sospetto e diffidenza. In un clima di disinformazione generale alimentato dalla facilità della diffusione reticolare delle *fake news* attraverso Internet e i *social media*, la società della conoscenza si trova davanti a una sfida importante, consistente nel fornire strumenti culturali in grado di consentire alle persone di comprendere, selezionare e utilizzare le informazioni che provengono da più parti. Media e giornalisti scientifici possono avere un ruolo importante in questo processo, soprattutto se non si limitano a comunicare la scienza come tecnologia, ma impegnandosi a comunicare la scienza come cultura nel senso ampio del termine.

1.2.4 Conclusione

La pandemia ha mostrato e continua ad evidenziare che politica e scienza sono strettamente legate e che in una situazione di emergenza sanitaria continua è possibile che i ruoli siano scambiati, in particolare quelli connessi alle scelte di carattere tecnico-scientifico, con un rimbalzo di responsabilità. Questo ha messo in luce i

55 Rainews 2021.

56 Ansa Europa 2021.

57 Cosimi S. 2021.

problemi legati alla gestione della comunicazione di temi complessi, dove la circolazione di informazioni contraddittorie e la mancanza di conoscenze e di cultura scientifica diffusa a livello sociale alimentano la sfiducia e la paura che, nel caso della campagna vaccinale in corso, sono dettate dalle notizie connesse alle possibili reazioni avverse correlate al vaccino, con il rischio reale di dividere l'opinione pubblica in una nuova diatriba tra *pro* e *no-vax*. L'emergenza Covid-19, dopo un'iniziale ondata di disinformazione e di *fake news* facilitata da esperti senza autorevolezza e dichiarazioni politiche senza basi scientifiche, ha rafforzato la credibilità della scienza agli occhi del pubblico, del governo e dei media. Tuttavia, anche se *no-vax* e complottisti hanno abbassato i toni nel primo periodo della pandemia, hanno poi ricominciato a farsi notare all'inizio della campagna vaccinale e continuato ad attirare l'attenzione con plateali manifestazioni di piazze composte, oltre che da frange estreme e politicizzate, da esponenti del ceto medio, impaurito dal futuro e dai vaccini: pensionati, artigiani, lavoratori dipendenti, medici e infermieri *no vax* che non credono alle informazioni diffuse dalle fonti istituzionali⁵⁸. Il rischio è quello di mettere in moto un cortocircuito informativo, specialmente sui *social* dove manca l'intermediazione dell'esperto o del giornalista, capace di minare la fiducia dell'opinione pubblica nella scienza. Ancora una volta a metà agosto 2021, l'Aifa è dovuta intervenire con un comunicato per smentire la notizia totalmente falsa, circolante su alcuni siti internet e sui *social network*, secondo la quale, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia all'utilizzo di alcuni anticorpi monoclonali anti Covid-19, sarebbe venuta meno l'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini Covid rilasciata dall'Ema. Di fronte a questo tipo *fake news*, volte a depotenziare la campagna vaccinale, l'Agenzia, oltre a sporgere denuncia alle autorità competenti, ha invitato i cittadini a informarsi solo attraverso fonti istituzionali e scientifiche⁵⁹. Non solo *fake news*, ma anche inadeguatezza della stampa a trattare informazioni di carattere scientifico che hanno portato l'Aifa ad emettere un comunicato stampa per ribadire che "In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell'azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il COVID-19, AIFA precisa che l'azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di COVID-19"⁶⁰.

Il livello di accettabilità di una tecnica medica, come i vaccini, dipende dalla situazione epidemiologica generale e dai rischi reali e percepiti di diffusione epidemica: generalmente, più una malattia è grave e maggiore e il suo impatto sociale, minore è l'opposizione alle pratiche terapeutiche e vaccinali. Nel nostro tipo di società, dove lo stato generale della salute è aumentato, anche grazie alle politiche di vaccinazione che hanno determinato la diminuzione dell'incidenza delle malattie contagiose, è aumentata la percezione del rischio di eventi avversi. Questo paradosso è presente anche nel caso dell'introduzione di un vaccino nuovo come

58 Caccia F. 2021.

59 Aifa 2021h.

60 Aifa 2022a.

quello anti Covid-19, nonostante la gravità della malattia: una tecnologia medica accolta con favore, anche se alcuni eventi negativi associati alla vaccinazione si sono verificati, accompagnata da una ricerca medica all'avanguardia per escludere i rischi dovuti al suo utilizzo e per comprendere la natura delle reazioni avverse, ma attorno alla quale si sono sviluppate tendenze contro il suo uso a causa dei possibili rischi per la salute delle persone in buona salute (Fantini 2016: 89-91). La diffusione di informazioni acritiche attraverso la rete, la mancanza di un'adeguata diffusione di cultura scientifica a livello sociale, la sovrabbondanza di informazioni e dati disponibili, la mancanza di una strategia di comunicazione scientifica istituzionale e concertata da parte delle autorità preposte alla gestione dell'emergenza sanitaria ha determinato un cortocircuito 'disinformativo' in cui ogni cosa, compresa la scienza medica, è diventata opinabile. In questo tipo di società

ognuno forse è libero di dire ciò che vuole, ma nessuno viene realmente ascoltato e si registra una desolante equivalenza tra chi denuncia un comportamento e chi lo nega, senza alcuna differenza. È la scomparsa della verità, e quindi della realtà, che viene fatta passare per il trionfo dell'opinione pubblica.⁶¹

In una società in cui la scienza pervade ogni aspetto del viver civile, dove gli individui non sono in grado di selezionare fonti accreditate e utilizzare le informazioni e mentre negli ambienti virtuali si diffondono notizie scientifiche false, la discussione sull'efficacia dei vaccini o dell'obbligatorietà o meno degli stessi o del *green pass* è esemplare: sul tema intervengono specialisti del settore insieme a persone poco documentate, eppure sul web entrambe le categorie hanno potenzialmente la stessa platea. Il bilanciamento delle opinioni nel dibattito sul virus e sui vaccini assume un ruolo chiave per l'andamento futuro della campagna vaccinale in Italia. In questo, il sistema della comunicazione pubblica e istituzionale ha il compito di essere strumento di formazione, oltre che di informazione, ha l'onere di veicolare informazioni scientificamente valide e comprensibili, senza scadere nella semplificazione o nell'onda del sensazionalismo, al fine di favorire il ragionamento complesso nell'opinione pubblica, offrendo con regolarità strumenti di comprensione ed essere in grado di trasmettere il peso di tutte le opinioni in gioco rispetto al dibattito generale. Il sistema della comunicazione pubblica e le istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza sanitaria hanno oggi più che mai il dovere e la responsabilità di trasmettere ciascuna opinione, evitando di omettere i diversi punti di vista che verrebbero comunque alla luce senza la mediazione e la valutazione che essi possono garantire. Nello svolgimento di questa funzione sociale, essi devono gestire contemporaneamente una serie di contesti etici diversi che non sempre coincidono: quello della scienza, quello del giornalismo e quello del giornalismo scientifico. Il primo pone al centro *l'hic et nunc*, ovvero la misurazione di una verità mai certa che potrebbe cambiare con l'avanzamento delle attività di ricerca, il secondo, basato sulla logica dell'equilibrio delle voci e, infine, l'ultimo che si pone a metà strada tra i primi due (Autore 2016).

61 Arendt 1967: 49

Bibliografia

- Adnkronos 2021, “Covid, Salvini: “Varianti nascono come reazione al vaccino”, 10 settembre 2021. Available at: https://www.adnkronos.com/covid-salvini-varianti-nascono-come-reazione-al-vaccino_2kOL4mdUT5Surc62pWeQVI (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021a, “Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 7 27/12/2020 – 26/07/2021”. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_7.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021b, Comunicato stampa n. 632, “Aifa dispone divieto di utilizzo di un lotto AstraZeneca accertamenti in corso in coordinamento con Ema”, 11 marzo 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_632.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021c, Comunicato stampa n. 633, “AIFA ribadisce: divieto di utilizzo per il solo lotto ABV2856 di AstraZeneca”, 12 marzo 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_633.pdf. (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021d, Comunicato stampa n. 635, “AIFA, ingiustificato allarme sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca”, 14 marzo 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_635.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021e, Comunicato stampa n. 637, “AIFA: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca”, 15 marzo 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_637.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021f, Comunicato stampa n. 638, “Dopo parere EMA, domani riprendono vaccinazioni con AstraZeneca”, 18 marzo 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_638.pdf. (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021g, Comunicato stampa n. 651, “Aifa approva la vaccinazione mista per i soggetti under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di Vaxzevria”, 14 giugno 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_651.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2021h, Comunicato stampa n. 659, “AIFA smentisce fake news: le autorizzazioni dei vaccini anti-COVID restano valide”, 20 agosto 2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_n.659.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2022a, Comunicato stampa n. 682, “AIFA: non esistono antibiotici efficaci per il COVID-19”, 13 gennaio 2022. Available at: <https://www.aifa.gov.it/-/aifa-non-esistono-antibiotici-efficaci-per-il-covid-19>. (accessed 6 October, 2022).
- Aifa 2022b, Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19, 7 27/12/2020 – 26/06/2021. Available at: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_12.pdf (accessed 6 October, 2022).

- Ansa Europa 2021, “Danimarca riapre tutto, è il primo Paese Ue”, 10 settembre 2021. Disponibile a Available at: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altre-news/2021/09/10/danimarca-riapre-tutto-e-il-primo-paese-ue_5c9de482-d6c3-42bc-a3a3-19b0e30c7a46.html (accessed 6 October, 2022).
- Arendt H 1967, “Truth and politics”, *The New Yorker*, 25 febbraio 1967.
- Beck U., Giddens A., Lash S. 1999 [1994], *Modernizzazione Riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità*, Trieste: Asterios Editore.
- Caccia F. 2021, “Anarchici e squadristi. La mappa dei ribelli da Telegram alle piazze”, *Il Corriere della Sera*, 30 agosto 2021.
- Caligiuri M. 2018, *Introduzione alla società della disinformazione. Per una pedagogia della comunicazione*, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.
- Cosimi S. 2021, “Oltre 500 siti fanno affari con la disinformazione sul Covid”, *La Stampa*, 8 settembre 2021. Available at: <https://www.lastampa.it/tecnologia/2021/09/08/news/oltre-500-siti-fanno-affari-con-la-disinformazione-sul-covid-316967163/?ref=twphp> (accessed 6 October, 2022).
- Costantini V. 2021, “La parola”, *Il Corriere della Sera* 31 agosto 2021.
- De Bac M. 2022, “I Prof no vax ritornano in classe. Il nuovo anno riparte senza obblighi”, *Il Corriere della Sera*, 21 agosto 2022.
- Douglas M. 1986, *Risk Acceptability According to the Social Sciences*, New York: Russell Sage Foundation.
- Douglas M., 1991, *Come percepiamo il pericolo*, Milano: Feltrinelli.
- Douglas M., Wildavsky A. 1982, *Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*, Oakland: University of California Press.
- Fantini B. 2016, “Vaccinazioni: vecchie e nuove polemiche”, 59-92, *Scienza&Società* 25/26 Luglio 2016, Milano: Egea.
- Fischhoff B. 2013, “The sciences of science communication”, *PNAS*, n. 110: 14033–14039. GITHUB, Open data vaccini. Available at: <https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini> (accessed 6 October, 2022).
- Greco P. 2004, “Il modello Venezia. La comunicazione nell'era post-accademica della scienza”, in N. Pitrelli and G. Sturloni (eds.), *La comunicazione della scienza*, Atti del I e II convegno nazionale, Milano-Roma: Zadig.
- Greco P. and Silvestrini V. 2009, *La risorsa infinita. Per una società democratica della conoscenza*, Roma: Editori riuniti University Press.

House of Lord 2000, *Science and Society: Third Report of the Select Committee on Science and Society*, House of Lord, London. Available at: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldscitech/38/3801.htm>. (accessed 6 October, 2022).

Iossa M. 2021, “L’Oms: vaccini a rilento in Europa. Rischio 236mila morti in tre mesi”, *Il Corriere della Sera*, 31 agosto 2021.

Istituto Superiore di Sanità 2021, “Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 25 agosto 2021 – ore 12:00, 27 agosto 2021. Available at: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_25-agosto-2021.pdf (accessed 6 October, 2022).

Istituto Superiore di Sanità 2022, “Report esteso ISS Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. Aggiornamento nazionale 17/08/2022 – ore 12:00, 19/08/2022”. Available at: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_17-agosto-2022.pdf. (accessed 6 October, 2022).

La Nazionale 2021, “Vaccino Astrazeneca, sospeso lotto in Liguria dopo casi sospetti”, 10 giugno 2021. Available at: <https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/sospeso-lotto-astrazeneca-1.6466845> (accessed 6 October, 2022).

La Repubblica 2021, “Coronavirus, il vaccino AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria”, 30 marzo 2021. Available at: https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/30/news/coronavirus_il_vaccino_astrazeneca_cambia_nome_ora_si_chiama_vaxzevria-294415513/ (accessed 6 October, 2022).

La Stampa 2021, “Morta a 18 anni dopo il vaccino: Camilla soffriva di piastrinopenia autoimmune. I Nas in ospedale, sequestrate le cartelle cliniche”, 11 giugno 2021. Available at: <https://www.lastampa.it/cronaca/2021/06/11/news/morta-18enne-in-corso-l-espianto-degli-organ-di-camilla-1.40378234> (accessed 6 October, 2022).

Lovari A. and Righetti N. 2020, “La comunicazione pubblica della salute tra infodemia e fake news: il ruolo della pagina Facebook del Ministero della Salute nella sfida social al Covid-19”, *Mediascapes journal*, 15: 157-173.

Maggio G. 2021, “Covid, milioni di dosi AstraZeneca e J&J che nessuno vuole e in parte già scadute: che fine faranno? Ecco cosa sappiamo”, *La Stampa*, 8 settembre 2021. Available at: <https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/09/08/news/covid-milioni-di-dosi-astrazeneca-e-j-j-che-nessuno-vuole-e-in-parte-gia-scadute-che-fine-faranno-ecco-cosa-sappiamo-1.40679594?ref=rwhpv> (accessed 6 October, 2022).

Merton R. K. 1968, “The Matthew Effect in Science. The reward and communication systems of science are considered”, *Science*, vol. 159, n. 3810: 56-63.

Ministero della Salute 2021a, Circolare “Completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria e chiarimenti sulle modalità d’uso del vaccino Janssen. Aggiornamento note informative e specifico consenso informato”, 18 giugno 2021. Available at: <https://www.trovanorme.salute.gov>

[it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81190&parte=1%20&serie=null](https://www.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81190&parte=1%20&serie=null) (accessed 6 October, 2022).

Ministero della Salute 2021b, Circolare “Utilizzo del vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni, 8 marzo 2021”. Available at: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79076&parte=1%20&serie=null> (accessed 6 October, 2022).

Ministero della Salute 2021c, 28 agosto 2021. Available at: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5606 (accessed 6 October, 2022).

Ministero della Salute 2022, 23 agosto 2022. Available at: <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=255&lingua=italiano#1>. (accessed 6 October, 2022).

Nowotny H., Scott P. and Gibbons M. 2001, *Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty*, Cambridge: Polity Press.

Rainews 2021, “Aifa: pericoloso utilizzo di antivirale al posto del vaccino”, 10 settembre 2021. Available at: <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/aifa-pericoloso-usare-antivirale-non-autorizzato-in-italia-in-sostituzione-del-vaccino-bde6ca53-fb7e-4a21-b75b-fcbb2dd1c3b3.html> (accessed 6 October, 2022).

Romiti C. 2021, “Contagi, Delta, vaccini: qualcosa va storto”, 4 settembre 2021. Available at: <https://www.nicolaporro.it/contagi-delta-vaccini-qualcosa-va-storto/>. (Accesso 10 settembre 2021).

Science 2002, “From PUS to PEST”, *Science*, n. 298.

Speranza R. 2022, “Il cambiamento possibile. La sanità oltre il Covid”, Meeting dell'amicizia fra popoli di Rimini, 20 agosto 2022. Available at: <https://video.corriere.it/politica/voci-dal-parlamento/speranza-covid-non-evaporato-sparito-battaglia-non-definitivamente-vinta/dc3abf64-20b5-11ed-861d-867cc38b54c7>. (accessed 6 October, 2022).

Tipaldo G. 2019, *La società della pseudoscienza*, Bologna: Il Mulino.

Ziman J. 1987, *Il lavoro dello scienziato*, Bari-Roma: Laterza.

Ziman J. 1998, “Why must scientists become more ethically sensitive than they used to be?”, *Science*, n. 282.

Ziman J. 2002, *La vera scienza. Natura e modelli operativi della prassi scientifica*, Bari: Edizioni Dedalo.

Parte Seconda / Part Two

**Regolare l'emergenza /
Regulation and the emergency**

Lorenzo Scillitani

Una (dis)società ‘virata’?

Tra socio-pandemia e ‘net-pandemia’

Alla memoria di Jean-Luc Nancy (1940-2021)

Abstract: The Covid-19 pandemic is also a social pandemic, which presents itself as a “net-pandemic” in the age of the digital revolution. Starting from Schelling’s philosophical reflections on myth, and after a brief critical analysis of authors such as Badiou, Žižek, Nancy, Petrosino, Lévy and Byung-Chul Han, who discussed the topic, I attempt to explain, primarily, the factors of the legal-political crisis of sovereignty caused by the health crisis, and, secondly, the philosophical-political contents expressed by Foucauldian theory of the government of populations. This analysis shows that human society no longer identifies with the coordinates that related the individual and the collective over the past two centuries: with regard to a pervasive “virological emergency”, a system of mandatory norms is overcome by a regime of “normalisation” for reasons of immune security.

Keywords: Pandemic, Myth, Politics, Sovereignty, Government of populations

Indice: 1. Excursus mitico-filosofico. 2. Interpreti della pandemia 3. Paradigmi del politico: dalla sovranità al governo delle popolazioni.

1. Excursus mitico-filosofico

“Quando in conseguenza di una grave sciagura o di una devastante pestilenza si diffonde un timor panico, il popolo cartaginese teme che possa tornare il tempo antico”¹: con queste parole, nelle sue lezioni di filosofia della mitologia tenute a Berlino nel 1842 e 1845-46, Schelling evocava qualcosa di simile a ciò di cui il mondo intero sta facendo esperienza, dagli inizi del 2020, col nome di Covid-19, e che sembrava sepolto nel dimenticatoio degli annali di storia della medicina. Riportando la voce del dizionario etimologico del Bonavilla (1821), un recente dizionario etimologico della lingua italiana, in concordanza con quanto si può leggere nelle più diffuse enciclopedie mediche, indica nella *pandemia* una “epidemia a larghissima estensione, senza limiti di regione o di continente”². L’enfasi semantica viene

1 Schelling 1999 [1842]: 175.

2 Cortelazzo e Zolli 1999: 1121.

solitamente ricondotta all'*ampiezza* della diffusione di una malattia infettiva all'interno della popolazione, quale risulta dal lemma *pan-*; ma questo stesso lemma, nella mitologia greca, nominava un dio, che, per il suo identificarsi con il 'Tutto', con l'universo, rallegrava il cuore a tutti³, perché "tutti ne provavano piacere"⁴. In un'accezione generalmente secondaria, Pan sarà riconosciuto come capace di ispirare oscurità e spavento, e di incutere l'intenso timore che viene chiamato perciò *panico*. I Cartaginesi andavano nel panico – osserva Schelling – davanti al manifestarsi di una malattia pestilenziale, che rinnovava dolorosamente il ricordo di un tempo antichissimo, nel quale regnavano il disordine e il caos. La connotazione negativa del Pan mitologico ha prevalso fino ai nostri giorni, comunicandosi al significato, oggi registrato come essenziale, del fenomeno pandemico, tale da interessare non una fascia circoscritta, ma l'intera *popolazione*⁵.

Nella sua introduzione storico-critica alla filosofia della mitologia (1842), Schelling aveva tuttavia ricollegato l'insorgere delle pestilenze a più precisi fattori di carattere demografico: oltre alle guerre e alla scoperta di nuovi territori, "un'imprevista riunione di popoli tra loro separati da grandi spazi terrestri, da fiumi e paludi, da montagne e deserti"⁶ – quella che chiameremmo oggi una colossale 'migrazione' – veniva considerata come capace di ingenerare vere e proprie malattie pestilenziali, configurabili in base a sintomi che, all'interno di una variegata gamma di esempi storici, comprendono anche la tosse convulsiva che colpiva gli abitanti delle isole Shetland quando entravano in contatto con equipaggi di navi straniere, e che non li abbandonava finché questi non fossero salpati⁷. Come se l'impatto con popolazioni allogene avesse fatto riaffacciare, negli autoctoni, quello stesso ricordo delle *convulsioni* dei tempi antichi che dominava il popolo cartaginese in preda al sacro terrore del tutto.

Questo per dire che una pan-demia si rende osservabile sempre come una *socio*-pandemia: una malattia *sociale* a pieno titolo, in tutti i possibili sensi che possano esservi ravvisati. Malattia *della* società, in senso medico-epidemiologico nonché in senso spirituale, culturale, politico. Non sono pertanto solo le dimensioni quantitative a identificare una pandemia nella sua caratterizzazione sociale; sono anche i suoi aspetti qualitativi, che incidono nei contenuti, prima *mitologici*⁸ che scientifico-razionali, della coscienza umana alle prese con un evento pandemico. Quest'ultimo, come la morte e in genere tutto ciò che è *male*, trova, nel pensiero di Schelling, un nesso inscindibile con una *natura* interpretata non come astrattamente indifferente al corso della vita umana, ma come portatrice di una *insubordinazione* all'uomo, che

3 Cfr. Grimal 2004 [1979]: 476.

4 Kerényi 2015 [1951]: 150: "tutto, nella nostra lingua, si diceva *pan*, e benché il nome del dio – a parte l'assonanza – nulla avesse a che veder con questa parola, il dio stesso venne più tardi identificato con l'universo".

5 Circa la popolazione quale paradigma inerente alla trasformazione dei caratteri della sovranità in epoca moderna si dirà più avanti.

6 Schelling 1999 [1842]: 187.

7 Cfr. *ibidem*. Viene qui seguita una traccia di lavoro che riprende, aggiornandoli e talora ricalibrandoli per la circostanza, alcuni spunti contenuti in Scillitani 2020 e 2021.

8 Se è vero che, in qualche misura, "il Mito restituisce, degli umani, la sostanza irrisolvibile" (Baricco).

si sarebbe reso colpevole, autonomizzandosi, del perversimento del suo rapporto col divino⁹. Mai come nel caso di una pandemia di origine *virale* la verità metafisica di questi significati emerge con tutta la sua forza: “la malattia è uno stato contro la natura, e quindi uno stato che potrebbe non essere e tuttavia è: in fondo non una realtà, e tuttavia innegabilmente una terribile realtà”¹⁰, come statisticamente risultante dal bollettino quotidiano dei contagi e delle morti che occupa le cronache da più di un anno e mezzo a questa parte. Che cos’altro sarebbe un virus, anche in senso rigorosamente virologico, se non qualcosa che *non è*, e allo stesso tempo *è*, perché *potrebbe non essere*? Una non-realtà (è infatti dubbio se sia o no un microorganismo¹¹), o una quasi-realtà – o un quasi niente che ci ri/guarda¹² –, che forse solo una biologia speculativa, piuttosto che strettamente scientifica, sarebbe in grado di attingere, o per lo meno di tematizzare e interrogare nel suo determinarsi come *potenza*.

La malattia pan-demica verrebbe pertanto a configurarsi come l’indice che rivela, dalle profondità del mito¹³ fino all’evidenza della ragione, quel che è, per sua intrinseca costituzione, una società umana: una *dis*-società “viralizzata” perché in radice *virata* dai suoi scopi, dalla sua direzione, in quanto formata da elementi – come i singoli esseri umani, maschili e femminili – tra di loro incompatibili perché portatori in sé stessi di principi tra di loro non opposti, ma appunto non compatibili, il che li rende suscettibili di ammalarsi, e di morire¹⁴. In realtà, l’ermeneutica filosofico-mitologica schellingiana invita a leggere nel suo insieme il processo epidemiologico pandemico in termini di *massiva crisi di rigetto* verso un agente patogeno percepito come se fosse un allergene: è implicata in questa lettura una diretta valenza antropologico-sociale.

2. Interpreti della pandemia

Diversi, e di diverso orientamento ermeneutico, sono stati gli approcci formulati da intellettuali di prim’ordine alla ‘viralizzazione’ che ha interessato i processi di globalizzazione in questi ultimi due anni. Una breve rassegna di alcune tra le

9 Cfr. Pareyson 1974: 23-24.

10 Ivi: 24.

11 “C’è un sostrato di vita, la vita non-morta, stupidamente ripetitiva, pre-sessuale, dei virus, che da sempre sono qui e che staranno per sempre con noi come un’ombra oscura, insidiando la nostra sopravvivenza, manifestandosi all’improvviso quando meno ce lo aspetteremmo” (Žižek 2020: 13).

12 Cfr. Filippi 2021.

13 Allude a queste profondità l’intensa meditazione di Alessandro Baricco: «*quel che accade* è spesso una produzione mitica, non semplicemente l’effetto di una rete di cause» (Baricco 2020: 10). Traendo spunto da Jung, Baricco ricorda che «spesso la Storia non è che la traduzione in evento di certe pulsioni dell’inconscio collettivo [per cui] entra di diritto nell’ambito del *fare mitico*» (ivi: 12).

14 Ciò spiegherebbe anche perché avvertiamo “in un certo senso che la morte non fa parte della vita, è inimmaginabile, una cosa che non dovrebbe capitarmi” (Žižek 2020: 118-119), e per la quale non ci si sente mai realmente pronti.

posizioni più autorevoli espresse in proposito potrà contribuire a far ‘reagire’ criticamente la prima lettura qui prospettata con queste riflessioni.

Nell’analizzare la *situazione* epidemica, Alain Badiou sostiene che “l’epidemia attuale non è in alcun modo il sorgere di qualcosa di radicalmente nuovo o d’inaudito”¹⁵, e che dunque, come qualunque altra epidemia, si presenta, nei suoi tratti di complessità, come “un punto di articolazione tra le sue determinazioni naturali¹⁶ e le determinazioni sociali”¹⁷. Il fatto che questa epidemia sia apparsa in parallelo all’affermarsi su scala mondiale del nuovo impero (nazional-capital-comunista) cinese sembrerebbe contraddistinguerne la portata in una dialettica tra locale e globale che incrocia l’ascesa, e allo stesso tempo i limiti di una potenza regionale che ambisce al rango di potenza ‘trasversale’¹⁸. Badiou condivide l’idea per cui ‘siamo in guerra’, nella misura in cui è vero che, di fronte a una guerra o a un’epidemia, lo Stato si vede costretto, pur restando nella cornice dell’ordinamento giuridico stabilito, “a mettere all’opera delle pratiche più autoritarie e più mirate per evitare una catastrofe strategica”¹⁹, obbedendo a una “necessità imposta dalla diffusione di un processo mortale che si trova al crocevia tra la natura (...) e l’ordine sociale”²⁰. Si è fatto osservare a Badiou che i governi nazionali avrebbero incontrato – come in effetti è accaduto – crescenti difficoltà a far rispettare le misure restrittive²¹, nel presupposto di un mancato chiarimento circa il carattere di “crisi morale”, oltre che di salute pubblica, inerente all’epidemia in quanto tale²². Si è infatti assistito, parallelamente al confinamento della società civile, alla sparizione – o quanto meno all’eclissi – della stessa società politica²³, parzialmente attenuata dalla canalizzazione ‘social’-telematica. Ne è derivata quella che è stata descritta come una “messa in letargia della democrazia liberale”²⁴, con tanto di divieti, controlli sulle applicazioni, droni di sorveglianza, posti di blocco, isolamento e abbruttimento di tutti i malati non di coronavirus, e sospensione di *tutte* le attività sociali e politiche non parlamentari²⁵. Giustamente ci si è domandati “che senso *politico*²⁶ e *filosofico*²⁷ dare dunque a tutto questo, al di là del senso *medico* dell’emergenza?”²⁸.

15 Badiou 2020: 14.

16 O, piuttosto, contro-naturali, per dirla con Schelling.

17 Badiou 2020: 16.

18 Cfr. *ivi*: 17.

19 *Ivi*: 19.

20 Badiou 2020: 19.

21 Cfr. Ercolani 2020: 58.

22 Cfr. *ivi*: 60.

23 Cfr. Infranca 2020: 64.

24 Cfr. Quintili 2020: 69.

25 Cfr. *ibidem*.

26 Se un testo recente di Antonio Pilati (2019) fosse stato redatto in piena pandemia, ci si sarebbe potuti adeguatamente interrogare anche circa il suo complessivo senso *geopolitico*, peraltro messo efficacemente a tema, in molti aspetti, da liMes 2020 e Sapelli 2020.

27 Per una generale approssimazione al livello filosofico si rinvia alle *Riflessioni sulla pandemia* contenute in *aut aut* 2021.

28 Quintili 2020: 69. In verità (una verità forse declinabile soltanto in chiave mitica), molto più complessa di una semplice emergenza sanitaria, la pandemia esprime un urlo (cfr.

Di queste domande si è fatto carico un influente filosofo come Slavoj Žižek, il quale, partendo dall'assunto per cui "in un'epoca di epidemie è necessario uno Stato forte, perché i provvedimenti su larga scala devono essere attuati con disciplina militare (come la quarantena)"²⁹, dichiara drasticamente (come spesso è nel suo stile) che "bisognerà ricorrere a misure comuniste per combattere una malattia che è esplosa in un paese governato da un partito comunista"³⁰; e mette in guardia asserendo che "il pericolo è qui per restare: seppure quest'ondata dovesse recedere, riapparirà in forme nuove, forse persino più perniciose"³¹. Žižek condivide con Badiou l'idea che ci si trovi in un tempo di (comunismo di³², o co-immunismo di-, come vorrebbe Peter Sloterdijk³³) guerra, per lo meno di guerra "sanitaria"³⁴, ma va ben oltre: in positivo, "evitare di stringere la mano e isolarsi quando necessario è la forma che oggi assume la solidarietà"³⁵. L'abolizione della stretta di mano, di giacobina memoria³⁶, traduce, per un pensatore certamente non convenzionale, quale è Žižek, niente meno che il *dovere di solidarietà*³⁷, peraltro (sia pure contraddittoriamente) espresso anche dalla necessità di isolarsi (relativamente alla dimensione fisica, dato l'irrompere pressoché capillare dello *smart working*³⁸). L'argomento addotto a sostegno di questa posizione consiste nell'asserita esigenza di non limitare ai "privilegiati" l'abitudine al contatto manuale³⁹, ma non sorprende che Žižek, nel propugnare una vera *rivoluzione filosofica*, chiami in causa proprio Schelling (che infatti è tra i suoi autori di riferimento⁴⁰), a gettare un fascio di luce sul "mistero" dei virus: *der nie aufhebbare Rest*, il resto "mai superabile, il resto della forma di vita più bassa che si manifesta come prodotto del malfunzionamento di meccanismi di moltiplicazione superiori (...), un resto che non potrà mai essere re-incorporato nel momento subordinato di uno stadio di vita superiore"⁴¹.

Baricco 2020: 21) che probabilmente l'artista, piuttosto che lo scienziato o il tecnico o lo stesso filosofo, è in grado di intercettare: "un urlo di fatica. Di ribellione" (ivi: 23). Come se l'ordine di *fermarsi* avesse risposto a un bisogno reale.

29 Žižek 2020: 15.

30 Ivi: 17.

31 Ivi: 35. Il libro di Žižek è stato pubblicato nel mese di agosto 2020. A un anno di distanza, effettivamente non si contano le varianti del virus, oltre che le ondate di contagio, che hanno accompagnato sinora le fasi della pandemia.

32 Cfr. ivi: 70.

33 Cfr. ivi: 110.

34 Cfr. ivi: 37.

35 Ivi: 43.

36 Cfr. Lévy 2020: 62-63.

37 In dichiarata polemica con Giorgio Agamben, Žižek, a sua volta duramente attaccato sul punto da Lévy (cfr. 2020: 68-70), valorizzando il modello 'cinese' di lockdown duro (cfr. Žižek: 67), afferma al riguardo che "la distanza fisica è anche una forma di rispetto verso l'altro perché anche io potrei essere un portatore del virus" (ivi: 66), e che "ci sono persone che non possono autoisolarsi, perché possano farlo alcuni di noi" (ivi: 99).

38 Cfr. Scillitani 2021.

39 Nonché a quello sessuale (cfr. Žižek 2020: 111-115).

40 Cfr. Žižek 2012 [1996].

41 Id. 2020: 45.

Ragion per cui – malgrado i ritrovati farmacologici (parzialmente) immunizzanti – “forse dovremmo trovare il coraggio di accettare che resteremo in un mondo virale minacciato dalle epidemie”⁴².

Žižek muove apertamente una critica al cosiddetto *triage*, che pare essere stato applicato, in via più o meno occasionale, soprattutto nelle prime fasi della pandemia; il ricorso a questo sistema sarebbe infatti suscettibile di mettere in discussione il presupposto sul quale si fonda l'*etica sociale*, ossia la cura di chi è vecchio e debole⁴³: “questa logica della ‘sopravvivenza del più forte’ viola persino il principio fondamentale dell’etica militare che vuole che, dopo una battaglia, si soccorrano per primi gli uomini gravemente feriti, persino se la possibilità di salvarli è minima”⁴⁴, anche se è vero, in generale, che “ci sono cose più importanti che essere semplicemente vivi”⁴⁵.

In tal senso, se a essere messa in questione è la *vita* in quanto tale, non sfuggiva a Jean-Luc Nancy che la pandemia è solo “il sintomo di una malattia più grave, che tocca l’umanità nella sua respirazione essenziale, nella sua capacità di parlare e di pensare al di là dell’informazione e del calcolo”⁴⁶: può darsi, difatti, che “a questo sintomo ne seguano altri, fino all’infiammazione e all’estinzione degli organi vitali. Questo vorrebbe dire che la vita umana, come qualsiasi vita, giunge al suo termine”⁴⁷. Conseguenza del diffondersi di un virus fin troppo “umano”⁴⁸, come il Covid-19, è che si è entrati in un periodo segnato da un elevato tasso di imprevedibilità; il confinamento sociale⁴⁹ è niente rispetto al *confinamento temporale*, che, presso popolazioni abituate a una relativa continuità, più o meno programmata, fa percepire l’assoluta incertezza e oscurità del futuro⁵⁰: “l’impossibilità di sperare e la tentazione di accusare dei colpevoli deriva in larga parte dall’esperienza terribilmente provocante che il virus ci fa fare”⁵¹, fino al punto di destrutturare la rappresentazione della scienza come (sapere-potere) di controllo su di un reale unico⁵² (e univoco).

Il virus – per la sua novità, per la sua contagiosità, per la sua velocità di circolazione, per le sorprese che ci riserva quanto alle sue modalità di azione sull’organismo, e soprat-

42 Ivi: 107.

43 Risuonano a proposito queste parole: “è lecito pensare che nella costruzione di una simile immane figura mitica [scil. la Pandemia] abbia inciso una diffusa e inconsapevole convinzione che si vive troppo a lungo. O un astio diffuso per generazioni che non lasciano il passo a nessuno” (Baricco 2020: 28), giusto per riprendere il tema freudiano del desiderio di morte rivolto verso l’altro (il padre).

44 Žižek: 65.

45 Ivi: 198.

46 Nancy 2020: 11.

47 *Ibidem*.

48 Cfr. ivi: 17, 77.

49 Sul tema mitico del confinamento sociale, connesso al tema dell’origine delle malattie, come termine mediatore tra terra e acqua, cioè fra vita quaggiù e morte al di là, cfr. Lévi-Strauss 1980 [1964]: 89 e 94.

50 Cfr. Nancy 2020: 95.

51 Ivi: 105.

52 Cfr. ivi: 107.

tutto per questa sua caratteristica così particolare, la quale fa in modo che una parte delle persone infettate siano portatori asintomatici e quindi vettori 'mascherati' della malattia – ci pone in una situazione di estrema incertezza (...) davanti all'impensabile e all'ignoto per eccellenza.⁵³

Nancy converge con Žižek nel riconoscere al virus la capacità di innescare, in virtù di questi suoi aspetti 'estremi', una vera *rivoluzione dello spirito*, alla quale può aver accesso non tanto una semplice "credenza" – fosse pure nella straordinaria efficacia della farmacopea anti-virale – quanto una *fede*, intesa quale consenso a quell'incertezza che presuppone la vita come suscettibile di essere soltanto *rischiata*⁵⁴: messa di fronte "alla sfida del non-sapere radicale della morte, che non può essere superata altrimenti che dalla trasmissione della vita, e non dalla corsa al prolungamento delle esistenze individuali"⁵⁵.

In linea con queste urgenze, Silvano Petrosino ha tentato di *pensare filosoficamente* l'epidemia⁵⁶ a partire dallo *scandalo dell'imprevedibile*, che essa ha sollevato verso "la nostra cultura tecno-consumistica, forte, ottimistica, sempre sicura di sé, indifferente nei confronti di ogni esitazione e di ogni dubbio"⁵⁷, promossa all'insegna di slogan come 'nessun problema' (sottinteso: che non possa trovare soluzione), o come 'tutto (ti) è possibile' (sottinteso: puoi trovare, e provare tutto nel centro commerciale, luogo di soddisfazione tendenzialmente illimitata dei desideri⁵⁸). A un certo punto, nel mondo dell'immagine (correlato dell'epoca dell'immagine del mondo presentata da Heidegger⁵⁹) irrompe l'inimmaginabile, cioè – in senso lacaniano – il reale⁶⁰: sotto il segno della morte, dell'amico o della persona cara, che però "è anche, in una certa misura, la mia stessa morte"⁶¹, coincidente, per riprendere Derrida, con la fine di un mondo che è vissuta come fine *del* mondo, dell'unico mondo possibile⁶². Le misure di sicurezza igienica, seguite dalla corsa ai salvifici vaccini, hanno tradotto la rivendicazione di un primato della salute in nome del quale Petrosino teme che "alla fine ci si consegna a una 'metafisica della sicurezza' che non potrà fare altro, ancora una volta, che 'sorvegliare e punire'⁶³.

53 *Ibidem.*

54 *Ivi*: 109.

55 *Ibidem.*

56 A pensare *miticamente* la pandemia si è invece provato, come sopra accennato, uno scrittore come Baricco (cfr. 2020: 14), con esiti che potrebbero eventualmente essere fatti valere anche in sede esplicitamente filosofica.

57 Petrosino 2020: 22.

58 Non sfugga il significato di negazione del limite, e della legge, che questa spinta (d'impronta femminile-materna, Lacan *docet*, assieme a Lévi-Strauss, cfr. Scillitani 1994: 223 n. 60) alla *massimalizzazione* – (auto)realizzativa – *dell'esistenza* comporta (cfr. Petrosino 2020: 23).

59 Cfr. Heidegger 1997 [1950].

60 Cfr. Petrosino 2020: 30-31. Nella scia di Lacan, anche Žižek ricorda che "il reale è un'entità fantomatica, invisibile, e proprio per tale motivo ci appare onnipotente" (Žižek 2020: 83).

61 *Ivi*: 48.

62 Cfr. *ivi*: 49.

63 *Ivi*: 68.

A questo finale foucaultiano, ispirato dalla teorizzazione del “grande internamento”⁶⁴, accenna espressamente Bernard-Henry Lévy che, in aperto contrasto con l’approccio di Žižek, denuncia l’epidemia di paura – una sorta di “prima paura mondiale”⁶⁵ – che ha accompagnato, a ogni latitudine, la diffusione del virus, inoculando una ‘sociofobia’⁶⁶ che è stata tra i vettori dell’ascesa di un ‘potere medico’ apparso sempre più in sovrapposizione (invero più che altro mediatica) al potere politico. Certamente Lévy ha ragione quando ricorda che “la vita non è vita se è solo vita...”⁶⁷, perché la vita pura e semplice, ridotta a *bíos*, non può essere considerata un valore in sé da tutelare a *ogni* costo – equivoco che del resto è alla base di ogni dottrina bio-etica o bio-politica, di qualunque orientamento –, ma va rapportata ad altri fattori valoriali, come la libertà o l’onore, che la rendono *degn*a di essere vissuta⁶⁸. Il virus (per echeggiare Nancy, troppo umanamente) “folle”⁶⁹, e per giunta tale da “rendere folli”⁷⁰, rischia di far venire meno la dimensione meta-biologica⁷¹ del vivere umano, sollecitando decisioni e provvedimenti che applicano un ordine categoriale di riferimenti pre(per non dire extra-)valoriali: la *nuda* vita⁷², scientificamente assunta a valore supremo da proteggere, finisce per essere *il* criterio di orientamento e di giudizio dell’azione politica, a cominciare dalla materia legislativa (d’emergenza). Lévy prefigura in proposito un possibile esito – in termini di *animalizzazione* dell’uo-

64 Cfr. Lévy 2020[2020]: 10-13.

65 Cfr. *ivi*: 17.

66 Durante le fasi acute della pandemia si è potuto assistere al fenomeno di dis-sociazione (da intendersi in un senso non clinico psichiatrico, ma comunque ‘sociopatico’) per cui “*L’Altro sta scomparendo* (...)”. Le persone muoiono sole nelle terapie intensive senza alcun’attenzione umana. Vicinanza significa infezione. Il ‘distanziamento sociale’ si trasforma in distanziamento mentale” (Han B.-C. 2021 [2020]: 69).

67 Lévy 2020[2020]: 84.

68 La *dignità* della vita è qualcosa che viene prima di qualunque discorso sulla sua ‘qualità’ o sulla sua ‘sacralità’, che in altri ambiti di riflessione etica vengono sviluppati in ordine alla (relativa ovvero assoluta) intangibilità della vita umana. Nell’ambito qui trattato è in gioco la radicalità ontologica di che cosa significa, *esistenzialmente*, essere-in-vita.

69 Ma non era *folli* già il “conoscere molto fino a non capire più nulla” (Baricco 2020: 23), sull’onda di una *rivoluzione digitale* che ha impresso ritmi (sempre più accelerati) e ha introdotto, e consolidato, modi di accrescimento di un sapere sempre più ‘informato’ e sempre meno sapiente? Difficilmente si può negare l’“imbarazzante confusione del sapere medico” (*ivi*: 27), che ha fatto vacillare “una delle figure mitiche più forti prodotte dalla modernità, quella della scienza (...) come sapere *utile*” (*ibidem*), per modo che “siamo rimasti senza Sapere, perché ci siamo affidati a un solo sapere, quello scientifico, che si è arrotolato su se stesso, irrigidito da processi obsoleti” (*ibidem*), per quanto investito dell’attesa (paramessianica) di miracolosi vaccini.

70 A riguardo dei rischi di “pandemia psichica” – generata da “un contagio delle menti prima che dei corpi” (cfr. *ivi*: 14) – paventati da più parti cfr. Di Cesare 2020: 64-67.

71 “La vita viene ridotta a un processo biologico che va ottimizzato. Perde qualsiasi dimensione *meta-fisica*” (Han B.-C. 2021 [2020]: 24).

72 “Dinanzi alla pandemia, anche la radicale limitazione dei diritti fondamentali viene accettata senza discussioni. Senza opporre resistenza ci adeguiamo allo stato di eccezione che riduce la vita a *nuda* vita. Sottoposti allo stato di eccezione virale, ci rinchiudiamo volontariamente in quarantena. La quarantena è una variante virale del *campo* in cui imperversa la *nuda* vita. Il campo di lavoro neoliberista ai tempi della pandemia si chiama *home office*” (*ivi*: 23).

mo, nello stagliarsi dell'ombra imperiale del Dragone cinese⁷³ – della fine della Storia preconizzata da Alexandre Kojève nel solco della sua lettura della Fenomenologia hegeliana dello spirito⁷⁴.

Si ritrova sulla stessa linea interpretativa il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han, quando, nel seguire il Fukuyama che ha riproposto la tesi della fine della Storia nella prospettiva dell'“ultimo uomo” nietzscheano, scorge nel XXI secolo ‘cinese’ proprio questa epoca ‘ultima’, segnata dal primato dei dispositivi di igiene⁷⁵ pubblica, integrata dalla profilassi vaccinale, sulle libertà individuali, assicurato dal nuovo, formidabile strumento dei Big Data: in definitiva, “la psicopolitica digitale ci fa precipitare in una crisi della libertà”⁷⁶. La socio-pandemia prefigura il volto, di fatto inquietante, di una *net-pandemia*⁷⁷ che, prendendo a pretesto la sacrosanta lotta al virus, potrebbe prestarsi a essere adoperata come asse portante di una sorveglianza totalitaria⁷⁸ – in forma digitale (cfr. Di Cesare 2020: 67-71) – che è il correlato della condizione post-storica per cui “*la vita s'irrigidisce diventando mera sopravvivenza*”⁷⁹.

3. Paradigmi del politico: dalla sovranità al governo delle popolazioni

Ma allora per sorvegliare, controllare, punire..., come pure Massimo Cacciari contesta al decisore politico, in una sua polemica giornalistica contro il Green Pass⁸⁰ – vale a dire il certificato di vaccinazione digitale introdotto in Italia dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2021 –, non basterebbe invocare il solo Foucault? Ammesso che ‘bastasse’, *quale* Foucault? In una lezione tenuta al Collège de France il 25 gennaio 1978, opportunamente reintonata in una recente edizione

73 Cfr. sul punto Gatti 2021.

74 Cfr. Lévy 2020[2020]: 87-103.

75 Sulla scorta di un'intuizione (psico-)letteraria, ci si può chiedere se il ricorso sempre più sistematico all'igiene, anche personale (segnalato dal lavaggio frequente delle mani e degli indumenti, dal consumo talvolta esasperato di gel disinfettanti) non abbia tradotto “un immane bisogno collettivo di pulizia, forse di espiazione” (Baricco 2020: 25): un bisogno, nevrotico, di liberazione da una colpa e, insieme, “un immane bisogno di ordine (...) un sordo desiderio di disciplina [serpeggiante] sotto la pelle di una civiltà a cui piaceva immaginarsi, aperta, ribelle, perfino caotica” (ivi: 30), in moto (di viaggi) perpetuo...

76 Han B.-C. 2021 [2020]: 76.

77 Viene qui impiegata un'espressione ispirata a una originale docufiction realizzata e diretta da Milo Vallone (per cui si rinvia agli otto episodi di *Butterfly 29*, cfr. <https://www.butterfly29.com/>), che è stata trasmessa nella prima metà del 2021. La pandemia *geneticamente* (cfr. Baricco 2020: 27) digitale che ha accompagnato l'era covid sembrerebbe preparare una “fine del mondo” (cfr. Di Cesare 2020: 13-18) come questa. Da tener distinta è l'“infodemia”, neologismo coniato per descrivere il parossismo della comunicazione, soprattutto *social*, che ha interessato la circolazione delle informazioni in tempo di pandemia. Per un primo sguardo sulle ombre della disinformazione cfr. Caligiuri 2021.

78 Cfr. Lévy 2020 [2020]: 77.

79 Ivi: 22 (corsivo nel testo).

80 Cfr. Cacciari 2021.

italiana *Il vaccino e la norma*⁸¹, il filosofo francese, partendo da una discussione della nozione kelseniana di norma, affrontava proprio *la* questione all'ordine del giorno. Al centro della sua riflessione era collocato il passaggio dalla norma(lizza)zione "disciplinare", resa possibile dalla legge che 'norma', al "governo della popolazione", che comporta una sensibile modificazione del rapporto fra individuale e collettivo, e un sostanziale superamento della categoria stessa di sovranità⁸². Questo passaggio sarebbe stato attivato dall'adozione dei programmi di vaccinazione di massa, a procedere dagli inizi del XIX secolo. Ricostruire in dettaglio l'articolato percorso seguito da Michel Foucault persegue lo scopo di verificare se la posta in gioco del complesso socio-net-pandemia/vaccinazione si risolve solamente nell'applicazione di estese e pervasive procedure di disciplinamento sociale, oppure, addirittura in prima istanza, nella iniziale solidificazione di una post-storia che annuncia un 'ritorno del mito (in versione politicistica)' più di quanto non dia a vedere la postura vittoriosa e incontrastata della Scienza.

Il rapporto fra *legge* e *norma* indica, per Foucault, "la presenza intrinseca, quasi fondatrice, in ogni imperativo legale, di una sorta di normatività, che non può essere confusa, però, (...) con espressioni come procedure, procedimenti o tecniche di normalizzazione"⁸³. Nel contesto di questo rapporto, la *disciplina* normalizza, analizza, "classifica gli elementi scomposti in funzione di obiettivi determinati (...) stabilisce le sequenze o le coordinazioni ottimali (...) fissa i procedimenti di addestramento progressivo e di controllo permanente (...) tende perciò a separare il normale dall'anormale"⁸⁴: "nella normalizzazione disciplinare non è prioritario il normale e l'anormale, ma la norma stessa"⁸⁵, di modo che "in virtù del carattere originario della norma rispetto al normale (...) si dovrebbe parlare di normazione piuttosto che di normalizzazione"⁸⁶, a indicare la funzione *primaria e fondamentale* della norma.

In modo particolare con l'apparire della *vaccinazione* anti-vaiolosa, dal 1800,

si dispone di tecniche che presentano quattro caratteristiche insolite per le pratiche mediche dell'epoca: primo, il fatto di essere completamente preventive; secondo, il successo quasi certo; terzo, la possibilità di essere applicate su tutta la popolazione senza particolari difficoltà materiali o economiche; quarto, soprattutto, avevano il vantaggio considerevole di essere estranee a ogni tipo di teoria medica⁸⁷,

in quanto, contrariamente al principio per il quale la terapia medica si sostanzia in una lotta contro la malattia,

81 Cfr. Foucault 2021 [1978].

82 Per un approccio di prima approssimazione al tema della sovranità si fa rinvio a Galli 2019.

83 Foucault 2021 [1978]: 84.

84 Ivi: 85.

85 *Ibidem.*

86 *Ibidem.*

87 Ivi: 86.

ora, invece, si vuole trovare un sostegno nella realtà di questo fenomeno [il vaiolo] e non tentare di impedirlo, ma farlo piuttosto giocare [come già nella tecnica dell'inoculazione o vaiolizzazione, dal 1720] con gli altri elementi coinvolti in modo che il fenomeno in questione finisca per annullarsi da solo.⁸⁸

“Emerge così la nozione di caso”⁸⁹: il *caso*, numericamente monitorabile in una pluralità di *casi* – come quelli calcolati negli aggiornamenti quotidiani degli indici di contagiosità del Covid-19 –, diventa così “un modo di individualizzare il fenomeno collettivo della malattia o di collettivizzare i fenomeni in termini di quantificazione del razionale e del riscontrabile, di integrare i fenomeni individuali in un campo collettivo”⁹⁰.

Acutizzazione, accelerazione, moltiplicazione della malattia (ieri del vaiolo, oggi del coronavirus) nominano altrettanti processi che disegnano un quadro in cui

in un certo momento e luogo (...) la malattia sembra moltiplicarsi in un contagio tendenzialmente inarrestabile, secondo una china difficilmente arginabile finché, grazie a un meccanismo artificiale oppure naturale ma enigmatico, il fenomeno infine riesce a contenersi e scompare. Questi picchi della malattia, che sopraggiungono regolarmente e altrettanto regolarmente si risolvono, sono genericamente definiti col termine ‘crisi’.⁹¹

Sembra attualità in presa diretta: basta sostituire ‘vaiolo’ con ‘covid’, e si assiste a “forme di intervento il cui scopo sarà diverso dal passato, quando si puntava semplicemente a eliminare la malattia nei soggetti in cui si presentava oppure a impedire il contatto dei malati con i non malati”⁹². Il nuovo dispositivo “non punta affatto alla divisione tra malati e non malati, ma prende in considerazione l’insieme di malati e non malati, cioè tutta la popolazione, senza discontinuità e rotture, per vedere (...) ciò che per una data popolazione è normale attendersi in termini di contagio della malattia e morte conseguente”⁹³, in maniera tale da acquisire un tasso di morbilità e di mortalità “normali”, che implicherà una altrettanto “normale” distribuzione dei casi di contagio⁹⁴.

88 Ivi: 88.

89 Ivi: 89.

90 *Ibidem*. “Se la malattia diviene osservabile sia a livello di gruppo sia a quello di singolo, l’analisi di distribuzione dei casi potrà individuare, per il singolo come per il gruppo, il grado di rischio che ognuno ha di contrarre il vaiolo [oggi: il Covid-19], di morire o di guarire. In base all’età e al luogo di residenza si potrà determinare per ogni individuo il rischio di morbilità e di mortalità, così come per ogni fascia di età, città o professione. In questo modo si potrà conoscere il rischio specifico per ognuno (...). Emerge dunque la nozione assolutamente capitale di rischio” (ivi: 89-90): rischio, più o meno elevato, di contrarre la malattia *a causa* della vaccinazione, o di contrarla in seguito, *nonostante* la vaccinazione. Argomento quanto mai attuale, nel dibattito sulla valutazione del grado di immunizzazione garantito dai più comuni vaccini anti-Covid.

91 Ivi: 90-91. La *crisi* viene intesa da Foucault, al di fuori del vocabolario medico, come “un fenomeno acuto circolare, che può essere arrestato solo da un meccanismo superiore naturale, oppure da un intervento artificiale” (ivi: 91).

92 Ivi: 91.

93 *Ibidem*.

94 Cfr. ivi: 91-92.

Viene a determinarsi una svolta, in una direzione post-disciplinare:

nelle discipline, si partiva da una norma e alla luce dell'inquadramento da essa fornito si perveniva a distinguere il normale dall'anormale. Qui, invece, si procede all'identificazione del normale e dell'anormale (...). La norma è un gioco all'interno di normalità differenziali. Viene prima il normale; la norma è dedotta, si fissa e diviene operativa in seguito a questo studio della normalità. (...) non si tratta più di una normazione, ma di una normalizzazione in senso stretto.⁹⁵

Oggetto della normalizzazione è la *circolazione* – delle merci, come dei contagi epidemici –, e strettamente connesso vi risulta il tema della sovranità, che si ripropone secondo le coordinate seguenti: “come fare affinché niente si muova o come posso procedere senza che si muova?”⁹⁶. Mentre però, fino a Machiavelli, il problema politico della sovranità si poneva in termini di *sicurezza*, legata a una precisa rappresentazione, e delimitazione, del territorio, nel nuovo corso

non si tratta più di fissare e delimitare il territorio, ma di permettere le circolazioni, controllarle, distinguere le buone dalle cattive, assicurare in permanenza il movimento, favorire senza interruzione gli spostamenti da un capo all'altro, ma in maniera tale che i pericoli inerenti a questa circolazione risultino annullati.⁹⁷

Si passa dalla *sûreté* – del sovrano e del territorio – alla *sécurité* (del governo) della popolazione⁹⁸, in funzione della quale non è più necessario ‘obbedire’ alla volontà di un sovrano:

il meccanismo⁹⁹ di sicurezza cerca di annullare i fenomeni senza ricorrere alla forma del divieto¹⁰⁰ – ‘non fare questo’, ‘questo non accadrà’ –, bensì favorendo l’autoannullamento progressivo dei fenomeni. Si tratta di arginarli in limiti accettabili¹⁰¹, invece di imporre loro una legge che dica ‘no’. I meccanismi di sicurezza non operano perciò sull’asse sovrano-sudditi, né nella forma del divieto. (...) tali meccanismi non puntano, come la legge e la disciplina, a imporre nella maniera più omogenea, continua ed esaustiva la volontà di uno sugli altri. Cercano piuttosto di lasciar emergere il livello in cui l’azione della sovranità è necessaria e sufficiente.¹⁰²

95 Ivi: 92-93.

96 Ivi: 94.

97 Ivi: 95.

98 Cfr. *ibidem*.

99 Si noti l’impersonalità di questa figura.

100 Si pensi alla prima fase ‘acuta’ dell’emergenza Covid, attraversata da significative ‘proibizioni’, che, nelle fasi successive, sono state via via allentate (alcune del tutto superate), e sostituite da ‘raccomandazioni’, varie e spesso generiche.

101 Sarà per esempio accettata una soglia minima di ‘immunità di gregge’, o di gruppo, stabilita sulla base di calcoli di approssimazione percentuale alla copertura vaccinale ritenuta ottimale.

102 Ivi: 96.

Quel che comincia a profilarsi

non è l'idea di un potere che prenderebbe la forma di una sorveglianza completa sugli individui¹⁰³, costantemente esposti nelle loro azioni allo sguardo del sovrano, ma l'insieme dei meccanismi che renderanno pertinenti per il governo e per coloro che governano dei fenomeni specifici irriducibili alla sfera individuale.¹⁰⁴

È il momento del *governo delle popolazioni*, innescato da un'oggettiva urgenza di stabilire con precisione il tasso di diffusione epidemica di una malattia, nonché trasformato in attore centrale della scena politica: siamo ben al di là della logica del "vigilare e punire". Due secoli fa, a parere di Foucault, sarebbe stato avviato un percorso di metamorfosi del *politico*, che l'attuale circostanza pandemica non ha fatto che amplificare esponenzialmente, accelerando il processo di disconnessione del politico dal giuridico, con conseguente rideterminazione del politico in capo all'elemento tecnico-gestionale ('manageriale') in cui si riassume il 'governo'. Il singolo individuo, in qualità di 'soggetto di diritto', fosse più o meno sottomesso alla volontà superiore del sovrano, poteva sempre disobbedire, dire di no. Nell'età del governo delle popolazioni sfuma l'identità stessa del soggetto individuale di diritto, perché cambia il rapporto stesso tra individui e collettività: questo rapporto non necessita più di essere 'indirizzato' secondo nessi di coordinazione – ancora impostati su registri normativi – tra desideri individuali e pretese collettive, perché tutto diventa oggetto di 'campagne di convincimento', tese a integrare senza residui la 'partecipazione' degli individui all'azione di 'governo'.

Il governo – delle popolazioni – diventa qualcosa di molto più politicamente incisivo, e decisivo, della sovranità: non c'è un virus "sovrano" (come vorrebbe Donatella Di Cesare) che decida di stati di eccezione; è la popolazione che, in quanto elemento correlato al potere, e in quanto oggetto di sapere (tecnico-scientifico, come alcuni comitati di 'esperti'), tende a occupare, con sempre maggior incidenza dei meccanismi regolativi (pretergiuridici) ad essa assegnati dal 'governo', l'intero campo d'azione, non tanto direttiva quanto eminentemente gestionale-organizzativa, di quel che resta, formalmente, del potere politico, ormai svuotato di ogni contenuto autenticamente orientativo, essendo venuto meno il nesso essenziale con la normatività giuridica.

Il mutamento di paradigma politico, registrato nel passaggio dalla sovranità al governo delle popolazioni, non si è consumato come una 'rottura' di sistema: lo schema dell'*obbligatorietà*, fatta rispettare dalle prerogative di uno Stato sovrano, ha continuato a dominare il campo, dall'introduzione dell'obbligo di vaccinazione antivaiolesca per tutti i nuovi nati, con legge sanitaria del Regno d'Italia del 1888, alla corrente proposta di introdurre l'obbligo di vaccinazione anti-Covid. Ma hanno finito col prevalere schemi di persuasione, e di 'educazione' a compor-

103 Semmai, di un regime come quello cinese potrebbe predicarsi una forma ancora 'rozza' di (un centro di) sorveglianza, per quanto tecnologicamente sofisticata, ma ancorata a un esercizio tradizionale della sovranità.

104 Ivi: 97.

tamenti ‘normal(izzat)i’, che talora sono slittati in discutibili tentativi di ‘comprare’ la volontà dei cittadini con benefit di varia natura (soldi, accessi alle piscine gratis, premi aziendali..., in cambio della disponibilità a vaccinarsi). Si parla di cittadini: su questo punto – *il contagio ovvero la città*¹⁰⁵ (focolaio di malattie) – Foucault attira l’attenzione, quando vuol mettere in evidenza che il governo (delle popolazioni urbane, in particolare) vale in definitiva molto più della sovranità. La ‘fobocrazia’, denunciata dalla Di Cesare come strumento psicopolitico di dominio in clima di pandemia¹⁰⁶, sarebbe ancora da imputare a un retaggio del ‘vecchio’ paradigma, che associa il terrore (della contaminazione) alla sovranità, mentre la ‘novità’ demo(grafico)politica sarebbe rappresentata dall’insorgere di forme non impositive di influenza dei comportamenti, individuali e collettivi, improntate al sedurre¹⁰⁷ piuttosto che al comandare¹⁰⁸.

Al limite, un regime autoritario può ancora sviluppare una posizione imperativa, rivendicando la prerogativa della sovranità. E nei suoi confronti può anche avere senso una critica mossa al potere che strumentalizza le emergenze sanitarie in funzione di una limitazione delle libertà e dei diritti. Ma, nella prospettiva illustrata da Foucault, la dinamica della città *come* contagio è destinata a investire, presto o tardi, anche queste forme di statualità (vetero)politica, sotto la pressione di una ‘evoluzione’ (bio)politica¹⁰⁹ che dis-associa l’uomo stesso (precarizzato nella sua figura di *homo pandemicus*¹¹⁰?) dalla *sua* sovranità di cittadino di una società libera e democratica, per consegnarlo a un mondo finalmente liberato dal dolore (anche da quello dell’amore), dalla malattia, dalla morte: un mondo probabilmente migliore di quello attuale, *governato* con criteri di efficienza e di sicurezza immunitaria, ma un mondo, in ultima analisi, politicisticamente *mitizzato*, un poco meno di niente che ambisce a essere ‘quasi qualcosa’, come un virus...

Bibliografia

aut aut 2021 – “Riflessioni sulla pandemia”, 389.

Badiou A. 2020, “Sulla situazione epidemica”, in A. Badiou and P. Quintili (ed.) 2020, *Niente di nuovo sotto il sole. Dialogo sul Covid-19*, Roma: Castelvecchi.

Baricco A. 2020, *Quel che stavamo cercando*, Milano: Feltrinelli.

Cacciari M. 2021, “Ecco perché dico no al Green Pass e alla logica del sorvegliare e punire”, *La Stampa*, 28/7/2021: 2-3.

105 Ivi: 94.

106 Cfr. Di Cesare 2020: 44-46.

107 Cfr. Lipovetsky 2019 [2017].

108 Cfr. Onfray 2020 [2019].

109

110 Cfr. Pandolfi 2021.

- Caligiuri M. 2021, *L'intelligence nell'anno del Covid*, Cosenza: Santelli.
- Cortelazzo M. e Zolli P. 1999, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna: Zanichelli.
- Di Cesare D. 2020, *Virus sovrano?*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Ercolani P. 2020, "Il Covid-19 bussa alla porta della barbarie, non del socialismo", in A. Badiou and P. Quintili (ed.) 2020, *Niente di nuovo sotto il sole. Dialogo sul Covid-19*, Roma: Castelvecchi: 52-60.
- Filippi M. 2021, "Un quasi niente che ci ri/guarda", *aut aut*, 389: 13-31.
- Foucault M. 2021 [1978], "Il vaccino e la norma", in P. Napoli (ed.), *Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale*, Roma: Donzelli: 83-113.
- Galli C. 2019, *Sovranità*, Bologna: il Mulino.
- Gatti F. 2021, *L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare*, Milano: La nave di Teseo.
- Grimal P. 2004 [1979], *Mitologia*, Milano: Garzanti.
- Han B.-C. 2021 [2020], "Noi, schiavi felici della pandemia digitale", *la Repubblica*, 31/10/2020, 1: 32-33.
- Han B.-C. 2021 [2020], *La società senza dolore*, Torino: Einaudi.
- Heidegger M. 1997 [1950], "L'epoca dell'immagine del mondo", in Heidegger M. 1997 [1950], *Sentieri interrotti*, Firenze: La Nuova Italia: 71-101.
- Infranca A. 2020, "Epidemia e crisi della società umana", in A. Badiou and P. Quintili (ed.) 2020, *Niente di nuovo sotto il sole. Dialogo sul Covid-19*, Roma: Castelvecchi: 61-65.
- Kerényi, K. 2015 [1951], *Gli dèi e gli eroi della Grecia*, Milano: il Saggiatore.
- Lévi-Strauss C. 1980 [1964], *Il crudo e il cotto*, Milano: il Saggiatore.
- Lévy B.-H. 2020 [2020], *Il virus che rende folli*, Milano: La nave di Teseo.
- liMes* 2020 – "Il mondo virato", 3.
- Lipovetsky G. 2019 [2017], *Piacere e colpire. La società della seduzione*, Milano: RaffaelloCortina.
- Nancy, J.-L. 2020, *Un trop humain virus*, Paris: Bayard.
- Onfray M. 2020 [2019], *Teoria della dittatura*, Milano: Ponte alle Grazie/Salani.
- Pandolfi M. 2021, "*Homo pandemicus*: governare la precarietà?", *aut aut*, 389: 127-139.

- Pareyson L. 1974, *Introduzione* a F.W.J. Schelling, *Scritti sulla filosofia, la religione, la libertà*, Milano: Mursia.
- Petrosino S. 2020, *Lo scandalo dell'imprevedibile. Pensare l'epidemia*, Novara: Interlinea.
- Pilati A. 2019, *La catastrofe delle élites. Potere digitale e crisi della politica in Occidente*, Milano: Guerini e Associati.
- Quintili P. 2020, "Il motivo epidemico/pandemico e la crisi attuale", in A. Badiou and P. Quintili (eds.) 2020, *Niente di nuovo sotto il sole. Dialogo sul Covid-19*, Roma: Castelvecchi: 66-73.
- Schelling F.W.J. 1999 [1842], *Introduzione storico-critica alla filosofia della mitologia*, Milano: Guerini e Associati.
- Scillitani L. 1994, *Dimensioni della giuridicità nell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss*, Milano: Giuffrè.
- Scillitani L. 2020, *Un secolo 'virato'?*, in G. Palmieri (ed.) 2020, *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell'era del post Covid-19*, vol. I, Napoli: Editoriale Scientifica: 747-755.
- Scillitani L. 2021, "Un diritto 'virato'? Virus vi repellere licet (oportet)", in U. Comite e G. Tarantino (eds.), *Etica, diritto, salute. Prospettive evolutive nello spazio globale*, Napoli: ESI: 285-298.
- Žižek S. 2020, *Virus. Catastrofe e solidarietà*, Milano: Ponte alle Grazie/Salani.

Filippo Contarini* ed Elisabetta Depace**

*Tra raccomandazioni e pittogrammi:
come gestire i nuovi “comandi gentili”?*

“Beh, se sono solo raccomandazioni e
immagini, allora non sono niente”
Un cancelliere del Tribunale federale svizzero

Abstract: The pandemic emergency has brought out the strong tendency in Switzerland to govern behaviours by means of recommendations, accompanied by visual elements. In this way, constitutionalists see liberal regulatory requirements respected, being able to regulate society without violating the principle of proportionality. Following the innovations of social marketing and neuromarketing, the state thus seeks to anticipate citizens’ feedbacks, questioning their subjectivity and restructuring the logic of consent. If citizens do not conform to the state’s indirect commands, their indiscipline is used as a pretext for the imposition of coercive emergency regulations. In this way the state reinforces its authority and simultaneously denies its responsibility for governmental action. Faced with these structural changes in the understanding of the liberal state, law faculties must respond by opening up to an interdisciplinary approach, in particular by establishing chairs of legal design.

Keywords: Swiss Law, Legal Design, Security State, “Conformativity”, Visiocracy.

Indice: 1. Introduzione. 2. Natura delle raccomandazioni nella pandemia di COVID-19 in Svizzera. 3. La nuova predilezione dei costituzionalisti per le raccomandazioni. 4. Il social marketing come strumento di interiorizzazione dell’ autorità. 5. Il ruolo delle immagini nella “conformatività”. 6. La visiocracy e il nostro diritto. 7. Aprire le facoltà di giurisprudenza al legal design. 8. Conclusioni.

1. Introduzione

In Svizzera, i cittadini negli ultimi decenni da utenti disciplinati dal servizio pubblico sono diventati individui da accompagnare nelle loro libere scelte.

* Dr. iur. e incaricato d’insegnamento all’Università di Lucerna; PostDoc Mobility grantee del Fondo Nazionale Svizzero della Ricerca; filippo.contarini@ticino.com

** Dottoressa in Giurisprudenza dell’Università di Torino, Cand. Dr. iur. all’Università di Lucerna; elisabetta.depace@gmail.com

È sorta la convinzione che il modo più liberale di condurre i comportamenti individuali sia indicare raccomandazioni al posto di imporre regole giuridiche, moralizzando quindi l'attività statale. In questo articolo si propongono alcune riflessioni cursorie su questo nuovo approccio alla normatività statale, chiamata qui "conformatività". Si mostrerà che questi consigli comportamentali sono viepiù sostenuti da strategie di marketing e da supporti visuali (immagini, colori, pittogrammi, design accattivanti) per far sì che la società si conformi alle raccomandazioni proposte. I costituzionalisti svizzeri vedono con favore questo modo statale di condurre la società. Avendo certificato che non è accertabile quale sia la loro efficacia, le raccomandazioni risultano infatti giuridicamente innocue.¹ Questa rinuncia dei giuristi di fronte alla materialità del comando (anche se espresso solo come consiglio di comportamento) dà libero accesso alle evoluzioni biopolitiche dello Stato (post)moderno e comporta l'emersione di un nuovo soggetto di diritto.

Nell'analisi che segue si tratta in particolare la forma grafica che accompagna questa attività informativa statale, spogliandola della sua presunta neutralità. Notando che lo Stato usa la cosiddetta "eccedenza di senso" delle immagini per svincolarsi dai legami giuridici tradizionali, si questionano quali siano le interazioni dell'attività pubblica con altre discipline comunicative emergenti nello spazio sociale. Infine si propone che il mondo accademico apra i suoi margini disciplinari alle novità grafiche. Invece di ignorarle o reprimerle, deve indagare i loro funzionamenti, integrarli nei corsi accademici e fornire una critica costruttiva all'evoluzione visuale della comunicazione d'autorità. Un modo per farlo è aumentare la varietà delle figure professionali prodotte dalle facoltà di giurisprudenza, ad esempio formando i legal designer.

2. Natura delle raccomandazioni nella pandemia di COVID-19 in Svizzera

La Confederazione svizzera ha affrontato la pandemia COVID-19 affidandosi alla comunicazione dell'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). Da qui venivano emanate raccomandazioni di comportamento per ridurre il rischio pandemico². La base legale di queste attività informative risiede nella Legge sulle Epidemie del 28.9.2012 (LEp).

Art. 9 cpv. 3 LEp – Informazione: "[L'UFSP] Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare

1 Cfr. Müller and Müller-Graf 1995: 388; tutte le citazioni qui riportate sono tradotte da noi direttamente in italiano.

2 In seguito, alcune raccomandazioni sono diventati obblighi. P.e. il 13.1.2021 la raccomandazione di lavorare da casa in vigore da alcuni mesi è diventata un obbligo (art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, RU 2021 7). Si noti che Cirigliano and Niemeyer (2020: nr. 27) consideravano la raccomandazione già come un obbligo. Si noti che Cirigliano è segretario centrale di un sindacato.

contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi”.

Lo scopo di questa norma di legge, a mente del governo, sarebbe permettere ai cittadini di decidere da soli³ su come comportarsi in caso di epidemia, basandosi sulle informazioni governative:

mediante informazioni, raccomandazioni e consulenze, gli individui o gruppi di individui con caratteristiche comuni (p. es. i portatori di una determinata malattia) devono [essere] incitati a proteggere se stessi e gli altri da un contagio. In base ad analisi della situazione [...] sono formulate raccomandazioni destinate a individui o a istituzioni. L'idea è di trasmettere e rafforzare il rispetto e la responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri.⁴ [...] In particolare negli ambiti in cui le decisioni e i comportamenti personali possono avere conseguenze per la propria salute o per la salute di terzi, devono essere offerte opzioni d'azione e basi decisionali allo scopo di promuovere la salute.⁵

Anche nella sua attività informativa pubblica il governo ha apertamente spiegato che l'obiettivo era trasmettere “responsabilità individuale e solidarietà”, dato che la pandemia toccava tutti quanti⁶.

La dottrina costituzionale sostiene che le raccomandazioni⁷, conformemente al principio di proporzionalità,⁸ siano un modo “più liberale”⁹ di agire dello Stato rispetto alle usuali norme giuridiche, dato che storicamente valgono come mere informazioni,¹⁰ che il diritto non riesce a intercettare come strutture normative. Ad esempio nel 1986, esplosa la centrale nucleare di Tschernobyl, una commissione chiamata a suggerire le misure di protezione nel caso di nuvole radioattive

3 V. già Müller and Müller-Graf 1995: 358; il tema dell'attività informativa dello Stato è stato oggetto del Convegno annuale della Società svizzera dei giuristi nel 1999.

4 Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente la revisione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), Foglio Federale (FF) 2011 283: 329.

5 *Idem*: 337.

6 Swissinfo online 2020.

7 Tschannen 1999: 371 ss. distingue alcune caratteristiche tipiche delle raccomandazioni (e degli avvertimenti). In particolare, che titolari sono le autorità amministrative nell'esecuzione dei loro compiti, informando direttamente attraverso campagne pubblicitarie con l'aiuto di agenzie professionali l'intera popolazione e talvolta alcuni gruppi particolari (p.e. i giovani).

8 Mahon 1999: 249 nota che le raccomandazioni devono rispettare la legge, essere emanate dall'autorità competente nello svolgimento dei suoi compiti ed essere funzionali a un interesse pubblico. Infine, devono adempiere i requisiti dell'uguaglianza di trattamento e della buona fede.

9 Mahon 1999: 248.

10 Per Mahon 1999: 219 ss. le informazioni si muovono in una zona grigia fra il diritto e il non-diritto. La raccomandazione sarebbe una “informazione incitatrice” (“*Verhaltenslenkende Information*”: si noti che il concetto tedesco di *lenken*, ovvero condurre i comportamenti umani, nello spazio culturale italofono sembra non avere un equivalente semantico...), per cui lo Stato usa spot pubblicitari, esposizioni, regalini, ecc.; anche Müller and Müller-Graf 1995: 361, la definiscono una “zona grigia”; per Tschannen 1999: 361, le raccomandazioni vogliono essere “efficaci nei comportamenti” senza essere “efficaci nel diritto”.

raccomandò a tutti di pulire a fondo l'insalata. Di tutta risposta, il popolo smise di comprarla... Di fronte ai cali delle vendite i produttori fecero causa al governo rivolgendosi al Tribunale federale (TF) per essere risarciti. Questi negò però qualsiasi ruolo operativo del governo nell'attività informativa:

Il calo del consumo [di insalata] fa parte della stessa catena causale della paura della popolazione causata dalla semplice conoscenza delle radiazioni. Le comunicazioni [governative] in questione sono solo un elemento aggiuntivo in questa paura.¹¹

Quell'indicazione di lavare l'insalata

rispechiava solamente le conoscenze delle autorità sugli eventi e conteneva regole di condotta generalmente accettate.¹²

Per il TF mancava insomma un momento decisionale, l'attività governativa era a somma zero. Non possiamo però ingannarci: dietro alle raccomandazioni sta un retropensiero. Per il costituzionalista Tschannen esse sono dei surrogati normativi, usate:

1. quando emanare una regolamentazione senza ancora conoscere gli effetti dell'azione statale sarebbe irresponsabile. La raccomandazione varrebbe allora come una sorta di regolamentazione in prova;
2. quando appaia adeguato prendere misure contro un determinato fenomeno, ma manca consenso politico sufficiente per emanare una norma giuridica;
3. quando l'autorità amministrativa non sappia far fronte con mezzi propri all'incarico datole dallo Stato, rendendo necessario scaricare la responsabilità d'esecuzione direttamente sulle spalle dei cittadini;
4. infine, laddove la segmentazione sociale renda inefficace una regolamentazione unitaria. In questo caso la raccomandazione permette ai vari collettivi di adeguarsi in modo differente fra loro, ma conformemente alla proposta statale¹³.

Dal profilo categoriale le raccomandazioni sono "atti materiali dalla struttura generale-astratta"¹⁴ in cui la cerchia delle persone coinvolte è simile a quella delle disposizioni generali¹⁵. Vi è un'intenzione normativa, sebbene non si ricorra alla forza del diritto. Si tratta di azioni amministrative informali unilaterali (non cooperative) attraverso le quali i privati vengono spinti a comportarsi volontariamente in un certo modo senza che siano esposti a una particolare forma giuridica. Nonostante l'intervento diretto sui cittadini, l'autorità non è quindi tenuta a garantire il diritto di essere sentiti¹⁶. Le raccomandazioni dipendono dai destinatari e per que-

11 DTF 116 II 480 p. 488, c. 3. c).

12 *Ibidem*.

13 Tschannen 1999: 376 ss.

14 Zünd and Errass 2020: 78; cfr. Kiener, Rüttsche and Kuhn 2015, nr. 428; v. anche Mahon 1999: 221 e Tschannen 1999: 375.

15 V. Tschopp-Christen 2009: 137.

16 Tschopp-Christen 2009: 166; Tschannen 1999: 449, chiede che l'efficacia della comunicazione sia verificata da esperti.

sto operano con gratificazioni e sanzioni esterne al diritto¹⁷. Lo Stato rinunciando alla *forma* della *norma* si accolla il rischio di non trovare la collaborazione di alcuni cittadini e di non avere strumenti giuridici per imporla¹⁸.

Nonostante l'assenza della forma, le raccomandazioni possono scatenare effetti giuridici, p.e. se causano un comportamento di massa, provocando così la violazione dei diritti di qualcuno.¹⁹ La loro impugnabilità non è però garantita. Gli atti materiali non mirano direttamente alla modifica del rapporto giuridico fra lo Stato e il cittadino²⁰, per cui l'assenza della forma giuridica ne condanna l'impugnabilità²¹. Essa può essere 'restituita' trasponendo l'atto materiale in una disposizione che ne verifichi la liceità (art. 25a PA)²². La singola persona deve in questo caso avere un interesse degno di protezione e un interesse pratico e attuale ad ottenere una disposizione formale dell'autorità²³. Tutto semplice? Assolutamente no: nel caso in cui il destinatario dell'atto materiale sia una cerchia indeterminata di persone, non basta che il singolo che voglia ottenere una nuova *forma* all'atto provi un interesse personale proprio e diretto, ma deve anche dimostrare perché sarebbe più svantaggiato rispetto ad altri a causa di quell'atto. Deve inoltre mostrare che l'intensità della lesione del suo interesse giustifichi una giuridificazione dell'atto materiale. Questa pretesa di individualizzazione ha la funzione di evitare azioni collettive²⁴ e rende la giustiziabilità della raccomandazione quasi irraggiungibile.

3. La nuova predilezione dei costituzionalisti per le raccomandazioni

Nella gestione emergenziale del COVID-19 sembra essere emersa una novità discorsiva riguardo le raccomandazioni. Considerando che la pandemia riguarda tutti indistintamente, una costituzionalista (e medico) ha consigliato allo Stato di usare le raccomandazioni come se fossero 'norme monche', forte della consapevolezza della loro non-giuridicità (e non-impugnabilità). Paradigmatica la posizione sulle cosiddette tracing apps da scaricare sui nostri smartphones²⁵: il governo avrebbe *do-vuto* raccomandare ai concittadini di scaricare la app,²⁶ mentre un obbligo avrebbe

17 Tschannen 1999: 376.

18 Tschopp-Christen 2009: 28 s. e gli studi citati.

19 Cfr. Mahon 1999: 247 s. e la letteratura citata; Tschannen 1999: 410, sostiene che gli interventi dell'amministrazione sulla libertà di una persona attraverso un atto materiale sono da valutare come nel caso di un atto giuridico. V. anche il Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente la revisione della LEp (cit.): 338.

20 Tschopp-Christen 2009: 30.

21 Cfr. Tschopp-Christen 2009: 31; per un aumento dei margini di giustiziabilità v. già Mahon 1999: 258.

22 Kiener, Rüttsche and Kuhn 2015, nr. 328; si tratta di una concretizzazione dei diritti procedurali così come espressi negli artt. 6 e 13 CEDU, *idem*, nr. 432.

23 *Idem*, nr. 437 s.

24 Tschopp-Christen 2009: 138; Zünd and Errass 2020: 78.

25 Peraltro, considerata un "prodotto medico", Vokinger 2020: 417.

26 Vokinger 2020: 421 s.) si chiedeva anche se il governo avrebbe avuto il dovere di sviluppare una app. la risposta era negativa perché ve ne erano già a disposizione sul mercato.

violato i diritti umani, non essendo né conforme al principio di proporzionalità, né alla protezione dei dati²⁷. Si mostrava sicura che la raccomandazione sarebbe stata seguita dai cittadini (o perlomeno dal 60% di loro), dato che i sondaggi dimostrerebbero che il popolo svizzero si fida delle sue autorità quando gli si dice cosa fare.²⁸ Infine l'autrice spiegava che la raccomandazione di scaricare la tracing app sarebbe dovuta essere rivista non appena fosse stata trovata una misura sanitaria alternativa meno invasiva nella vita del cittadino. Per questo il governo avrebbe dovuto controllare periodicamente se la raccomandazione fosse ancora adeguata²⁹. Se invece le condizioni sanitarie fossero cambiate in peggio, ecco che sarebbe stato possibile istituire l'obbligo di download³⁰. L'art. 7 LEp (ovvero il diritto di emergenza previsto per legge)³¹ avrebbe verosimilmente fornito la base giuridica sufficiente per un tale obbligo³². Si noti che fino a pochi anni fa il paradigma era il contrario: la dottrina chiedeva di gestire la crisi anzitutto attraverso l'emanazione regole eccezionali³³.

Nelle parole della costituzionalista troviamo un passaggio logico dalla raccomandazione all'obbligo che ci sembra essere sempre più comune nel pensiero costituzionale. Funziona da modello operativo 'multifase'. Anzitutto lo Stato emana una raccomandazione nell'aspettativa che i cittadini facciano quello che si dice loro. Nel caso in cui ciò non succeda, lo Stato impone un obbligo, dando la colpa agli stessi cittadini 'indisciplinati' per questo destino ineluttabile.³⁴ Chiaramente l'osservazione retrospettiva smaschererà poi la natura della raccomandazione. Si osservi ad esempio

27 Vokinger 2020: 423; già Tschannen 1999: 402, notava che nella dottrina i giuristi si affrettano a sostenere che anche le raccomandazioni devono sottostare ai diritti umani, ma all'atto pratico nessuno sa bene come. Tschannen 1999: 413, tende a minimizzare il rischio che le raccomandazioni diventino "macchinari ammaestranti che ruotano incessantemente". In quel caso, sarebbero sproporzionate. Per una giuridificazione delle raccomandazioni nel senso della conformità ai diritti umani v. già Müller and Müller-Graf 1995: 379 ss., che però in ambito sanitario peroravano la causa della diminuzione dell'autodeterminazione individuale.

28 Vokinger 2020: 421; NB: quelle affermazioni erano traballanti, espressione di una certa autoreferenza metodologica. Quando l'UFSP emanò una "forte raccomandazione" d'indossarla, subito la popolazione esprime in altri sondaggi (!) il bisogno che la politica emanasse un obbligo formale generale, v. Matt 2020. Nessuno infatti si atteneva alla raccomandazione! La teoria dei giochi spiega come mai: visto che dalla stampa si sapeva che la testa dello stesso UFSP non credeva nella bontà del provvedimento, ecco che di fronte all'incertezza nessuno era disposto a rinunciare alla propria libertà (a causa del cosiddetto "dominio strategico"), v. Pouly and Zitzler 2020.

29 Vokinger 2020: 422; già Müller and Müller-Graf 1995: 399 ss., spiegavano che l'informazione deve essere adeguata ad adempiere lo scopo, deve essere usato lo strumento informativo meno gravoso e l'informazione deve essere ragionevole.

30 Vokinger 2020: 423.

31 "Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso."

32 Cfr. Biaggini 2017, nr. 16 ss. ad art. 36 Cost.

33 P.e. Rechsteiner 2016: 13.

34 Si noti che questo approccio 'multifase' era uno dei rischi prospettati dai critici del *nudging*, a cui Thaler and Sunstein già nella prima versione del loro bestseller, Thaler and Sunstein 2008: 236 ss., rispondevano spiegando che il loro obiettivo era dare più libertà decisionale, non diminuirli; nei capitoli 5 e 6 qui sotto mostriamo più da vicino il legame fra le raccomandazioni, le immagini e il *nudging*.

la presa di posizione del portavoce della polizia cantonale ticinese all'inizio del 2021, secondo cui durante la pandemia bisogna reprimere i comportamenti *scorretti* e le raccomandazioni avevano l'obiettivo di sensibilizzare al comportamento *corretto*:

Adesso, in questa fase della pandemia dove ci troviamo da quasi un anno a sensibilizzare le persone, con l'arrivo della possibilità di sanzionare con multe disciplinari dei comportamenti scorretti l'approccio della polizia sarà un po' diverso. Si privilegerà meno il dialogo e si andrà più sulla sanzione diretta.³⁵

Ne deriva che il consenso politico (in teoria alla base del modello dello Stato di diritto) non vale più come strumento *formale* legittimante ex-ante di un'attività regolatrice dello Stato. Esso è piuttosto *materiale*: vale come costruzione di un margine disciplinare a cui i cittadini devono adeguarsi senza che alcun dialogo sia necessario, 'costringendo' poi l'autorità ad adottare norme coercitive qualora l'aspettativa venga delusa. Infine, tutto viene sottoposto a referendum, per cui il consenso vale come sanatoria ex-post,³⁶ con la particolarità che un'opposizione alle regole da sanare causerebbe grande incertezza, un argomento ovviamente usato nella campagna di votazione³⁷. La *forma* viene quindi sostituita dalla *necessità*, sia al momento di emanare la norma emergenziale, sia al momento di catturare il consenso per sanarne la legittimità lacunosa.

4. Il social marketing come strumento di interiorizzazione dell'autorità

Sin dagli anni '50 il marketing è concepito come una tecnica di vendita e comunicazione. Essa è basata sul cosiddetto marketing-mix (4P): politica del prodotto, politica dei prezzi, politica della distribuzione e politica comunicativa³⁸. Dagli anni Settanta quelle tecniche hanno cominciato ad essere trasportate anche nella comunicazione a scopi sociali, il cosiddetto social marketing³⁹. L'idea è di influenzare attraverso messaggi persuasivi⁴⁰ un target di individui ad accettare, modificare o abbandonare volontariamente determinati comportamenti. Lo scopo è ottenere un vantaggio per gli individui e per l'intera società⁴¹, ottenere grandi risparmi, dare accesso a risultati quantificabili in relativamente breve tempo e affrontare problemi sanitari ad alto impatto sociale⁴². L'approccio è di tipo economico, punti

35 Quotidiano RSI.

36 Il 13.06.2021 il popolo svizzero (votante) ha approvato la Legge COVID-19 del 25 settembre 2020, un favore ribadito in via referendaria il 28.11.2021. Per una critica a quell'attività legislativa "sanatrice" v. Kley 2021.

37 "Un no comporterebbe grandi incertezze per loro e per i loro dipendenti.", argomenti a favore, nel Libretto di spiegazione alla Votazione popolare 2021.

38 Walsh, Deseniss and Kilian 2020: 7 s.

39 Kotler and Zaltman 1971.

40 Stanton and Varaldo 1986: 366.

41 Lee and Kotler 2015: 8.

42 Baum 2007.

di riferimento sono l'efficacia e l'efficienza.⁴³ I criteri scientifici usati per la sua valutazione sono il cambiamento dei comportamenti, la ricerca sui consumatori, la segmentazione, il targeting, lo scambio, la concorrenza e il marketing mix⁴⁴.

Spostando attenzione sul cliente, il marketing è progressivamente diventato una scienza comportamentale⁴⁵, chiedendosi come funzionino le reazioni percettive individuali e aprendosi al neuromarketing (o marketing comportamentale; anche nudge marketing). Si applicano “metodi neuroscientifici all'analisi e alla comprensione dei comportamenti economicamente rilevanti”⁴⁶. Se nel marketing commerciale ‘tradizionale’ le analisi erano condotte anzitutto tramite interviste, focus groups, ricerche ed osservazioni, con il neuromarketing si studiano le differenze individuali anche a livello biologico. L'idea è riuscire ad anticipare i desideri inconsci delle persone nonché il loro soddisfacimento, scoprendo i motivi che spingono i soggetti ad optare per una determinata scelta.⁴⁷ Si sviluppano così campagne mirate, stimolando feedback individuali⁴⁸. A questo pro vengono usati gli strumenti del nudging, ovvero quel modo di dare forma all'ambiente dell'individuo attraverso architetture decisionali che lo spingano a prendere decisioni utili per i suoi interessi. Secondo Thaler e Sunstein questo “paternalismo libertario” è necessario

quando l'individuo è disattento, le decisioni sono difficili, non sono previsti feedback immediati o quando non si riesca a tradurre le informazioni ricevute in uno schema di senso che già si possiede.⁴⁹

Influenzandone le scelte, ci si prefigge di massimizzare il benessere o la salute dell'individuo, ma anche della società tutta⁵⁰.

Lo Stato svizzero ha sposato i metodi del social marketing per condurre i comportamenti sociali dei cittadini. La crisi pandemica ha palesato questa tendenza. Sin dal febbraio 2020 l'UFSP per la sua campagna ha collaborato in modo strettissimo con un'agenzia pubblicitaria⁵¹ che ha fatto dell'uso del neuromarketing il suo marchio di fabbrica. Esso ha

43 V. p.e. Guatri and Vicari 1986: 10 s.

44 Luca and Suggs 2013; v. anche Lee and Kotler 2016: 481.

45 Lepore 2009.

46 Gallucci 2016: 24; la pubblicità agisce su una dimensione psicologica profonda, v. Gutjahr 2019: 13.

47 Gallucci 2016: 35.

48 Gallucci 2016: 11 ss.

49 V. sempre Thaler and Sunstein 2011: 91 ss.. Si noti che anche nel diritto sta emergendo un certo interesse per il *nudging*, v. Basel and Meier 2020 e Zorzetto and Ferraro 2019.

50 Cfr. Penna 2021: 127; Borden già nel 1942 sottolineava che “l'uso dell'influenza nelle relazioni commerciali è uno degli attributi fondamentali di una società libera, così come la persuasione e la contropersuasione sono esercitate liberamente in molti altri campi di una società libera”, cit. in Stanton and Valardo 1986: 366.

51 Nella crisi pandemica Covid-19 il team del BAG e l'agenzia Rod hanno lavorato in modo altamente integrato, tanto da essere diventati indistinguibili, v. Rodcast Folge 9; l'agenzia madre (Farner) ha chiamato quel rapporto di co-creazione interdisciplinare una “fusione” di Rod

un posto centrale: guida il nostro pensiero quotidiano, le strategie che sviluppiamo, gli slogan che scriviamo e le campagne che produciamo per i nostri clienti [... permettendo di...] *anticipare* i nuovi bisogni e comportamenti dei consumatori.⁵²

L'idea di fondo è riuscire a decodificare il mondo emozionale di chi ne è soggetto⁵³. Una decisione visuale fondamentale dell'agenzia di marketing è stata la scelta di orientarsi ai colori per segnalare il grado di pericolo⁵⁴. L'efficacia iniziale del rosso è documentata: nel marzo del 2020 il 92% delle persone intervistate in un sondaggio ha detto di aver visto i poster dell'UFSP sul COVID-19 più volte al giorno⁵⁵. Anche i pittogrammi sono considerati emblematici.⁵⁶ Come spiegava il responsabile della campagna dell'UFSP all'inizio della pandemia, lo scopo dell'attività informativa dello Stato non era sensibilizzare, ma piuttosto di "comunicare dure regole di comportamento e di igiene"⁵⁷. In seguito, in settembre, il UFSP ha moderato la propria *mission*, ritenendo che il compito della campagna fosse ora sensibilizzare i cittadini così da far prendere loro autonomamente le proprie decisioni.⁵⁸ Per i marketers invece la sensazione non è cambiata: l'idea è sempre stata che con la campagna si stavano dando "indicazioni su come agire" (*Handlungsanleitungen*)⁵⁹, facendo sì che le persone avessero sempre in mente le regole di igiene e di comportamento. In questo senso era sin da subito chiaro a tutti la necessità di usare imperativi, sebbene non siano uno strumento comune nel marketing⁶⁰. Chiaramente la campagna visuale da sola non bastava: gli studi nell'ambito delle scienze della salute in questo campo sono chiari: per ottenere cambiamenti comportamentali, gli interventi di social marketing devono essere accompagnati da un sostegno politico compatto⁶¹.

con l'UFSP, v. <https://www.farner.ch/2020/05/so-schuetzen-wir-uns-kampagne-erfolgskriterien-ko-kreation-farner-flash/> (il sito non è più funzionante e malauguratamente non abbiamo fatto dei printscreen); campi di attività di Rod sono content, campaigns, public affairs, publicity, venture e strategy, v. Persoenlich.com online 2019.

52 Marchand 2021 (corsivo nostro).

53 Vengono usate ad esempio le risultanze degli studi di *eye-tracking*, i *cognitive biases* o il test dei 5 secondi. Gli intervistati da Gottstein (2019) notano che questo tipo di competenze è regolarmente impiegato su mandato della Confederazione; l'UFSP ribadisce di rifarsi alle risultanze empiriche, v. anche <https://www.spectra-online.ch/de/spectra/news/ldie-erste-stop-aids-kampagne-ist-heute-noch-weltweit-ein-vorzeigemodell-fuer-erfolgreiches-social-marketing-r-389-29.html> (ultimo accesso 18.8.2022).

54 Werbewoche online 2020.

55 Loser and Zürcher 2020; sul ruolo dei colori per stimolare le emozioni si vedano gli studi di Eiseman 2017.

56 Persoenlich.com online 2020b.

57 Persoenlich.com online 2020c..

58 Rodcast Folge 9 2020.

59 Rod realisiert BAG Kampagne gegen Corona, Rod online 2020.

60 Quando è stato impartito un vero e proprio ordine ai giovani (indicando su un poster: "*Mach's einfach!*") che in tedesco significa sia "Renditi la vita semplice!", ma anche "Fallo e basta!", c'è stata un'ondata di indignazione fra gli esperti. I sondaggi indicano però che la maggior parte della popolazione non ha ritenuto il messaggio inadeguato, persoenlich.com online 2020b.

61 Laverack 2017.

5. Il ruolo delle immagini nella “conformatività”

Il punto forte della campagna constava nella distribuzione gratuita di centinaia di migliaia di poster, appesi un po’ ovunque⁶² su vetrine e per le strade svizzere.⁶³ Contenevano le raccomandazioni sanitarie e dei pittogrammi, come si vede nel poster qui sotto del 1.3.2021 (emanato più di un anno dopo lo scoppio dell’emergenza).



Poster rosso distribuito alla popolazione dall’Ufficio federale della sanità pubblica svizzero, versione del 1.3.2021. I vecchi poster si trovano variamente su google.com.

Il sito ufficiale del materiale visuale dell’UFSP con i poster attuali è <https://ufsp-coronavirus.ch/download/> (ultimo accesso: 18.8.2022).

Dal profilo testuale, questa forma di comunicazione è solo a prima vista un richiamo all’altruismo, all’inclusione e alla comunità. In realtà oltre alle raccomandazioni troviamo una serie di elementi comunicativi che rafforzano la posizione dell’autorità statale nella decisione su come le persone debbano comportarsi. La linguistica spiega che l’uso del pronome “noi” (“ci”) descrive anzitutto una po-

62 Già Müller, Müller-Graf 1995: 383 s. si chiedevano se una pressione psicologica costituita da pubblicità martellanti sia così diversa da un’oppressione sanzionatoria, e riconoscevano in un esempio pratico che l’attività di raccomandazione dello Stato aveva assunto la forma di un comando.

63 Erano stampati gratuitamente dallo Stato, ma anche la cittadinanza ha contribuito autonomamente scaricandoli da internet. A giugno 2020 c’erano già stati 500’000 download, v. Persoenlich.com 2020a.

sizione di potere.⁶⁴ Così anche l’uso dell’infinito iussivo (“tenersi”, “usare”), che crea una condizione di sospensione semantica. Esso ricorda che, al netto di tutti i richiami alla responsabilità individuale, l’autorità rimane saldamente nelle mani dell’emittente del messaggio (qui: lo Stato)⁶⁵.

Dal profilo pratico, se il neuromarketing in sé appare come concetto sovrastimato,⁶⁶ i marketers cercano di usarlo in modo produttivo. Il mix della percezione del testo⁶⁷ e dell’immagine⁶⁸ è particolarmente produttivo. In una ricerca condotta su chi viaggia senza biglietto ferroviario è stata analizzata l’efficacia di un poster raffigurante due occhi che osservavano il passeggero, e di un altro poster che riportava lo stesso soggetto fotografico, a cui era aggiunto un testo prescrittivo (dove si enunciava l’obbligatorietà del biglietto), e uno descrittivo (dove si asseriva che il comportamento più comune fra i viaggiatori che transitavano in quella stazione era di pagare il biglietto). Mentre con il primo cartellone i viaggiatori senza biglietto diminuivano dell’8% ca., nel secondo caso diminuivano del 53% ca.⁶⁹ L’immagine è peraltro centrale nel social marketing sanitario, ad esempio laddove ci sia un eccesso di informazioni.⁷⁰ Ecco che i pittogrammi,⁷¹ che a prima vista servono solo ad accompagnare le raccomandazioni, rendendole più facili da immaginare, hanno la funzione di rafforzare l’autorità dell’emittente del messaggio. Esse “eccedono”⁷² il contenuto di senso del testo che le accompagna ed esprimono il comando.⁷³ È un’autorità rafforzata dall’uso del nastro rosso e bianco da cantiere,

64 Per La Fauci 2016: 395 questo tipo di “noi” espresso da parte di chi “si prende cura” porta come significato che “tu fai come io dico e io, che lo dico, soprintendendo, partecipo”. Non è per contro un imperativo. Questo “noi” è espressione di dominio politico, non di empatia comunitaria: “in tali enti, chi impugna ultra-io, chi si autorizza a dire o viene lasciato dire noi si situa in una posizione di prominenza. Vi prende un potere, se non il potere: in qualche modo e comunque vada, con destrezza, con inganno, con violenza” (La Fauci 2016: 399). La Fauci sostiene che questo “forte tono paternalistico lo rende inadatto al discorso pubblico, come di norma è il discorso politico” (La Fauci 2016: 395). Non solo Cass Sunstein, ma l’intera crisi COVID-19 ne ha invece mostrato la forza nella società del rischio.

65 L’infinito iussivo emerge con forza in un poster COVID-19 dell’estate del 2020 in cui si indicava tutto in maiuscolo “RESTARE A CASA ANCHE CON IL BEL TEMPO. ORA PIÙ CHE MAI”. Lo iussivo è per definizione ambiguo. Come ben nota Scarpa 2017, “L’infinito verbale è un ordine, un comando, un’incitazione, un suggerimento, un consiglio, un supporto, un’istruzione, un’istigazione. Un promemoria. In esso, stato indefinito dell’atto e intimazione all’atto coincidono”.

66 Walsh, Deseniss and Kilian 2020: 58.

67 Leboff 2020: 120; Hofmann 2020: 22 ss.

68 Potter et al. 2014; Lindstrom 2005; Nel contesto dei social media si stima che usando immagini ci sia un miglioramento della trasmissione del contenuto fino al 65%, Klein et al. 2020, che consigliano di usare a fondo i social media.

69 Cominelli 2021: 135, citando Ayal et al. 2019.

70 P.e. Baker 2011.

71 Le persone rappresentate nei pittogrammi sono sempre *gender-neutral*, verosimilmente per risultare più inclusive possibile. Assomigliano però anche a dei fantasmi, “*quite literally the nonbeing of the subject*”, Goodrich 2013: 513.

72 Sul “supplément pericoloso” di Derrida e il concetto di “traccia” v. ora Weigel 2015: 28 ss.

73 Come spiega Goodrich, si possono intendere le immagini come “l’altro lato” del di-

che chiede alla cittadinanza di sentirsi travolti da un ambiente pericoloso e soggetto al cambiamento improvviso. Chiede di seguire le indicazioni del Capocantiere (qui: lo Stato).

Osserviamo più da vicino alcuni pittogrammi dei poster COVID-19 emanati fra il 2020 e il 2021. Spesso rimaneva immutato, sebbene il relativo testo “informativo” cambiasse e mutasse da un poster all’altro, talvolta addirittura diventando da una raccomandazione a una prescrizione. Il che suggerisce che in realtà la raccomandazione non fosse solo un’informazione, ma una particolare forma che chiameremmo “comando gentile” che imponeva “conformatività”⁷⁴ alla cittadinanza.




Pittogramma sull’uso delle mascherine estratto da un poster COVID-19 rosa dell’UFSP, 29.4.2020

Pittogramma sull’uso delle mascherine estratto da un poster COVID-19 arancione dell’UFSP, 9.10.2020

ritto, Goodrich 2016, min. 9.45. Ci si muove in quel che Luhmann 1995 in particolare: 170, chiama *Unrecht*, ovvero l’altro lato della differenza *Recht/Unrecht*. Non dissimilmente Agamben 2003: 52, si riferisce alla forza di legge (per motivi meramente digitali causati da Word, il barrato sostituisce qua la crociatura di Agamben nel testo originale).

⁷⁴ Dopo aver elaborato questo termine abbiamo scoperto le note parole certo più autorevoli delle nostre di Sabino Cassese del 2009, secondo cui “al diritto ‘macchina dell’obbedienza’ oggi si affianca sempre più di frequente il diritto ‘regola di conformazione’. Questo diritto non richiede obbedienza. Esso organizza i modi dell’osservanza in maniera diversa, spingendo i destinatari a conformarsi, oppure creando sistemi di convenienze, che inducono al consenso con le prescrizioni delle norme”, in *Eclissi o rinascita del diritto?*, cit. da Ferrarese 2012: 111.



Pittogramma sull'uso delle mascherine estratto da un poster COVID-19 rosso dell'UFSP, 29.10.2020

Pittogramma sull'uso delle mascherine estratto da un poster COVID-19 azzurro dell'UFSP, 7.9.2020



Pittogramma sul telelavoro estratto da un poster COVID-19 rosso dell'UFSP, 29.10.2020

Pittogramma sul telelavoro estratto da un poster COVID-19 rosso dell'UFSP, 9.12.2020


Pittogramma sul telelavoro estratto da un poster COVID-19 rosso dell'UFSP, 1.3.2021

Dalla “seconda ondata” pandemica all’angolo in alto a sinistra dei vari pittogrammi è stata posta una spunta verde. Essa accompagna indistintamente raccomandazioni e obblighi. Usa la logica della “check-list”, come se l’osservatore fosse posto di fronte a un compito che era “to do”, suggerendo addirittura che esso sia già stato compiuto. La spunta verde opera un re-entry: l’osservatore che non si sia ancora conformato viene esposto a un’implicita comunicazione di biasimo, di senso di ritardo nell’osservatore che non si sia ancora conformato. La spunta verde imposta d’autorità istilla insomma un senso di colpa. È piuttosto chiaro che questa comunicazione non è solo informativa, ma è piuttosto una spinta dolce (un nudge) per condurre l’osservatore ad adempiere il suo compito. In questo senso è un “comando gentile”.



Spunta verde estratto da un poster COVID-19 rosso dell'UFSP, 29.10.2020


Il comando per immagini sta emergendo anche nel diritto privato, dove si fanno strada i *visual contracts*⁷⁵, di cui l'esempio sudafricano disegnato da Creative Contracts è paradigmatico. Consiste in un contratto stipulato fra agricoltori e lavoratori nella forma del fumetto. L'obiettivo è rendere consapevoli i lavoratori, spesso analfabeti, della prestazione che devono al datore di lavoro. Devono impegnarsi, essere puntuali e lavorare in modo igienico e sicuro. Il comic contract appare più efficace del linguaggio semplificato⁷⁶, e verosimilmente migliora la vita dei lavoratori⁷⁷.



⁷⁵ V. Brunschwig 2019; Kohlmeier 2018; v. anche per un'altra fattispecie contrattuale McGuire and Andersen 2019; sul *legal design* v. anche Passera 2015.


⁷⁶ Ogni epoca ha vissuto le sue spinte semplificatrici, che hanno sempre provocato cambiamenti strutturali dell'approccio sociale al diritto. Per un approfondimento, v. Schott 2011.

⁷⁷ "Ecco perché vogliamo fare contratti che tutti possano capire. [...] Crediamo anche che nessuno debba subire l'indignazione di vedersi presentare un contratto che deve firmare ma che non può capire.", Creative Contracts, <https://creative-contracts.com/why-we-do-it/> (accessed 8 August, 2022).



Estratti del contratto visuale “Clemengold” per Indigo Fruit (Pty) Ltd, © Creative Contracts, <https://creative-contracts.com/clemengold/> (ultimo accesso: 18.8.2022).

Si noti però l’ottica unilaterale, quella del datore di lavoro che impone doveri al lavoratore. Ad esempio il diritto d’assentarsi per un funerale è riformulato come dovere di comunicazione verso il datore di lavoro. I disegni indicano a quali dispositivi debba attenersi per avere successo, ergo sono disciplinanti. Qualora il lavoratore riesca a rispettare le consegne, ecco che i suoi colleghi sono disegnati in posizione ilare e soddisfatta, di accoglienza, le logiche di inclusione del gruppo ricalcano i valori del datore di lavoro. Se invece il lavoratore è deludente nella sua prestazione, deve lasciare l’azienda nella *solitudine*. Anche in questo caso, come per i poster COVID-19, troviamo la spunta verde a simbolizzare la “conformatività”.



Estratto del contratto visuale “Clemengold” per Indigo Fruit (Pty) Ltd, © Creative Contracts, <https://creative-contracts.com/clemengold/> (ultimo accesso: 18.8.2022), p. 3.

Possiamo veramente dire che il comic contract sudafricano trasponga il diritto in immagini? La risposta è affermativa solo nel caso in cui si intenda il diritto come un linguaggio di trasmissione del *comando*. Solo nel caso in cui la vita e la comunità del lavoratore dipenda dal dispositivo di senso dato dal datore di lavoro. Tutto è diverso se il diritto viene inteso come linguaggio che guida il conflitto a due voci. Che nel mondo del lavoro significa: la voce del padrone e la voce dei lavoratori, con i rispettivi punti di vista e i diversi valori di gruppo. Rinnequando questa seconda

prospettiva (che potremmo definire come *sindacale*), il comic contract sudafricano è monco. Nel diritto civile anche il datore di lavoro si carica di oneri e rischi, che si traducono in diritti per i lavoratori. Eppure in questo comic contract non troviamo una trasposizione grafica dei dispositivi disciplinanti il datore di lavoro, che è invece ricostruito come autorità neutrale. Come nel caso dei poster COVID-19, di nuovo l'immagine viene qui usata come espressione di autorità⁷⁸.

6. La visiocracy e il nostro diritto

Già due decenni fa alcune voci nel costituzionalismo svizzero hanno messo in guardia sui rischi dell'attività "informativa" dello Stato, che sembra agire sulle coscienze dei cittadini, fino a solleticare la propaganda.⁷⁹ Gli si contrappone Cass Sunstein, secondo il quale bisogna relativizzare l'idea che tutti gli umani sappiano o vogliano prendere decisioni, e che anzi bisogna mettere in conto il valore dell'inerzia. L'approccio paternalista libertario garantirebbe libertà nella società, minimizzando il costo che ogni decisione porta con sé⁸⁰.

Fra queste due voci si apre la discussione sul ruolo dell'immagine nel diritto. Goodrich esprime con il concetto di *visiocracy* il momento governamentale in cui la parola e il visuale si intersecano. L'immagine porterebbe con sé, nascosta, una 'eccedenza' di senso e quindi d'autorità⁸¹. A nostro modo di vedere, questo è proprio l'elemento chiave di quella nuova forma di normatività che chiamiamo "conformatività". Il mix fra immagine e raccomandazioni diventa particolarmente efficace in quel mondo dove prevale la logica del comando. In tale contesto, l'uso delle raccomandazioni non è una forma "più liberale"⁸² di espressione dello Stato, ma proprio il suo contrario. La raccomandazione

78 Proprio il paternalismo è uno dei rilievi più criticati del nudging, cfr. Zorzetto and Ferraro 2019: 90; Thaler and Sunstein 2021: 312 ss. ribadiscono però che i *nudge* come pensati da loro abbiano l'obiettivo di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi.

79 Müller and Müller-Graf 1995: 366 ss.. Il loro approccio è ribadito in Müller 2020.

80 Sunstein 2015: 129 ss.; è qui in questione il concetto di libera volontà nel senso di Hegel 1979: § 4.

81 "L'autorità del diritto dipende dalla sua visibilità, e pur tuttavia la fonte della legge è un sovrano assente", Goodrich 2013: 505; anche Goodrich richiama Agamben e nota che questi riferendosi all'immagine nel diritto parlerebbe di *effectus*, inteso come effettività, Goodrich 2013: 512; per un'introduzione ai diversi approcci alla visualizzazione giuridica v. sempre Brunnschwig 2021; si noti l'acuta osservazione di Giddens 2020: 13, per il quale anche il testo scritto nella logica visuale può ricoprire la funzione dell'immagine. Richiamando Vismann, afferma che persino l'apparenza delle lettere può fungere da vettore di sovranità; in questo senso ha ragione – rifacendosi a Marin – Cecchi 2016: location kindle 1569/2914, ricordando che il potere dell'immagine deriva dall'interazione tra l'estetica e la politica attraverso l'istituzione della sua efficacia. Il patto di mutua legittimazione tra la norma giuridica e immagine non giustifica l'atto legislativo, bensì il potere sovrano; Marin è un riferimento anche per Weigel 2015: 21 s.; in generale sul potere persuasivo v. anche Moroni and Lorini 2016.

82 Come visto, l'opinione dominante fra giuriste e giuristi svizzeri.

non [assume la] forma chiara di un imperativo, bensì quella più subdola, del consiglio, dell'invito, dell'avvertimento dati in nome della sicurezza, in modo che l'obbedienza a un comando prende la forma di una cooperazione e, spesso, quella di un comando dato a sé stessi. Non penso solo alla sfera della pubblicità e a quella delle prescrizioni di sicurezza date in forma di invito, ma anche alla sfera dei dispositivi tecnologici. [...] Il libero cittadino delle società democratico-tecnologiche è un essere che incessantemente obbedisce nel gesto stesso con cui impartisce un comando.⁸³

Si tratta di una vivida espressione dello Stato di sicurezza, ovvero:

[quel] processo che sta trasformando le democrazie occidentali [...]. La parola 'sicurezza' è entrata a tal punto nel lessico politico che possiamo dire, senza paura di sbagliare, che la 'ragion di sicurezza' ha preso il posto di quella che un tempo si chiamava la 'ragion di Stato'. [...] La sicurezza di cui si parla oggi [...] mira a stabilire un nuovo tipo di rapporti fra le persone, basato su un controllo generalizzato e illimitato [...]. Nello Stato di sicurezza si osserva una tendenza irrefrenabile verso una depolitizzazione progressiva dei cittadini, la cui partecipazione alla vita politica si riduce ai sondaggi elettorali. [...] D'altra parte lo Stato di sicurezza è uno Stato di polizia, poiché attraverso l'eclissi del potere giudiziario generalizza quei margini discrezionali della polizia che, in uno stato di emergenza divenuto la norma, sono sempre più determinanti.⁸⁴

La logica della raccomandazione e dei dispositivi visuali (e la passione con cui i costituzionalisti li accolgono oggi) va discussa come dispositivo dello Stato di sicurezza. Bisogna rimettere al centro dell'analisi giuridica il rapporto "liturgico" (e fondante) fra la sovranità e l'estetica.⁸⁵ L'uso pervasivo delle immagini e dei pittoogrammi coincide con il momento anomico dello Stato di eccezione.⁸⁶ Esso descrive una pretesa d'autorità totale o, come spiega Agamben,

si fonda sulla finzione essenziale per cui l'anomia [...] è ancora in relazione con l'ordine giuridico e il potere di sospendere la norma è in presa immediata sulla vita.⁸⁷

Sia le raccomandazioni, sia le immagini non hanno *forma* giuridica. Sono elementi giuridici non-normativi. Comandando, danno però *forma* al cittadino. Emerge una classe di "norme anomiche" che chiedono la conformazione al comando senza che si possano interrogare le logiche del potere.

Il diritto delle raccomandazioni per immagini si giustifica dichiarandosi utile per il soggetto di diritto: ne garantisce ad esempio la sicurezza e la salute. Essi prendono il posto del dono dallo Stato sovrano al cittadino, un surrogato del momento di reciprocità fondante il momento giuridico. L'intangibilità del corpo aggredito

83 Agamben 2017: 106; si noti che già nel 1995 Müller and Müller-Graf 1995: 385 osservando l'attività di raccomandazione della Confederazione in un *case study* si rendevano conto del problema.

84 Agamben 2016; sul concetto di dittatura v. ora Portinaro 2019.

85 Heritier 2014: 150.

86 Agamben 2003: 11.

87 Agamben 2003: 110.

dal virus assurge a simbolo sacrale. L'attività visuale, ergo biopolitica, indica però a quale corpo (statistico) miri questa tecnica del dono da parte dello Stato al cittadino⁸⁸. Questi non vale come ente in sé, ma deve essere pronto a ricevere il dono, deve conformarsi. Non potendo lo Stato operare con la realtà, (ergo: non essendo i cittadini ancora “conformi”) lo Stato presume il consenso della cittadinanza, recuperandolo poi ex-post. Quest'attività di governo è invasiva, ed è contraddistinta dall'intrasparenza. Proprio su questo punto si devono chinare i giuristi, come indicato da Thaler e Sunstein discutendo dei modi in cui lo Stato debba affacciarsi alle logiche del nudging⁸⁹.

7. Aprire le facoltà di giurisprudenza al *legal design*

L'evoluzione dello Stato di eccezione nella globalizzazione sembra difficilmente arrestabile. Come giuristi dobbiamo chiederci quale contributo possiamo dare. La domanda è urgente proprio in Svizzera, dove i costituzionalisti cullano l'idea che lo Stato sia un attore neutrale della società⁹⁰ e sono piuttosto inclini a comprimere il significato della “volontà” del cittadino⁹¹. Riprendendo i poster COVID-19, ci viene da dire che pochi giuristi svizzeri siano disposti a interrogare in senso critico, come invece fanno i linguisti, “chi autorizza chi dice noi a dire noi?”⁹².

Una possibile soluzione è aumentare la varietà dell'insegnamento nelle facoltà di diritto, considerando il *legal design* come nuova disciplina che vada oltre il campo del solo *legal tech*. Laddove lo Stato si legittima attraverso strategie di marketing, ecco che il mondo accademico ha il dovere di trattare la questione in senso critico. Le facoltà devono conoscere la “conformatività”, questionarla e criticarla. I giuristi non solo devono frequentare corsi di economia comportamentale, ma anche di *legal design* – e parimenti i *legal designer* devono far parte dei laureati delle facoltà di giurisprudenza. Come spiega Hagan, pioniera di questo ambito, l'idea di entrare con il *legal design*⁹³ nelle facoltà di diritto non riguarda solo la rappresentazione in immagini di un diritto verbocentrico, ma anche di usare gli strumenti sviluppati dal marketing per ridisegnare l'intero impianto giuridico⁹⁴, discutendo la retorica del pensiero progettuale centrato sui bisogni umani (*human centred design*). La

88 Cfr. sul diritto e il dono Heritier 2013: 183.

89 Thaler and Sunstein 2021: 326, richiamando Rawls.

90 Lo si nota dalle parole di Tschannen 1999, sia a p. 377 (“Pertanto, bisogna dare allo Stato il merito di non emettere avvertimenti e raccomandazioni per pura cattiveria”), sia a p. 436 (“qui lo Stato deve rimanere neutrale dal profilo valoriale”, discutendo della campagna Stop-AIDS. La crisi sul coronavirus sembra mostrarci che la neutralità valoriale non esista, ma sia piuttosto oggetto di negoziazione sociale).

91 Si pensi alla sopracitata rinuncia alla dimensione del consenso in Vokinger 2020. Ad ogni modo Tschannen 1999: 413 ha intravisto il problema. Sul concetto di volontà v. brevemente anche Agamben 2017: 110 ss.

92 La Fauci 2016: 399; la domanda è posta anche da chi si occupa di integrazione degli stranieri, v. Prodolliet 2020.

93 V. sempre Brunschwig 2021.

94 Hagan 2021, cap. 1 *Legal design: what is legal design*.

filosofia del diritto deve accompagnare questo sviluppo, perché per ora il motore del cambiamento proposto dai *legal designer* risiede solo nell'incomprensibilità del linguaggio giuridico, da semplificare attraverso le immagini sia in ambito privato, sia pubblico⁹⁵. Ecco quindi l'arrivo di *journey maps* progettuali (illustrando visualmente l'esperienza dell'utente che entra in contatto con il diritto); le *personas* come riferimento di fondo (cioè i profili di utenti con caratteristiche, necessità e problemi comuni ad utenti reali); le *user stories* a loro volta spiegherebbero come una persona utilizzerà un nuovo servizio giuridico⁹⁶. I marketers e gli economisti comportamentali sono entrati nelle logiche giuridiche e stanno questionando la volontà e il consenso come fonti del diritto liberale. Manca però coscienza del ruolo della reciprocità nel diritto.

I giuristi sembrano osservare queste evoluzioni con sufficienza, non si rendono conto dell'importanza di dare impulsi di pensiero a questi designer. Lasciano il dominio al discorso economico. Dovrebbero dare forma a queste novità⁹⁷, e invece le subiscono e interiorizzando acriticamente. Si tratta di un errore strategico: proprio perché le logiche della “conformatività” stanno dilagando, è compito delle facoltà giuridiche creare consapevolezza fra gli attori di questo campo sul contesto in cui si muovono, ricordando che la società liberale deve riuscire ad essere refrattaria alle logiche di sudditanza.

8. Conclusioni

Abbiamo mostrato in questa nostra breve rassegna che le logiche della “conformatività” e del comando stanno dilagando attraverso lo Stato di sicurezza. Le raccomandazioni e i pittogrammi devono essere trattati con attenzione da chi si impegna a favore di una società democratica. I giuristi si liberano del problema cassando questi fenomeni come non-diritto, fingendo che le logiche governamentali non siano già penetrate in profondo nei nostri automatismi giuridici. Ciò che accomuna le esperienze di *legal design* mostrate, ovvero i poster Covid 19 e i *visual contracts*, tra cui l'esempio sudafricano, è l'essere create nelle migliori intenzioni, ma alla prova dei fatti sono esperienze visuali unilaterali. Esprimono autorità, chiedono sudditanza usando gli strumenti del nudging. Manca trasparenza sull'interesse “conformativo” di chi guida la produzione dell'immagine.

I rischi sono evidenti. Al netto degli annunci roboanti, con queste attività visuali non si chiede al cittadino di essere solidale o responsabile, ma di sottoporsi in modo disciplinato all'autorità dell'estensore del messaggio. Attraverso la “eccedenza di senso” dell'immagine imposta “dall'alto” viene compressa la complessità della soggettività e la pluralità di punti di osservazione. Stiamo assistendo alla creazione di complesse norme semi-giuridiche e semi-verbali, pura espressione d'autorità che

95 Hagan 2021, cap. 1 Legal Design, Key Challenges For Legal Design.

96 Hagan 2021, cap. 2 Design Mindset, paragrafo “users at the center and Get Specific, Go for Extreme”.

97 Per contro stanno riflettendo bene sulla questione Zorzetto and Ferraro 2019.

attraverso di esse si slega da qualsiasi responsabilità. Si tratta di strumenti di auto-legittimazione mascherati dalla logica del dono. È compito del diritto moderno vegliare che al centro di tutti i pensieri non stia soltanto l'indisciplina del cittadino che non si conforma, ma la reciprocità vissuta: vale per l'amministrazione, vale per i contratti privati. Il diritto e in particolare le facoltà di giurisprudenza devono garantire che ogni individuo non sia considerato solo un suddito, ma un soggetto paritario in una società di uguali.

Bibliografia

- Agamben G. 2003, *Stato di eccezione. Homo sacer, II, I*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Agamben G. 2016, "Dallo stato di diritto allo stato di sicurezza", *sinistrainrete.it* 11.1.2016, traduzione. Available at: <https://www.sinistrainrete.info/politica/6426-giorgio-agamben-dallo-stato-di-diritto-allo-stato-di-sicurezza.html> (accessed 18 August 2022).
- Agamben G. 2017, *Creazione e anarchia. L'opera nell'età della religione capitalistica*, Vicenza: Neri Pozza.
- Baker D. W. 2011, "‘Teach to Goal’: Theory and Design Principles of an Intervention to Improve Heart Failure Self-Management Skills of Patients with Low Health Literacy", *Journal of Health Communication* 16 (Suppl 3): 73-88.
- Basel J. and Meier M. S. 2020, "Nudging: rechtliche Grauzonen und moralische Fallstricke", *Jusletter* 21. September 2020.
- Baum F. 2007, "Cracking the nut of health equity: Top down and bottom up pressure for action on the social determinants of health", *Promotion & Education* 14: 90-95.
- Biaggini G. 2017, *BV Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, 2a ed., Zürich: Orell Füssli.
- Brunschwig C. 2019, "Contract Comics and the Visualization, Audio-Visualization, and Multisensorization of Law", *The University of Western Australia Law Review* 46 (2): 191-217.
- Brunschwig C. 2021, "Visual Law and Legal Design: Questions and Tentative Answers", in E. Schweighofer et al (ed.), *Proceedings of the 24th International Legal Informatics Symposium IRIS 2021*, Bern: Editions Weblaw: 179-230.
- Cecchi D. 2016, *Immagini Mancanti. L'estetica del documentario nell'epoca dell'intermedialità*, Cosenza: Pellegrini (versione Kindle per Amazon).
- Cirigliano L. and Niemeyer J. 2020, "Homeoffice: rechtliche Regelungen sowie Mustervertrag für die Praxis", *Jusletter* 30. November 2020.

- Cominelli L. 2021, "Watching-eye effect e nudge conformistico: meta-analisi di un'ottemperanza inconsapevole", *Teoria e Critica della Regolazione Sociale* 1: 133-150.
- Eiseman L. 2017, *The complete color harmony. New and revised, expert color information for professional color results*, Beverly MA: Quarto Publishing Plc.
- Ferrarese M. R. 2012, *Prima lezione di diritto globale*, Roma/Bari: Laterza.
- Gallucci F. 2016, *Neuromarketing*, Milano: EGEA.
- Giddens T. 2020, "Keeping Up Textual Appearances: The Road Vehicles (Display of Registration Marks). Regulations 2001", *Law, Technology and Humans* 2 (1): 1-16.
- Goodrich P. 2013, "Visiocracy: On the futures of the fingerpost", *Critical Inquiry* 39 (3): 498-531.
- Goodrich P. 2016, "Visiocracy and Grammatology of Images", Princeton University 9.4.2016, intervento con S. Weigel. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=kme6P1gzSIY> (accessed August 18, 2022).
- Gottstein D. 2019, "Kaufentscheid: Kunden wollen emotional abgeholt werden", *Marketing & Kommunikation* 9: 8-11.
- Guatri L. and Vicari S. 1986, *Il Marketing*, 3° ed., Milano: Giuffrè.
- Gutjahr G. 2019, *Markenpsychologie. Wie marken wirken – Was Marken stark macht*, 4° ed., Wiesbaden: Springer Gabler.
- Hagan M. 2021, *Law by Design, working prototype of a book*. Available at: <https://www.lawbydesign.co/> (accessed August 18, 2022).
- Hegel G. W. F. 1979, *Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, in: Werke. Band 7, Frankfurt a.M: Suhrkamp.
- Heritier P. 2013, "From Text to Image: The Sacred Foundation of Western Institutional Order: Legal-Semiotic Perspectives", *International Journal for the Semiotics of Law* 26: 163-190.
- Heritier P. 2014, "Legal Liturgies: The Aesthetic Foundation of Positive Law", *Pólemos* 8 (1): 137-152.
- Hofmann A. 2020, *Visuelle Markenkraft. Mit den richtigen Signalen die Markenattraktivität steigern*, Wiesbaden: Springer Gabler.
- Kiener R., Rütsche B. and Kuhn M. 2015, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 2a ed., Zürich/St. Gallen: Dike.
- Klein E. G., Roberts K., Manganello J., Mcadams R. and Mckenzie L. 2020, "When Social Media Images and Messages Don't Match: Attention to Text versus Imagery to Effec-

- tively Convey Safety Information on Social Media”, *Journal of Health Communication* 25 (11): 879-884. Available at: <https://doi.org/10.1080/10810730.2020.1853282> (accessed August 18, 2022).
- Kley A. 2021, “Änderung des Covid-19-Gesetzes ist ein weiterhin verfassungswidriges Vorhaben”, *NZZ Online* 20.10.2021. Available at: <https://www.nzz.ch/meinung/aenderung-des-covid-19-gesetzes-ein-weiterhin-verfassungswidriges-vorhaben-id.1650569?reduced=true> (accessed August 18, 2022).
- Kohlmeier A. 2018, “Legal Design, Die Perfekte Kombination aus Recht und Design”, Available at: <https://lrz.legal.de/lrz/legal-design> (accessed August 18, 2022).
- Kotler P. and Zaltman G. 1971, “Social marketing: an approach to planned social change”, *Journal of Marketing* 35 (3): 3-12.
- La Fauci N. 2016, “Noi, persona politica”, in R. Librandi and R. Piro (eds.), *L'italiano della politica e la politica per l'italiano, Atti del XI Convegno ASLI Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Napoli, 20-22 novembre 2014)*, Firenze: Franco Cesati: 387-400.
- Laverack G. 2017, “The Challenge of Behaviour Change and Health Promotion”, *Challenges* 8 (2) 25.
- Leboff G. 2020, *Myths of Marketing. Banish the Misconceptions and Become a Great Marketer*, New York: Kogan Page.
- Lee N. R. and Kotler P. 2015, *Social Marketing. Changing Behaviors for good*, 5a ed., Thousand Oaks: Sage.
- Lepore A. 2009, “Lineamenti di Storia del Marketing”, in M. Taccolini (ed.), *Nuovi Percorsi della Storia Economica*, Milano: Vita e Pensiero: 258-264.
- Libretto di spiegazione alla Votazione popolare 2021. 28.11.2021: 37. Available at: https://www.admin.ch/dam/gov/it/Dokumentation/Abstimmungen/November2021/Abstimmungsbrochure_28-11-2021_it.pdf (accessed August 18, 2022).
- Lindstrom M. 2005, “Broad Sensory Branding”, *Journal of Product and Brand Management* 14 (2): 79-83.
- Loser, P. and Zürcher C. 2020, “Nun beginnt der Kampf gegen die Sorglosigkeit”, *Tagesanzeiger Online* 16.06.2020. Available at: <https://www.tagesanzeiger.ch/nun-beginnt-der-kampf-gegen-die-sorglosigkeit-417431765085> (accessed August 18, 2022).
- Luca, N. R. and Suggs L. S. 2013, “Theory and Model Use in Social Marketing Health Interventions”, *Journal of Health Communication* 18 (1): 20-40.
- Luhmann N. 1995, *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Mahon P. 1999, “L'information par les autorités”, *Rapports et communications à la Société suisse des juristes* 133 (3): 199-352.

- Marchand V. 2021, "Marketing comportemental : Farner Consulting propose la méthode Coglode. Didier Bonvin répond à nos questions", *cominmag.ch online* 4.2.2021. Available at: <https://cominmag.ch/marketing-comportemental-farner-consulting-propose-la-methode-coglode/> (accessed August 18, 2022).
- Matt, R. von 2020, "Maskentragen in Zug und Bus – An die Empfehlung hält sich (fast) niemand", *srf online* 11.06.2020. Available at: <https://www.srf.ch/news/schweiz/maskentragen-in-zug-und-bus-an-die-empfehlung-haelt-sich-fast-niemand> (accessed August 18, 2022).
- McGuire J. and Andersen C. 2019, "Improving Aurecon's Employment Contracts through Visualisation", *The University of Western Australia Law Review* 46 (2): 218-236.
- Moroni S. and Lorini G. 2017, "Graphic rules in planning: A critical exploration of normative drawings starting from zoning maps and form-based codes", *Planning Theory* 16 (3): 318-338.
- Müller M. 2020, "Perspektiven der schweizerischen Rechtsstaatlichkeit", in O. Diggelmann, M. Hertig Randall and B. Schindler (eds.), *Verfassungsrecht der Schweiz, Band II*, Zürich/Basel/Genf: Schulthess: 1147-1164.
- Müller M. and Müller-Graf T. 1995, "Staatliche Empfehlungen. Gedanken zu Rechtscharakter und Grundrechtsrelevanz", *Zeitschrift für Schweizerisches Recht* 114 (1): 357-405.
- Quotidiano RSI 2021, "Giro di vite per chi non rispetta le regole", 31.01.2021. Min. 1.20-4.20. Available at: <https://tp.srgssr.ch/p/rsi/portal-detail?urn=urn:rsi:video:13793203&autoplay=true&hideendscreen=1> (accessed October 6, 2022).
- Passera S. 2015, "Beyond the Wall of Text: How Information Design Can Make Contracts User-Friendly", in A. Marcus (ed.), *Design, User Experience, and Usability: Users and Interactions. 4th International Conference, DUXU 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part II*, Cham: Springer: 341-352.
- Penna T. 2021, "Nudging, informed consent and public health: Dangerous liaisons between law and neuroscience or opportunity for the future?", *Teoria e Critica della Regolazione Sociale* 1: 117-131.
- Persoendlich.com online 2019. 7.2.2019. Available at: <https://www.persoendlich.com/werbung/wir-mussen-in-neuen-formaten-denken> (accessed August 18, 2022).
- Persoendlich.com 2020a, "BAG-Kampagne wechselt von pink auf blau" Available at: <https://www.persoendlich.com/kategorie-werbung/bag-kampagne-wechselt-von-pink-auf-blau> (accessed August 18, 2022).
- Persoendlich.com online 2020b. 11.11.2020. Available at: <https://www.persoendlich.com/kategorie-werbung/ich-dachte-oft-uber-eigenverantwortung-nach> (accessed August 18, 2022).

- Persoenlich.com online 2020c. 2.3.2020, <https://www.persoenlich.com/kategorie-werbung/hoffentlich-gibt-es-kein-corona-fatigue> (accessed August 18, 2022).
- Portinaro P. P. 2019, "Dittatura. Il potere nello stato d'eccezione", in *Teoria politica. Nuova serie Annali*, online 9/2019. Available at: <http://journals.openedition.org/tp/799> (accessed August 18, 2022).
- Pouly M. and Eckart Z. 2020, "Von Schutzmasken und anderen Dilemmata", in: *Der offizielle Blog der Hochschule Luzern – Informatik*, 16.06.2020. Available at: <https://hub.hslu.ch/informatik/von-schutzmasken-und-anderen-dilemma-ov-maskenpflicht-corona/> (accessed August 18, 2022).
- Potter M. C., Wyble B., Haggmann C. E. and McCourt E. S. 2014, "Detecting meaning in RSVP at 13 Ms per picture", *Attention Perception & Psychophysics* 76 (2): 270–279.
- Prodoliet S. 2020, "Ein Neues Wir braucht das Land", *Terra cognita* 36: 6-7.
- Rechsteiner D. 2016, *Recht in besonderen und ausserordentlichen Lagen. Unter besonderer Berücksichtigung des Rechts bei Katastrophen*, Diss., Zürich/St.Gallen: Dike.
- Rod online 2020. 24.3.2020. Available at: <https://www.rod.ag/de/news/rod-realisiert-bag-kampagne-gegen-corona/> (accessed August 18, 2022).
- Rodcast Folge 9 2020, 28.9.2020. Available at: <https://www.rod.ag/de/news/beim-farb-konzept-hatten-wir-einen-guten-riecher/> (accessed August 18, 2022);
- Scarpa T. 2017, "L'infinito e i post-it. Su 'Promemoria' di Andrea Bajani", *Il primo amore online* 31.12.2017. Non più disponibile online (ora in parte riproposto, modificato, su: <https://arrocobarocco.wordpress.com/2019/02/24/infinito-infinito-iussivo/>, (accessed August 18, 2022).
- Schott C. 2011, "Einfachheit als Leitbild des Rechts und der Gesetzgebung", in H. Lück et al. (cur.), *Thesaurus historiae iuris. Clausdieter Schott zum 75. Geburtstag*, Halle an der Saale: Junkermann: 125-150.
- Stanton W. J. And Varaldo R. 1986, *Marketing*, Bologna: Il Mulino.
- Sunstein C. 2015, *Choosing Not to Choose. Understanding the Value of Choice*, New York: Oxford University Press.
- Swissinfo online 2020, 27.2.2020. Available at: <https://www.swissinfo.ch/ger/bund-zaeht-im-kampf-gegen-coronavirus-auf-eigenverantwortung/45584292> (accessed August 18, 2022).
- Thaler R. H. and Sunstein C. R. 2008, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, New Haven/London: Yale University Press.
- Thaler R. H. and Sunstein C. R. 2021, *Nudge. The Final Edition*, New Haven/London: Yale University Press.

- Tschannen P. 1999, “Amtliche Warnungen und Empfehlungen”, *Referate und Mitteilungen des Schweizerischen Juristenvereins* 133: 353-455.
- Tschopp-Christen M. 2009, *Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes (Artikel 25a VwVG)*, Diss., Zürich: Schulthess.
- Vokinger K. N. 2020, “Die digitale Bekämpfung von Covid-19 und die Rolle des Bundes(rates)”, *Schweizerische Juristen-Zeitung* 116: 412-423.
- Walsh G., Deseniss A. and Kilian T. 2020, *Marketing. Eine Einführung auf der Grundlage von Case Studies*, 3a ed., Berlin: Springer Gabler.
- Weigel S. 2015, *Grammatologie der Bilder*, Berlin: Suhrkamp.
- Werbewoche online 2020. 28.10.2020. Available at: <https://www.werbewoche.ch/de/werbung/kampagnen/2020-10-28/rod-setzt-die-corona-kampagne-des-bag-auf-rot/> (accessed August 18, 2022).
- Zaltman G. 2003, *Come pensano i consumatori. Quello che il cliente non dice e la concorrenza non sa*, Milano: Rizzoli.
- Zorzetto S. and Ferraro F. 2019, “Legislation and Nudging. Towards a Suitable Definition”, in A. D. Oliver-Lalana (ed.), *Conceptions and Misconceptions of Legislation*, Cham: Springer: 107-129.
- Zünd A. and Errass C. 2020, “Pandemie – Justiz – Menschenrechte”, in *Zeitschrift für Schweizerisches Recht*, Sondernummer Pandemie und Recht: 69-92.

Carlo Garbarino

*La teoria comparatistica in ambito regolamentare
nel contesto della crisi Covid*

Abstract: The paper proposes three possible scenarios for future comparative analysis of Covid-related response and discusses how legal transplants, regulatory competition and coordination might explain the regulatory dynamics in this field. It then argues that growing evidence shows that regulatory action naturally leads to a ‘polity convergence’ driven by ‘biopower’ and ‘biopolitics’. This convergence contradicts initial expectations that the fragmented responses to the emergency could be explained by using the traditional comparative tools, and poses unprecedented critical questions that require broadening the horizons of comparative research.

Keywords: Legal Transplants, Regulatory competition, Coordination

Indice: 1. Direzioni per la ricerca comparata nella crisi Covid; 2. I trapianti giuridici; 3. La regolamentazione competitiva; 4. Il coordinamento; 5. La convergenza ordinamentale.

1. Direzioni per la ricerca comparata nella crisi Covid

Gli Stati non hanno reagito in modo coordinato alla crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 (d’ora innanzi in breve “Covid”). Conseguentemente la risposta immediata degli Stati è apparsa di tipo “nazionalistico” tanto da essere stato coniato il neologismo di “*Coronationalism*”¹. Si è così sin da subito instaurato un dibattito tra coloro che sostenevano la regolamentazione competitiva e coloro che invece propugnavano forme di coordinamento.

Un buon esempio della impostazione basata sulla regolamentazione competitiva è una posizione assunta sull’*Oxford Business Law Blog* da uno studioso comparatista secondo cui era auspicabile che gli Stati sviluppassero risposte regolamentari differenziate di modo che si instaurasse una forma di competizione che avrebbe dovuto avere effetti positivi².

In sostanza la tesi era che in ragione della mancanza di informazione e di chiarezza circa la strategia ottimale, ed in ragione anche delle condizioni differenti di ogni Stato, approcci diversi avrebbero potuto offrire soluzioni che meglio si attagliassero alle

1 Bouckaert 2020.

2 Eidenmüller 2020.

esigenze specifiche nazionali. In aggiunta, in base questa impostazione approcci eterogenei avrebbero facilitato la sperimentazione, lo studio di risposte alternative, nonché l'apprendimento in base all'esperienza di altri paesi, con il risultato che la mancanza di coordinazione avrebbe generato una regolamentazione competitiva che avrebbe potuto indurre una "race to the top" in termini di politiche sia sanitarie che economiche.

Questa posizione rappresenta icasticamente il punto di partenza di una approfondita discussione in relazione al metodo appropriato per sviluppare una analisi comparativa dello scenario regolamentare della crisi Covid. La comparazione si ispira a una metodologia *lato sensu* empirico-scientifica in quanto tenta di compiere approfondite analisi delle situazioni reali nell'intento di formulare ipotesi sulla base delle diverse soluzioni "locali" ai problemi "globali". Lo studioso comparatista mira così a fornire un quadro quanto più possibile esplicativo dei mutamenti evolutivi e a formulare indicazioni in chiave normativa.

Il panorama regolamentare della crisi presenta tuttavia una sconcertante complessità che si articola in un mosaico di impostazioni e tentativi soggetti a continuo mutamento. Al momento è ancora estremamente difficile identificare una descrizione completa ed elaborare una spiegazione di dinamiche che si stanno ancora dispiegando; tuttavia è possibile suggerire alcuni approcci ipotetici che possono essere utilizzati dagli studiosi della teoria comparatistica in ambito regolamentare.

Conseguentemente in questo contributo cercherò di delineare alcune direttrici di sviluppo per la teoria comparatistica in ambito regolamentare applicata alla crisi covid. Nell'accingermi a questo compito, non mi ripropongo di dare risposte conclusive alle domande di ricerca. La mia strategia invece è di proporre essenzialmente tre possibili chiavi di analisi o "congetture" speculative, che rispettivamente chiamerò "congettura evolucionistica", "congettura critica" e "congettura cosmopolita". Il contributo discute i possibili risultati a cui ognuna di queste congetture potrebbe condurre.

Più precisamente le congetture che presento sono ipotesi che dipendono da dati empirici e non solo e che operano come "condizioni-cornice", nel senso che ogni "congettura" influisce ed è influenzata in modo fondamentale dalla indagine comparativa stessa che ne è oggetto e che viene sviluppata nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca da essa ispirato. Ognuna di queste congetture include elementi di tipo sia descrittivo che prescrittivo. Parlerò di "aspettative" descrittive e prescrittive, per indicare rispettivamente con le *aspettative descrittive* gli esiti attesi empiricamente (di fatto o nella realtà) della ricerca basata su quella congettura, mentre le *aspettative prescrittive* consistono nelle indicazioni di possibili cambiamenti normativi che possono derivare dai risultati della ricerca.

La *aspettativa descrittiva della congettura evolucionistica* in materia di regolamentazione Covid è che i sistemi nazionali si sviluppino nel tempo e sono interconnessi, ed è basata sull'idea che le soluzioni sviluppate a livello nazionale spesso si originano da una base sociale culturale comune, andandosi però poi a differenziare a seguito della loro continua evoluzione in contesti specifici (*divergenza*). Per contro, in altre situazioni, soluzioni nazionali possono originarsi da contesti sociali e culturali altamente diversificati, andando però poi a convergere, ad esempio in forme di coordinamento (*convergenza*). La *aspettativa prescrittiva della congettura evolucionistica* in questo settore è che evidenze di interconnessione tra le misure Covid di differenti sistemi nazionali

possono (contingentemente, ancorché non necessariamente) corroborare argomenti a favore dell'adozione di soluzioni estere, spesso attraverso trapianti giuridici.

La *aspettativa descrittiva della congettura critica* in materia di regolamentazione Covid è invece che misure nazionali abbiano caratteristiche che le rendono intrinsecamente diverse rispetto ad altre misure nazionali, in ragione di una gamma di fattori sociali, culturali, istituzionali e geopolitici, col risultato che la comparazione di misure estere con quelle nazionali si limita a fornire un ausilio agli studiosi nella direzione di una maggiore comprensione del proprio panorama normativo nazionale, senza pretese di individuare sottostanti forme di interconnessione.³ All'interno di questa visione l'analisi comparata della regolamentazione-Covid si considera utile nella misura in cui conduce alla identificazione di esigenze nazionali e consente di chiarire fini sociali.

La *aspettativa prescrittiva della congettura critica* è duplice: in primo luogo, siffatte differenze fondamentali tra i sistemi normativi sono invocate per corroborare argomenti contrari alla adozione di misure regolamentari estere; in secondo luogo, le misure endogene a livello nazionale sono viste come un elemento propulsivo o di virtuosa competizione con quelle di altri ordinamenti, come suggerito dal dibattito di cui si faceva menzione all'inizio di questo contributo.

Infine, la *aspettativa descrittiva della congettura cosmopolita* è che le misure-Covid essenzialmente rispondono ad esigenze che sono pienamente comuni a diverse comunità e società, le quali condividono fundamentalmente gli stessi problemi. La *aspettativa prescrittiva della congettura cosmopolita* è che questi tratti comuni costituiscono il fondamento di argomenti a favore dell'adozione in paesi diversi di misure comuni sulla base di forme di coordinamento spontaneo od etero-diretto che sostanzialmente modera.

Da quanto sopra si evince che non esiste un unico o unificante approccio in relazione alla regolamentazione Covid, ma che invece si possono identificare strategie differenziate ispirate a queste "congetture". Va precisato che siffatte congetture non si escludono a vicenda e possono anche operare in combinazione. La conduzione in concreto della ricerca comparatistica è tra l'altro naturalmente relativa a contesti specifici e dipende da molte variabili.

Quindi l'obiettivo di questo contributo è comprendere se e in quale misura queste congetture e le loro possibili combinazioni siano strumenti esplicativi utili per meglio comprendere le dinamiche della regolamentazione-Covid che si stanno dispiegando a livello della Unione Europea e globale. Ritengo che questa sia una interessante domanda di ricerca per la teoria comparatistica in ambito regolamentare e quindi questo contributo è ispirato essenzialmente da un fine metodologico.

2. I trapianti giuridici

La congettura evolucionistica appare come la più idonea per spiegare le dinamiche di mutamento delle misure-Covid in quanto basata sulla ipotesi che i sistemi

3 Glenn 2001.

nazionali, essendo interdipendenti, andranno naturalmente ad interagire mediante i cosiddetti “*trapianti giuridici*”, intesi come forme di trasferimento di politiche ovvero di soluzioni operative da un sistema giuridico ad un altro. Un tema centrale della teoria comparatistica in ambito regolamentare prima dell’insorgenza della crisi-Covid è stato infatti negli ultimi decenni quello dei trapianti giuridici, cosicché un’ampia letteratura in materia è disponibile⁴. Invero durante la crisi-Covid i decisori politici, spesso di fronte a una totale mancanza di soluzioni predefinite, sono stati inclini a selezionare soluzioni adottate in altri paesi che erano percepite in un certo momento come “più efficienti”, cosicché un ipotetico quadro esplicativo iniziale appare essere quello in cui si assume che vi siano significative interdipendenze attraverso reciproci trasferimenti di politica mediante trapianti.

Alla luce della radicale novità del problema regolamentare infatti non vi era, e continua a non esservi, un modello che potesse essere imposto “dall’alto al basso” a livello planetario e che fosse suscettibile di essere agevolmente trasposto nei vari sistemi giuridici nazionali. D’altro canto, in una situazione nella quale molti paesi condividevano analoghi problemi di crisi sanitaria, si è di fatto innescato un processo per cui le politiche si sono variamente diffuse da un paese all’altro per imitazione. Ciò che è emerso comunque contare in quella congiuntura è la ineludibile interdipendenza tra le politiche di ciascun paese, fossero esse state concepite in via autonoma o frutto d’imitazione tra loro, e le decisioni (o non decisioni) assunte a livello sovra/internazionale o globale. Oltre a ciò, come in altri frangenti di crisi di questi decenni, le politiche concretamente applicate a livello locale da specifici paesi sono risultate, ineludibilmente, interdipendenti rispetto alle decisioni degli altri attori decisionali rilevanti in quel contesto⁵.

La crisi-Covid ha anche reso viepiù evidente come i diversi governi agiscano sotto un fondamentale “velo d’ignoranza” implementando secondo un approccio “*trial and error*” processi variegati tutti connotati da “*razionalità limitata*”⁶. I criteri ispiratori delle politiche si sono di fatto diffusi a livello dei decisori politici nazionali attraverso un processo evolutivo molto complesso, spesso caotico ed inintelligibile in cui i sistemi si sono affidati a propensioni dei cittadini in termini di *compliance* agli standards introdotti.⁷ Il fatto che la crisi-Covid abbia dato luogo a un contesto che non ha precedenti ha acuito e reso più lampanti gli aspetti di razionalità limitata e i *biases* che pervadono l’agire umano e nello specifico quello dei decisori politici.

La teoria comparatistica che si è sviluppata precedentemente a questa crisi non solo riguarda ai sistemi sanitari, ma anche riguardo alle politiche regolamentari in

4 La ricerca sui trapianti giuridici si fa tradizionalmente risalire ad Alan Watson. Vedi: Watson 1974; Watson 1976; Watson 1978; Watson 1983; Watson 1995; Watson 1996 ; Altri studi sul tema sono: Wise 1990; Mattei 1994; Ewald 1995; Ajani 1995; Reitz 1998; Berkowitz, Pistor and Richard 2003; Miller 2003.

5 Breton, 1996.

6 Approfondite analisi (che applicano modelli di razionalità limitata nei mercati competitivi) considerano soluzioni istituzionali ottimali quelle che sono in grado di minimizzare i costi transattivi ad esempio: Komesar 1980; Clark 1981; Komesar 1994a.

7 Gelfand, et al. 2021: e135-e144.

generale aveva evidenziato che i trapianti non sono la mera trasposizione di soluzioni estere in un nuovo ambiente giuridico, piuttosto che essi implicano processi assai complessi e differenziati che non possono essere ricondotti ad un singolo archetipo⁸. I sistemi giuridici nazionali si risolvono infatti in complessi processi istituzionali che conducono a soluzioni di tipo sinergico che sono state denominate nella teoria comparatistica in ambito regolamentare come “formanti”.⁹ All’interno dei sistemi giuridici queste soluzioni sono l’esito dell’interazione di elementi-base del cosiddetto “diritto vivente”, e precisamente la giurisprudenza, la prassi amministrativa, la dottrina giuridica, la legislazione e la regolamentazione,¹⁰ elementi-base sovente influenzati da variabili sistemico-culturali¹¹.

Il problema è che questa letteratura scientifica precedente alla crisi-Covid non prendeva in considerazione un ulteriore formante che invece ha giocato un ruolo estremamente rilevante nella congiuntura del Covid: ci riferiamo ai *dati forniti dalla comunità medico-scientifica*.

Questo specifico formante si differenzia dagli altri formanti per essere sostanzialmente *esterno* alla dinamica del sistema giuridico. Ne consegue che esso non opera nei trapianti giuridici alla stessa stregua degli elementi fondamentali del diritto vivente (quali la legislazione, le prassi amministrative, la giurisprudenza e la dottrina giuridica). Inoltre, non risulta esservi un processo dall’alto al basso tale per cui i dati della scienza si trasfondono nelle organizzazioni sociali, sostanzialmente mediante una mera ricezione da parte di essi.

Piuttosto è innegabile che si verifichino interazioni assai più complesse ed anche cicli di retroazione tra la scienza e le istituzioni sociali. In altri termini, nel contesto della pressione del fattore-Covid non si può costruire la relazione tra scienza e organizzazioni sociali come una imposizione unilaterale sulle organizzazioni sociali di direttive che siano stabilite dalla scienza medica.

Piuttosto è necessario analizzare una forma di interdipendenza reciproca tra la conoscenza medico-scientifica e la società nella produzione di norme e prassi che vanno a regolamentare comportamenti corporei e in senso lato organici dei cittadini nei termini di trattamenti medici, vaccinazioni, mobilità e così via. La conseguenza di questo quadro complesso è che il diritto non è in grado di trapiantare in precetti vincolanti i risultati della scienza, in quanto ciò necessita di una forma di internalizzazione da parte degli apparati decisionali.

Invero in relazione a queste problematiche si è sviluppato negli ultimi decenni un settore di ricerca denominato “*studi sulla scienza e la tecnologia*”. Sheila Jasanoff, una delle fondatrici di questi studi, suggerisce che in realtà vi è una “*co-produzione*”

8 Twining 2005.

9 La impostazione basata sui trapianti giuridici e quella sui formanti sono state usate in combinazione: Sacco 1991.

10 La impostazione basata sui formanti è in qualche modo riconducibile al realismo giuridico americano, ma si differenzia da esso in quanto usa l’analisi comparata come strumento di comprensione “istituzionale” e non si riduce all’analisi del formante giurisprudenziale. Vedasi in generale, Mattei 1997a.

11 Nelken 1997; Nelken, Feest 2001; Nelken 2003; Van Hoecke, Warrington 1998.

tra la conoscenza scientifica e la società. Sintetizzando e facendo proprie le tesi di Jasanoff, si può affermare che la conoscenza scientifica e le sue attuazioni materiali sono allo stesso tempo i prodotti di attività sociale e la causa di forme di vita sociale; ciò perché la società non può funzionare senza la conoscenza scientifica, e del pari la conoscenza scientifica non può sussistere senza una base sociale appropriata. In particolare, secondo Sheila Jasanoff, la conoscenza scientifica non è uno specchio trascendente della realtà. Essa infatti include, ed è inclusa da, pratiche sociali, identità, norme convenzioni, discorsi strumenti ed istituzioni – in breve tutti gli elementi costitutivi di ciò che noi definiamo come il mondo sociale. Lo stesso può essere affermato, anche in maniera più netta, con riguardo alla tecnologia¹².

Da quanto sopra consegue che nella situazione Covid uno studioso comparatista interessato ai trapianti deve anche considerare la *co-produzione di conoscenza medica e di controllo sociale* come un processo bifasico. In primo luogo, si dovrebbe indagare se e in quale misura la conoscenza medica – ad esempio le risultanze che indicano la somministrazione di certi tipi di politiche di vaccinazione – sia effettivamente incorporata in pratiche di controllo sociale. Simmetricamente, si dovrebbe indagare come siffatte pratiche concrete di controllo sociale possano attecchire e svilupparsi diversamente rispetto alle prescrizioni tecniche della conoscenza medica e così influenzare le concrete applicazioni di siffatta conoscenza.

Questa co-produzione è una dinamica complessa e molto particolare, influenzata da condizioni locali, e non è riconducibile alla tradizionale analisi comparativa basata sui trapianti. La idea della co-produzione infatti offre nuove modalità per pensare al controllo sociale, mettendo in evidenza il ruolo, spesso invisibile, delle conoscenze, competenze, pratiche tecniche, ed apparati materiali del settore bio-medico che hanno rilevanza nel definire, sostenere, talvolta sovvertire, o comunque trasformare le relazioni di potere¹³.

La co-produzione chiaramente mostra che nella crisi-Covid i trapianti, ancorché apparentemente idonei a forme di interdipendenza, non sono risultati veicoli appropriati di circolazione dei modelli *in thesi* più efficienti per la precisa ragione che essi non sono stati in grado di tenere conto dell'effetto di co-produzione di cui si è accennato. In parole semplici: le indicazioni della comunità medico scientifica non sono trasferibili da un sistema all'altro alla stregua di interventi di "legislazione pre-confezionata" o secondo le modalità di circolazione tipica degli altri formanti tradizionali. Se può avvenire ad esempio che una legislazione o una giurisprudenza estera venga pianamente trasposta con un trapianto in un altro ordinamento, appare assai più difficile che prescrizioni e tecniche di tipo bio-medico possano essere così "esportate" ed "importate" (per usare una metafora economica).

Il fatto che la metodologia dei trapianti giuridici presenti una ridotta capacità esplicativa nel settore regolamentare relativo alla crisi-Covid, non esclude però che possano essere prospettati altri obiettivi ambiziosi per le future ricerche com-

12 Jasanoff 2004: 3.

13 Latour 2004.

parative basate sulla congettura evolucionistica. Il primo di questi obiettivi è includere le misure nazionali Covid in diversi raggruppamenti di paesi – denominati “clusters” – nel senso che ogni distinto cluster includa misure che *in senso funzionale* siano simili.

Una similarità di tipo funzionale è attestata dagli obiettivi effettivamente raggiungibili o raggiunti da una certa misura, dai criteri che la ispirano, oltre che da una serie di elementi caratterizzanti comuni. Ad esempio per quanto riguarda le politiche di vaccinazione, un cluster può includere paesi che adottano criteri di non obbligatorietà utilizzando diverse forme di incentivi o disincentivi, mentre un altro cluster può includere ordinamenti che prevedono la giuridica obbligatorietà, e così via. Vi sono diversi livelli di granularità delle discipline, nel senso che i clusters possono rappresentare anche micro-politiche di vario tipo. Propongo di denominare questa impostazione come “approccio funzionale per clusters”.

Questo approccio si concentrerebbe sulle caratteristiche delle misure nazionali Covid e andrebbe a classificare i paesi in clusters in specifici momenti; si tratterebbe quindi di un’analisi comparativa sul *piano sincronico* che potrebbe fornire “fotografie istantanee” della situazione in un momento t_1 , t_2 , t_3 , oppure t_n . Questo approccio funzionale per clusters tuttavia è anche in grado di considerare i diversi sistemi giuridici nel corso del tempo, man mano che l’attuale crisi strutturale si evolve. Questa analisi comparativa sul *piano diacronico* è probabilmente in grado di determinare, dopo il decorso di un appropriato periodo di tempo, se una determinata soluzione-Covid abbia circolato tra diversi paesi a seguito di trapianti regolamentari sia espliciti, cioè attuati attraverso normative, che impliciti, cioè attuati attraverso pratiche o istituzioni sostanziali.

Purtroppo in questa fase non vi è ancora sufficiente evidenza di una distribuzione in clusters in quanto lo scenario planetario delle misure regolamentari Covid risulta ancora molto frammentato e in continuo caotico mutamento. Quindi la sfida per la ricerca comparatistica nel futuro in questo contesto Covid è di identificare come le misure regolamentari si siano diffuse all’interno di diversi paesi andando a fornire “storie congiunturali” delle misure specifiche adottate da un particolare paese, vale a dire “genealogie” di esse.

Per comprendere il concetto di storia congiunturale o di genealogia, si immagini, ad esempio che un paese inizialmente adotti politiche che non implicano l’obbligatorietà giuridica dei vaccini, ma poi transiti a siffatta obbligatorietà, in base alle esperienze di altri paesi, eventualmente adottando procedure istituzionali sperimentate in tali altri paesi. In questi casi si potrà congetturare che certe misure approdate in un certo paese siano in realtà state generate in altri paesi e che abbiano quindi seguito un certo percorso geo-politico.

Certamente ancora oggi le misure regolamentari Covid sono altamente differenziate e mostrano significative variazioni, ma una volta che la ricerca comparativa in questa area sarà adeguatamente sviluppata, sarà possibile guardare retrospettivamente e comprendere come si siano formati clusters di paesi accomunati da soluzioni funzionalmente simili, e potrà così apparire chiaro che siffatti paesi hanno sviluppato un *common core* regolamentare abbastanza stabile nel tempo attraverso determinati percorsi geo-politici (convergenza), ovvero che taluni paesi si sono

invece significativamente differenziati (divergenza)¹⁴. È però essenziale rimarcare che questo obiettivo non è stato ancora raggiunto.

3. La regolamentazione competitiva

Diversa dalla congettura evolucionistica sui trapianti¹⁵ è l'impostazione basata sulla congettura critica che si affida a strategie di analisi comparativa che assumono l'idea della "differenziazione delle culture" sviluppata dai recenti studi antropologici¹⁶. Queste strategie critiche implicano che nella crisi Covid le misure regolamentari nazionali siano pienamente integrate in diverse culture le quali si assume si caratterizzino per valori, tradizioni e credenze che rendono siffatte culture uniche o comunque strutturalmente differenti l'una dall'altra, cosicché l'analisi comparativa dovrebbe essere diretta a *comprendere* le identità culturali, sociali politiche e giuridiche che sono specificamente connesse con i problemi Covid. Sulla base di questo tipo di ricerca comparatistica viene propugnata la tesi secondo cui i contesti culturali e giuridici sono in ultima analisi caratterizzati da differenze che non consentono raggruppamenti di tipo funzionale, sicché ogni contesto nazionale dovrebbe essere "etnograficamente" analizzato nel dettaglio interno. Ne consegue che dal punto di vista prescrittivo in questa impostazione critica non si ritiene che l'uso – ovvero il trapianto – di soluzioni straniere sia appropriato¹⁷. Queste strategie sono ispirate dalla congettura critica in quanto hanno la capacità di descrivere la diversità granulare delle misure-Covid nazionali e vengono utilizzate quando appunto si riscontrano questi problemi di "non comparabilità funzionale" tra i diversi sistemi nazionali¹⁸.

La congettura critica inoltre implica che le misure nazionali relative al Covid che si sviluppino in maniera endogena a livello nazionale possono instillare un elemento di "competizione" tra le diverse impostazioni nazionali. Questo termine "competizione" nella letteratura comparatistica precedente alla crisi Covid era stato generalmente utilizzato nell'ambito della comparazione regolamentare per significare che certe misure sono suscettibili di diffondersi più che altre attraverso una sorta di processo selettivo in cui le istituzioni nazionali agiscono come unità di selezione in quanto è attraverso esse che gli elementi di strutture normative-regolamentari vengono creati e mantenuti nel tempo¹⁹. Questa letteratura aveva messo in evidenza che le istituzioni perdurano in quanto le *routines* vengono rinforzate

14 Per una chiara analisi delle cause che conducono alla variabilità delle soluzioni giuridiche: Sacco 2001a.

15 Per una considerazione radicalmente critica della impostazione basata sugli trapianti giuridici: Legrand 1996; Legrand 1997a; Legrand 1997b.

16 Vedi in generale: Pospisil 1971; Geertz 1983; Roberts 1979; Rouland 1990.

17 Una tipica esposizione di questi argomenti può essere rinvenuta in: Legrand 1996; Merryman 1981.

18 Wroblewsky 1976.

19 Questo processo è considerato in particolare nell'istituzionalismo: North 1981; North 1990; North 1991; Ostrom 1990; Vanberg 1993; Wärneryd 1994; Vanberg 1996.

da una forma di retroazione cumulativa, di modo che esse mostrano una evidente caratteristica di durezza.

Ove questo approccio critico venga trasposto alla crisi-Covid, è possibile ipotizzare che le istituzioni preposte alla gestione di siffatta crisi siano suscettibili nel lungo termine di diventare la matrice di gran parte delle misure regolamentari, suggerendo che esse acquisiscano la funzione di *unità di selezione del mutamento*²⁰. Ciò in concreto significa che determinate istituzioni che derivino da una co-produzione di pratiche sociali e conoscenza scientifica – e quindi non tradizionalmente incluse nell'apparato amministrativo statale – possono fungere da “filtro” e “matrice” della regolamentazione. Ad esempio nuove agenzie bio-mediche, non necessariamente incluse negli apparati ministeriali, potrebbero assurgere a questa funzione con significative problematiche di legittimità e trasparenza.

La selezione regolamentare sarà quindi, in questo scenario, determinata da siffatte istituzioni sia interne che esterne agli ordinamenti giuridici. Ad esempio determinate restrizioni di tipo sanitario proposte da siffatte agenzie potranno essere considerate legittime dai giudici in un determinato sistema giuridico, mentre ciò potrebbe non verificarsi in un altro sistema giuridico. Oppure certi sistemi nazionali possono introdurre obblighi generalizzati di vaccinazione mediante legislazione, mentre altri sistemi possono limitarsi ad adottare incentivi e disincentivi.

Questi principi istituzionali di analisi comparatistica ove applicati alla situazione-Covid potrebbero rivelare che, indipendentemente dalla marcata diversità cultural-giuridica dei diversi ordinamenti, si verifica una sottostante selezione competitiva di misure regolamentari connesse al Covid attraverso l'operare di istituzioni nazionali.

Bisogna però considerare che – ancorchè il passaggio alla fase endemica appaia essere in atto sin dagli inizi del 2022 – la ricerca di misure regolamentari in qualche misura stabili si sta ancora evolvendo. È quindi possibile ipotizzare che il successo di misure Covid in competizione sarà accertabile soltanto in una fase successiva a quella in corso, quando cioè si potrà indagare *ex post* i tipi di regolamentazione adottati da specifici paesi: ad esempio, la circostanza che un maggior numero di paesi in quel momento futuro adottino misure comuni, ne indicherebbe la predominanza competitiva.

Pur ammettendo che le misure Covid possano in futuro svilupparsi in modo endogeno ed autonomo – come ipotizzato dalla congettura critico-antropologica – e pur assumendo che tali misure determinino una dinamica competitiva, è necessario essere cauti. Vale a dire è importante non essere fuorviati dall'idea che la competizione tra siffatte misure possa essere una, se non addirittura *la*, strada naturale che conduce verso la perfezione regolamentare in questa crisi globale, e nemmeno che la selezione competitiva possa generare di per sé politiche ottimali (qualunque sia il criterio o il modello di ottimalità che si adotta). Tutt'affatto la competizione delle misure regolamentari Covid sarà probabilmente il risultato di

20 Ad esempio nell'impostazione denominata “*legal process*” le istituzioni acquisiscono una funzione costitutiva del diritto e divengono la matrice sostanziale di ogni forma regolamentare: Eskridge, Hart and Frickey 2001.

una combinazione della durezza di determinate soluzioni e della innovazione introdotta da dinamiche che sono difficilmente prevedibili allo stato attuale, cosicché si determineranno situazioni intermedie²¹.

Nel futuro, alla luce della molteplicità delle soluzioni nazionali ai problemi relativi al Covid, vi sarà probabilmente una tensione tra la persistenza delle misure regolamentari inizialmente introdotte durante le prime fasi della crisi e la emergenza di nuove misure regolamentari particolarmente nell'area dei vaccini e dei trattamenti medici. In aggiunta è forse possibile predire che l'emergenza di queste nuove misure, eventualmente consolidata in *clusters* omogenei, costituirà una evoluzione dello *status quo* caratterizzato da una generale scarsa preparazione delle istituzioni mediche ad affrontare crisi sanitarie di questo tipo.

Certo la comunità dei ricercatori comparatisti ha di fronte un compito estremamente impegnativo. Infatti se è vero che la predominanza di certe misure sia quantitativamente accertabile attraverso una rilevazione della loro numerosità – vale a dire andando a individuare quanti paesi le abbiano adottate – è anche vero che questo compito è estremamente impegnativo in termini di disponibilità di dati, loro attendibilità, attualità e rilevanza.

In linea di principio, può essere ragionevole ipotizzare che la competizione tra misure regolamentari Covid enfatizzata dalla congettura critica possa condurre a una distribuzione geografica cosiddetta *disgiunta*: in siffatta distribuzione, misure Covid simili saranno rinvenibili in diverse aree geografiche separate. Ad esempio si potranno rinvenire sviluppi simili o differenti in parti distinte dell'Asia e in parti distinte dell'Europa, il che porrà la esigenza di comprendere se queste separazioni geografiche abbiano o no una rilevanza funzionale.

Per certo allo stato attuale la ricerca basata sulla congettura critica non sembra essere in grado di fare chiarezza sull'attuale scenario regolamentare estremamente frammentato, ma è soltanto in grado di suggerire una ragionevole moderazione smorzando eccessive pretese funzionalistiche, vuoi in termini di trapianti giuridici vuoi termini di individuazione di un *common core*, prospettando allo stesso tempo modalità di dinamiche di una possibile competizione regolamentare.

4. Il coordinamento

In base alla congettura cosmopolita le misure relative al Covid rispondono essenzialmente a un problema comune a diverse società. In una simile prospettiva, la ricerca comparatistica ipotizza che la dinamica regolamentare condurrà alla fine a forme di distribuzione geografica che in termini tecnici sono definite rispettivamente come *endemiche* ovvero come *globali*. In una distribuzione endemica misure Covid analoghe saranno esistenti in aree geografiche omogenee senza soluzione di continuità, mentre in una distribuzione globale siffatte misure saranno rinvenibili virtualmente in tutti paesi senza interruzioni di tipo geografico.

21 Hodgson 1994: 209.

La dinamica attraverso cui le risposte regolamentari al problema Covid sfociano in distribuzioni endemiche o globali si pone alla intersezione di due processi che potrebbero condurre a una conferma della congettura cosmopolita: il trasferimento delle politiche e la diffusione dell'innovazione. Mentre la letteratura sul *trasferimento delle politiche* pone in particolare rilievo la scelta deliberata da parte dei governi di introdurre soluzioni estere per risolvere problemi interni, la letteratura sulla *diffusione dell'innovazione* cerca di spiegare le modalità con cui certe soluzioni sono trasmesse e giungono ad acquisire spontaneamente una predominanza indipendentemente dai decisori politici.

Gran parte della ricerca in materia di trasferimento delle politiche si concentra tipicamente sulla convergenza di siffatte politiche tra le nazioni²² e identifica una serie di termini ed espressioni tra cui “trarre ispirazione da esperienze estere”²³, “convergenza delle politiche”²⁴, “emulazione”²⁵. Taluni si riferiscono anche alla semplice “selezione di idee”.²⁶ In questa letteratura si identificano diversi gradi di adattamento degli ordinamenti nazionali in cui la scelta deliberata dei decisori politici assume un ruolo centrale²⁷. Rose, ad esempio, si riferisce a forme di trasposizione, ibridizzazione e sintesi²⁸. Le modalità di cui sopra potrebbero essere i fattori trainanti del trasferimento delle politiche in ambito Covid.

La letteratura in materia di diffusione dell'innovazione, differentemente da quella in materia di trasferimento delle politiche, si concentra sulle modalità attraverso cui le innovazioni si diffondono in modo trasversale a tutti i livelli.²⁹ Rogers, uno dei più importanti studiosi in materia, suggerisce che vi siano quattro componenti del processo di diffusione: la generazione delle innovazioni; i canali di comunicazione attraverso cui le innovazioni si diffondono; il sistema sociale attraverso cui questa diffusione avviene, e il tempo impiegato dalle innovazioni per diffondersi³⁰.

I canali di comunicazione implicano creazione e scambio di informazioni secondo modalità tali da connettere i soggetti che hanno già adottato misure regolamentari relative al Covid (innovazione) con i potenziali soggetti che in futuro adotteranno tali misure, in una evoluzione che prende la forma di un grafo ad albero in cui i soggetti innovatori e i soggetti “recettori” sono nodi connessi l'un l'altro. In questa visualizzazione i soggetti che adottano inizialmente le innovazioni sono collocati al vertice di questo grafo ad albero (gli “innovatori”), mentre i

22 Il trasferimento delle politiche è definito nel modo seguente: “*a process in which knowledge about policies administrative arrangements and institutions in one time and/or place is used in the development of policies administrative arrangements and institutions in another time and/or place*” (Dolowitz and Marsh 1996: 343). Vedi inoltre: Rose 1991; Dolowitz and Marsh 2000a.

23 Rose 1993; Robertson 1991: 55.

24 Bennett 1991: 1215; Dolowitz 1998.

25 Schneider and Ingram 1988.

26 Robertson and Waltman 1993: 21.

27 Dolowitz 2000a.

28 Rose 1993.

29 Walker 1969.

30 Rogers 1995.

nuovi soggetti che nel corso del tempo adottano le innovazioni si connettono ai nodi iniziali creando i rami intermedi del grafo che finisce con gli ultimi soggetti che adottano le innovazioni (i più “ritardatari”)³¹. I soggetti rappresentati dai nodi del grafo possono essere istituzioni appartenenti agli ordinamenti giuridici, come anche soggetti a esse esterni, ad esempio ONG o centri di ricerca privati.

Le impostazioni basate sul trasferimento delle politiche e sulla diffusione dell’innovazione implicherebbero l’applicazione di diverse metodologie nel momento in cui venissero applicate alle misure relative alla crisi-Covid.

Gli studi circa il trasferimento delle politiche sono generalmente condotti con metodologie qualitative e sono diretti a identificare gli aspetti specifici delle politiche che vengono trasferite, i soggetti che sono coinvolti nel trasferimento dell’innovazione, e come in concreto tale trasferimento avviene. In questo contesto di studio il trasferimento non viene modellizzato quantitativamente e conseguentemente è difficile formulare predizioni. Altre difficoltà di questa impostazione sono individuabili nel raccogliere evidenze che la conoscenza di politiche sviluppate altrove sia stata effettivamente utilizzata nello sviluppo di politiche nazionali relative al Covid. Per contro la ricerca in materia di diffusione di innovazioni spesso implica tecniche quantitative e anche modelli matematici che in qualche misura consentono di predire i potenziali soggetti che adotteranno le innovazioni sulla base di dati quali la prossimità materiale o funzionale rispetto agli innovatori ed altri elementi.

In questo stadio dello sviluppo della crisi Covid è possibile soltanto ipotizzare che, sulla base della congettura cosmopolita, dinamiche di trasferimento delle politiche possano assumere la forma di coordinazione attraverso i trapianti giuridici di ricezione dell’innovazione, mentre fenomeni di diffusione dell’innovazione tra attori non statuali (quali agenzie mediche di diverso genere) possano creare una base comune tra le nazioni indipendentemente da scelte deliberate dei decisori politici³².

Comunque i due approcci, indipendentemente dalla loro diversità, mettono in evidenza un aspetto peculiare che può essere definito come il “*fattore-rete*” nella circolazione delle politiche relative al Covid. In base a questo fattore-rete si può pronosticare che una politica sia probabilmente in grado di diffondersi in dipendenza del grado di connessione dei nodi della rete i quali in maniera topologica descrivono il flusso e lo scambio di idee che conduce sia al trasferimento delle politiche che alla diffusione delle idee³³. Questi nodi della rete possono essere sia istituzioni formali che adottano misure relative al Covid, ovvero agenti informali in qualche modo coinvolti nel processo, quali esperti indipendenti, *think-thanks*, comunità epistemiche. Quindi in entrambi gli approcci si enfatizza in particolare sia il grado di interconnessione all’interno di reti che i canali di comunicazione che sono condivisi.

31 Rogers and Shoemaker 1971.

32 Berry and Berry 1990.

33 Vedi ad esempio: Mintrom and Vergari 1998; Picciotto 1996-97.

È quindi possibile concludere sulla base della congettura cosmopolita che in seno alla regolamentazione Covid possono generarsi trasferimenti formali ed espliciti di politiche, ma vi può anche essere una diffusione informale e altamente distribuita di idee e tecniche innovative, senza che ciò conduca direttamente all'adozione di politiche esplicite. Quindi ove si voglia cercare di descrivere i potenziali sviluppi cosmopoliti delle misure Covid è possibile ipotizzare un *continuum* di tipi in cui a un estremo vi è il trasferimento di politiche nella forma più netta (la mera trasposizione di misure adottate all'estero), mentre all'altro estremo vi è una spontanea diffusione di innovazione attraverso svariati canali.

Questo ipotetico *continuum* di convergenza cosmopolita potrebbe ispirare la ricerca comparatistica nel futuro al fine di dimostrare che la circolazione dei modelli delle misure relative al Covid potrebbe prendere le forme di un fenomeno complesso a rete in cui l'adozione di politiche e la mera diffusione dell'innovazione sono strettamente interconnessi in un processo che vede coinvolte sia la dimensione locale che quella globale attraverso fenomeni di "glocalizzazione".³⁴ È però fondamentale precisare che al momento attuale queste premesse di diffusione cosmopolita a rete non hanno ancora dato luogo a una forma di coordinamento.

5. La convergenza ordinamentale

In questo contributo ho sino ad ora evidenziato i potenziali sviluppi per la teoria comparatistica in ambito regolamentare e non intendo fornire in questa sede risposte complete alle domande di ricerca empirica. La strategia è stata quella di prospettare quindi tre possibili percorsi per lo sviluppo della futura ricerca, ognuno di essi basato su diverse congetture, rispettivamente una congettura evolucionistica, una critica, ed una cosmopolita.

L'analisi di queste tre congetture è basata sulla letteratura precedente alla crisi Covid, e quindi in sintesi: (i) in base alla congettura evolucionistica ho sviluppato una possibile strategia per verificare se la dinamica regolamentare potesse essere spiegata dai trapianti, (ii) in base alla congettura critica ho sviluppato una possibile strategia per verificare se le recenti modifiche possono essere spiegate da una forma di competizione di misure nazionali, ed infine (iii) in base alla congettura cosmopolita ho sviluppato una possibile strategia per verificare se fenomeni come il trasferimento delle politiche e la diffusione di innovazione possono creare forme di coordinamento.

La conclusione che si può trarre dalla analisi svolta è che *queste tre congetture non sembrano essere in grado di condurre a un quadro esplicativo adeguato delle dinamiche regolamentari relative al Covid*. Vi sono invero interessanti indicazioni per future ricerche, ma fundamentalmente si deve registrare un *fallimento dell'ap-*

34 Sul concetto di "glocalizzazione" vedasi: Robertson 1995; Swyngedouw 1997; Bauman 1998; Sassen 2004; Latour 2004a; Gobo 2011; Giulianotti and Robertson 2012; Robertson 2018a.

proccio tradizionale della teoria comparatistica in ambito regolamentare applicato alla crisi Covid.

Questi approcci tradizionali sono basati sull'idea che gli Stati siano in sostanza attori in grado di identificare con sufficiente affidabilità non solo i problemi, ma anche le possibili soluzioni tecniche. In questo contesto ideale, le istituzioni, attraverso modalità giuridiche appropriate, si presentano come se fossero in grado di affrontare i problemi sociali – di solito problemi relativi a equità/efficienza sociale – con tecniche di *social engineering* di vario tipo spesso perseguite con regolamentazione, ma anche attraverso altri formanti.

Nell'attuale congiuntura tuttavia il problema Covid non è suscettibile di risoluzione attraverso tecniche di *social engineering*, per la semplice ragione che esso è un problema sistemico ed in senso lato ecologico derivante dalla interazione di ecosistemi alterati dall'operare dei sistemi antropici. La spiegazione più accreditata di questo fenomeno è infatti quella della “*zoonosi*”, dal greco *zoo-* (relativo al mondo animale) e *nosis* (malattia), intendendosi con tale termine una qualsiasi malattia infettiva in grado di essere trasmessa naturalmente dagli animali all'uomo (o viceversa).

Queste malattie comprendono un gruppo eterogeneo di infezioni, assai numeroso (più di 200 secondo l'OMS): esempi famosi sono la rabbia, la SARS, la MERS, la febbre gialla, l'HIV, l'Ebola e i Coronavirus (incluso quindi il COVID-19), ma anche la più diffusa influenza. E infatti, tra tutte le malattie emergenti, le zoonosi di origine animale potrebbero rappresentare in futuro la più consistente minaccia per la salute della popolazione mondiale, dato che il 75% delle malattie umane fino ad oggi conosciute derivano da animali e il 60% delle malattie emergenti sono state trasmesse da animali selvatici.

Le principali cause che favoriscono il meccanismo zoonotico sono da ricercarsi nell'attività di continuo inquinamento ed erosione di ecosistemi e *habitat* naturali: i cambiamenti climatici e la progressiva deforestazione in zone precedentemente poco antropizzate hanno ridotto notevolmente i confini fra i territori abitati dall'uomo e gli ecosistemi meno antropizzati. Questo ha fatto sì che molte zoonosi siano derivate dalla stretta convivenza tra animali e uomo, poiché questo stretto contatto ha aumentato le probabilità che un patogeno casualmente mutato in direzione favorevole contagiasse gli umani.

Orbene un problema sistemico come la zoonosi ha dimensioni e impatti tali da rendere sostanzialmente non efficace una impostazione unidirezionale dall'alto in basso del tipo “problema-soluzione tecnica” tipica degli approcci tradizionali, in cui le politiche adottate e le norme formalmente emanate nei sistemi giuridici sono gli *strumenti per la risoluzione di problemi che possono essere analiticamente individuati*. In questo contesto sistemico della crisi Covid sono invece in gioco assetti istituzionali destinati a governare la salute pubblica globalmente considerati nella direzione di una *convergenza ordinamentale*.

Questa è una caratteristica tipica dell'“*Antropocene*”, termine che è stato proposto per designare una era geologica (successiva all'Olocene che ha caratterizzato gli ultimi 10.000 anni) che decorrerebbe dall'inizio del significativo impatto umano sugli ecosistemi della terra nel XX-XXI secolo, includendo il mutamento climatico e altri fenomeni sistemici.

L'idea di Antropocene elimina la cesura tra la storia umana – e quindi il disegno delle istituzioni – e la evoluzione biofisica, rendendole interdipendenti. Tale cesura è stata costruita nel XIX-XX secolo nel senso che le scienze naturali dovessero occuparsi della conoscenza della realtà oggettiva, mentre scienze sociali della conoscenza e progettazione di istituzioni sociali. L'irrompere degli elementi naturali nella storia richiede invece una integrazione del contesto biofisico – la natura, nel caso della crisi Covid la zoonosi – nella progettazione delle istituzioni sociali specificamente preposte ad affrontare il problema.

Ritornando dunque al tema che ci occupa – ossia quali impostazioni metodologiche comparatistiche possono svilupparsi nel contesto della crisi Covid – si può tendenzialmente escludere una portata euristica dei quadri esplicativi ispirati alle impostazioni tradizionali della teoria comparatistica in ambito regolamentare. In base ai dati attuali si può quindi escludere sia che la evoluzione delle misure regolamentari sia avvenuta a seguito di trapianti giuridici, sia che la elaborazione a livello nazionale di misure individuate attraverso una impostazione critico-antropologica abbia attivato una *race-to-the-top* capace d'individuare soluzioni evolutivamente sempre più efficaci. Si può infine escludere che il trasferimento delle politiche e la diffusione dell'innovazione abbiano, nel momento attuale, creato le premesse per un effettivo coordinamento di tipo cosmopolita.

La conclusione provvisoria che si può trarre è invece che incontenibili fattori strutturali di tipo sistemico hanno di fatto livellato le dinamiche regolamentari tipiche che conosceamo in precedenza e che di solito si sono sviluppate attraverso trapianti e competizione. Conseguentemente l'ipotesi di lavoro che viene qui formulata è che si sia verificata *una convergenza spontanea delle misure nazionali che indica un cambiamento radicale del quadro di questo settore regolamentare che è transitato da forme tradizionali di regolamentazione tipiche delle democrazie costituzionali basate essenzialmente su un pluralismo di temi della agenda politica, a forme di "bio-potere" e "bio-politica" in cui l'elemento ordinatore del processo è l'emergenza sanitaria.*

Uso i termini "bio-potere" e "bio-politica" come indicatori sintetici di questo mutato quadro. Questi termini, invero, vennero introdotti da Michel Foucault e forniscono un importante ausilio per la comprensione della convergenza determinata dalla crisi-Covid. Il termine "*bio-potere*" denota un potere regolamentare che si concentra sui corpi biologici dei cittadini. Secondo Foucault il bio-potere è emerso come una forma di razionalità del potere che si distingue dal potere sovrano in quanto esso colloca la popolazione globalmente considerata, invece che i singoli individui-cittadini, al centro delle politiche governative dirette alla tutela della salute della vita, individuando così un nuovo soggetto politico: la popolazione globalmente considerata.

Foucault ha argomentato che l'emergenza della "vita" come oggetto specifico della politica alla fine del XVIII secolo contrassegnò una transizione definitiva nella razionalità politica in quanto si differenziò dal potere sovrano di vita e morte che aveva caratterizzato l'autorità fino a quel momento. Egli afferma infatti che "*the*

ancient right to take life or let live was replaced by a power to foster life or disallow it to the point of death"³⁵.

Foucault ha precisato che il bio-potere opera a livello della popolazione integralmente considerata ed è diretto a controllare fenomeni di massa quali i tassi di natalità, morbilità, mortalità e longevità nell'ambito della popolazione. Egli descrisse lo sviluppo alla fine del XVII secolo e all'inizio del XVIII secolo delle politiche relative alla salute pubblica della popolazione che determinarono l'esistenza di istituzioni di igiene pubblica e della medicina come forme centralizzate di potere e forme standardizzate di conoscenza medico-scientifico³⁶.

L'altro termine "*bio-politica*" si concentra invece sul nuovo soggetto politico costituito dalla popolazione, piuttosto che sugli aspetti regolamentari del bio-potere, andando quindi il termine a denotare l'emergenza dei fenomeni biologici vitali della salute della popolazione come uno degli oggetti primari del processo politico che quindi si rivolge al tema sanitario come criterio ordinatore del processo di controllo locale.

Secondo Foucault il bio-potere e la bio-politica tendenzialmente sono venuti a convergere all'interno degli ordinamenti, nel senso che il primo si è concentrato su i corpi biologici dei cittadini al fine di sviluppare forme di controllo sociale, mentre il secondo si è concentrato sulle dinamiche statistiche della popolazione³⁷.

Di fronte alla preminenza del tema biopolitico, vale a dire una manifestazione di sistemica criticità ecologica che riguarda le vite corporali e biologiche dei cittadini che assurgono olisticamente a "popolazione", gli altri elementi di un'agenda pluralistica scadono in secondo piano. Si può quindi inizialmente formulare l'ipotesi che vi sia una "*convergenza ordinamentale*" caratterizzata dal fatto che se, da un lato, vi è una evidente frammentazione delle misure regolamentari nell'ambito dei diversi ordinamenti, dall'altro lato vi è una convergenza sostanziale e generalizzata di tali ordinamenti nazionali circa aspetti fondamentali dell'organizzazione del contratto politico-sociale posto a fondamento della regolamentazione, ove preminenza assume la salute pubblica rispetto ad altre istanze o diritti, almeno temporaneamente o congiunturalmente.

L'aspetto che risalta in questa congiuntura sistemica e che accomuna i più disparati ordinamenti è che gli individui vengono essenzialmente governati quali entità biologiche che, collettivamente, formano una massa globale a livello nazionale – una "popolazione" – che deve rispettare a livello collettivo certi *standard* e "norme". In questo contesto il termine "norme" non designa prescrizioni normative nel senso tradizionale, ma denota un tracciamento dei confini di fenomeni di contagio che sono ritenuti entro limiti "normali" rispetto ai fenomeni che trascinano nella "anormalità". Vengono così individuati diverse curve di normalità e la operazione della normalizzazione consiste essenzialmente nel ricondurre a normalità siffatti fenomeni anormali³⁸.

35 Foucault 1990: 136-138.

36 Foucault 2003: 244.

37 Foucault 1990: 249.

38 Foucault 2007: 63.

Più precisamente quindi l'ipotesi di lavoro che si formula è che sotto la incontenibile pressione dei vincoli biologici derivanti dal contagio, i decisori politici nazionali hanno perseguito – e continueranno a perseguire – politiche di tracciamento dei confini di fenomeni di contagio e una normalizzazione preventiva di dinamiche che sono ritenute anormali, piuttosto che sviluppare dinamiche regolamentari tradizionali basate sui trapianti e sulla competizione/coordinamento di politiche specifiche. Conseguentemente un progresso dell'analisi comparativa delle regolamentazioni deve includere anche una dimensione politica che definisce due concetti fondamentali: il “*bio-potere Covid*” e la “*bio-politica Covid*”.

Nel momento attuale il “*bio-potere Covid*” può essere definito come l'insieme dei metodi di normalizzazione dispiegati dai governi – spesso senza una attiva partecipazione dei parlamenti – ed aventi ad oggetto la dimensione corporale e biologica della massa della popolazione attraverso una vasta gamma di modalità, che si articolano da forme di cd. “distanziamento sociale” a controlli sanitari attraverso nuove tecnologie sia informatiche che bio-mediche. Si può poi definire la “*bio-politica Covid*” come l'insieme dei retrostanti processi di negoziazione politica che riguardano l'emergenza dei fenomeni vitali ed in generale la salute della popolazione in connessione alla crisi Covid che si vengono a caratterizzare come il nucleo centrale della dinamica politica e comunicativa.

Questo processo ordinamentale di convergenza caratterizzato dalla emergenza di forme di bio-potere e di bio-politica accomuna sia democrazie costituzionali che sistemi autoritari creando una distribuzione endemica (o forse globale) di paesi che condividono caratteristiche istituzionali simili in relazione alla crisi Covid.

Questa convergenza probabilmente appartiene ad un più ampio scenario futuro in cui politiche dei governi statuali molto robuste ed aggressive – anche attraverso forme di *governance* globale – saranno dirette a gestire le minacce del cambiamento climatico ed altre minacce esistenziali, quali le pandemie, mediante massicci interventi regolatori delle condizioni materiali della popolazione. In questa che viene definita in modo abbastanza fuorviante come “transizione ecologica” viene richiesta una gigantesca mobilitazione di capacità tecnica e manageriale detenuta prevalentemente da governi e società multinazionali globali che, in coordinazione con le strutture di sicurezza finanziaria e militare, indirizzano il sistema verso forme di dirigismo delle risorse da parte degli Stati.

In questo scenario evolutivo il costituzionalismo pluralista e liberal-democratico viene fortemente limitato inizialmente per ragioni di eccezionalismo emergenziale. Successivamente la emergenza diviene condizione strutturale del sistema, pur mantenendo in taluni ordinamenti una base statale e profili tradizionali di legittimità-legalità, mentre in altri forme piene di autoritarismo possono prevalere³⁹.

Come è stato accuratamente notato in un Dossier ISPI preparato in collaborazione con l'*Illiberalism Studies Program* della George Washington University: “La pandemia ha costretto anche le democrazie liberali ad introdurre restrizioni alle libertà individuali, un fatto che si è storicamente verificato in regimi autoritari quali la Cina,

attivando quindi un ampio dibattito relativo all'aumento delle pratiche illiberali avvenuto anche in società liberali. Ciò conferma che i confini tra ciò che è liberale e ciò che è illiberale sono in realtà tenui e fluttuanti: aree di pratiche ed idee illiberali vengono propagate non solo da movimenti populistici, ma anche da strutture e comunità di Stati liberali. Le sacche di illiberalismo nelle democrazie liberali sono tutte connesse con il difficile bilanciamento tra sicurezza-protezione e libertà-*privacy*, come anche all'articolazione che intercorre tra ciò che è richiesto collettivamente e ciò che è necessario individualmente. La pandemia ha creato similari tensioni che si sono instaurate tra, da un lato, l'offerta di sicurezza mediante il restringimento delle libertà e la tutela nazionale, e dall'altro lato, l'autonomia dei corpi individuali. Il realizzare che queste tensioni sono inerenti ad ogni ordinamento democratico rende possibile guardare in modo diverso all'illiberalismo, individuandolo non solo come una minaccia esterna che proviene da comunità marginalizzate, ma anche come una nostra interna ambivalenza nei riguardi di come viviamo insieme e nei riguardi di quali regole dovrebbero regolare questo vivere insieme"⁴⁰.

Bibliografia

- Ajani G. 1995, "By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe", *American Journal of Comparative Law*, 43: 93-117.
- Bauman, Z. 1998, "On Glocalization: or Globalization for Some, Localization for Some Others", *Thesis Eleven*, 54(1): 37-45.
- Beeson M. 2010, "The coming of environmental authoritarianism", *Environmental politics*, 19.2: 276-294.
- Bennett C. J., 1991 "What is Policy Convergence and What Cause it?", *British Journal of Political Science*, 21: 1215-233.
- Berkowitz D., Pistor K., Richard, J.F 2003, "The Transplant Effect", *American Journal of Comparative Law*, 51: 163.
- Berry F. S., Berry W. D. 1990, "State Lottery Adoptions as Policy Innovations: An Event History Analysis", *American Political Science Review*, 84: 395-415.
- Bouckaert G. 2020, "European Coronationalism? A Hotspot Governing a Pandemic Crisis", *Public Administration Review*: 765-773.
- Breton A., 1996 *Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance*, Cambridge: University Press.

- Clark R. C. 1981, "The Interdisciplinary Study of Legal Evolution", *Yale Law Journal*, 90: 1238-1274.
- Dolowitz D. 1998, *Learning from America: Policy Transfer and the Development of the British Welfare State*, Brighton: Sussex Academic Press.
- Dolowitz D. 2000a, "Policy Transfer: A New Framework of Policy Analysis", in Dolowitz D., R. Hulme, M. Nellis, F. O'Neal 2000 (eds.), *Policy Transfer and British Social Policy* Buckingham: Open University Press, 9.
- Dolowitz D. and Marsh D. 1996, "Who Learns from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature", *Political Studies*, 44: 343-357.
- Dolowitz D., Marsh D. 2000a, "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making", *Governance*, 13: 5-23.
- Eidenmüller H. 2020, "The Race to Fight COVID-19: On the Desirability of Regulatory Competition". Available at: <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/03/race-fight-covid-19-desirability-regulatory-competition>. (accessed 6 October, 2022).
- Eskridge W. N., H. M. Hart and Frickey P. P. (eds.) 2001, *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law*, New York: Foundation Press.
- Ewald W. 1995, "The Logic of Legal Transplants", *American Journal of Comparative Law*, 43: 489-510.
- Foucault M. 1990 *The History of Sexuality: An Introduction, Volume 1*, Trans. Hurley R., New York: Vintage Books: 136-138.
- Foucault M. 2003 *Society Must Be Defended: Lectures at the Collège De France, 1975–6* Bertani, M., Fontana A. 2003 (ed.), Trans. Macey D. London: Palgrave Macmillan.
- Foucault M. 2007, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–8*, Senellart 2007 (ed.), M. Trans. Burchell, G. New York: Palgrave Macmillan.
- Geertz C. 1983, *Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective*, Basic Books.
- Gelfand M. J., et al. 2021, "The relationship between cultural tightness–looseness and COVID-19 cases and deaths: a global analysis", *The Lancet planetary health*, 5.3: e135-e144.
- Giulianotti R., Robertson R., 2012 "Glocalization", in Ritzer G. (ed.) 2010, *The Wiley-Blackwell Encyclopaedia of Globalization*, Hoboken NJ: Wiley-Blackwell.
- Glenn P. 2001, "Are Legal Traditions Incommensurable?", *American Journal of Comparative Law*, 49: 617.
- Gobo, G. 2011, "Glocalizing Methodology? The Encounter between Local Methodologies", *International Journal of Social Research Methodology*, 14(6): 417-437.

- Hodgson G. M. 1994, "Evolution and Optimality", in Hodgson G. M., Samuels W. J. and Tool M. R. (eds.) 1994, *The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics*, 9 Chetelham: Elgar.
- Jasanoff S., (ed.) 2004, *States of knowledge: the co-production of science and the social order*, Abingdon: Routledge.
- Kocourek A. 1936, "Factors in the Reception of Law", *Tulane Law Review* 10: 209.
- Komesar N. K. 1980, "Legal Change, Judicial Behavior, and the Diversity Jurisdiction: A Comment", *Journal of Legal Studies*, 9: 387-397.
- Komesar N. K. 1994, *Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, Economics, and Public Policy*, Chicago: University Press.
- Latour, B. 2004a, "On the Difficulty of Being 'Glocal'", *Artefact* 4: 2004 Glocaloque. Available at: http://artefact.mi2.hr/a04/lang_en/theory_latour_en.htm. (accessed 6 October, 2022).
- Latour B. 2004b, *Politics of nature* Cambridge MA: Harvard University Press.
- Laurelle M. 2021, "What the Covid-19 pandemic tells us about illiberalism", in Tafuro E., Ambrosetti G., De Maio E. (eds.) 2021, *Authoritarianism and Covid-19: Economies, Societies, International Competition*.
- Legrand P. 1996, "European Legal Systems are not Converging", *International and Comparative Law Quarterly*, 45: 52-81.
- Legrand P. 1997a, "The Impossibility of 'Legal Transplants'", *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 4: 111-124.
- Legrand P., 1997b, "Against a European Civil Code", *Modern Law Review*, 60: 44.
- Mattei U. 1994, "Efficiency in Legal Transplants: An Essay in Comparative Law and Economics", *International Review of Law & Economics*, 14: 3-19.
- Mattei U. 1997a, *Comparative Law and Economics*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Merryman J. 1981, "On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law", *Stanford Journal of International Law*, 17: 357.
- Miller J. M. 2003, "A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant", *American Journal of Comparative Law*, 51: 839.
- Mintrom M., Vergari S. 1998, "Policy networks and innovation diffusion: The case of state education reforms", *The Journal of Politics*, 60: 126-148.

- Nelken D. (ed.) 1997, *Comparing Legal Cultures*, Aldershot: Dartmouth.
- Nelken D. 2003, "Comparativists and Transferability", in Legrand P., Munday R. (eds.) 2003, *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge: University Press 437.
- Nelken D., Feest J. (eds.) 2001, *Adapting Legal Cultures*, Oxford: Hart.
- North D.C. 1981, *Structure and Change in Economic History*, New York: W. W. Norton.
- North D.C. 1990, *Institutions, Institutional Change And Economic Performance*, Cambridge: University Press.
- North D. C. 1991, "Institutions", *Journal of Economic Perspectives*, 5(1): 97-112.
- Ostrom E. 1990 *Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action* Cambridge: University Press.
- Picciotto S. 1996-97, "Networks in International Integration: Fragmented States and the Dilemmas of Neo-Liberalism", *North-Western Journal of International Law and Business*, 17: 1014.
- Pospisil L. 1971, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, New York NY: Joanna Cotler Books.
- Reitz J. C. 1998, "How to Do Comparative Law", *American Journal of Comparative Law*, 46: 617.
- Roberts S. 1979, *Order and Disputes: An Introduction to Legal Anthropology*, Sidney: Oceania.
- Robertson D. B. 1991, "Political Conflict and Lesson-Drawing", *Journal of Public Policy*, 11: 55-78.
- Robertson, R. 1995, "Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity", in M. Featherstone, L. Scott, R. Robertson (a cura di) 1995, *Global Modernities*, London: Sage.
- Robertson, R. 2018b, "Glocalization", *The International Encyclopedia of Globalization*, 1-8.
- Robertson D. B. and Waltman J. L. 1993, "The Politics of Policy Borrowing", in Finegold D., McFarland L. and Richardson W. (eds.) 1993, *Something Borrowed, Something Learned*, Washington: Brookings Institutions.
- Rogers E.M. 1995, *The Diffusion of Innovations*, New York: Free Press.
- Rogers E.M., Shoemaker F. 1971, *Communications of Innovations A Cross-Cultural Approach*,. New York: The Free Press.
- Rose R. 1991, "What is Lesson-Drawing?", *Journal of Public Policy*, 11: 3-30.

- Rose R. 1993, *Lesson Drawing in Public Policy: A Guide to Learning Across Time and Space*, Chatham: Chatham House.
- Rouland N. 1990, *Aux Confins Du Droit. Antropologie Juridique De La Modernite*, Parigi: Jacob.
- Sacco R. 1991, "Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law", *American Journal of Comparative Law*, (I) 39: 1-34 e *American Journal of Comparative Law*, (II) 39: 343-401.
- Sacco R. 2001, "Diversity and Uniformity in the Law", *American Journal of Comparative Law*, 49: 171.
- Sassen, S. 2004, "Local Actors in Global Politics", *Current Sociology*, 52(4): 649-670.
- Schneider A. and Ingram H. 1988, "Systematically Pinching Ideas: A Comparative Approach to Policy Design", *Journal of Public Policy*, 8: 61-80.
- Schroth P. 1986, "Legal Translation", *American Journal of Comparative Law*, 34: 47.
- Swyngedouw E. 1997, "Neither Global nor Local: 'Glocalisation' and the Politics of Scale", in K.R. Cox (ed.) 1993, *Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local*, New York NY: Guilford Press.
- Twining W. 2005, "Diffusion of Law: A Global Perspective", *Journal of Legal Pluralism*, 49: 1-45.
- Van Hoecke M., Warrington M. 1998, "Legal Cultures and Legal Paradigms: Towards a New Model for Comparative Law", *International and Comparative Law Quarterly*, 47(3): 495-536.
- Vanberg V.J. 1993, "Rational Choice, Rule-following and Institutions: An Evolutionary Perspective", in Gustafson B., Knudsen C., Maki U. (eds.) 1993, *Institutions and Economic Methodology*, Abingdon: Routledge.
- Vanberg V.J. 1996, "Institutional Evolution Within Constraints", *Journal of Institutional & Theoretical Economics*, 152: 690-696.
- Walker J. L. 1969, "The Diffusion of Innovations Among the American States", *American Political Science Review*, 63: 880-899.
- Wärneryd K. 1994, "Transaction Costs, Institutions, and Evolution", *Journal of Economic Behavior & Organization*, 25: 219-239.
- Watson A. 1974, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh: Scottish Academic Press.
- Watson A. 1976, "Legal Transplants and Law Reform", *Law Quarterly Review*, 92: 79-84.
- Watson A. 1977, *Society and Legal Change*, Edinburgh: Scottish Academic Press.

- Watson A. 1978, "Comparative Law and Legal Change", *Cambridge Law Journal* 37: 313-336.
- Watson A. 1983, "Legal Change: Sources of Law and Legal Culture", *University of Pennsylvania Law Review*, 131: 1121.
- Watson A. 1995, "From Legal Transplants to Legal Formants", *American Journal of Comparative Law*, 43: 469.
- Watson A. 1996, "Aspects of Reception of Law", *American Journal of Comparative Law*, 43: 335.
- Wise E. M. 1990, "The Transplant of Legal Patterns" *American Journal of Comparative Law*, 38: 1.
- Wroblewsky J. 1976, "Problem of Incomparability in Comparative Law", *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 53: 92.

Parte Terza / Part Three

**Pandemia e libertà /
Pandemic and freedom**

Daniele Velo Dalbrenta

*Correlazioni pericolose. Come il Covid-19 sta minacciando
l'Occidente delle libertà vane*¹

L'influenza di Stato! Non è meraviglioso? L'influenza che colpisce soltanto i pessimisti, gli increduli, gli oppositori, i nemici della Patria annidati in tutti gli angoli ... E gli altri, i devoti cittadini, i patrioti, i servitori coscienziosi, tutti immuni!

D. Buzzati, *L'epidemia*²

Abstract: As has been authoritatively written, in all likelihood this pandemic will come to an end when we decide to turn off televisions, to move on from the Covid-19 statistics, in themselves – by definition – misleading, to something else that we will sooner or later deem (more) worthy of our attention. To get there, however, we will have to resign ourselves to coming to terms with the terrifying state of (political, legal, social and economic) emergency that the spread of SARS-CoV-2 has brought about over the past two years. And this in the meantime will entail the recognition – sooner or later – that a different narrative of what was happening in the world was available from the outset, in contrast to that ‘evidence’, conveyed by the mass media, which actually triggered a progression of restrictive measures that has rendered many Western legal systems almost unrecognisable. Such a narrative, we may say (even in the awareness of the ambiguity of counterfactual judgements), would likely have turned the handling of this pandemic into a completely different story. At least in our country.

Keywords: Covid-19, Law, Society, Science, Politics

Indice: 0. (Tra avvertenza e poscritto). 1. Pandem(agog)ia di Stato. 2. Rudimenti epistemologico-giuridici. 3. Niente paura: c'è il CTS. 4. In difesa del (buon) senso comune. 5. Politica, diritto, scienza (o chi per essa): un'epidemia d'insipienza.

0. (Tra avvertenza e poscritto)

Il presente contributo era stato chiuso il 15 settembre 2021, ma, dopo un primo tentativo di aggiornamento, ho deciso di non riporvi mano – nonostante i molti

1 Il titolo si rifà a Laudisa 1998. Questo contributo costituisce risultato dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona (Diritti, Cambiamenti e Tecnologie).

2 Buzzati 1993.

mesi intercorsi nelle more della pubblicazione – se non per questo breve paragrafo introduttivo. È stata una decisione presa in scienza e coscienza (sfidando lo stesso processo di ‘invecchiamento’ rapido cui sembra particolarmente soggetta la materia): non solo perché, altrimenti, sarei stato preda della tentazione di rivedere il tutto *ab imis*, ma soprattutto perché, oltre a trovare precorsi, in queste pagine, diversi accadimenti dei mesi successivi (che andavano dunque preparandosi – nessuna dote divinatoria!), vi ho trovato altresì timori, aspettative e delusioni circa l'emergenza-Covid-19 ora soppiantati da altri, ma di cui pure mi sembrava opportuno lasciare testimonianza. Sempre in attesa di tempi migliori.

A scanso di equivoci, mi corre però l'obbligo di una precisazione: si tratta di un contributo ‘a tesi’, e per una semplice ragione: anche al di là del fatto che, una volta deciso di cimentarmi – con una qualche immodestia (lo ammetto) – con una tematica di codesta latitudine non vi sarebbe stata comunque possibilità di ‘dialeltizzare’ il tutto, ciò che mi interessa(va) rimane tutt'altro: dimostrare che, rispetto a quanto stava accadendo, un'altra *narrazione*, (almeno) altrettanto plausibile e coerente che quella fattasi presto dominante, era *da principio* disponibile e sarebbe stata – in realtà – necessaria, specie considerando la situazione di *incertezza* – scientifica, ma non solo – in cui si versava³. Sarebbe bastato che i mezzi d'informazione si ponessero il problema, o meglio, che l'intero sistema informativo dimostrasse di possedere una qualche consistenza⁴.

Così non è stato. Anzi, dandoci completamente per intesi che, a differenza di quanto accade per le società tradizionali, nell'Occidente contemporaneo la narrazione ha a che fare col «gioco» della legittimazione⁵, si potrebbe anche sostenere che, in luogo di una benefica cautela scettica, l'univocità dell'informazione – spesso a gran voce invocata⁶ – ha rinfocolato un malinteso senso delle ‘istituzioni’, del ‘dovere civico’, della ‘solidarietà’, della ‘difesa della salute’ (e di molto altro). E, per tutta conseguenza, ha concorso a rendere il dissenso dapprima frutto di ‘ignoranza’ (inescusabile), di poi ‘patologico’, infine ‘criminale’. A costo di forzare non poco l'evidenza (ma chiaramente il servizio pubblico non può macchiarsi del reato di cui all'art. 656 c.p. – *Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*).

Già, l'‘evidenza’. Quanto si andava presentando come ineluttabile per via dell'emergenza mi ha dato presto da pensare che si stesse eludendo la *complessità* del problema, in quanto problema *reale*, per sostituirvi un'‘evidenza’ che tutto pareva legittimare, e che pure si scontrava con altre ‘evidenze’, di segno opposto. Non sto parlando dell'evidenza in quanto esito di un procedimento probatorio, bensì dell'evidenza intesa come ciò che si dà per inconcusso, e che quindi si sottrae alla possibilità del confronto, pur dovendo costituirne – in certo qual modo – la

3 Arana García 2020: 34.

4 È ad esempio di questo avviso Vigevani 2020 (pur non disconoscendo disfunzioni e storture del sistema informativo).

5 Non essendo ad essa intrinseca l'autorità: cfr. Lyotard 1981: 37-45 e *passim*.

6 Per far fronte alla c.d. ‘infodemia’: cfr. Assembergs et al., 2021: 53-57. Sull'obiettività dell'informazione cfr. Butturini 2018; Cavalla 1997; Gonzàles Gaitano 2004, Moro 2017.

base: è questa l'evidenza che fa 'saltare' qualsiasi possibilità di argomentazione e deliberazione⁷. Dopotutto, un po' come accade con l'ambito del 'notorio' nell'esperienza giuridica, è dato tenere per 'evidente' solo ciò che non risulta (allo stato) contestato, o di cui è ormai preclusa la contestazione⁸.

Nei mesi passati, però, m'è ad un certo punto capitato di avvedermi che la mia 'evidenza' confliggeva con 'evidenze' altrui, e che, per converso, non potevo più trovare (s)conferme di certi miei convincimenti di base, essendomi consolidato un retroterra – di 'evidenza', appunto – che condizionava i presupposti di ogni confronto. Banalmente, ho avuto contezza di ciò l'estate scorsa, in due occasioni: quando ho appreso, da un programma di intrattenimento mattutino, la 'notizia' del virologo – lì ospite – che aveva salvato un 'no-vax' dall'annegamento, riportata dalla conduttrice con malcelato compiacimento; quando ho visto campeggiare sulla copertina del supplemento di un 'grande' quotidiano, che ho perciò smesso di acquistare, un titolo trasudante trionfalismo finto-ingenuo: *Vaccini. Parlano le donne e gli uomini che ci stanno salvando dal virus*.

Ecco, mi pare che l'aneddotica personale illustri bene se non altro che tutt'a un tratto la mia 'evidenza', del tutto legittima (anche a causa dell'eclisse delle competenze – evidente, questa sì, a tutti), non combaciava più con quella su cui poggiava la narrazione mediatica. Una narrazione che avvertivo ormai come faziosa e manicheistica, ma soprattutto 'ideologica' perché imperniata su un'idea fissa (l'eradicazione del virus, costasse quel che costasse)⁹. Dietro l'angolo, ci attendevano mesi di restrizioni le più irragionevoli, di smodato ricorso alla forza pubblica, di campagna vaccinale *manu militari* difficili da cancellare. È poi accaduto molto altro, ma anche ora che l' 'evidenza' dianzi meno evidente si direbbe recepita in sentenze¹⁰, non è difficile prevedere che la ferita inferta da una gestione politica dell'emergenza così divisiva peserà ancora a lungo sui nostri destini¹¹.

Pertanto, se qualcosa di un minimo proficuo ci si può attendere dalle seguenti pagine, bisognerà cercarlo, ritengo, oltre il nugolo di riferimenti, opinioni, dati in esse contenuti (quali parte integrante della nostra vita degli ultimi due anni), desistendo dal rincorrere acquisizioni inevitabilmente parziali, interlocutorie, labili con l'illusione che si tratti di gradi di approssimazione ad una Verità ultima. Certo, gli stessi studi scientifici tendono da ultimo a convergere verso un' 'evidenza' contrastante con quella che ha guidato – con poche eccezioni – le politiche emergenziali dei vari Stati¹², ma se non avessi preso atto dell'inermità di

7 In questo, l'evidenza va di pari passo con la necessità: Perelman and Olbrechts-Tyteca 1989:3.

8 Si rammenti il brocardo *notoria non eget probatione*. In generale, comunque, la questione dell' 'evidenza' nel diritto si situa all'intersezione tra i problemi della conoscenza e dell'accertamento: v. Gianzi 1961: 134.

9 Arendt 2004: 642.

10 Tra cui Trib. Pisa, 17 febbraio 2022, n.1842, Trib. Padova, Sez. Lav., 28 aprile 2022, Trib. Firenze, Sez. II, 6 luglio 2022.

11 Cfr. Lottieri 2022.

12 Cfr. Green 2021. Tra i più recenti studi che di per sé revocherebbero in dubbio i capisaldi delle politiche anti-pandemiche di Stati come il nostro cfr. Fraiman, Erviti, Jones, Gre-

tutto ciò, non avrei rinunciato ad aggiornare fino all'ultimo questo contributo, né sarei ridivenuto consapevole di ciò che conta: il tempo è galantuomo (e forse mai come questa volta dobbiamo tutti indistintamente sperare che non se la prenda troppo comoda).

1. Pandem(agog)ia di Stato

Nel breve volgere di pochi mesi la nostra realtà si direbbe essersi 'ristretta' al Covid-19 (malattia causata dal virus SARS-CoV-2)¹³, ripiombandoci, con le sue lugubri statistiche, in epoche lontane, quando l'imperversare di epidemie poté mietere vittime su vittime, desertificando centri abitati, spopolando intere regioni, facendo temere per il futuro, e anzi impedendo quasi di pensarvi.

In questo caso, però, oltre al fatto che ci troviamo forse di fronte alla prima epidemia davvero 'globale', accanto all'emergenza sanitaria è presto emersa un'altra emergenza: un'emergenza istituzionale, dovuta al fatto che – al fine di contrastare il diffondersi del contagio¹⁴ – i governi si sono sentiti autorizzati a ricorrere a modalità di coercizione, sorveglianza e comunicazione che, potendo fare assegnamento su mezzi incomparabilmente più avanzati rispetto ad un tempo, hanno trasformato questo tradizionale banco di prova del potere politico in un vero e proprio *test* circa lo 'stato di salute' di cui godono diritti e libertà individuali nei vari Stati (mi si passi la metafora)¹⁵. Si tratta forse di una nuova frontiera del 'totalitarismo' (atteso che questo, da un canto, non può considerarsi un'esperienza del passato, dall'altro canto trova nel diritto il suo vero antagonista)?¹⁶

Sia come sia, abbiamo potuto constatare che, come in passato, e – strano a dirsi? – in Occidente come altrove, il potere politico continua a chiedere ai consociati fondamentalmente una cosa: *fede*¹⁷. Fede che in tempi remoti, e segnatamente nell'età medievale, si appellava alla sacralità della figura del re e al diritto divino¹⁸, ma che in seguito si è venuta trasferendo sullo Stato propriamente detto, quello moderno (dalla impersonalità forse più apparente che reale), per declinare il «binomio impossibile» verità/potere in termini più adeguati ai tempi¹⁹. Per questa via, nei secoli successivi si ritenne di accedere, anche per i problemi della politica e del diritto, ad una impostazione metodologica tributaria del metodo scientifico

enland, Whelan, Kaplan and Doshi 2022; Ioannidis 2020; Ioannidis, Haidich, Pappa, Pantazis, Kokori, Tektonidou, Contopoulos-Ioannidis and Lau 2001; Bardosh, de Figueiredo, Gur-Arie, et al. 2022; Liu, Wang, Xu, J. *et al.* 2021; Fazio, Cosentino, Marino, Pandolfi, Zanolin, Bellavite 2022.

13 Cfr. Lévy 2021.

14 Nel quale, però, sono in gioco innumerevoli fattori: cfr. Leffler, Ing, Lykins, Hogan, McKeown and Grzybowski, 2020.

15 Cfr. Chiesi and Santise 2020; Di Martino 2020.

16 Cfr. Desmet 2022, Scruton 1990.

17 Per un'agile ricognizione cfr. Lottieri 2013.

18 Figgis 1914: spec. cap. II; Terni 1995: spec. capp. II, VII.

19 Sul rapporto tra verità e potere cfr. Pirni 2012.

moderno, in cui appunto si nutrivano sempre più 'fedeli', nel tentativo di garantire alla società un ordine definitivo perché 'scientificamente' fondato²⁰.

Non intendo però occuparmi, nello specifico, di questo (e men che meno dei casi di esplicito sodalizio tra Stato e scienza, storicamente nefasti – come testimonia l'*affaire* Lysenko²¹), quanto del fatto che, in forza dell'attuale crisi, la scienza, lungi dal limitarsi a compiacere e rafforzare la politica, ha dimostrato di poter addirittura fungere da fonte di (ri)legittimazione della stessa, in forte crisi di credibilità (anche perché sempre più di 'cabotaggio'). Una legittimazione, peraltro, interessata: difatti, come ha osservato Jean-François Lyotard, «[l]o Stato è disposto a spendere molto affinché la scienza possa rappresentarsi come una epopea: ciò gli consente di acquistare credibilità, di creare il consenso pubblico che serve ai propri organi decisionali»²².

Sicché, anche lasciandoci alle spalle le ragioni che stanno alla base dei rivolgimenti che caratterizzano la nostra epoca, detta 'post-moderna' poiché costituisce uno sfumare della modernità più che un superamento della stessa (in special modo quanto ai concetti di 'sovranità' e 'diritto')²³, volgendo lo sguardo al presente verrebbe fatto perlomeno di chiedersi: in che senso, nell'attuale scenario emergenziale, si è manifestato il nesso tra Stato e scienza che abbiamo rilevato costituire il filo conduttore dell'evoluzione politico-giuridica successiva ai secoli medievali? In che senso siamo passati da Luigi IX il Santo, che si diceva potesse guarire la scrofolosi mediante l'imposizione della mano destra, ai provvedimenti 'taumaturgici' del Ministro della Salute Speranza (*sic*)?

La risposta, purtroppo, è delle più agevoli: è accaduto che la scienza – a costo di rimetterci credibilità – ha ritenuto di 'esporsi' per garantire allo Stato quell'appoggio 'morale' che, in un momento di 'emergenza', lo ricollocasse all'apice della vita sociale, con ciò propiziando una trasformazione delle istituzioni liberaldemocratiche fino a ieri l'altro inimmaginabile, specie in un paese come il nostro (benché da tempo dimentico del fatto che l'attività di governo, con tutto ciò che implica, non si regge su una maggioranza parlamentare 'nuda e cruda', ma su molto altro²⁴).

Ciò che è potuto accadere, sulla scorta di presupposti convintamente additati come ineludibili perché 'scientifici' (nonostante presto i fatti si sarebbero incaricati di mostrarne – proprio alla ricerca scientifica – la debolezza), lo ricordiamo bene: abbiamo dovuto in un primo momento sottostare al *lockdown*, ovvero a una sorta di carcerazione di massa, su modello cinese, che – mediante atti amministrativi (Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – specialmente il dpcm 8 marzo 2020) – ha fatto sbiadire, in men che non si dica, pressoché ogni libertà individuale.

20 Cfr. anche Manzin 2009.

21 Cfr. Roll-Hansen 2005.

22 Lyotard 1981: 53. Si ricordi anche che, scoppiata l'emergenza Covid-19, il governo italiano ha subito ingaggiato come consulente Mariana Mazzucato, economista di fama internazionale nota per le tesi espresse circa la (pretesa) necessità di incrementare il ruolo 'imprenditoriale' dello Stato nella ricerca scientifica. Per una critica di tali tesi cfr. McCloskey and Mingardi 2020.

23 Cfr., *ex plurimis*, Kostoris: Bologna 2016: 31-41; Messina 2015.

24 Einaudi 1945. Nello specifico cfr. poi Borgato and Trabucco 2020.

Come se ciò non fosse bastato, però, successivamente, essendo il nostro secondo governo dell'emergenza – quello ‘di unità nazionale’ – più che mai deciso a battere la strada cinese della strategia ‘Covid 0’, abbiamo dovuto assistere al varo – questa volta mediante decreti-legge (nn. 105 e 111 del 2021) – del c.d. *green pass*, il quale ha introdotto l’obbligo vaccinale per il Covid-19, aggirando l’art. 32² Cost.²⁵, oltre alla Carta di Nizza (art.3), alla stessa normativa-quadro dell’UE (Reg. UE 2021/953, C 36 ²⁶), e a quanto ‘raccomandato’ dal Consiglio d’Europa (Res. 2361/2021). Siamo così arrivati a un passo dall’introduzione – sempre su modello cinese – di un sistema di ‘crediti sociali’, e quindi della cittadinanza ‘premiata’ (il *green pass* costituisce invero un’inedita ‘certificazione’ – !? – di ‘buona condotta sociale’ che, combinata con le tecnologie più avanzate, e in particolar modo con l’Intelligenza Artificiale, parrebbe aprire nuove frontiere di controllo convergenti verso un’identità digitale unica)²⁷.

Ma quanto accaduto nel secondo anno di emergenza – e mi riferisco in particolare all’estensione surrettizia dell’obbligo vaccinale in precedenza introdotto per certe categorie – in un certo senso non toglie né aggiunge nulla a quanto prefigurato fin dalle fasi iniziali: il sistema di garanzie proprio dello Stato di diritto, superato – o più rigorosamente strutturato – nello Stato costituzionale, era infatti già allora ‘saltato’, avendo l’intero ordinamento giuridico ceduto di schianto, come risulta dal sovvertimento cui è andata incontro da subito la gerarchia delle fonti²⁸.

È stato un po’ come se nel 2020 fosse cominciato uno smottamento del terreno su cui i paesi occidentali erano riusciti a darsi assetti ordinamentali (relativamente) stabili; come se il Covid-19 stesse spazzando via un’intera civiltà, anzitutto giuridica, frutto di secoli insanguinati (neppure troppo lontani), senza colpo ferire, rimettendo decisamente al centro della vita sociale post-moderna un potere politico che si era a un certo punto pensato riassorbito nei nuovi equilibri della globalizzazione, e che ora però si riscopriva più in forze, svincolato e pervasivo che mai.

Ex post (o quasi), si potrebbe sostenere che questa ‘pandemia’, com’è stata definita non proprio dalla prima ora (la World Health Organization ha esitato fino all’11 marzo a dichiararla tale)²⁹, trattandosi effettivamente di sindemia (che è qualcosa di ben diverso)³⁰, abbia costituito in tutto l’Occidente un’occasione senza

25 Cfr. Barcellona 2021; Mangia 2021b; Sull’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale Covid-19 introdotto per i sanitari cfr. ad es. Negroni 2021.

26 Di cui è stata anche segnalata l’erronea traduzione ufficiale, posto che nel testo italiano non è riportato che il divieto di discriminazione in base al *green pass* riguarda anche [*persons who chose not to be vaccinated* (ad oggi, però, non è stata ancora apportata la rettifica). Non si può peraltro neppure sottacere l’ambiguità della tecnica legislativa dei ‘considerando’, che possono entrare in dissonanza rispetto alla componente normativa del regolamento.

27 Trattasi di deriva ‘globale’: cfr. Hoffman 2018, nonché Liang 2018.

28 Cfr., *ex plurimis*, Algostino 2021; Barbieri 2020; Caretti 2020; Mangia 2021a; Trabucco 2020.

29 Resta il fatto che il Covid-19 è stato la prima malattia infettiva definita non in termini clinici, ma in base all’esito di un test, la PCR. *Amplius* in Mamone Capria 2021.

30 Horton 2020. Nel prosieguo adotterò nondimeno il termine ‘pandemia’, invalso nella prassi, pur essendo convinto che il termine più corretto sarebbe il generico ‘epidemia’.

precedenti per la ri-statuazione della società, e cioè, per la riaffermazione del potere politico a scapito della società (rinverdendo una 'tradizione' che sembra essere stata in qualche modo contrastata prevalentemente nei paesi anglosassoni)³¹.

In Italia tutto questo è risultato evidente se solo si considera l'accanimento dimostrato nei confronti dei piccoli privati, di cui lo Stato ha compromesso l'attività economica per poi accentuare, proprio grazie all'aggravarsi della crisi, l'atteggiamento assistenziale (pur irrisorio per tempi e quantità dei 'ristori'), adoperandosi infine per far passare come 'virtuoso' il crescente indebitamento derivante – stavolta – dall'accesso al *Recovery Plan* (nonostante i gravi vincoli di spesa sottoscritti con l'Europa, e i non pochi rischi di indebite ingerenze nella distribuzione di quei fondi).

In quest'opera di distruzione assai poco creativa del tessuto socio-economico, lo Stato italiano non ha incontrato significative resistenze soprattutto perché, facendo leva sull'emergenza, ha avuto agio di riallacciarsi alla paura (del prossimo) quale fondamento moderno della sovranità (anche democratica)³², all'insegna della diffidenza nei confronti dei 'natural' diritti di libertà degli individui³³. E però stavolta l'ha fatto con toni affatto nuovi: suadenti, protettivi, e soprattutto, appunto, di ostentata subordinazione ai dettami della 'scienza'.

Peccato solo che questa 'bontà' dello Stato, attualmente tutta protesa a tutelare la 'salute pubblica', suoni farisaica: non bisognerebbe infatti mai dimenticare che lo Stato, quale forma storicamente più accentrata di organizzazione del potere politico, proprio perché accompagnata da quella «pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima» che Weber si perita di inserire nella sua stessa definizione³⁴, si è macchiato dei peggiori crimini nella storia dell'umanità³⁵. Non solo: riesce anche difficile conciliare tale ostentata 'bontà' con l'indiscutibile fatto che, anche in 'tempo di pace', lo Stato lucra – per non parlar d'altro – da alcolici, fumo, carburanti, e cioè da sostanze che determinano tassi di mortalità sicuramente da pandemia (vera)³⁶.

Ma questo stesso Stato 'bifido' stavolta è riuscito a tirare dalla sua i consociati, rendendoli compresi di uno straordinario pericolo che li sovrastava, che avrebbe richiesto rimedi straordinari (ancorché altrove rimedi 'normali' abbiano funzionato decisamente meglio), dividendoli attraverso provvedimenti restrittivi gradualmente (chiusure, obblighi vaccinali, *green pass* etc.), per giungere infine a conquistarli nell'interiorità mediante una narrazione mediatica benedetta da politica e 'scienza' (al modo dei totalitarismi, storici e distopici)³⁷. È soprattutto in questo senso, mi

31 Cfr. Grossi 2017. Sull'intreccio tra epidemie e potere può risultare di interessante lettura, se sfrondata dei presupposti ideologici, Watts 1997.

32 Cfr. Bencivenga 2021; Budelli 2020; Lottieri 2021a.

33 Cfr. Mathieu 1980.

34 M. Weber 1999: 53.

35 Cfr. Rummel 2005.

36 Si rinvia, sull' 'ipocrisia' statutale, alla critica propria del libertarismo statunitense: cfr. Lottieri 2001.

37 Sul rapporto tra informazione, scienza e politica (con riferimento alla c.d. fase 1), cfr. Sala and Scaglioni 2020.

pare, che il virus ci ha resi folli, e complici della peggiore politica: nel convincerci assurdamente di esser venuto per il nostro bene, per salvarci da noi stessi, per renderci migliori, costituendo – in un afflato mistico degno d'altri tempi – una «Divina sorpresa»³⁸. La realtà si è dimostrata però ben diversa: questo virus si direbbe aver steso sulle popolazioni una cappa di conformismo perbenista, aizzando i 'cittadini-modello' contro chi manteneva un atteggiamento critico nei confronti delle politiche 'emergenziali', e rendendoli capaci di cose aberranti, nella convinzione di essere esenti da qualsiasi responsabilità e, appunto, esemplari: come altrimenti mettere insieme, giusto per fare un esempio, la nauseabonda pantomima dell' 'Andrà tutto bene!', apparecchiata a beneficio delle 'anime belle' (con slogan, figurazioni e amenità varie), e il ritorno delle più bieche delazioni?³⁹

Invero, facendo leva su una situazione epidemica ancora tutta da comprendere, anche (o specialmente) a causa della *mala gestio*⁴⁰, la politica ha intanto reso i consociati più 'agiti' che attori per imporre la sospensione dell'ordinamento giuridico mediante dichiarazione di uno 'stato di emergenza' ricorrendo all'art. 24 del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ovverosia della legge sulla protezione civile, la quale, come ivi espressamente indicato, concerne eventi calamitosi circoscrivibili tanto sotto il profilo spaziale che sotto quello temporale; diversamente, del resto, lo stato di emergenza, ormai cessato (nella forma), sarebbe venuto a coincidere con lo stato di eccezione (che, non sembra irrilevante ricordarlo, in molti ordinamenti, e il nostro è uno di quelli, non è neppure provvisto di legittimazione costituzionale)⁴¹.

Non siamo però di fronte ad una prova di sovranità (come nell'arcinota analisi di Carl Schmitt) o ad un'occasione palinogenetica per la società (come auspicato da Walter Benjamin). Siamo piuttosto di fronte a qualcosa che può forse far pensare, meno gloriosamente, all'apoteosi di quel paternalismo giuridico che si direbbe costituire la tendenza evolutiva degli Stati all'indomani dell'età moderna (facendo le viste di salvare gli individui da loro stessi, e quindi di sostituirsi alla loro razionalità anche laddove dalle loro condotte non derivino concretamente danni ad altri)⁴².

Allora, una domanda su tutte, per cominciare: a che pro? Come mai il governo italiano ha inteso valersi di questa sorta di 'mandato in bianco', inopinatamente strappato ai consociati (in forza dell'emergenza), per calpestarne i più elementari diritti (lavoro, eguaglianza, istruzione, associazione, circolazione, pensiero, cura etc.)?

Senza alcun dubbio esso non ha inteso perdere questa occasione per dare una stretta sul controllo sociale⁴³. Non che, con questo, intenda convenire con quanti

38 Lévy 2020; Fusaro 2021.

39 Cfr. Amnesty International Italia 2021.

40 Ricolfi 2021; Tarro 2021. Si è presto parlato di «Stato medico» o «Stato terapeutico»: cfr. Di Cesare 2021; Lottieri 2021. Per riferimenti storici: Musi 2016.

41 Cfr. Pertici 2020; nonché il *Forum, ibi*, : 333-341. Sullo stato di eccezione è di pramatica il riferimento ad Agamben 2003; nello specifico della temperie che stiamo attraversando, cfr. Agamben 2021. Per opportune puntualizzazioni cfr. inoltre Guareschi and Rahola 2011.

42 Cfr. Maniaci 2012.

43 Cfr., con riferimento ad uno scenario di gran lunga preferibile al nostro, Arana García 2020.

paaventano un Nuovo Ordine Mondiale, il Grande Reset del WEFetc., né che mi nasconda che, di fronte all'emergenza, *all'incirca* così fan tutti (i governi). Tuttavia non posso nemmeno soprassedere sul fatto che ciò si è potuto avvertire soprattutto in quell'Occidente che mena(va) gran vanto delle libertà che difende(va): evidentemente vane, o quantomeno troppo difficili da sopportare per molti, troppi individui⁴⁴.

Viene fatto allora di chiedersi: stiamo forse attraversando una fase che fa pensare alla *Zivilization* di cui ha parlato Oswald Spengler⁴⁵, una fase in cui, mediante ricorso alla 'demagogia', vengono artificialmente tenute in vita forme istituzionali già morte da tempo?

Se così fosse, potremmo desumerne che l'ordinamento 'totalizzante' – e quindi 'massificante' – sostitutosi a quello previgente⁴⁶, non è più retto da leggi, e che i consociati si trovano in balia di chi governa solo *perché* in grado di esercitare un potere *di fatto*⁴⁷.

3. Rudimenti epistemologico-giuridici

Non pare avventato sostenere che l'epistemologia contemporanea verte sulla teoria di Karl R. Popper intorno alla ricerca scientifica, se non altro per la chiarezza con la quale essa ha saputo porre quei problemi che sono venuti costituendone le linee di sviluppo: la conoscenza *empirica* che si pretenda 'scientifica' resta per definizione – e, per dir così, irrimediabilmente – falsificabile, e il metodo che vi conduce costituisce 'solo' un criterio di demarcazione di ciò che può dirsi – nel tempo e contesto dati – 'scientifico', e ciò che non può dirsi tale⁴⁸.

In effetti, dacché è venuto meno l'ottimismo positivistico otto-novecentesco circa la possibilità, per la ragione scientifica, di pervenire ad una conoscenza ultima 'vera' (indi assoluta, coerente, universale), ci si è visti costretti a ripiegare, appunto con Popper⁴⁹, su una concezione 'fallibilistica' della scienza, la quale, ammesso il

44 Come già Dostoevskij aveva incomparabilmente mostrato attraverso la Leggenda del Grande Inquisitore, contenuta in Dostoevskij 1970: 339. In ogni caso, la categoria che meglio sembra cogliere l'ambivalenza dell'atteggiamento degli esseri umani verso la propria libertà 'naturale', dirimpetto all'autorità politica, sembra essere quella di 'servitù volontaria', tradizionalmente riportata al *Discours de la servitude volontaire* di Étienne de La Boétie, ma corredata di numerosi altri – e pregnanti – riferimenti: cfr. Emmenegger, Gallino and Gorgone 2013; Paolletti 2010.

45 Spengler 1978: 57-58.

46 Cfr. Desmet 2022.

47 Per farla breve, si tratta di capire se la forma di governo democratica ha fallito o, perlomeno negli Stati, rappresenta (ancora) l'unica ancora di salvezza: cfr. tra loro Hoppe 2006 e Rummel 1997. Sul (problema del) governo delle leggi, invece, cfr. Leoni 1994.

48 Per comprenderne il valore rifondativo dell'epistemologia in età contemporanea cfr. Giorello 1994.

49 Per un bilancio cfr. Pera 1981.

carattere provvisorio della conoscenza garantita dal metodo scientifico (senza sfociare nel relativismo), ne ha indagato le condizioni di ‘oggettività’⁵⁰.

D'altronde, in quegli anni si finiva col convenire, in ambito teoretico, sul fatto che il mondo rinvia immancabilmente oltre sé, e quindi oltre quella stessa determinatezza che gli deriva dall'incessante ri-costruzione che ne fa la scienza quale sistema di conoscenza articolato al suo interno⁵¹, che però, con l'età moderna (a differenza che con l'*epistème* greca e la *doctrina* medievale), aveva preso a vertere solo sull'ambito fenomenico, così pencolando verso l'«operativismo»⁵².

Ed è stato proprio a fronte della deriva moderna che Popper ha avvertito l'esigenza di richiamarsi al metodo scientifico, evidenziandone l' 'imperfezione'. Di talché, a meno di non voler tornare a considerare – anacronisticamente – la natura come *machina mundi*, e la conoscenza scientifica come risultato di un'attività intesa a scomporne/ricomporne gli 'ingranaggi'⁵³, bisogna riconoscere che, di contro all'immagine della prima scienza moderna quale 'rispecchiamento' del mondo, l'attuale immagine della scienza indica, grazie al fallibilismo, un sistema di conoscenze non statico, ma dinamico, data la tensione costitutiva tra struttura teorica e mondo dei fatti⁵⁴.

L'idea stessa di oggettività scientifica che deriva da tale svolta, quella di un'oggettività scientifica 'costruita' (perché teorica) e 'incompleta' (perché 'chiusa' su se stessa), pone in risalto una sorta di analogia tra le varie scienze⁵⁵, testimoniandone la comune vocazione 'inconcludente'. Forse, dopo Popper, 'scienza' (*epistème*) non costituisce più l'opposto di 'opinione' (*dóxa*)⁵⁶, e il metodo di cui si avvale ciascuna scienza nella ricerca comporta comunque la rivedibilità delle acquisizioni, e financo – in certe epoche – dei paradigmi teorici di riferimento⁵⁷.

A costo di incorrere nell'incomprensione di alcuni, occorre dunque qui ribadire con vigore qualcosa di cui si direbbe si sia da ultimo appannata la consapevolezza: «[L]o scienziato non deve *risolvere* o *razionalizzare* l'oggetto del suo studio, per archivarlo, per raggiungere il convincimento che, ora che egli sa come 'funziona', il suo materiale può anche lasciare la natura, farsi impagliare e andarsi a collocare in

50 Per un inquadramento cfr. Agazzi 2018.

51 Cfr. Jaspers 1977: cap. II e *passim*.

52 Cfr. Heidegger 1968.

53 Sui risvolti metafisici di tale preclusione, e cioè dell'impossibilità di concepire la conoscenza scientifica come un risalire dall'insieme (totalità) dei frammenti all'intero (della natura), cfr. Vigna 2000.

54 Di cui la scienza non si ritiene – più – perfettamente esplicativa, e che cerca anzi di tenere 'distante'. Scrive W. Van Orman Quine: «la scienza nella sua globalità è come un campo di forza i cui punti limite sono l'esperienza» – v. Quine 1996: 40.

55 Si potrebbe perfino sostenere che non esiste un metodo scientifico, ma una pluralità di scienze, e di problemi, che mettono capo a una logica della ricerca – più che della scoperta – scientifica: cfr. Popper and Bartley 1994.

56 Popper 1972: 50. Luogo esemplare della contrapposizione *epistème/dóxa* è Plat., *Phaedr.*, 268 a-c.

57 La teoria delle rivoluzioni scientifiche di T. Kuhn pare invero bene integrarsi col fallibilismo di Popper, con cui pure rivaleggia: cfr. Maboloc 2018.

un testo di ornitologia. Il dovere dello scienziato è di aggiungere mistero e meraviglia alla natura, e non di sottrarveli per la sua e nostra tranquillità. Deve rendere l'oggetto dei suoi studi irrinunciabile, perché esso non cesserà mai di esprimere qualcosa di nuovo, d'essere, come la rondine, segno, messaggio, simbolo»⁵⁸.

Sicché, 'scienza' non può equivalere alla 'stabilità' assoluta di una conoscenza che, specie per quel che concerne le c.dd. scienze naturali, è e resta *congetturale*: una conoscenza della cui verità non possiamo né potremmo mai essere – fino in fondo – certi (come d'altronde attestato dal fatto stesso che esiste una storia per ciascuna delle branche in cui si suddivide la scienza)⁵⁹, e che ci pone altresì problemi (inscrivibili nell'orizzonte assiologico che costituisce emanazione di quella libertà – di ricerca – che sostanzia il metodo scientifico⁶⁰.

Allora, una volta che – pur senza disconoscervi fruttuosità⁶¹ – si abbandoni anche la pretesa neopositivistica di salvare l'assolutezza dello 'slancio' moderno imbrigliando il metodo scientifico in un logicismo formale (filosoficamente) 'impossibile', non riesce solo difficile capire se sia dato parlare propriamente di una scienza 'applicata', ma anche se, in contrasto con la *vulgata lectio* della sua 'utilità', la scienza moderna non sia stata fin dalle origini collegata all'esperienza in quanto 'rigorizzazione' teorica astratta di tecniche di ordine vario⁶².

I dubbi poi aumentano a dismisura laddove si chiami in causa la medicina, in realtà più arte che scienza⁶³. In effetti, l'immagine stessa di una medicina 'salvifica', al servizio delle «sorti magnifiche e progressive» della scienza, si direbbe recente, e di certo non basata su eclatanti 'trionfi' del passato. E ciò, si badi bene, vale in primo luogo per la sconfitta delle malattie infettive, per la quale spesso dobbiamo alla medicina assai meno che ai 'meccanismi di riparo' previsti dalla natura (non di rado imprevedibili)⁶⁴, all'umana opera che si è tradotta in igiene pubblica (basti pensare all'acqua corrente), all'invenzione di insetticidi e pesticidi, alla scoperta di sulfamidici e antibiotici, alle prime pratiche vaccinali – pur rischiose (per individui e comunità) – da cui si svilupperà l'immunologia etc. etc.⁶⁵.

58 Cfr. Sermoniti 1994²: 60.

59 Anche qui si può richiamare K. R. Popper, con la teoria dell'evoluzione della conoscenza scientifica: per una sintesi, da cui emerge come il fallibilismo nobilita la conoscenza scientifica, anziché screditarla, cfr. le due conferenze contenute in Popper 1994.

60 Agazzi 1992.

61 D'obbligo il rinvio a Barone 1986.

62 Di cui avrebbe dovuto guidare gli affinamenti, salvo poi 'distaccarsene': la fisica meccanica sarebbe nata dalle artiglierie, la termodinamica dai motori a vapore e dalla fabbricazione della birra etc.

63 Su tale duplice statuto della medicina si era del resto espresso il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento *Scopi, limiti e rischi della medicina*. Comitato Nazionale di Bioetica 2001. Cfr. inoltre Aloisi 2001.

64 Basti prendere una delle più terrificanti epidemie che la storia ricordi (quantunque di origine batterica, e non virale): quella Peste Nera che falciò nell'Europa del XIV secolo qualcosa come un quarto della popolazione potrebbe essere venuta meno (anche) per via di un singolare decorso ... naturale: la sostituzione del ratto nero – *Rattus rattus* – da parte del ratto bruno – *Rattus norvegicus*. Cfr. Benedictow 2004: spec. 11-24.

65 Cfr. Sermoniti 1974.

Se quindi, a ben pensarci, nell'invocare la scienza e/o la medicina non facciamo che ripartire ogni volta dall'idea di base che la conoscenza scientifica costituisce (i) credenza (ii) giustificata e (iii) vera (secondo una formula tradizionale che grossomodo ripropone il portato del *Teeteto* platonico), non dobbiamo per ciò stesso trascurare che l'epistemologia è chiamata a ricordarci la difficoltà insita nel sostenere – in questi stessi ambiti disciplinari – che qualcosa costituisce davvero 'conoscenza'⁶⁶.

Anzi, proprio perché la conoscenza scientifica – comprendendovi, con una qualche forzatura, gli stessi apporti della medicina – si rivela ben poco 'concludente' ogniqualvolta si intenda saggiarne l'affidabilità puntuale, per 'fruirne' si renderà necessario uscire dai contesti nei quali essa viene prodotta per approdare a quei contesti in cui la sua «intrinseca incompiutezza e indeterminazione» possono convertirsi – all'atto pratico – in statuizioni *pro tempore* innegabili.

In tal senso bisogna dire che è soprattutto il diritto a rendere 'disponibile' – a livello di opinione esperta selezionata – la conoscenza scientifica, pur solo nelle forme da esso stesso predisposte⁶⁷. E questo diviene possibile proprio perché, sospendendone quella dialettica che la rende 'fluttuante' (consentendole di autocorreggersi), il diritto è in grado di 'rielaborare' la scienza attraverso una dinamica procedurale ad essa affine. In fondo, l'esperimento scientifico è *trial*, 'processo'⁶⁸.

Tale affinità tra scienza e diritto appare d'altronde tutt'altro che sorprendente poiché la scienza, così come il diritto, si regge in definitiva sulla retorica, e cioè sulla *persuasività* delle congetture avanzate⁶⁹. In tal modo, nell'alveo processuale, la retorica determina avanzamenti nella conoscenza scientifica e giuridica, fondando decisioni non arbitrarie perché 'forgiate' dal confronto dialettico.

L'affidabilità della 'testimonianza' offerta dalla scienza al diritto, e alla società tutta, deriva pertanto dal concorrere alla formazione controllata di evidenze (prove) *nel contesto di casi specifici*, dove essa può rivelare nell'esperienza profili controintuitivi, o comunque tanto discosti dal senso comune da rendere 'opachi' i fatti di causa sia per i consociati che per gli operatori giuridici⁷⁰.

Nella nostra *knowledge based society* ci troviamo così costretti ad ammettere un duplice paradosso. Da un lato, quello stesso diritto che richiede sempre più di venire implementato da acquisizioni scientifiche a fondamento delle decisioni da adottare, svolge «un ruolo di certificazione e legittimazione della scienza, delle cui pratiche innovative [è divenuto] il principale modulatore-regolatore»⁷¹. Dall'altro lato, però, l'esperienza giuridica risulta appunto legata a doppio filo alla scienza, di cui può considerarsi in qualche modo tenuta a recepire l'evoluzione: si pensi,

66 Come ha ricordato Bertrand Russell, e come stanno ancora a ricordare le celebri quattro pagine di Edmund Gettier, croce e delizia della gnoseologia contemporanea (oltre che inatteso frutto del *publish or perish* accademico): cfr. Russell 1980: 7; Gettier 1963. Un'ampia indagine in Musgrave 1995.

67 Tallacchini 2009.

68 Per le scienze naturali, privilegiate nel 'processare' la realtà, il diritto costituisce anzi un modello di riferimento: cfr. Villa 2005..

69 Cfr. Cavalla 2007; Ehninger 1983³: 454-464; Pera 1991.

70 Canale 2015.

71 Tallacchini 2009: 280. Cfr. inoltre Corso 2018; Sarra 2015.

in proposito, all'art.189 c.p.p., che, consentendo di introdurre nel processo penale 'prove atipiche', viene ormai di regola usato per la c.d. nuova prova scientifica (com'è da ultimo accaduto con la prova neuroscientifica).

Ecco allora che, in questo strano connubio (efficacemente presentato come un «matrimonio travagliato»⁷²), le ragioni della scienza vengono a contemperarsi con quelle del diritto, e non si fa questione di 'usare' l'una più di quanto non si faccia questione di 'usare' l'altro: l'importante è e resta la fondatezza del riscontro puntuale che, immesso nel circuito dei precedenti, fa poi storia a sé.

Senza per questo accedere ad una visione relativistica della conoscenza scientifica⁷³, va perciò rilevato che poco altro come il diritto, sul cui rigore metodologico è – peraltro – sempre accesa la discussione⁷⁴, può in effetti consentire di riportare la scienza al concreto dell'esperienza, recuperandone quel tanto di 'obiettività' che la renda puntualmente utilizzabile a fini pubblici⁷⁵.

Appare singolare, allora, il 'prestigio' di cui pare godere la conoscenza scientifica, il quale sarebbe dovuto al 'concreto' rigore della stessa, a fronte del carattere 'astruso' che si assume proprio dei discorsi non-scientifici, ivi compreso quello giuridico⁷⁶: non si tratta forse di superstizione? È la storia ad insegnarlo, a chiunque intenda prestare ascolto ai suoi ammaestramenti⁷⁷.

E, abbandonando i pregiudizi (!), si potrebbe anche sostenere che la scienza moderna si è limitata a sostituire alle antiche personificazioni della natura concetti astratti, come atomi e molecole, «impercettibili ai sensi umani quanto i loro divini predecessori», ma, «giudicati dall'opinione prevalente in grado di assolvere ai loro doveri [esplicativi] con maggiore regolarità e certezza»⁷⁸.

4. Niente paura: c'è il CTS

Senonché, proprio l'epidemia da Covid-19 ha visto la politica protesa a recuperare la scienza per farne 'uso', piegandola ai propri fini più di quanto non faccia il diritto nel consentirne un sensato impiego in casi specifici: questo il significato ultimo dell'istituzione – con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 – di un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) che provvedesse l'azione statuale di piena 'copertura' scientifica nell'emergenza.

Va peraltro subito eccepito che non si è cominciato col piede giusto, essendovi stata ben poca trasparenza quanto ai criteri di selezione – *ergo*, di meritevolezza –

72 Haack 2009 (che evidenzia come il 'divorzio' sia comunque fuori discussione).

73 Con autori quali Paul Feyerabend e Bruno Latour: cfr. Boudon 2005; Bunge 1991 e Bunge 1992.

74 Casa 2020.

75 Come quella modellistica che ha ormai tanta parte nella nostra lettura 'privata' della realtà: cfr. Quarteroni 2020.

76 Ad esempio, la dicotomia scientifico/non-scientifico ricalca quella rigoroso/non-rigoroso nella Nuova Retorica: cfr. Perelman and Olbrechts-Tyteca 1989.

77 Armocida Rigo 2013.

78 Frazer 1913: 20.

di quanti, in seno al CTS, avrebbero dovuto ‘incarnare’ le competenze scientifiche da tenersi per rilevanti in ordine all’emergenza sanitaria che ne aveva occasionato la costituzione (come in altri paesi), onde consentirne il più rigoroso – e sperabilmente efficace – ‘governo’ da parte della politica.

Per tutto risultato ci siamo allora trovati alle prese con un CTS alquanto numeroso (ventisei membri), in cui però prevaleva la componente amministrativa, mentre la stessa componente ‘tecnica’ lasciava non poco a desiderare⁷⁹. Ad ogni buon conto, anche soprassedendo sulla composizione del CTS (peraltro cessato dalle sue funzioni col venir meno dello stato d’emergenza), va soprattutto rilevato che sarebbe improprio parlare di una sua mera funzione consultiva poiché, tramite esso, si è deciso di strumentalizzare la scienza, esigendone quelle parole perentorie che non poteva (può) pronunciare, allo scopo di puntellare decisioni governative⁸⁰.

Non deve perciò stupire neppure il funzionamento prettamente ‘cameralistico’ di tale organo. È risultato infatti inevitabile, per l’operatività del CTS, sottrarsi alla dialettica scientifica, o meglio, neutralizzarne – a fini politici – la dinamica mediante ricorso a un proceduralismo che consentisse di adottare determinazioni operative; un proceduralismo, s’intende, ‘puro’, ossia totalmente autoreferenziale (perché sprovvisto di un criterio esterno che permettesse di valutarne gli esiti)⁸¹.

Sia come sia, di fatto, dalla collaborazione con la ‘scienza’, siccome ‘rappresentata’ dal CTS, sono potuti scaturire, per il nostro governo, pieni poteri (tagliando fuori il Parlamento per via provvedimentale), e, per la generalità dei consociati, misure illogiche (sulle quali si è troppo spesso sospeso – per ‘fede’ – il giudizio)⁸²: si considerino le sperequazioni nei ‘distanziamenti’ – tra i più noti neologismi della neolingua ‘post-covidiana’⁸³ – a seconda dei contesti (chiesa, parrucchiere, spiaggia etc.), la pantomima dei ‘congiunti’ e dell’aritmetica familiare per gli spostamenti (che elevava i quattordicenni al rango di ‘adulti’), ma soprattutto la penalizzazione di ambienti pur controllati come cinema, teatri e palestre, e in particolare delle

79 Non essendo dato annoverare, al suo interno, virologi, epidemiologi e infettivologi; a ciò si aggiunga che tra gli i componenti ‘tecnici’ inclusi la caratura scientifica media appariva obiettivamente scarsa (perlomeno guardando ai principali indicatori, come il famigerato indice di Hirsch). A questi ed altri inconvenienti si è comunque in parte ovviato con un consistente ‘rimpasto’ (modalità che – non sorprendentemente, per quel che stiamo dicendo – ricorda, nel nostro paese, una politica d’altri tempi). Circa la disarmante incompetenza del CTS insediato dal governo Conte (II) cfr. Festa 2021; nonché Pistoì 2021.

80 E che il CTS sia stato chiamato a svolgere un ruolo politico, poiché è di questo stiamo parlando, si poteva desumere *ex ante* dal fatto che i componenti risultavano di *nomina* politica, e quindi né direttamente eletti né tantomeno selezionati per pubblico concorso.

81 Riprendo la nota distinzione tra i tre tipi di «giustizia procedurale», dovuta a Rawls 1982: 85-88. Come sintetizzato nel testo, la «giustizia procedurale pura» si ha quando si considera che la procedura dia esiti ‘corretti’ in qualunque caso, difettando un criterio indipendente ed esterno che consenta – propriamente – di valutarli.

82 Paradossalmente, ma neppure troppo, i consociati sarebbero stati più garantiti, nell’esercizio dei loro diritti, dalla dichiarazione dello stato di guerra (*ex art.78 Cost.*). Cfr. anche Nicotra 2021.

83 È stato – a ragion veduta – osservato che, di questi tempi, dal linguaggio adottato dal potere emerge un atteggiamento «proprietario» nei confronti dei consociati: cfr. Baldini 2020b.

scuole (pur distinte per ordine e grado), che evidentemente non stavano troppo a cuore alla politica (che aveva pensato per esse ai soli, costosi banchi a rotelle poi presto accatastati nei magazzini, o finiti direttamente nelle discariche) ⁸⁴.

Tutte misure che non sono appunto potute passare al vaglio della dialettica scientifica propriamente detta, in seno al CTS, essendo esso nulla più che un organo del parastato, ma che sono state solo proceduralmente approvate dallo stesso nei presupposti 'scientifici', sovente riferendosi, in ultima analisi, ad un principio che di scientifico non ha nulla: a quel fantomatico principio di precauzione, di carattere politico-burocratico ⁸⁵, il quale, non sapendosi bene cosa disponga, può venire richiamato o abbandonato alla bisogna ⁸⁶.

Per limitarmi a due esempi, peraltro macroscopici, non è importato, né poteva importare al CTS, che – anche soprassedendo sull'esperienza di Stati più o meno vicini (come la Svezia) o lontani (come la Corea del Sud) – si fossero quasi da subito prodotte evidenze scientifiche contro l'efficacia del c.d. *lockdown* (come un famoso studio dell'Università di Stanford ⁸⁷), sull'inutilità delle continue sanificazioni, sui problemi che in certi ambienti può ingenerare il plexiglass, o circa i danni derivanti da un uso diffuso e continuo dei principali dispositivi di protezione, e cioè delle mascherine (parliamo ovviamente dei danni personali, poiché di quelli ambientali non sembra importare nulla a nessuno, nonostante gli imperativi *green* della nostra epoca) ⁸⁸.

Men che meno, poi, il CTS è parso interessarsi della prospettiva delle terapie domiciliari (a base di antinfiammatori non steroidei etc.), che pure sta da ultimo assumendo sempre maggiore rilevanza (per evitare ricoveri e decessi) ⁸⁹, essendo ormai assodato che – anche per non mettere il sistema sanitario nazionale 'sotto pressione' (ma non solo per questo) – la via da seguire non era certo quella dell'ospedalizzazione (che tra l'altro esponeva i pazienti al rischio – sempre relevantissimo, e non di rado letale – di infezioni nosocomiali, di cui il nostro paese detiene il primato europeo: il 30%!), e ancor meno quella del mortifero protocollo ministeriale della vigile attesa Tachipirina alla mano.

La verità è che il CTS, a sostegno di un'azione governativa razionalmente incomprendibile, disorganica e incoerente, per quanto 'condivisa' da parte di larghi strati della popolazione (convintisi della differenza infinitesima che sussisterebbe tra questa epidemia e le peggiori catastrofi che l'umanità ricordi), riproponeva come priva di alternative una 'ricetta' vecchia, che ha messo duramente alla prova la nostra Sanità – in malo modo – aziendalizzata (con tutti i problemi che sappiamo

84 Per un quadro generale circa l'impatto della crisi epidemica sulla scuola italiana cfr. Bertagna 2020; Maci, Quarta and Rinaldi 2021.

85 Non per niente risulta cardinale nella stessa architettura dell'Unione Europea: cfr. Napolitano 2019.

86 Cfr., in tempi non sospetti, Scruton 2004.

87 Cfr. Bendavid, Oh, Bhattacharya and Ioannidis 2021: 13484 (ringrazio Carlo Lottieri della segnalazione). Cfr. inoltre Laskiewicz 2020.

88 MacIntyre and Hasanain 2020.

89 Cfr. Alexander 2021; Rigano 2021.

circa le risorse, i numeri dei ricoveri, la scarsità di posti-letto in terapia intensiva, la protezione dei soggetti più ‘vulnerabili’ etc.): quasi che, prima che fossero resi disponibili i vaccini (su cui torneremo più oltre), nulla di diverso si potesse comunque fare rispetto a quanto decretava la Serenissima sei secoli fa, con lazzaretti e quarantene⁹⁰.

Tuttavia, a ben rileggerle, le cifre del Covid-19 sembrano raccontare una storia diversa circa la gravità dell’allarme che ci ha precipitati in uno stato d’emergenza a lungo parso *sine die* (e da cui forse non siamo ancora riemersi), e in particolare circa la *letalità* stessa del virus SARS-CoV-2⁹¹.

Per quanto riguarda il nostro paese, in particolare, c’è molto che non torna. Sembra infatti comprovato che il virus circolasse già da settembre senza provocare sfracelli⁹², e che, comunque, siano sorti immediatamente dubbi sulla primissima fase dell’emergenza poiché il picco di mortalità è parso correlabile, almeno in parte, all’errore umano (o peggio)⁹³. E però, anche al di là di questi ed altri aspetti (su cui sarebbe stato comunque necessario indagare), se il CTS avesse fatto bene il suo lavoro, anziché adagiarsi su quella che si è presto rivelata per narrativa politico-securitaria, prima di tutto avrebbe dovuto cercare di spiegare quanto accaduto in quei convulsi primi mesi del 2020 in cui, complici il divieto di esami autoptici e l’inadeguatezza del test PCR nella rilevazione della positività e della carica virale⁹⁴, le morti ricondotte al Covid-19 non erano state accuratamente distinte in morti *con* Covid-19 (ma a causa di altre patologie), e morti *da* Covid-19. Problema peraltro protrattosi fino ai giorni nostri (anche se queste discrasie nei conteggi stanno poco a poco emergendo⁹⁵).

Non solo: il CTS avrebbe avuto da subito la possibilità di richiamare l’attenzione sul fatto che si stava trascurando quell’approccio sindemico che, come si è già accennato, sarebbe stato più corretto, dal momento che le vittime del Covid-19 erano prevalentemente affette da comorbidità, e che comunque, nella marcata disomogeneità nell’impatto del virus, entrava in gioco una molteplicità di fattori, *in primis* di carattere sociale ed economico⁹⁶, determinando gravissimi squilibri anche a livello assistenziale. Invece, come si è purtroppo visto molto bene nel nostro paese, l’iniziale diffondersi dei contagi ha determinato tra l’altro, come effetto collaterale, un notevole incremento delle morti precoci da considerarsi causate dall’abbandono di pazienti gravi, specialmente oncologici e cardiopatici, impediti nell’accesso alle cure dall’ospedalizzazione massiva dei malati con Covid-19. Il resto l’ha fatto, tanto per cambiare, la (cattiva) politica, falsando il tutto col riconoscere alle strutture ospedaliere un considerevole incremento tariffario, a livello di

90 Nonostante vi si oppongano diverse evidenze scientifiche: cfr. Madan and Gupta 2020.

91 Ioannidis 2021a; Ioannidis 2021b.

92 Apolone, Montomoli and Manenti 2021.

93 Mi limito qui a richiamare un articolo di quotidiano: Carucci 2020.

94 *Supra*, nota 29.

95 Cfr. da ultimo Levitt, Zonta and Ioannidis 2022.

96 Mendenhall, Kohrt, Norris, Ndeti and Prabhakaran 2017.

remunerazione della funzione assistenziale, per le attività rese a favore di pazienti affetti da Covid-19 (Decreto Ministro della Salute, 12 agosto 2021).

C'è però di più, e proprio sulle statistiche della 'prima ondata' italiana. Dai numeri 'ripuliti' emerge una distribuzione irregolare della mortalità in eccesso ascritta al Covid-19, che si sarebbe protratta per circa undici settimane, da marzo a maggio 2020, ma solo in alcune province dell'Italia settentrionale, per poi rientrare nel c.d. intervallo di confidenza, e quindi senza più scostamenti significativi rispetto alla curva consueta⁹⁷.

Tuttavia, oggigiorno non sembra più possibile appalesare perplessità sulla situazione epidemica, su quel che è stato e sulla sua evoluzione, provandosi a porre domande sui presupposti stessi – se non altro del permanere – di una qualche 'emergenza sanitaria'⁹⁸. E ciò può dirsi soprattutto da quando è cominciata la fase della campagna vaccinale di massa, 'spinta' dal *green pass* e dalla sostanziale 'trasversalità' politica, che in realtà è parsa soprattutto consentire al governo di costituirsi un alibi per l'ipotesi in cui le cose si fossero messe male (mostrando di non aver lasciato nulla di intentato). Anche qui, comunque, si sarebbe rimasti non poco delusi nell'attendersi qualche parola veritiera del CTS sull'opportunità di una consimile azione di governo, almeno nel rendere conto degli innumerevoli dubbi che percorrono il dibattito scientifico circa sicurezza ed efficacia dei vaccini anti-Covid-19, specie sulla popolazione più giovane (preferisco tacermi su questa barbarie), nonché sull'opportunità di intraprendere una campagna vaccinale in piena pandemia (così almeno si assume), dal momento che in tali casi, aumentando la pressione evolutiva sul *virus*, si favorisce l'accelerazione delle mutazioni e l'aggressività delle stesse (c.d. fuga virale)⁹⁹.

Su alcuni di questi aspetti della crisi torneremo più oltre, ma per il momento mi interessa mettere nella dovuta evidenza che dall'asse politica-scienza su delineato è disceso un ulteriore paradosso: da un lato, con l'interposizione della 'scienza', 'rappresentata' dal CTS¹⁰⁰, l'azione di governo non è stata più riconoscibile come tale, e ne è venuta meno la relativa responsabilità; dall'altro lato, però, tale

97 Bisogna naturalmente riportare il discorso nel quadro congiunturale, che vede un invecchiamento considerevole della popolazione europea, e in particolare italiana, con un aumento del tasso di mortalità che ha fatto già registrare un incremento, e in particolare, nel 2015, un picco di mortalità 'anomalo' perfettamente accostabile a quello da Covid-19: cfr. Dumontet 2021.

98 Cfr. Reiss and Bhakdi 2020. Dal punto di vista epistemologico va osservato che si è preteso fallacemente di evincere dalla descrizione del virus la sua letalità, che è invece proprietà che ha a che fare con l'interazione rispetto all'organismo umano, e dunque talmente 'poliadica' da impedire di distinguere il 'segnale' dal 'rumore': basti considerare l'incidenza della natura individuale (età, patologie, genetica etc.), della terapia, del contesto etc. (devo queste obiezioni ad Alexander Afriat). In particolare, data la particolare comunità presa in considerazione (corrispondente alle nostre RSA), si annuncia chiarificatore, sul punto, un metastudio: Axfors and Ioannidis 2022.

99 Wang, Chen, Gao and Wie, 2021.

100 E chiunque 'rappresenti' la scienza, occupandosene *ex professo*, risulta fallibile al pari di ogni altro essere umano. E pure in maniera diversa; sovviene il 'cattivo pensiero' secondo cui «Un competente è uno che si sbaglia secondo le regole»: v. Valery 2006: 165.

strumentalizzazione della ‘scienza’ attraverso il CTS l’ha resa quasi indistinguibile dalla politica, riconfermandola – agli occhi dell’opinione pubblica – come una narrazione tra le narrazioni¹⁰¹.

Ma queste riflessioni sono solo suggerite dal buon senso.

4. In difesa del (buon) senso comune

«Il buon senso v’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune»¹⁰². Con queste parole, passate poi alla storia, ‘Don Lisander’ ritrasse mirabilmente le dinamiche psico-emotive che soggiogarono la popolazione di Milano durante l’epidemia di peste del 1630, scoppiata mentre la città si trovava sotto dominazione spagnola. Inutile qui cercare un accostamento ‘a effetto’ rispetto al presente (con tanto di – facile – riferimento ai nuovi, supposti ‘untori’), frapponendosi ineludibili esigenze di contestualizzazione. Meno inutile, forse, riferirsi al celeberrimo passo di Manzoni per tornare a riflettere, nel quadro attuale, sullo smarrimento del buon senso, inteso come senso stesso della realtà, che può subentrare in frangenti critici quali appunto quelli che stiamo vivendo da quasi due anni a questa parte.

In linea di massima, si può dire che il senso comune costituisce una capacità di giudizio irriflessa che, appunto, accomuna gli uomini, sostanziandosi in una sorta di ‘sentire’ – tendenzialmente – universale: esso non necessita, pertanto, di giustificazione razionale, ma si riconnette ad un sapere implicito (naturale o tradizionale), dato per ‘normale’¹⁰³. Nella sopracitata pagina manzoniana, però, si adombra la possibilità che il senso comune, in un certo contesto, possa dissociarsi da quel buon senso che ne costituisce il nucleo per smarrirsi nella statistica del sentire (più) diffuso¹⁰⁴. Ebbene, in tutti i casi in cui – per una qualche ragione (come appunto il dilagare del terrore di un contagio) – il senso comune viene ad ottundersi, a risentirne è il sistema stesso delle credenze su cui s’improntano le pratiche sociali, con i corrispondenti campi della conoscenza, che di per sé dovrebbero consentire di elevarsi su fatti e opinioni¹⁰⁵.

Questo, senza scomodare la grande filosofia del senso comune (Vico, Hume, Reid, Kant, Gadamer etc.), vale altresì per il diritto¹⁰⁶. Anzi, è soprattutto nel diritto che le credenze che innervano le pratiche sociali devono mettere capo ad

101 Si veda, con tutte le cautele del caso, l’analisi-profezia di Lyotard 1981.

102 Manzoni 1847: 252.

103 Wittgenstein 1999.

104 A detta di Gramsci 1975: 1380, il «buon senso» costituisce quel «nucleo sano del senso comune [...] che merita di essere sviluppato e reso unitario e coerente» (in precedenza era stato riportato il passo di Manzoni: v. *ibi*, p.949). Per approfondire il pensiero di Gramsci al riguardo cfr. Cospito 2018.

105 Mi riferisco al Mondo 3 di cui parlava Popper 1975: cap. III; ma v. anche, sinteticamente, Popper 1989: 18-19.

106 Cfr. Bombelli 2017.

una conoscenza che consenta di orientarsi nell'esperienza proprio perché radicata nel – e individuabile attraverso il – (buon) senso comune¹⁰⁷.

Ora, nel corso dell'emergenza Covid-19 il nostro paese si è dimostrato decisamente 'all'avanguardia' anche in ciò (userei il termine 'laboratorio' – se non stonasse), e la condizione di 'depauperamento' del senso comune è parsa qui aggravata precisamente da specifiche problematiche attinenti al venir meno di quella funzione di orientamento che il diritto ordinariamente svolge. In effetti, tale funzione, che possiamo considerare – in senso pieno – 'cognitiva', è parsa significativamente indebolirsi nella presente temperie, in cui si è assistito al caotico implementarsi delle prescrizioni quanto a numero, minuziosità e intrusività, con un improprio ricorso al *soft law*¹⁰⁸. Di qui, e cioè dal continuo sovrapporsi, contraddirsi e avvicinarsi di una colluvie di nuove prescrizioni, è infine derivata una diffusa incertezza circa i termini fondamentali della loro validità, ma *in primis*, appunto, quanto al senso condiviso. «Non si può disgiungere, infatti, lo sforzo normativo dalla fiducia nella reciproca capacità di comprendere il 'senso' del precetto, rinunciando quindi ad essere meri destinatari passivi. Nessuna sanzione, neanche di natura penale, sarà in grado di inculcare nei consociati la 'convinzione' (intesa appunto come 'fiducia' o 'credenza') circa la fondatezza e la sensatezza della misura adottata. Tale convinzione in qualche modo deve risiedere già 'nella testa' di ognuno, costituendo la condizione del reciproco affidamento e della 'cura' delle norme»¹⁰⁹.

A nulla sono perciò valsi i toni all'apparenza blandi, quasi affabili, *citizen-friendly*, assunti dalla normativa 'emergenziale', i quali apparivano emblematicamente raffigurati dalla sublime innovazione di quelle FAQ che, quasi da fonti del diritto succedanee, avrebbero dovuto colmare il divario – in definitiva di 'certezza'¹¹⁰ – che si spalancava tra il diritto contorto, pletorico e tecnicamente imbarazzante dei nostri tempi e il comune cittadino (incredibile a dirsi, esse hanno ancor più ingarbugliato il sistema delle fonti – o comunque ciò che ci ostiniamo a reputare tale)¹¹¹.

In tali condizioni, è difficile dire cosa possa rimasto dell'affidamento sul diritto garantito dal senso comune almeno finché il diritto è stato ritenuto, per tramite della politica, la *longa manus* della scienza. Ora che, invece, la spropositata

107 Cfr. Jori 2010. Qui si legge, nelle battute iniziali: «Il diritto nel senso comune è [...] insieme una partecipazione a una pratica e un fatto, una partecipazione che richiede il fatto che la pratica sia, in qualche senso, condivisa» (p.13). Per una breve disamina degli aspetti legati al rapporto tra senso comune, sovranità e (monopolio della) coercizione cfr. invece Vinogradoff 1943: spec. cap.II.

108 Cfr. Aperio Bella, Lauri and Capra 2021.

109 Bombelli 2020: 85.

110 Invero, per quanto retaggio di un passato teorico ormai lontano (quello del positivismo giuridico moderno: cfr. Grossi 2015, spec. cap.III, il problema della 'certezza del diritto' pare rendere bene conto di quanto si sia fatto oggi difficile 'percepire' il diritto.

111 Per il disordine introdotto tra le fonti del diritto dalla normativa 'emergenziale' basti pensare a certe circolari ministeriali (come la Circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 che disciplina l'obbligo vaccinale per sanitari e operatori socio-sanitari). Più in generale, per una prima informazione sul problema, cfr. Riviezzo 2020.

amplificazione mediatica cui è andata incontro la scienza in epoca Covid-19, ne ha ridimensionato la parvenza di univocità, mettendone impietosamente a nudo discontinuità, frammentarietà, slabbrature, scorrettezze, il (buon) senso comune avrebbe agio di riespandersi anche di contro a quanto la politica ha fin qui gabelato per incontrovertibile.

Sarebbe allora giunto il momento di chiedersi perché, una volta identificato il virus (preferisco glissare circa le polemiche – per addetti ai lavori – sul se, quando e come esso sia stato isolato, purificato, sequenziato), da noi non ci si è concentrati sul suo target, proteggendo essenzialmente la popolazione anziana mediante isolamento selettivo (come si è fatto subito in molti paesi, in linea con la *Great Barrington Declaration*).

Inoltre, ci sarebbe di che chiedersi perché, emerso il carattere sovradispersivo dell'epidemia (il diffondersi esponenziale dell'agente patogeno soprattutto grazie a poche persone altamente infettive – c.d. fattore-k), non ci si sia dati subito da fare per individuare e isolare i *cluster* (cosa che si sarebbe potuta fare con rapidità, e in economia, mediante test salivari, analisi delle acque reflue etc.)¹¹²

E che dire, poi, ma si tratta appunto di puri esercizi di (buon) senso comune, dell'evidente 'vulnerabilità' di determinati individui e gruppi al Covid-19? Perché non provarsi ad acquisire al più presto indicazioni quanto agli stessi profili genetici 'a rischio', per sensibilizzare gli individui che presentano caratteri genetici risalenti nella filogenesi (come è stato suggerito da alcuni studi)?¹¹³

In definitiva, perché non applicare il (buon) senso comune a quanto stava gradualmente emergendo dalla ricerca scientifica? In fin dei conti, per quanto la congiuntura potesse (possa) dare a intendere che stesse (stia) accadendo qualcosa a livello mondiale¹¹⁴, la linea governativa che è prevalsa, dichiaratamente ispirata ad una 'ideologia' di disciplinamento sociale¹¹⁵, costituiva frutto di una – non sappiamo quanto – accurata ed esperta selezione di assunzioni scientifiche subito superate.

Per parte mia, senza tema di venir accusato di 'benaltrismo', sosterrrei che l'azione politica di contrasto al Covid-19 nel nostro paese si sarebbe potuta in qualche modo controllare *ab extra*, e cioè da parte del corpo sociale, se solo non si fosse data per scontata una narrazione mediatica che, sulla spinta di una paura fattasi globale¹¹⁶, ha 'anestetizzato' il senso comune, portando ad accettare la sospensione della normalità liberaldemocratica in forza del preteso avallo della scienza¹¹⁷.

112 Cfr. Tufekci 2020.

113 Cfr. Zeberg and Pääbo 2020. Sull'indagine genetica, finalizzata a comprendere i meccanismi molecolari della malattia, e quindi agevolarne la terapia attraverso il *drug repurposing* (l'utilizzo di farmaci già esistenti), ci si era del resto mossi da subito, con *Covid-19 Host Genomics Initiative*, e ora si sono ormai individuati, a livello genomico, 13 *loci minoris resistentiae* rispetto al SARS – CoV – 2: cfr. COVID-19 Host Genetics Initiative 2020.

114 Cfr. Žižek 2020.

115 Che possiamo forse meglio comprendere mediante le idee di 'governamentalizzazione' e 'biopolitica': cfr. Foucault 2005: spec. pp. 70-90, nonché le tre conferenze raccolte e tradotte in Foucault 2021.

116 Žižek 2020: 55.

117 Anche trascurando lo stanziamento di fondi appositi per la 'comunicazione istituzi-

D'altronde, solo un ottundimento del (buon) senso comune potrebbe spiegare l'effetto 'piano inclinato' che ha poco a poco 'scosso' la nostra realtà, facendo sì che sulle prime accettassimo di venire 'rinchiusi' nelle nostre abitazioni, poi che venissero colpite selettivamente (e arbitrariamente) determinate categorie e attività (con costi socio-economici non indifferenti), indi che vi fosse una *exit strategy* politica dalla pandemia, e che questa passasse necessariamente per i vaccini.

I vaccini, si diceva. Salutati con una certa precipitazione come risolutivi (dopo aver creato, con una buona dose di spettacolarizzazione, un'attesa messianica: chi non ricorda l'arrivo del primo carico di vaccini sotto scorta¹¹⁸), essi sono stati presentati come *game changer*, condizionando fino in fondo l'azione di governo, che un calcolo improvvido ha legato indissolubilmente al successo della campagna vaccinale, quando, dati alla mano, si potrebbe ora quasi supporre che si stesse meglio quando si stava peggio (non intendo ovviamente suggerire alcuna chiave di lettura precisa, visto quel poco che ancora sappiamo del Covid-19, ma solo notare che, comparando gli anni 2020 e 2021, i numeri dei casi di Covid-19, stabilizzatisi tra giugno e ottobre 2020, hanno cominciato a salire – per poi stabilizzarsi verso l'alto – proprio da dicembre 2020, e cioè con l'avvio della campagna vaccinale¹¹⁹).

In ogni caso, incomprendibilmente, per i vaccini, per *questi* vaccini, non è valso a nulla richiamare quel principio di precauzione che, come si è visto, era parso centrale nelle politiche anti-pandemiche, e altrettanto incomprendibilmente si è dimostrata alquanto disinvoltura nell'affrettarsi ad approvarli – con indicazioni le più late che si possa immaginare – specie quando più marcatamente sperimentali, e cioè con mRNA.

Anche a voler ben pensare, non può che sfuggire al (buon) senso comune la ragione – se ve n'è una – per cui, nel favorire appunto lo sviluppo dei vaccini, si è invece deciso dappprincipio di accantonare completamente la possibilità di ricerche su promettenti pratiche cliniche già sperimentate per decenni su milioni se non miliardi di esseri umani, le quali avrebbero potuto costituire – nell'immediato o quasi – alternative terapeutiche *già disponibili ed economiche* rispetto a vaccini di

onale' sul Covid-19 (come quelli destinati a emittenti radiotelesive dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/3/2021), che ha prodotto un' 'informazione' interessatamente acritica (ossimoro), la si prenda pure come una *boutade*, ma, purtroppo, i principi seguiti da Goebbels non paiono molto lontani dalla prassi informativa 'livellata' degli ultimi tempi (semplificazione, ripetizione, definizione del 'nemico', esagerazione, volgarizzazione, rinnovazione continua etc.). Cfr. Doob 1950.

118 Era il 25 dicembre 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=yL9r7PH0Xfk>). Certamente, ed è anch'essa questione di (buon) senso comune, l'immunità di gregge, antica quanto l'umanità, non può dipendere per intero dalla vaccinazione visto che questa è stata sviluppata solo a partire dall'età moderna, grazie ad Edward Jenner (1742-1823), che l'aveva derivata da pratiche 'vaccinali' rurali: cfr. Bailey 2011.

119 <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/>. Ora, fatta anche la tara, quanto all'aumento dei contagi, all'esponenziale incremento nel numero dei test, c'è comunque un dato ufficiale che inchioda le drastiche politiche anti-Covid-19 del nostro paese (peraltro comunque ingiustificabili): a gennaio 2022 esso risulta al nono posto della classifica *mondiale* per decessi: *Giorno* 2022.

là dal venire ¹²⁰, i quali avrebbero comunque risentito – quanto ad affidabilità – del *fast track* (portato a ‘velocità di curvatura’)¹²¹. Al contrario di quanto avrebbe suggerito il (buon) senso comune, poco incline ad affidarsi a miracolismi, ma molto propenso ad ammettere ponderazione e gradualità nelle cose, qualsiasi alternativa terapeutica è stata però trascurata, quando non affossata del tutto pretestuosamente¹²², per privilegiare *de plano* i nuovissimi e costosissimi vaccini (peraltro nati già ‘vecchi’, perché sperimentati, per quel che li si era potuti sperimentare, su varianti del virus subito soppiantate da altre).

Bene (per modo di dire), purché si ricordi trattarsi in realtà di ‘farmaci’¹²³; farmaci la cui sicurezza, prima ancora dell’efficacia (per vero piuttosto dubbia – come attestato anche solo dall’incertezza sul numero di dosi), è ancora tutta da dimostrare: difatti, sono fin qui intervenute unicamente le autorizzazioni ‘condizionate’ necessarie e sufficienti al loro impiego emergenziale, e sperimentale (siamo ancora in fase III), appunto nella (presunta) assenza di terapie alternative. Sicché non si comprende bene su cosa si verrebbe chiamati a ‘consentire’, nel sottoporsi a questi vaccini (che non si ha il diritto di scegliere!), per giunta in maniera – ritenuta – ‘informata’; un controsenso per qualsiasi sperimentazione, ma soprattutto per una come questa, in cui non sono stati effettuati neppure studi di genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità ...

Per non dire, poi, della connessa responsabilità per eventuali eventi avversi: essa infatti non sussiste in capo alle case farmaceutiche, che paiono essersi ‘sfilate’ da qualsiasi responsabilità¹²⁴, né, forse, in capo ai sanitari vaccinatori, per via del controverso scudo penale (mentre la stessa questione costituzionale del diritto all’indennizzo da parte dello Stato, ritenuta in precedenza risolta in partenza già per le vaccinazioni ‘raccomandate’, non pare più pacifica)¹²⁵.

Anzi, se dobbiamo proprio dirla tutta, anche trascurando come proseguono tali sperimentazioni (pare che, oltre a scontare svariate manchevolezze di ordine metodologico, in esse sia stato progressivamente ridotto il ‘braccio di controllo’ – per ragioni, manco a dirlo, ‘etiche’¹²⁶), resta fondamentale il ruolo che nelle medesime ha giocato, e gioca, il fattore-tempo: questi vaccini sono stati sviluppati in capo a

120 Per un quadro generale cfr. Gautret 2020. (Non si tratta tuttavia di un elenco completo: manca per es. il riferimento alla terapia, in fase di studio, a base di plasma iperimmune di pazienti convalescenti, su cui cfr. Franchini, Liumbruno, Piacentini, Glingani and Zaffanello 2021.

121 Cfr. Doshi 2020.

122 Si faccia il caso della idrossiclorochina, difesa, tra gli altri, da un ricercatore con un *Hirsch-index* elevatissimo (144), Didier Raoult, e scartata, sotto il profilo della sicurezza, in forza di uno studio apparso su *Lancet* e però in seguito ritirato. A riconferma dell’affidabilità dell’idrossiclorochina, nel nostro paese l’AIFA ha anche poi approvato una decina di studi sulla sua sicurezza ed efficacia nella prevenzione dei soggetti esposti al Covid-19, nel trattamento precoce della malattia, nelle terapie domiciliari etc. Cfr. anche Paraminder, Breuer and Hirst 2020.

123 Con tutta l’ambiguità della cosa: scontato il riferimento a Derrida 2015, cap.IV.

124 Cioni 2020; Rajneri 2021.

125 Zannotti 2021. Sui recenti vincoli posti dalla Consulta all’assimilazione di vaccinazioni raccomandate e obbligatorie cfr. Morana 2021 qui: 248-250.

126 Che sarebbe un po’ come dire che ne è stata affossata la scientificità. Cfr. Thacker 2021.

pochi mesi, quando invece tra l'ideazione di un vaccino e la sua commercializzazione mediamente intercorrono sei anni (diconsi: sei)¹²⁷.

Inoltre, quanto ai nuovi vaccini con mRNA, al momento del tutto prevalenti, anche soprassedendo sul fatto che lo stesso impiego del termine 'vaccino' rasenta la fallacia semantica, trattandosi – per soprammercato – di sperimentazione mediante innesti genici (come del resto riportato, con eleganti circonlocuzioni, nei 'bugiardini'), sarebbe già il 'Codice di Norimberga', primo documento internazionale sulla regolamentazione della sperimentazione sull'essere umano¹²⁸, ad ostare (nuovamente) ad una campagna vaccinale di massa, che nel nostro paese si è retta non solo su un'obbligatorietà vaccinale indiretta (e cioè ottenuta mediante strumenti di *moral suasion* come il *green pass*), ma anche su un'obbligatorietà vaccinale diretta, dapprima imposta – in successione – a determinate categorie lavorative (sanitari, membri delle forze dell'ordine, personale scolastico e universitario), sotto minaccia di sospensione dal lavoro in un secondo momento imposta, sotto minaccia di sanzione pecuniaria, a determinate categorie anagrafiche.

Non starò qui a ripetere quanto insensato sia tutto questo, trattandosi appunto di farmaci che hanno ottenuto un'autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio quali 'vaccini' (come tale, tutta da confermare), né quanto isolato sia stato il caso italiano nel mondo occidentale (per trovare qualcosa di analogo si sarebbe dovuto cercare in paesi – anche culturalmente – molto lontani come Turkmenistan, Tagikistan, Indonesia e Micronesia),

Semmai, mi premerebbe sottolineare che per la vaccinazione, stante lo stesso *impasse* bioetico (tra il principio di non-maleficenza e il principio di beneficenza)¹²⁹, sarebbe (stato) più prudente concentrarsi, ma solo a livello di raccomandazione (vera 'spinta gentile', non minaccia), sulla *esigua* 'fetta' di popolazione che ha da temere il virus SARS-CoV-2 assai più degli effetti al breve, medio e lungo termine dei vaccini (ora come ora – checché appunto se ne dica – del tutto ignoti)¹³⁰.

Insomma, nonostante la quasi totalità della popolazione italiana sia stata nel frattempo convinta, con le buone o – soprattutto? – con le cattive, a vaccinarsi, il (buon) senso comune continua ad invocare chiarezza sull'opportunità e i rischi della vaccinazione, fin qui tenuti a margine del dibattito pubblico per via della grancassa mediatica filo-governativa (spesso indegnamente avvalsi di *testimonial* d'eccezione, influencer, artisti, sportivi, studiosi di discipline non pertinenti etc. con la popolarità come unica credenziale¹³¹). Che ne è, invece, di temi (scientifici)

127 Bruno and Ricciardi 2017, qui p.722.

128 *Nuremberg Code* 1949. Giova evidenziare che, a sostegno della campagna vaccinale, si adducono argomenti insussistenti quali l'elevatissima letalità del virus, nonché l'inesistenza di terapie efficaci: cfr. Eyal 2020.

129 Marsico 2007: spec. cap. II.

130 Kostoff, Briggs, Porter, Spandidos and Tsatsakis 2020. La conclusione dei ricercatori, che si direbbe ennesima riprova di come la miglior scienza si fondi sul (buon) senso comune (anziché sconfessarlo), è inequivocabile: *The potential adverse consequences of such a mass inoculation with a vaccine not adequately tested for mid- and long-term adverse effects could be substantial* (questo anche per dire di quanta 'omogeneità' può garantire la ricerca scientifica se è veramente tale).

131 D'altronde non sussistono dubbi sull'incidenza di un'informazione di questo tipo nei

quali l'assenza di una farmacovigilanza attiva sugli effetti avversi dei vaccini anti-Covid-19 (perciò grandemente sottostimati – anche grazie all'algoritmo WHO), della efficacia dei vaccini che si farebbe, dose dopo dose, negativa, o dei primi studi da cui emergerebbe una qualche incidenza dei vaccini a mRNA sul genoma umano? E che ne è di temi (giuridici) quale la rilevanza del consenso formalmente richiesto (specie ai fini di un eventuale indennizzo), la riconosciuta necessità di una prescrizione medica per i vaccini, l'ancoraggio legislativo dell'obbligo vaccinale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2» (pur essendo stati autorizzati condizionatamente per il trattamento del Covid-19)? O, ancora, che ne è di temi (politici) quali gli acquisti poco trasparenti – e via sms! – di ingenti partite di vaccini dall'Unione Europea, o dei possibili conflitti di interesse dei vari enti regolatori (FDA, EMA, AIFA etc.), tutti e ciascuno finanziati dalle cause farmaceutiche, ivi comprese quelle che producono tali vaccini e che pertanto 'beneficiano' della pandemia?

Per converso, le innumerevoli falsità – chiamiamole col loro nome! – propalate dagli (in)esperti 'autorizzati', contraddicendosi da soli e l'un l'altro su temi cruciali (l'effettiva gravità della pandemia, il significato del tasso di positività, le previsioni di diffusione del virus etc.), non solo suggeriscono che di questo virus si sappia – e forse si possa sapere – ben poco, ma danno anche ad intendere, poiché *ex falso sequitur quodlibet* (secondo il c.d. teorema di Duns Scoto)¹³², che non resta che riabilitare il (buon) senso comune.

Attenzione, però: non si tratta solo del fatto che, in barba alla questione della competenza (vale ancora il *ne sutor ultra crepidam?*), le media-machie tra esperti malati di protagonismo e poco attenti alle molteplici ricadute che possono avere le dichiarazioni che rilasciano (oltre che a metodologie, acquisizioni, confini e incertezze delle discipline da loro 'rappresentate')¹³³, hanno oltremodo svilito la conoscenza scientifica, sgretolando gerarchie consolidate¹³⁴, e rendendo rispettabili le previsioni dell'astrologia (per riprendere John Kenneth Galbraith).

social media (e quindi presso il pubblico più giovane). Per una ricognizione cfr. Cascini, Pantovic, Al-Ajlouni, Failla, Puleo, Melnyk, Lontano, and Ricciardi 2022. Una interessante rassegna delle questioni che ci ha posto e ci pone la temperie eccezionale che stiamo attraversando si può invece trovare in pubblicazioni di giornalisti non allineati (cfr. ad es. Maglie 2020, nonché, per storie esemplari, Maglie 2021), ma anche in pubblicazioni di autori che, pur vantando competenze di una qualche rilevanza in materia (perché biomediche o giuridiche), si sono affidati a una collocazione editoriale 'eccentrica', e sono stati perciò spesso frettolosamente liquidati come 'cospirazionisti' (laddove, come si è avuto modo di constatare a più di qualche riguardo, il 'cospirazionista' è semplicemente colui che ha dimostrato una lungimiranza – per dir così – scomoda). Cfr. P. Becchi, Trevisan and Zibordi 2021; Bizzarri 2022; Citro Della Riva 2021; Citro Della Riva 2022.

132 Popper 1979: 539.

133 Da considerare «unità amministrative»? Popper and Bartley 1994: 35.

134 È infatti accaduto che, pur non sapendosi ancora nulla di preciso circa l'origine del virus SARS-CoV-2, si sia criticato colui che era, probabilmente, il più insigne virologo vivente, Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 (in virtù della scoperta del virus dell'HIV nel 1983), per avere sostenuto l'origine laboratoristica del virus SARS-CoV-2 proprio dal virus dell'HIV. Questa tesi, però, è stata in seguito rivalutata (cfr. Bloom 2021), e il Presidente statuni-

No, si tratta soprattutto di ammettere una volta di più che, per quanto curioso possa parere¹³⁵, il senso comune costituisce in certo qual modo il fondamento della conoscenza scientifica¹³⁶, sempre in bilico tra astrazione e realtà: difatti, essa tende, da un lato, a 'condensarsi' in teoria mediante inferenze – deduttive, induttive, abduttive – che costituiscono processi di astrazione che 'allontanano' la realtà; dall'altro lato, però, essa è incrementale, tendendo per ciò stesso a farsi anche dispersiva e disomogenea, in virtù della costante rivedibilità delle acquisizioni garantita dal suo metodo¹³⁷. È appunto per tali ragioni che spetta a quel (buon) senso comune dal quale la conoscenza scientifica prende sempre – in qualche modo – le mosse custodirne fondatezza e unitarietà, richiamando ad un realismo di base che integri immagine scientifica e immagine naturale del mondo¹³⁸.

5. Politica, diritto, scienza (o chi per essa): un'epidemia d'insipienza

Ma se il (buon) senso comune non può mai venire confinato nell'irrelevanza, non risulta allora necessario utilizzarlo anche per evitare quella commistione della conoscenza scientifica con la politica che, dispensando quest'ultima dal (ri)considerare di continuo presupposti e implicazioni delle proprie decisioni, ne ha da ultimo fatto un'arma di distruzione del diritto vigente, trasformando in campo di battaglia diritti di individui o gruppi dati ormai da secoli per definitivamente acquisiti?

Non pare vi sia nulla di illegittimo, in breve, nel cominciare ad interrogarci tutti, spregiudicatamente, intorno a ciò che è accaduto, chiedendoci in particolare se, superato lo choc iniziale, non ci si sarebbe forse potuti regolare più razionalmente in questa 'guerra' al SARS-CoV-2, com'è stata presto definita dallo Stato con tutto l'apparato simbolico del caso¹³⁹, dando ad intendere che la sovrastante 'emergenza' avrebbe 'costretto' ad adottare misure drastiche, se non estreme.

Ora, in un contesto liberaldemocratico tutto ciò dovrebbe suscitare sane perplessità, ma non può che riuscire intollerabile allorquando, come nel caso italiano, l'emergenza – oggi la 'pandemia', domani chissà – si sia fatta permanente, e abbia comportato stigmatizzazione di ogni forma di dissenso (in altri tempi, l'accusa rivolta agli oppositori delle politiche del governo sarebbe stata quella di 'disfattismo'), inceppando tutti i contropoteri fisiologicamente attivi negli Stati liberalde-

tense Biden ha disposto la riapertura dell'indagine (posto che la teoria dello Spillover parrebbe non essersi rivelata così affidabile).

135 La scienza è venuta affermandosi, soprattutto in età moderna, nonostante il suo carattere controintuitivo: cfr. Lavazza and Marraffa 2016. A ciò si è fatto indirettamente cenno anche sopra (nota 70 e testo corrispondente).

136 Cfr. Conant 1951. Del resto, lo stesso Popper non aveva esitato a definire la scienza «senso comune illuminato»: v. Popper 1994: 81.

137 E di questo, in particolare, la medicina dovrebbe rendere avvertiti: v. Lévy 2020: 23-24.

138 Cfr. Putnam 2012. Per approfondimenti cfr. inoltre Bianca and Piccari 2015, spec. pt.III.

139 Coprifuoco, 'lasciapassare' verde, pattugliamento, segreto militare sui vaccini, legittimazione d'emergenza (su cui cfr. D'Amico 2020).

mocratici (mezzi d'informazione, sindacati, magistratura), e mettendo a tacere il mondo culturale tutto (quasi vi fosse un MinCulCov)¹⁴⁰.

Il punto decisivo è allora questo: nel vuoto di conoscenza scientifica che ne (ha) accompagna(to) la diffusione, il SARS-CoV-2, con successivi 'aggiornamenti' (mutazioni), ci ha fatto perdere la stessa percezione della realtà in cui viviamo (e, in fin dei conti, della nostra stessa umanità)¹⁴¹, 'atomizzando' la società, instillandoci paura dell'altro, ridotto a capro espiatorio¹⁴², inducendoci persino ad 'adoperarci' contro le nuove generazioni (DAD, raccomandazione vaccinale, *green pass* etc.), col deprivarle dell'essenziale a livello di vita e formazione, nel nome della malcerta 'Salute' (sia detto per inciso: ho sempre ritenuto preferibile la denominazione di 'Ministero della Sanità', abbandonata nel 2001, a quella di 'Ministero della Salute', che ricorda sinistramente – *et pour cause*, a quanto pare – il rivoluzionario *Comité de salut public*)¹⁴³.

Alla peggio si potrebbe spingersi a pensare ad un esperimento sociale su larga scala (pienamente riuscito, si direbbe), in cui ci siamo visti costretti a rinunciare a diritti fondamentali, piegandoci a misure talmente surreali da ricordare certi giochi da bambini tipo 'Strega comanda colore ...' (... giallo ... rosso ...) e 'Regina reginella ...' (4 passi da gambero ... 2 passi da formica ...): chi avrebbe mai potuto pensare di venire trattato un giorno a questo modo puerile, con l'instaurazione – in pieno Occidente, in pieno XXI secolo – di uno Stato da romanzo distopico?

In tal senso, l'introduzione del *green pass* potrebbe aver segnato il punto di non ritorno, trattandosi di strumento puramente politico, del tutto destituito della legittimità scientifica addotta, posto che la vaccinazione, che esso era diretto a – diciamo così – promuovere, si è presto rivelata non 'sterilizzante' (e cioè non in grado di interrompere la catena dei contagi)¹⁴⁴.

140 Due grandi artisti come Van Morrison e Eric Clapton, molto critici verso le politiche anti-Covid adottate dalla maggior parte dei governi occidentali, hanno perciò cantato: *Where have all the rebels gone?*

141 La nostra percezione della realtà risulta invero ormai distorta da emozioni che ci stanno sospingendo verso altre 'emergenze' che accelerano – per dir così – antidemocraticamente altre transizioni (in qualche maniera e ad un qualche livello pianificate un po' ovunque), rendendo meno percepibile la stessa deriva securitaria cui stanno andando incontro le nostre società. Cfr. ad es. Stefkovics and Hortay 2022.

142 Non cessa davvero di stupire come l'attuale situazione italiana confermi i meccanismi antropologici evidenziati da René Girard, il quale aveva individuato nel capro espiatorio le seguenti componenti: 1) crisi: indebolimento delle istituzioni; gli individui anziché incolpare la società o se stessi finiscono per cercare una causa accessibile; 2) accuse: concretarsi del suddetto malessere in alcune accuse stereotipate e odiose che distruggono i consociati dalla crisi; 3) selezione vittimaria: il soggetto individuato come capro espiatorio presenta caratteristiche differenziali ideali (razza, religione, cultura etc.). Ora, il meccanismo del capro espiatorio 'funziona' poiché consente un ritorno all'ordine sociale compromesso dalla crisi, e promuove una logica identitaria, per la quale i consociati si ricompattano in una identità astratta che esclude l'altro, relegato al rango di non-io o di alter-ego, e si coagula intorno ad un capo 'interprete' assoluto della società ed intangibile. Cfr. Girard 1987.

143 Cfr. anche Negroni 2020.

144 Per glissare su ulteriori evidenze scientifiche che vanno via via emergendo, circa il fatto che i vaccini non preservano completamente dal decorso infausto dell'infezione (tutt'altro!),

Il fatto è che sembra ormai di vivere in un altro mondo, con una 'normalità' di marca orwelliana (lo so, si direbbe la fallacia di *reductio ad Orwellum*): abbiamo infatti il «bipensiero» (il *green pass* serve/non serve a fermare i contagi, la Costituzione vige/non-vige etc.), i «crimini mentali» (dubitare dei vaccini, dei protocolli ministeriali etc.), i «due minuti d'odio» (coloro che contestano la politica anti-pandemica sono 'sorci', 'ignoranti', 'scrocconi', 'killer' etc.), la «neolingua» ('negazionisti', 'no-vax' etc.), il controllo sociale esteso (app, droni, *green pass* etc.). Ma soprattutto: chi avrebbe potuto mai pensare che solo provandosi ad opporsi con *argomenti* – magari tratti da studi e dati – a una regressione prima di tutto, direi, antropologica (che ha assunto la piega di una campagna vaccinale liberticida, inconcepibile nei presupposti e nelle modalità di attuazione), si sarebbe stati ripresi, umiliati e insultati pubblicamente, denunciati, malmenati da altri cittadini, e comunque tacciati dalla 'comunità' – sobillata da politici, esperti, giornalisti e 'opinionisti' (da strapazzo) vari – di ignoranza 'criminale' e, in ultima analisi, di inaccettabile 'egoismo'?¹⁴⁵ Per non menzionare quando, a furor di popolo, le angherie hanno seguito le vie 'legali': difficilmente uno scenario di 'rinsavimento' collettivo – che non sembra peraltro realistico – cancellerà, con molto altro, l'onta, per un paese che si professa 'democratico', dell'apposizione di condizioni, per una minoranza, all'esercizio di diritti fondamentali, 'sospendendoli' alla sottoposizione ogni 48 ore, per giunta a spese proprie, a dolorosi e costosi tamponi nasofaringei (cui, a quel punto, si sarebbero però dovuti sottoporre tutti, in previsione di contatti sociali, posta appunto l'efficacia non sterilizzante dei vaccini)¹⁴⁶.

O sancta simplicitas!, verrebbe fatto di sospirare ...

Laddove è poi apparsa una certa sofisticazione 'argomentativa', nel sostenere le presunte ragioni di questa politica 'alienata', è stato anche peggio: per esempio, anziché pensare a come garantire la libertà di cura pur promuovendo la campagna vaccinale (si sarebbe potuto ricorrere a strumenti tipo le DAT), si è suggerito, in più di qualche occasione, di 'assicurarla' inducendo i reprobri ad assumersi la piena responsabilità economica di eventuali trattamenti sanitari salvavita nel caso contraessero il Covid-19 senza essere stati vaccinati (noncuranti di sprechi e danni legati alle politiche 'antipandemiche')¹⁴⁷.

che i vaccinati sono meno immunizzati dei guariti, che v'è una 'scadenza' – anche relativamente ravvicinata – quanto a copertura anticorpale indotta con vaccino etc. etc. Cfr. Bertolino 2021; Osservatorio per la Legalità Costituzionale 2021.

145 Ancora una volta la spiegazione va cercata nella psicagogia di massa che la politica occidentale contemporanea va affinando, perseguendo, si direbbe, una società artificiale da sostituire a quella naturale (cioè, originaria): cfr. Desmet, 2022: cap.III e *passim*. Sull'egoismo come virtù, giacché richiama l'individuo a se stesso (alle decisioni, ai valori e alla responsabilità che lo rendono tale, e che gli permettono di riconoscersi nella *sua* vita), cfr. peraltro Rand 2010.

146 Se tenute da privati, tali condotte costrittive integrano gli estremi di *Estorsione* e *Tortura*, e costituiscono reato rispettivamente *ex art.* 629 c.p. ed *ex art.* 613 bis c.p.

147 Se non erro, il primo ad avanzare tale proposta, attuata a Singapore, è stato Andrea Crisanti, dell'Università di Padova, che l'8 luglio 2021 ha parlato di «levare la copertura sanitaria» a coloro che non si vogliono vaccinare, per «fargliela pagare» (c'è un evidente doppio

Ma forse, anche dopo tutto il tempo trascorso, non ci si è resi ancora bene conto di quanto ‘schizofrenici’ siano stati questi comportamenti ... Mi è capitato di riscontrare che le stesse persone che magari facevano le viste di commuoversi dinanzi ad atrocità della storia (schiavitù, Olocausto, *apartheid* etc.), accettavano senza batter ciglio che chi fosse stato ‘etichettato’ – non importa quanto propriamente – come ‘no-vax’ venisse ghezzizzato, deprivato di diritti elementari, e, cosa – fin qui – inaudita persino per i più incalliti delinquenti, della possibilità del sostentamento, con la sospensione del lavoro¹⁴⁸. Per non dire di alte cariche dello Stato, giuristi, esponenti delle istituzioni che, in precedenza genuflessi dinanzi a ‘Costituzione’, ‘diritti umani’, ‘Europa’, e disposti – a parole – ad una lotta senza quartiere contro ogni forma di ‘discriminazione’ (quanto più possibile lontana nel tempo e/o nello spazio), con zelo degno di miglior causa accettavano senza esitazione tutto quanto stava accadendo come coerente con le loro professioni di fede di ieri¹⁴⁹.

Ma forse non ci stiamo rendendo bene conto neppure del fatto che, con l’assordante silenzio dei giudici, i riferimenti normativi valgono meno che nulla. Possiamo allinearli uno dopo l’altro, e non sarebbero pochi (inannellando articoli di Costituzione, diritto penale, diritto sovranazionale e diritto internazionale), ma, in questo momento storico, il diritto, nelle sue varie branche, si è rivelato una serie di note a margine alla favola *Lupus et agnus* di Fedro (confermando quel che – alla fin fine – tutti temevamo di sapere, magari dopo decenni di studi giuridici¹⁵⁰).

Non ci chiederemo, allora, se il governo italiano avrebbe potuto fare meglio per fronteggiare questa crisi: del senno di poi son piene le fosse, e in tutto il mondo ci si è trovati a fronteggiare una situazione inaspettata (o quasi)¹⁵¹.

senso in questa espressione). Ad ogni modo, la cosa non sembra affatto insensata in una prospettiva libertaria, e cioè a patto di dispensare, su richiesta, dal pagamento della quota-parte di tasse sulla salute. Stona, però, come proposta, *rebus sic stantibus*: tanto che si concepiscano le tasse (in senso tecnico) in termini di ‘solidarietà’ (così come la mia quota-parte ha in passato aiutato altri scervellati che si drogano, bevono, mangiano troppo etc. e stanno male a seguito di tali comportamenti, così devono poter aiutare me quando lo scervellato sono io); tanto che si concepiscano le tasse in termini di ‘contabilità’ (immagino che il saldo dei consociati rispetto al SSN sia spesso ampiamente in attivo, anche per via delle dissennate politiche pubbliche di *outsourcing* degli ultimi decenni).

148 Il ‘no-vax’, anche quando esercitava un diritto (non essendovi obbligo), ha rappresentato il paradigma del rifiuto umano, che non pensavamo potesse (più) esistere, almeno in Occidente. Si ricordi la pubblicità, in realtà denigratoria un po’ per tutti, del ragazzo disabile – perché affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne e Becker – che sorride sotto la scritta «Poteva andarmi peggio. Potevo nascere no-vax».

149 Questo lo si è potuto constatare fin troppo bene all’Università, dimostratasi, in questa (seconda) occasione storica, non fucina di pensiero critico (anche) in tempi difficili, bensì centro di omologazione e condizionamento al servizio del potere politico (senza che i vertici rinunciassero a sfoggi di ‘buoni sentimenti’ e ‘principi’ grondanti retorica di bassa lega).

150 E cioè che «tra forza e diritto esistono relazioni sommarie paradossali: la forza non precede il diritto, ma la forza vittoriosa crea una nuova situazione di diritto»: v. Radbruch 1959: 115.

151 Un’analisi empirica – di cui peraltro non sottoscrivo tutte le conclusioni – in Musso 2021a e Musso 2021b.

Ci limiteremo piuttosto ad interrogarci sulle caratteristiche che accomunano l'azione politica dei governi in carica nel nostro paese che, oggi come ieri (e il cambio di passo da parte del nuovo governo 'di unità nazionale' è stato devastante), hanno messo in campo le strategie anti-Covid-19¹⁵².

Primo, la *dissimulazione*. Nei giorni foschi di questa emergenza sanitaria abbiamo in effetti assistito ad ogni sorta di funambolismo politico, trovando rappresentate tutt'e tre le categorie di bugie di – cui sembra abbia parlato – Mark Twain¹⁵³: *lies*: le continue e discordanti dichiarazioni mendaci rilasciate da politici e 'scienziati' vari a strenua difesa dell'operato del governo (evidentemente infallibile); *dammned lies*: la suddivisione delle regioni per mappe di rischio 'cromatiche' stabilite da algoritmi imperscrutabili e vari indici 'oracolari' (a cominciare dall'indice di contagio Rt); *statistics*: be', questa categoria di bugie non richiede particolari spiegazioni¹⁵⁴.

Secondo, l'*incapacità*¹⁵⁵. L'incapacità di prendere decisioni politiche riconoscibili, che può farsi indistinguibile dal timore di perdere consenso, l'abbiamo in effetti pagata tutti a caro prezzo, poiché ha consentito di fare – in men che non si dica – *tabula rasa* delle istituzioni repubblicane, con inusitate pervicacia e leggerezza; in ultimo, nell'erronea convinzione che un governo dall'alto profilo 'tecnico' potesse far meglio di un governo politico, espressione indiretta di un voto popolare (e quindi chiamato ad avere 'visione', anziché 'competenza'). Dirò di più: sono fermamente convinto che, come era già capitato in passato, anche stavolta (soprattutto stavolta) sia stato consumato un *soft putsch*¹⁵⁶.

Senonché, proprio da ultimo comincia ad emergere quel che – ad un certo momento – pareva essere rimasto evidente solo a pochi: non fosse che per la complessità del problema, di questo virus non riusciremo verosimilmente a 'sbarazzarci', miglior consiglio restando quello di rassegnarci a conviverci, anziché lasciarsi ossessionare dalle statistiche. Così suggerisce il (buon) senso comune. Insomma, anche *questa* pandemia finirà come tutte le altre: vale a dire, non a seguito del «raggiungimento dell'immunità di gregge o [di] una dichiarazione ufficiale, ma piuttosto [...] in modo graduale e disomogeneo, man mano che le società cesseranno

152 In special modo considerando che questa malattia è andata evolvendo molto rapidamente in qualcosa di molto diverso, anzitutto come sintomatologia, rispetto agli inizi della pandemia (peraltro neppure ben precisati, né, forse, precisabili). Qualcosa di molto diverso e meno letale (ciò che accresce il dubbio che una componente importante della sua letalità dei primi mesi del 2020 sia stata costituita dall'errore umano).

153 Il quale peraltro riferisce la fortunata 'tassonomia' al Ministro Disraeli (circostanza controversa): v. Twain 2010: 228.

154 Si rinvia chi nondimeno ne desiderasse a Krämer 2009.

155 Emblemi di questa incapacità mi paiono banchi a rotelle e 'Primule' (per fortuna evitate), cavalli di battaglia del già Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'ineffabile Domenico Arcuri: queste ed altre baggianate mi paiono in effetti rappresentare al meglio l'enorme spreco di risorse pubbliche che la scienza, o chi per essa, avrebbe legittimato, a riprova del fatto che non si possono sottrarre neppure i saperi esperti al (buon) senso comune.

156 Ideale appendice di aggiornamento a Malaparte 1973.

di essere tutte consunte dalle scioccanti metriche della pandemia. La fine della pandemia è più una questione di esperienza vissuta, e quindi è più un fenomeno sociologico che biologico. [...] Lungi dall'aver una 'fine' drammatica, le pandemie si attenuano gradualmente, man mano che la società si adatta a convivere con il nuovo agente patogeno e la vita sociale torna alla normalità. Come un periodo straordinario in cui la vita sociale è stata stravolta, la pandemia di Covid-19 finirà quando spegneremo i nostri schermi e decideremo che altri problemi sono di nuovo degni della nostra attenzione. A differenza del suo inizio, la fine della pandemia non sarà trasmessa in televisione»¹⁵⁷.

Di qui la dissonanza tra il (buon) senso comune e la politica, che si è invece trincerata dietro la configurazione di un'emergenza che tutto le avrebbe consentito: perfino di adottare restrizioni lesive della stessa dignità umana in base a malcerte correlazioni circa le condotte dei consociati e quell'andamento epidemico che essa (ha) millanta(to) di poter contenere in maniera così ridicola da ricordare la mosca-cocchiera della favola (agli occhi di chi ancora fosse in grado di accorgersene)¹⁵⁸. Allorché si sia compreso tutto questo, non ci si potrà (più) permettere di ritenere 'inopportuno' il solo discutere l'azione di governo, pur in una fase così delicata, dando ad intendere che l'emergenza valga di per sé – eccezionalmente (ma quanto dura un' 'eccezione'?) – a giustificare qualsiasi norma.

Di qui, del resto, la stessa conclusione di questo scritto: benché le libertà 'occidentali' siano state investite da una crisi senza precedenti, i cambiamenti introdotti nelle nostre vite potrebbero non essere irreversibili. Non è invero più dato concordare – ammesso che mai lo si sia potuto fare – con l' obbedire puntualmente e il criticare liberamente di Jeremy Bentham¹⁵⁹, i cui termini andrebbero anzi invertiti, proprio perché l'obbedienza, costituendo un fenomeno attivo¹⁶⁰, si basa su quella libertà salvaguardabile solo difendendo la possibilità di critica, il 'sale' delle liberaldemocrazie (con tutti i loro limiti). Forse non siamo affetti dalla sindrome di Stoccolma, e ci ricordiamo ancora che le mascherine non sono 'museruole' (ce le mettiamo infatti da soli).

Specificatamente riferita al diritto, poi, e cioè in quanto *giuridica*, la questione dell'obbedienza richiesta ai consociati, anche rispetto ad una normativa 'emergenziale', non può che riportarci alla questione della dipendenza dell'autorità politica, pur espressasi – nell'Occidente moderno – in termini di sovranità, da quelle libertà fondamentali che spetterebbe invece al diritto riconoscere e tutelare (proprio perché non costituenti emanazione dell'autorità stessa)¹⁶¹.

Ma ciò significa una cosa ben precisa: le autentiche ragioni dell'obbedienza al diritto collimano con le possibili ragioni della disobbedienza al medesimo¹⁶², essendo focalizzate, le une non meno delle altre, su libertà fondamentali che dell'au-

157 Queste le conclusioni raggiunte in Robertson and Doshi 2021.

158 Cfr. anche Baldini 2020a.

159 Bentham 1891: 101.

160 Per una approfondita discussione cfr. ad es. Friedman 1978: capp.IV-V.

161 Cfr. Huemer 2015.

162 Cfr. De Lungo 2020; Schiavello 2013: 496-498.

torità politica – tramite il diritto – costituiscono il presupposto ultimo, e che non possono quindi venire (ritenute) sacrificabili sull'altare della 'sicurezza' sociale¹⁶³, sotto pretesto di una qualche crisi¹⁶⁴.

Allora, anziché sperare che – ad un certo momento – alla follia dilagante di questi tempi metta una pezza il 'gioco' democratico, o quel che ne resta, bisognerebbe proprio sceverare, all'interno della normativa 'emergenziale', ciò che veramente costituisce 'diritto', ricorrendo alla c.d. formula di Radbruch, e dunque ravvisando nel principio di eguaglianza la linea di livello del discorso sulla 'giuridicità', nel contemperare le libertà fondamentali (in tutta evidenza, la storia sta dando ragione al giurista di Lubeca, sicché non posso che fare qui ammenda per essermi altrove concentrato più sulla critica che non sulla 'inossidabilità' della sua 'formula'¹⁶⁵).

In effetti, però, tale 'formula', concepita per temperie eccezionali, non riporta solo l'attenzione sul principio di eguaglianza, sul suo richiedere solide ragioni per il benché minimo scostamento di trattamento tra – classi di – casi (intuiti come) 'eguali'. Certo, il principio di eguaglianza costituisce il nucleo di quella giustizia di cui deve sostanzarsi ogni normativa che ambisca a presentarsi come 'giuridica', tuttavia la formula di Radbruch richiama, allo stesso modo, l'ineludibilità di quella dimensione testuale del diritto, anzitutto costituzionale, da cui promana la sua (incerta) certezza. Che forse è più mancato in questi quasi due anni di eclissi del diritto (pre)vigente.

Un tempo, per suffragare conclusioni articolate in una riflessione critica di questo tipo, sarebbe forse bastato evocare il trito e un po' stucchevole concetto di 'legalità'¹⁶⁶, e non mi nascondo che io per primo ne avrei forse sorriso con sufficienza. Ma, appunto, un tempo era un tempo ...

Bibliografia

Alexander P. et al. 2021, "Early Multidrug Treatment of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) and Reduced Mortality Among Nursing Home (or Outpatient/ambulatory) Residents", *Medical hypotheses* 153: 110622–110622.

Algotino A. 2021, "Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell'emergenza e (s)bilanciamento dei diritti", *Costituzionalismo.it*, 1: 1-81 Available at: <https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.1-2021-Algotino.pdf> (accessed 06 October, 2022).

Aloisi M. 2001, "La medicina come arte e come scienza", *Belfagor*, 1: 1-9.

163 È sempre di monito un celebre passo di Benjamin Franklin: «Coloro che limitano la libertà per la sicurezza non avranno né meriteranno né l'una né l'altra» (*Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one*): v. Franklin 1963: 242.

164 Ferrara 2010.

165 Cfr. Velo Dalbrenta 2017.

166 Che per vero può rivelare considerevole spessore. Mi trovano del tutto simpatetico, al riguardo, le considerazioni espresse da M. Vogliotti circa la «legalità relazionale»: cfr. *Legalità*, voce in «Annali dell'Enciclopedia del Diritto», Giuffrè, Milano 2013, pp.371-435.

- Amnesty International Italia, 2021 *Barometro dell'odio – Intolleranza pandemica*. Available at: <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2021/04/Amnesty-barometro-odio-2021.pdf> (accessed 06 October 2022).
- Agamben G. 2003, *Stato di eccezione. Homo sacer*, 2, 1, Torino: Bollati Boringhieri.
- Agamben G. 2021, *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata: Quodlibet.
- Agazzi E. 1992, *Il bene, il male e la scienza. Le dimensioni etiche dell'impresa scientifico-tecnologica*, Milano: Rusconi.
- Agazzi E. 2018, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, Milano: Bompiani.
- Aperio Bella F., Lauri C. and Capra G. 2021, "The Role of COVID-19 Soft Law Measures in Italy: Much Ado about Nothing?", *European Journal of Risk Regulation*, 1: 93-110.
- Apolone G., Montomoli E., Manenti A., et al. 2021, "Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy". *Tumori Journal*, 107(5): 446-451. doi:10.1177/0300891620974755.
- Arana García E. 2020, "Covid 19 y Derecho Público en España: el virus que desnudó nuestro sistema político, social e institucional", *Il diritto dell'economia*, 2/2020: 15-35.
- Armocida G. and Rigo G. S. 2013, "La scienza di fronte ai giudici. Lezioni remote della legge (scientifica) che sbagliava", *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 1: 49-60.
- Arendt H. 2004, [1951], *Le origini del totalitarismo*, Torino: Einaudi.
- Assembergs P. et al. 2021, "Il valore della comunicazione in tempo di Covid e non", *Sanità pubblica e privata*, 3/2021: 53-57.
- Axfors C. and Ioannidis J. P. A. 2022, "Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling elderly populations". *Eur J Epidemiol*, 37: 235-249. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10654-022-00853-w> (accessed 6 October 2022).
- Bailey I. 2011, "Edward Jenner, Benefactor to Mankind", in S. A. Plotkin (ed.), *History of Vaccine Development*, New York – Dordrecht – Heidelberg – London: Springer: 21-25.
- Baldini V. 2020a, "Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole...) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio", *dirittifondamentali.it*, 2:165-176. Available at: <http://dirittifondamentali.it/2020/05/06/dignita-umana-e-normativa-emergenziale-inosservanza-di-un-paradigma-formale-o-colpevole-elusione-di-un-parametro-anche-sostanziale-aspetti-problematici-di-un-difficile-equilibrio/> (accessed 6 October 2022).
- Baldini V. 2020b, "Il linguaggio del potere", *dirittifondamentali.it*. Available at: <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/10/Baldini-All-linguaggio-del-potere.pdf> (accessed 6 October 2022).

- Barbieri M. C. 2020, *Tutela della salute pubblica e controllo sociale: prove di legalità nel periodo dell'emergenza sanitaria*, in G. P. Dolso, M. D. Ferrara and D. Rossi (eds.) 2020, *Virus in fabula. Diritti e Istituzioni ai tempi del Covid-19*, Trieste: EUT, 2020: 249-259. Available at: <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/30896> (accessed 6 October, 2022).
- Barcellona G. 2021, "Osservazioni critiche circa l'obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e riflessioni sui limiti di ammissibilità di sistemi di disincentivazione e dei licenziamenti", *Il Diritto Sanitario Moderno*, 1: 13-22.
- Barone F. 1986, *Il neopositivismo logico*, I-II, Roma – Bari Laterza.
- Bardosh K., de Figueiredo A., Gur-Arie R., et al. 2022, "The unintended consequences of COVID-19 vaccine policy: why mandates, passports and restrictions may cause more harm than good", 2022, *BMJ Global Health* 2022;7:e008684.
- Becchi P., Trevisan N. and Zibordi G. 2021, *Stop vax. I fatti che vi tengono nascosti*, Milano: Byoblu.
- Bencivenga E. 2021, "La grande paura", Verona: Gingko. 2021, S. Budelli, Democrazia e sicurezza. Precauzione e verità, «AmbienteDiritto.it», 4/2020, pp. 562-596.
- Benedictow O. J. 2004, *The Black Death 1346-1353. The Complete History*, Woodbridge: The Boydell Press.
- Bendavid E., Oh C., Bhattacharya J. and Ioannidis J. P. A. 2021, "Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19". *Eur J Clin Invest*. 2021; vol 51, 4. Available at: <https://doi.org/10.1111/eci.13484> (accessed 6 October 2022).
- Bentham J. 1891, *A Fragment on Government*, Oxford: Clarendon Press.
- Bertagna G. 2020, "La scuola al tempo del COVID : tra spazio di esperienza ed orizzonte d'attesa", *Nuova Secondaria*, Ottobre 2020, Roma: Studium.
- Bertolino C. 2021, "Certificato verde Covid-19' tra libertà ed eguaglianza", *federalismi.it*, 15: 1- 23. Available at: <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=45525&dpath=document&dfile=16062021112855.pdf&content=%27Certificato%2Bverde%2BCovid%2D19%27%2Btra%2Blibert%C3%A0%2Bed%2Beguaglianza%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>. (accessed 6 October 2022).
- Bloom, J.D. et al. 2021, "Investigate the origins of Covid-19". *Science*, 14 May 2021:Vol. 372, Issue 6543: 694.
- Bianca M. L. and Piccari P. (eds.), 2015, *Epistemology of Ordinary Knowledge*, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Bizzarri M. 2022, *Covid-19. Un'epidemia da decodificare. Tra realtà e disinformazione*, Milano: Byoblu.

- Boudon R. 2005, "The Social Sciences and Two Types of Relativism", *Journal of Classical Sociology*, 2: 157-174.
- Bunge M. 1991, "A Critical Examination of the New Sociology of Science", «*Philosophy of the Social Sciences*», 4: 524-560.
- Bunge M. 1992, "A Critical Examination of the New Sociology of Science", «*Philosophy of the Social Sciences*», 1: 46-76.
- Butturini D. 2018, *L'informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio*, Bologna: Filodiritto.
- Bombelli G. 2017, *Diritto, comportamenti e forme di 'credenza'*, Torino: Giappichelli.
- Bombelli G. 2020, "Fiducia, credenza, norme al tempo del Coronavirus", *Munera*, 3: 81-88.
- Borgato M. and Trabucco D. (eds.) 2020, *Covid-19 vs. Democrazia*, Napoli: ESI.
- Budelli S. 2020, "Democrazia e sicurezza. Precauzione e verità", *AmbienteDiritto.it*, 4: 562-596.
- Buzzati D. 1993, "L'epidemia", in *Il crollo della Baliverna*, Milano: Mondadori: 203-212.
- Bruno S. and Ricciardi G. 2017, "Vaccinazioni – Parte medica", voce in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, XII, Napoli: ESI: 705-726.
- Canale D. 2015, "Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico", *Rivista di filosofia del diritto*, Fascicolo speciale 1: 93-124.
- Caretti P. (ed.) 2020, "Le fonti normative nella gestione dell'emergenza Covid-19", *Osservatorio sulle fonti*, Numero speciale/2020. Available at: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-fascicoli/1544-fascicolo-speciale-2020/file>. (accessed 6 October 2022).
- Carucci E. 2020, "Dalle terapie sbagliate ai documenti segreti: il governo sotto accusa", *Il Giornale*, 29 luglio 2020. Available at: <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-emergenza-democratica-1880324.htm> (accessed 6 October 2022).
- Casa F. 2020, *Epistemologia e metodologia giuridica dopo la fine della modernità*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Cascini F, Pantovic A, Al-Ajlouni Y.A., Failla G., Puleo V., Melnyk A., Lontano A. and Ricciardi W. 2022, "Social media and attitudes towards a COVID-19 vaccination: A systematic review of the literature", *EClinicalMedicine*. Jun; 48:101454. Available at: doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101454 (accessed 6 October 2022).
- Cavalla F. 1997, "L'obiettività dell'informazione nella cultura politica contemporanea", in F. Cavalla and F. Todescan (eds.), 1997, *Cultura moderna e interpretazione classica*, Padova: Cedam: 1-27.

- Cavalla F. (ed.) 2007, *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Milano: FrancoAngeli.
- Chiesi G. A. and Santise M. (eds.) 2020, *Diritto e Covid-19*, Torino: Giappichelli.
- Cioni A. 2020, “La corsa al vaccino contro il Covid-19. Qualche considerazione fra requisiti per l'autorizzazione e regole di responsabilità”, *Responsabilità civile e previdenza*, 6: 2017-2039.
- Citro Della Riva M. 2021, *Eresia. Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19*, Milano: Byoblu.
- Citro Della Riva M. 2022, *Apocalisse. Li hanno lasciati morire*, Milano: Byoblu.
- Comitato Nazionale di Bioetica 2001, “Scopi, limiti e rischi della medicina”. 14 dicembre 2001, Presidenza Consiglio dei Ministri. Roma: Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Available at: http://bioetica.governo.it/media/1874/p53_2001_scopi-rischi-medicina_it.pdf. (accessed 6 October 2022).
- Conant J. 1951, *Science and Common Sense*, New Haven: Yale University Press.
- Corso L. 2018, “Il diritto come mediazione tra saperi distinti. Perché il diritto non ha fatto un passo indietro rispetto alla scienza”, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*: 1-12 Available at: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Corso.M_Il_diritto.pdf?pdf=il-diritto-come-mediazione-fra-saperi-distinti.-perche-il-diritto-non-ha-fa. (accessed 8 October 2022).
- Cospito G. 2018, “Senso comune/buon senso”, *Materialismo Storico*, 2: 73-97.
- COVID-19 Host Genetics Initiative (The) 2020, “The COVID-19 Host Genetics Initiative. A global initiative to elucidate the role of host genetic factors in susceptibility and severity of the SARS-CoV-2 virus pandemic”, *Eur J Hum Genet* 28: 715–718. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41431-020-0636-6> (accessed 6 October 2022).
- G. D'Amico 2020, “L'epidemia Covid-19 e la 'legislazione di guerra'”, *I Contratti*, 3: 253-256.
- De Lungo D. 2020, “Liberalismo, democrazia, pandemia. Appunti sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo di fronte alla decisione collettiva”, *Nomos*, 2. Available at : <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/davide-de-lungo-liberalismo-democrazia-pandemia-appunti-sulla-tutela-dei-diritti-e-delle-liberta-fondamentali-dellindividuo-di-fronte-alla-decisione-collettiva/> (accessed 6 October 2022).
- Derrida J. 2015 [1972], *La farmacia di Platone*, Milano: Jaca Book.
- Desmet M. 2022 [2022], *Psychology of Totalitarianism*, White River Junction – London: Chelsea Green Publishing.
- Paraminder D., Breuer M. and Hirst N. 2020, “COVID 19 Breakthroughs: Separating Fact from Fiction”, *The FEBS journal*, 287.17: 3612–3632.

- Di Cesare D. 2021, "Lo Stato Medico", *bio's*, luglio-agosto 2021: 31-33.
- Di Martino B. 2020, *Libertà e coronavirus. Riflessioni a caldo su temi sociali, economici, politici e teologici*, Richardson: Monolateral.
- Doob L. W. 1950, "Goebbels' Principles of Propaganda", *Public Opinion Quarterly*, 3: 419-442.
- Doshi P. 2020, "Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren't designed to tell us", *BMJ* 2020: 371 :m4037. Available at: doi:10.1136/bmj.m4037 (accessed 6 October 2022).
- Dostoevskij F. 1970. *I fratelli Karamazov*, Torino: Einaudi.
- Dumontet S. 2021, "Due morti, due misure", *bio's*, luglio-agosto 2021: 25-27.
- Einaudi L. 1945, "Maiores et saniores pars, ossia della tolleranza e dell'adesione politica", *Idea*, 8-9/1980: 47-60.
- Emmenegger C., Gallino F. and Gorgone D. 2013, *Tra emancipazione e autoritarismo. Chirificazioni sulla categoria di servitù volontaria*, *Teoria politica – Nuova Serie*, 3: 343-363.
- Ehninger D. 1983, *Science, Philosophy and Rhetoric*, in J. L. Golden, G. F. Berquist and W. E. Coleman (eds.), *The Rhetoric of Western Thought*, Dubuque (Iowa): Kendall Hunt: 454-464.
- Eyal, N. 2020, "Why Challenge Trials of SARS-CoV-2 Vaccines Could Be Ethical Despite Risk of Severe Adverse Events", *Ethics & Human Research*, 42: 24-34. <https://doi.org/10.1002/eahr.500056>.
- Fazio S., Cosentino M., Marino F., Pandolfi S., Zanolin M. E., Bellavite P., 2022, "The Problem of Home Therapy during COVID-19 Pandemic in Italy: Government Guidelines versus Freedom of Cure?", *Journal of Pharmacy and Pharmacology Research*. 06. 100-114. 10.26502/fjppr.055.
- Ferrara P. 2010, *Lo Stato preventivo. Democrazia securitaria e sicurezza democratica*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Festa R. 2021, "Scienza, esperti e politica della pandemia", *Nuova Secondaria*, Maggio 2021: pp. 34-36.
- Figgis J. N. 1914, *The Divine Right of Kings*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault M., 2005, *Sicurezza, territorio, popolazione* (Corso al Collège de France 1977-1978), Milano: Feltrinelli.
- Foucault M. 2021, *Medicina e Biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale*, Roma: Donzelli.

- Fraiman J., Erviti J., Jones M., Greenland S., Whelan P., Kaplan R. M. and Doshi P. 2022, "Serious Adverse Events of Special Interest Following mRNA Vaccination in Randomized Trials", SSRN, Available at: <https://ssrn.com/abstract=4125239> (accessed 6 October 2022).
- Franchini M., Liunbruno G.M., Piacentini G., Glingani C., Zaffanello M. 2021, "The Three Pillars of COVID-19 Convalescent Plasma Therapy", *Life*, 11: 354. Available at: <https://doi.org/10.3390/life11040354> (accessed 6 October 2022).
- Franklin B. 1963, "Reply to Governor" [1755, November 11], in L. W. Labaree (ed.) 1963, *The Papers of Benjamin Franklin*, VI, New Haven – London: Yale University Press: 238-243.
- Frazer J. G. 1913, *The Belief in Immortality and the Worship of the Dead*, London: Macmillan and Co.
- Friedman L. M. 1978 [1975], *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna: Il Mulino.
- Fusaro D. 2021, "La locked down society", *bio's*, luglio-agosto: 34-35.
- Gautret P. et al. 2020, "Natural History of COVID-19 and Therapeutic Options", *Expert review of clinical immunology*, 16.12.2020: 1159–1184.
- Gettier E. 1963, "Is Justified True Belief Knowledge?", *Analysis*, 6: 121-123.
- Gianzi G. 1961, *Evidenza* (dir. proc. pen.), voce in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano: Giuffrè: 134-143.
- Girard R. 1987 [1982], *Il capro espiatorio*, Milano: Adelphi.
- Giorello G. et al. 1994, *Introduzione alla Filosofia della scienza*, Milano: Bompiani.
- Gonzales Gaitano N. 2004, Obiettiva, imparziale, neutrale e veritiera. L'informazione giornalistica tra modello e realtà, *Problemi dell'informazione* 3: 405-413.
- Gramsci A. 1975, *Quaderni del carcere*, II, Torino: Einaudi.
- Green T. 2021, *The Covid Consensus. The New Politics of Global Inequality*, London: C. Hurst & Co.
- Grossi P. 2015, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Grossi P. 2017, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Guareschi M. and Rahola F. 2011, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, Verona: ombre corte.
- Kostoris R. E. (ed.) 2016, *I percorsi giuridici della postmodernità*, Bologna: Il Mulino.

- Haack S. 2009, “Irreconcilable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law”, *Law and Contemporary Problems*, 1: 1-23.
- Heidegger M. 1968 [1950], “L’epoca dell’immagine del mondo”, in Heidegger M. 1968, *Sentieri interrotti*, Firenze: La Nuova Italia: 71-101.
- Huemer M. 2015 [2103], *Il problema dell’autorità politica. Un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire*, Macerata: Liberilibri.
- Hoffman S. 2018, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, *Australian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief*, Report No.6. Available at: <https://www.aspi.org.au/report/social-credit>. (accessed 06 October 2022).
- Hoppe H. H. 2006 [2001], *Democrazia: il dio che ha fallito*, Macerata: Liberilibri.
- Horton R. 2020, “Offline: COVID-19 is not a pandemic”. *The Lancet*: 396:874.
- Ioannidis J. P. A., Haidich A. B., Pappa M., Pantazis N., Kokori S.I., Tektonidou M.G., Contopoulos-Ioannidis D.G. and Lau J. 2001, “Comparison of evidence of treatment effects in randomized and nonrandomized studies”. *JAMA*. 2001 Aug 15;286(7):821-30. doi: 10.1001/jama.286.7.821. PMID: 11497536 (accessed 6 October 2022).
- Ioannidis J. P. A. 2020, “Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic”, *Eur J Clin Invest*, 50:e13423. Available at: <https://doi.org/10.1111/eci.13423> (accessed 6 October 2022).
- Ioannidis J. P. A. 2021a, “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data” *Bulletin of the World Health Organization*, 99 (1) , 19 – 33F. World Health Organization. Available at: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.265892> (accessed 6 October 2022).
- Ioannidis, J. P. A. 2021b, “Over- and under-estimation of COVID-19 deaths”. *Eur J Epidemiol* 36, 581–588. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10654-021-00787-9> (accessed 6 October 2022).
- Jaspers K. 1977 [1956], *Filosofia – I*, Milano: Mursia.
- Jori M. 2010, *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, Pisa: ETS.
- Kostoff R. N., Briggs M. B., Porter A. L., Spandidos D. A. and Tsatsakis A. 2020, “COVID-19 Vaccine Safety”, *International journal of molecular medicine* 46.5: 1599-1602.
- Krämer W. 2009 [1991], *Le bugie della statistica*, Milano-Udine: Mimesis.
- Giorno (Il) 2022, “Covid, la classifica mondiale di contagi e morti: Usa avanti a tutti. Italia fra i primi”. 18 gennaio 2022. Available at: <https://www.ilgiorno.it/cronaca/covid-classifica-contagi-morti-mondo-1.7260563> (accessed 6 October 2022).

- Laskiewicz, M. 2020, "Covid-19 Lockdown Analysis : problems for the world occasioned by this coronavirus and proposed solution", *BookBaby*. Available at : <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univrit/detail.action?docID=6450308> (accessed 6 October 2022).
- Lavazza A. and Marraffa M. (eds.) 2016, *La guerra dei mondi. Scienza e senso comune*, Torino: Codice Edizioni.
- Laudisa F. 1998, *Le correlazioni pericolose. Tra storia e filosofia della fisica contemporanea*, Padova: Il Poligrafo.
- Leffler C. T., Ing E., Lykins J. D., Hogan M. C., McKeown C. A. and Grzybowski A. 2020, "Association of Country-wide Coronavirus Mortality with Demographics, Testing, Lockdowns, and Public Wearing of Masks", *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 103(6): 2400-2411. Available at: <https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/6/article-p2400.xml> (accessed 6 October 2022).
- Leoni B. 1994 [1961], *La libertà e la legge*, Macerata: Liberilibri.
- Lévy B. H. 2020 [2020], *Il virus che rende folli*, Milano: La Nave di Teseo.
- Lévy B. H. 2021, "Il mondo reso invisibile dal Covid", *la Repubblica*, 10 gennaio 2021. Available at: <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2021/01/10/il-mondo-reso-invisibile-dal-covid24.html> (accessed 6 October 2022).
- Levitt M., Zonta F., Ioannidis J. P. A. 2022, "Comparison of pandemic excess mortality in 2020-2021 across different empirical calculations". *Environ Res.* Oct; 213: 113754. doi: 10.1016/j.envres.2022.113754. Epub 2022 Jun 24. PMID: 35753371; PMCID: PMC9225924.
- Liang F. et al. 2018, "Constructing a Data Driven Society: China's Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure", *Policy and internet* 10.4: 415–453.
- Liu J., Wang J., Xu J. et al. 2021 "Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines". 2021, *Cell Discov* 7, 99. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41421-021-00329-3> (accessed 6 October 2022).
- Liotard, J. F. 1981 [1979], *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano: Feltrinelli.
- Lottieri C. 2001, *Il pensiero libertario contemporaneo. Tesi e controversie sulla filosofia, sul diritto, sul mercato*, Macerata: Liberilibri.
- Lottieri C. 2013, *Credere nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a WikiLeaks*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Lottieri C. (ed.) 2021a, "Quale libertà dopo il Covid-19?", *Nuova Secondaria*, Maggio 2021: 26-42.

- Lottieri C. 2021b, “Verso un *welfare State* illimitato? Origini e natura dello Stato terapeutico”, *Nuova Secondaria*, Maggio 2021: 37-39.
- Lottieri C. (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto. Cultura, società e istituzioni al tempo del Covid-19*, Macerata: Giometti & Antonello.
- Madan A. and Gupta A. K. 2020, “Understanding Public Health Interventions: Isolation, Quarantine, Social Distancing”, in M. K. Goyal and A. K. Gupta (eds) 2020, *Integrated Risk of Pandemic: Covid-19 Impacts, Resilience and Recommendations*. Singapore: Springer. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-15-7679-9_16 (accessed 6 October 2022).
- Maboloc C. R. 2018, “On the Scientific Methods of Kuhn and Popper: Implications of Paradigm-Shifts to Development Models”, *Philosophia*: 387-399.
- MacIntyre C. R. and Hasanain S. J. 2020, “Community universal face mask use during the COVID 19 pandemic-from households to travellers and public spaces”, *Journal of travel medicine*, 2020-05-18, Vol.27 (3).
- Mamone Capria M. 2021, “OMS: basta la parola?”, *bio's*, luglio-agosto 2021:13-14.
- Maniaci G. 2012, *Contro il paternalismo giuridico*, Torino: Giappichelli.
- McCloskey D. N. and Mingardi A. 2020, *The Myth of the Entrepreneurial State*, Great Barrington: American Institute for Economic Research.
- Malaparte C. 1973, *Tecnica del colpo di Stato*, Firenze: Vallecchi.
- Mangia A. 2021a, “Emergenza, fonti fatte e fenomeni di delegificazione temporanea”, *Rivista AIC*, 2/2021: 143-167. Available at : https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2021_6_Mangia.pdf (accessed 6 October 2022).
- Mangia A. 2021b, “*Si caelum digito tetigeris*. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali”, *Rivista AIC*, 3: 432-454. Available at : https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2021_21_Mangia.pdf (accessed 6 October 2022).
- Manzin M. 2009, “L'ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell'età post-moderna”, *Tigor*, 1/2009.
- Manzoni, A. 1847, *I promessi sposi. Storia milanese del XVII secolo scoperta e rifatta*, II, , Lugano: Domenico Bossolengo.
- Marsico G. 2007, *La sperimentazione umana. Diritti violati/diritti condivisi*, Milano: FrancoAngeli.
- Mathieu V. 1980, *Cancro in Occidente. Le rovine del giacobinismo*, Milano: Editoriale Nuova.
- Messina G. 2015, “Dentro la modernità: diritto liquido, potere solido”, *Sociologia del diritto*, 3: 81-104.

- Mendenhall E., Kohrt B. A., Norris S. A., Ndeti D. and Prabhakaran D. 2017, "Non-communicable disease syndemics: poverty, depression, and diabetes among low-income populations", *Lancet*, Mar 4;389(10072):951-963. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30402-6. PMID: 28271846; PMCID: PMC5491333.
- Morana, D. 2021, "Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all'equo indennizzo" (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020), *Osservatorio costituzionale*, 1: 233-250.
- Moro P. 2017, "La verità della finzione. Ambiguità e limiti delle *fake news*", *Etica per le professioni*, 3: 19-32.
- Musgrave A. 1995 [1993], *Senso comune, scienza e scetticismo. Un'introduzione storica alla teoria della conoscenza*, Milano: Raffaello Cortina.
- Musi A. 2016, "Medicina, diritto e politica nella prima età moderna: alcuni profili", *Itinerari di ricerca storica*: 2: 53-60.
- Musso P. 2021a, "Un anno con il virus -1", *Nuova Secondaria*, Maggio 2021: 43-48.
- Musso P. 2021b, "Un anno con il virus -2", *Nuova Secondaria*, Giugno 2021: 20-26.
- Napolitano A. 2019, "L'evoluzione del principio di precauzione nel panorama giuridico nazionale ed europeo", *De Iustitia*, 1: 64-82.
- Negroni A. A. 2020, "Libertà e Covid-19. Riflessioni giusfilosofiche", *Ianus. Diritto e Finanza*, – Forum: 1-29. Available at: https://www.rivistaianus.it/forum/covid-19/2020_10_30_Negroni.pdf (accessed 6 October 2022).
- Negroni A. A. 2021, "Contro l'autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull'obbligo di vaccino anti covid-19", *diritti fondamentali.it*, 1: 255-276.
- Nicotra I. A. 2021, "Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo", *Rivista AIC*, 1: 98-164. Available at : https://www.rivistaaic.it/images/fascicoli/Rivista_AIC_Fascicolo_01_2021.pdf (accessed 6 October 2022).
- Osservatorio per la Legalità Costituzionale 2021, "Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del c.d. Decreto Green pass", *Questione Giustizia*, 4 agosto 2021: 1-25 Available at: <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf>. Accessed: 6 October 2022.
- Maci P., Quarta E. Rinaldi M. (eds.) 2021, *Il mondo della scuola ai tempi del Covid*, Roma: Universitalia.
- Maglie M. G. 2020, *Il mostro cinese*, Milano: Piemme.
- Maglie M. G. 2021, *I dannati del Covid*, Milano: Piemme.

- Nuremberg Code (The) 1949, in *Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10*, vol. II, Washington: U. S. Government Printing Office: 181-184 (Permissible Medical Experiments).
- Paoletti G. 2010, Servi volontari o schiavi contenti? Il problema della servitù volontaria da la Boétie a Berlin, *Ragion pratica*: 393-408.
- Pera M. 1981, *Popper e la scienza su palafitte*, Roma – Bari: Laterza.
- Pera M. 1991, *Scienza e retorica*, Roma – Bari: Laterza.
- Perelman C. and Olbrechts-Tyteca L. 1989 [1958], *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino: Einaudi.
- Pertici A. 2020, “Il potere politico di fronte all'emergenza: notazioni introduttive”, *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 2: 321-332.
- Pirni A. (ed.) 2012, *Verità del potere, potere della verità*, Pisa: ETS.
- Pistoi S. 2021, “Examining the role of the Italian COVID-19 scientific committee”, *Nature*, 17 February 2021. Available at: : <https://www.nature.com/articles/d43978-021-00015-8> (accessed 6 October 2022).
- Popper K. R. 1972 [1969], *Congetture e confutazioni*, Bologna: Il Mulino.
- Popper K. R. 1975 [1972], *Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico*, Roma: Armando.
- Popper K. R. and Bartley W. W. 1994 [1982], *Poscritto alla Logica della scoperta scientifica*, Milano: Il Saggiatore.
- Popper K. R. 1989 [1984], *Alla ricerca di un mondo migliore. Conferenze e saggi di trent'anni di attività*, Roma: Armando.
- Popper, K. R. 1994, *Verso una teoria evoluzionistica della conoscenza*, Roma: Armando.
- Putnam H. 2012, “Realismo e senso comune”, in M. De Caro and M. Ferraris (a cura di) 2012, *Bentornata realtà*, Torino Einaudi: 7-20.
- Quarteroni A. 2020, *Le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele. Modelli matematici per simulare la realtà*, Bologna: Zanichelli.
- Quine W. V. O. 1996 [1961], *Il problema del significato*, Roma: Ubaldini.
- Radbruch G., 1959 [1948], *Propedeutica alla Filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Rajneri E., 2021, “Il vaccino anti Covid-19. la normativa speciale e il meccanismo di distribuzione dei rischi e dei benefici”, *Contratto e impresa*, 2: 490-522.
- Rand A. 2010 [1964], *La virtù dell'egoismo. Un concetto nuovo di egoismo*, Macerata: Liberilibri.

- Rawls J. 1982 [1971], *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli.
- Reiss K. and Bhakdi S. 2020, *Corona Feblalarm? Zahlen, Daten, Hintergründe*, Wien-Berlin: Goldegg Verlag.
- Ricolfi L. 2021, *La notte delle ninfee. Come si malgoverna una pandemia*, Milano: La nave di Teseo.
- Rigano V. 2021, Casa, dolce casa, “bio’s”, luglio-agosto 2021: 15-17.
- Riviezzo A. 2020, “Sovrano senza corona”, *Nomos*, 2: Available at: <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/antonio-riviezzo-sovrano-senza-corona> (accessed 6 October 2022).
- Robertson D. and Doshi P. 2021, “The end of the pandemic will not be televised”, *BMJ* 2021; 375 :e068094. Available at: doi:10.1136/bmj-2021-068094 (accessed 6 October 2022).
- Roll-Hansen N. 2005, *The Lysenko Effect: The Politics of Science*, Amherst: Humanity Books.
- Rummel R. J. 2005 [1997], *Stati assassini. La violenza omicida dei governi*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- R. J. Rummel 1997, *Power Kills. Democracy as a Method of Nonviolence*, Brunswick-London: Transaction Publishers.
- Russell B. 1980 [1957], *I problemi della filosofia*, Milano: Feltrinelli.
- Sala M. and Scaglioni M. (eds.) 2020, *L'altro Virus. Comunicazione e disinformazione al tempo del Covid-19*, Milano: Vita e Pensiero.
- Sarra C. 2015, “‘Consumatori di scienza’. Il problema dell’incommensurabilità nell’uso giudiziale del sapere scientifico”, in R. Borsari, L. Sammiceli and C. Sarra (eds.), *Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati economici*, Padova: Padova University Press: 159-184.
- Schiavello A. 2013, “L’obbligo di obbedire al diritto”, in G. Pino, A. Schiavello and V. Villa (eds.) 2013, *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino: Giappichelli: 472-504.
- Scruton R. 1990, “Totalitarianism and the Rule of Law”, in Frankel Paul E. (ed.) 1990, *Totalitarianism at the Crossroads*, New Brunswick – London: Transaction, 1990: 171-212.
- Scruton R. 2004, “The Cult of Precaution”, *The National Interest*, 2: 148-154.
- Sermonti G. 1974, *La mela di Adamo e la mela di Newton*, Milano: Rusconi.
- Sermonti G. 1994, *L'anima scientifica. Simbolismo e funzione nella scienza*, Roma: Solfanelli.

- Spengler O. 1978 [1918-1923], *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale*, Milano: Longanesi.
- Stefkovic's Á and Hortay O. 2022, "Fear of COVID-19 reinforces climate change beliefs. Evidence from 28 European countries". *Environ Sci Policy*. 2022 Oct; 136:717-725. Available at: doi: 10.1016/j.envsci.2022.07.029 (accessed 6 October 2022).
- Tallacchini M. 2009, "Diritto e scienza", in B. Montanari (ed.) 2009, *Luoghi della filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli: 265-289.
- Tarro G. 2021, "La variante italiana", *bio's*, luglio-agosto 2021: 19-21.
- Terni M. 1995, *La pianta della sovranità. Teologia e politica tra Medioevo ed Età moderna*, Roma-Bari: Laterza.
- Thacker P. D. 2021, "Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer's vaccine" trial", *BMJ*, 375 :n2635 doi:10.1136/bmj.n2635
- Trabucco D. 2020, "Il «virus» nel sistema delle fonti: Decreti-legge e DPCM al tempo del Covid-19. Tra principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale", *Nomos 2*: 1-18. Available at: <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/09/Trabucco-2-2020-REV.pdf> (accessed 06 October 2022).
- Tufekci Z. 2020, "This Overlooked Variable is the Key to the Pandemic. It's not R", *The Atlantic*, 30 September 2020. Available at : <https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-pandemic/616548/> (accessed 6 October 2022).
- Twain M. 2010, *Autobiography*, in I. H. E. Smith (ed.), , Berkeley Los Angeles London: University of California Press.
- Valery P. 2006 [1942], *Cattivi pensieri*, Milano: Adelphi.
- Velo Dalbrenta D. 2017, "Sul problema dell'obbedienza al diritto (ingiusto). Considerazioni a margine della c.d. formula di Radbruch", *Criminalia*: 357-373.
- Vigevani G. E. 2020, "Sistema informativo e opinione pubblica nel tempo della pandemia", *Quaderni costituzionali*, 4/2020: 779-795.
- Villa V. 2005, "Il diritto come modello per le scienze naturali", *Diritto e questioni pubbliche*, 5: 31-41.
- Vigna C. 2000, *Il frammento e l'intero. Indagini sul senso dell'essere e sulla stabilità del sapere*, Milano: Vita e Pensiero.
- Vinogradoff P. 1943, *Common-Sense in Law*, London: Williams & Norgate.
- Wang R., Chen J., Gao K. and Wei G. W. 2021, "Vaccine-escape and fast-growing mutations in the United Kingdom, the United States, Singapore, Spain, India, and other COVID-

19-devastated countries”. *Genomics*, Jul;113(4):2158-2170. Available at: doi: 10.1016/j.ygeno.2021.05.006. Epub 2021 May 15. PMID: 34004284; PMCID: PMC8123493. (accessed 6 October 2022).

Watts S. 1997, *Epidemics and History. Disease, Power, and Imperialism*, New Haven: Yale University Press.

Weber M. 1999 [1922], *Economia e società – Sociologia del diritto*, Torino: Edizioni di Comunità.

Wittgenstein L. 1999, *Della certezza*, Torino: Einaudi.

Zannotti C. 2021, “Covid e diritto penale: brevi note sullo ‘scudo penale’ per i sanitari”, *Il Foro italiano*, 6: 157-162.

Zeberg, H. and Pääbo S. 2020, “The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. *Nature* 587: 610–612. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2818-3> (accessed 6 October 2022).

Žižek S. 2020, *PANDEMIC! COVID-19 Shakes the World*, New York – London: OR Books.

Rafael De Asís Roig

*Sobre el discurso de los derechos humanos
en tiempos de pandemia*

Abstract: It is not possible to say that there were good times for human rights before the pandemic produced by Covid-19. And it is evident that this pandemic has lowered the degree of satisfaction of human rights. The world faces levels of poverty and inequality that will put legal-political systems in tension. And this tension will also be present in what we can call the theoretical discourse of rights. A discourse that, as it is intended to account in this work, has suffered strong tensions during the pandemic, both in what has to do with the values that govern it and in what refers to the principles of organization that constitute its framework.

Keywords: Covid-19, Human rights, Rule of law, Democracy, Tension.

Indice: 1. Los derechos humanos antes de la pandemia. 2. La pandemia y el discurso de los derechos humanos. 2.1. La pandemia y los valores de los derechos. 2.2. La pandemia y los principios de organización de los derechos. 3. ¿Y ahora que?

La pandemia producida por la Covid-19 es mucho más que una crisis de salud. El antropólogo norteamericano Merrill Singer utilizaba el término *sindemia* para hacer referencia a las sinergias entre enfermedades y condicionantes sociales¹. No es extraño que este término se haya utilizado para referirse a esta pandemia. Hemos podido ver (y seguimos viendo) estrechas relaciones entre las cuestiones sanitarias y las sociales. Por otro lado, las consecuencias sociales, económicas y políticas de la Covid-19 las vamos a vivir durante mucho tiempo. Unas consecuencias que, desde el primer momento, han afectado directamente a los derechos humanos.

Vicente Bellver Capella se ha referido a una serie de desafíos que la lucha contra la pandemia ha venido planteando a los derechos. Se ha referido así a: la suspensión de la libertad de movimientos; la atenuación de las medidas de protección de los sujetos de investigación; la priorización en la asignación de recursos, ante la insuficiencia para atender a todos los pacientes; los deberes exigibles a los profesionales sanitarios en tiempos de pandemia; controles preventivos de los movimientos de la población; la desigual capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de salud y la equidad en el acceso a la protección de la salud; el derecho a la información y la libertad de expresión durante las crisis sanitarias; el derecho de acceso a internet;

1 Singer 2009.

los derechos de las personas reclusas durante la pandemia; el derecho a la salud y sus determinantes sociales y ambientales; la cooperación internacional, imprescindible para contener la desigualdad que acrecienta la pandemia; los derechos sociales no son susceptibles de suspensión; el derecho a un ingreso mínimo vital; el derecho de propiedad y su función social².

No es posible en este trabajo dar cuenta de todos y cada uno de estos problemas, a los que habría que añadir otros. Me centraré en algunos de los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, y más concretamente, sobre lo que podemos denominar como discurso teórico de los derechos humanos. Por discurso teórico de los derechos humanos entenderé aquellas cuestiones que afectan a su concepto y fundamento³. Mis reflexiones se centrarán principalmente en el ámbito español.

1. *Los derechos humanos antes de la pandemia.*

Un análisis de los derechos humanos en tiempos de pandemia requiere partir del examen de cual era su situación antes de la aparición de la Covid-19. Y es que no podemos pasar por alto que en 2020 no corrían buenos tiempos para los derechos humanos.

Los datos en España eran claros en este sentido. Así, en España en 2019, los niveles de pobreza y exclusión afectaban a más de un cuarto de la población, siendo uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza severa. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, en el año 2019 casi la mitad de la población (49,3%) declaraba tener dificultad para llegar a fin de mes y más de una de cada tres personas (33,9%) no tenía capacidad para enfrentar gastos imprevistos. Y los números empeoraban en relación con las personas en situación de vulnerabilidad. Así por ejemplo, una de cada tres personas con discapacidad estaba en 2019 en riesgo de pobreza, y en ese mismo porcentaje y situación se encontraban los menores de 18 años.

Según la Encuesta de Población Activa, los hogares sin algún ingreso seguían siendo más de 565 mil en el último trimestre de 2019, el 3% del total. De los 39 estados de la OCDE, España era el segundo con una tasa de temporalidad más alta (26,5%) solo por detrás de Chile (27,7%). Respecto del índice de Gini (desigualdad salarial), España era el quinto país europeo en desigualdad salarial en 2019.

Y acabamos de conocer el 11 Informe “El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el que se confirma esta situación. Según el informe, en el año 2020, un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la población española, estaban en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Unos 3,3 millones de personas que constituyen el 7 % de la población española vivían con privación

2 Bellver Capella 2020: 167 ss.

3 De Asís 2001.

material severa (incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar cuatro o más conceptos, ítems o elementos de consumo, de un total de nueve considerados básicos en el territorio europeo). El 9,5 % de la población, unos 4,5 millones de personas, vivían en pobreza severa y el 45,2 % de la población con alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. Había 3,5 millones de personas menores de 60 años que vivían en hogares con baja intensidad de empleo. La renta del 20 % más rico de la población era 5,8 veces más elevada que la del 20 % más pobre, y la renta agrupada del 10 % más rico de la población multiplicaba por 10,5 la del 10 % más pobre.

Estos datos se movían en un contexto internacional de claro retroceso dentro del discurso de los derechos humanos que puede ser descrito mediante la involución producida en dos de sus principales instrumentos jurídicos de garantía -el Derecho penal y el Derecho internacional-, y en dos de los derechos de gran tradición en su historia: el derecho a no ser torturado y el asilo.

Se trata de mecanismos e instrumentos que están en el corazón de la garantía de los derechos pero su desarrollo pone de manifiesto la ausencia de un discurso global sobre su fundamentación.

Como es sabido, el Derecho penal en el mundo moderno ha sido uno de los principales instrumentos de protección de los derechos mediante la consideración como delitos de las acciones y omisiones que los vulneran. Hasta época reciente, su utilización se desarrolló dentro de un marco teórico entre cuyos referentes estaban: a) la consideración de las normas penales como el último recurso para la garantía de los derechos (lo que se denominó como el Derecho penal mínimo); b) la exigencia del respeto a los derechos de aquellos que delinquen mediante la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva y mediante la prohibición de todo tratamiento que vulnere sus derechos; c) la consideración de que el fin de la pena deber ser la reinserción social del delincuente.

Sin embargo, a finales del siglo XX, se produjo un cuestionamiento de este marco que ha supuesto un paso atrás en la evolución de los derechos, y que está representado por la aparición de nuevas concepciones sobre el Derecho penal. Entre ellas destaca la denominada como “Derecho penal del enemigo”⁴, que supone, entre otras cosas, defender la posibilidad de utilizar dos varas de medir los comportamientos de los individuos; por un lado la de los considerados como enemigos (por enfrentarse a los principios y valores del sistema constitucional a través de comportamientos que se consideran como especialmente dañinos) y por otro la de los ciudadanos en general.

Por otro lado, uno de los rasgos que sirven para caracterizar a los derechos humanos es su justiciabilidad internacional, consecuencia de la existencia de normas, instituciones y procedimientos que configuran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos⁵. Este Derecho se ha ido configurando mediante un proceso

4 Jakobs and Cancio Mella 2003.

5 Fernández Liesa 2013.

que los estudiosos de la historia de los derechos han denominado como proceso de internacionalización⁶.

El proceso de internacionalización parte de la constatación de la insuficiencia de una protección a nivel estatal. Así este proceso está destinado a la superación del concepto clásico de soberanía nacional culminando en el reconocimiento de la persona individual como sujeto jurídico. Se busca la instauración de un poder común por encima del estatal, con el que sea posible la resolución de problemas que no pueden ser resueltos mediante la actuación de un Estado. Los primeros signos de este proceso se encuentran en la lucha contra la esclavitud, en el impulso del Derecho humanitario y en la protección de las minorías⁷.

Pues bien, hasta época reciente, el proceso de internacionalización era la base de nuevas declaraciones de derechos y consecuencia de un crecimiento muy importante del Derecho Internacional dentro de una línea de trabajo que se dirigía hacia la construcción de un Orden jurídico internacional, presidido por los derechos, y con ello, hacia la configuración de un Estado Internacional de Derecho⁸.

No obstante, en los últimos años se han dado pasos atrás. Los fracasos en la remodelación de Naciones Unidas y fenómenos internacionales como el terrorismo, han llevado a defender, por parte de algunos, la necesidad de que el Derecho internacional abandone esa línea de trabajo, y vuelva de alguna manera a sus orígenes: la regulación de la guerra.

Y dos de los derechos en donde podíamos ver ya antes de la pandemia esa involución de los derechos humanos eran el derecho a no ser torturado y el derecho de asilo.

Como es sabido, la reflexión sobre la necesidad de humanizar el Derecho penal y procesal, está en el origen de la idea de los derechos humanos. Desde esta reflexión, la prohibición de la tortura había pasado a ser una constante del discurso de los derechos hasta el punto de que, el derecho a no ser torturado, constituía el típico ejemplo de derecho absoluto. Sin embargo, de nuevo a finales del siglo XX comienzan a aparecer discursos justificatorios de la limitación de ese derecho. Y lo más preocupante es que no se hace desde planteamientos contrarios a los derechos sino en el marco de alguna teorías sobre los derechos humanos⁹.

Por su parte, el derecho de asilo se ha venido vaciando de contenido en la práctica en un momento en el que en la teoría se comenzaba a propugnar una visión amplia que subrayase más la dimensión de peligro para la vida que la de persecución política¹⁰. La culminación de ese vaciamiento la podemos ver en las medidas que está tomando la Unión Europea en relación con los desplazados por el conflicto sirio y que pueden suponer una clara violación de la Convención de Ginebra de 1951, de los Pactos de Nueva York de 1967 y de los artículos 18 y 19.1 de la Carta europea de derechos fundamentales.

6 Peces-Barba 1995.

7 Truyol and Serra 1984: 18.

8 Ansuátegui 2013: 257 ss.

9 La Torre and Lalatta 2018.

10 Solanes 2015: 181 ss.

El contexto prepandémico de los derechos humanos estaba también afectado, y de qué manera, por la incidencia de las tecnologías emergentes. El término de tecnologías emergentes se utiliza para referirse a la combinación de tecnologías transformativas como la nanociencia y la nanotecnología; la biomedicina y la ingeniería genética; la tecnología de la información; las ciencias cognitivas. Estas tecnologías plantean problemas éticos comunes que afectan a cuestiones nucleares de la teoría de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la autonomía, la responsabilidad o la privacidad/intimidad, entre otras. Así, aunque en un principio el análisis de estos problemas no se hizo tomando como referencia los derechos humanos, entre 2018 y 2020 asistimos a un número importante de iniciativas de tratamiento de estas tecnologías desde los derechos.

Pero además, el discurso político prepandémico tampoco parecía favorable al desarrollo de los derechos. El crecimiento de grupos antidemocráticos contribuía, en los últimos años, al cuestionamiento de algunos de los principios democráticos¹¹. Este cuestionamiento se desarrollaba en un mundo complejo que exigía (y exige) a la democracia respuestas también complejas¹². Sin embargo, como explica Anne Applebaum¹³, muchos de los sistemas políticos contemporáneos cuentan con unas élites políticas autoritarias que utilizan mensajes simples y radicales, muchos de ellos con tintes conspiranoicos, apoyadas por tecnócratas y medios de comunicación, que van minando la democracia.

Así, en el contexto que rodeaba a los derechos humanos antes de la pandemia, se había producido el crecimiento de movimientos políticos enfrentados de manera clara con los ideales y valores que presiden su discurso. Estos movimientos, de diferente signo político, se han venido aprovechando del contexto económico, del cansancio de la ciudadanía derivado de la corrupción política, de la lejanía de las decisiones políticas, de la exaltación de las identidades nacionales...

Ciertamente, un espacio para la esperanza estaba, en 2019, ocupado por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un programa mundial aprobado en 2015 y firmado por 193 Estados, destinado a luchar contra la pobreza, la desigualdad, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático... Sin embargo, a pesar de tratarse de un plan de acción ideado para la satisfacción de los derechos humanos, su desarrollo no ha estado siempre vinculado a ellos. Algunos datos de la consulta realizada a diferentes empresas por la Red Española del Pacto Mundial junto con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, entre los meses de septiembre y noviembre de 2020, lo confirman: solo un 15% de las empresas consultadas ve en la Estrategia de Desarrollo Sostenible medidas para fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas; solo un 25% de las empresas dispone de una política de derechos humanos y solo el 8% lleva a cabo evaluaciones de impacto en este ámbito; solo el 30% de empresas consultadas dispone de un código de conducta para proveedores y solo un 20% llevan a cabo

11 Mounk 2018.

12 Innerarity 2020.

13 Applebaum 2021: 37 ss.

evaluaciones a proveedores en derechos humanos¹⁴. En cualquier caso, el mundo no estaba en camino de cumplir los ODS antes de la llegada de la pandemia...

Pues bien, la Covid-19, además de las muertes, ha provocado, que entre 119 y 124 millones de personas volvieran a la pobreza y al hambre crónica; que se perdiera el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo; que millones de niños se enfrentan a la pobreza, ya sea porque sus familiares han enfermado o porque no pueden trabajar...

La organización Oxfam Intermón (2021) ha subrayado que la pandemia podría dejar a un casi millón más de personas en España en pobreza severa. Según un informe de Cáritas y de la Fundación Foessa (2021), la población española con grandes problemas para llegar a fin de mes creció casi un 30% en 2020; el porcentaje de hogares que no pueden permitirse una dieta básica creció más de un 40%; solo el 41,9% de los hogares disfrutaban de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión; 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018... Las conclusiones del informe son claras. La pandemia ha tenido como resultado: "una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos".

La aparición de la Covid-19 se ha producido en un momento de debilidad del discurso de los derechos humanos...

2. La pandemia y el discurso de los derechos humanos.

La pandemia se ha proyectado claramente en el discurso teórico de los derechos humanos, y no solo en el práctico. Y lo ha hecho tanto en los valores que lo presiden cuanto en los principios de organización en los que se asientan. En estos momentos no es posible conocer cuál será el alcance y las consecuencias de esta proyección. En lo que sigue señalaré algunas de las proyecciones diferenciando entre valores que justifican o dan cuenta de los derechos y principios de organización sin los cuales estos no pueden ser satisfechos de manera correcta¹⁵.

2.1. La pandemia y los valores de los derechos.

En este punto me voy a referir a cuatro de los grandes valores que son referentes del discurso de los derechos humanos y que se han visto afectados, y en algunos casos cuestionados, durante la pandemia. Aludiré así a la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad¹⁶.

Si hay un principio que sirve para identificar el discurso de los derechos este es la dignidad humana. Pues bien, la pandemia ha vuelto a demostrar la necesidad

14 Red Española del Pacto Mundial 2020.

15 Llamas 1993: 67 ss.

16 Peces-Barba y otros 1995: 228 ss.

de repensar las bases sobre las que se sustenta el ideal de dignidad humana dentro del discurso de los derechos.

Y es que, ese ideal ha estado finalmente basado, por un lado, en un modelo de ser humano, y por otro, por el papel que ese ser humano desempeñaba en la sociedad. El modelo de ser humano desde el que se configuró el ideal de dignidad humana es el de un ser singular por poseer ciertas capacidades que otros seres vivos no tienen. Y la dignidad de ese ser humano se acrecentaba al hilo del papel que este tenía en la sociedad. Obviamente, en situaciones de poca convulsión, esta base de la idea de dignidad se extendía, en cierta manera, a todos los seres humanos. Pero otra cosa ocurre cuando se produce una situación convulsa y la COVID-19 nos ha permitido comprobarlo.

Tal vez la situación en la que los problemas de una construcción de la dignidad humana como la antes expuesta se han manifestado de forma más clara se produjo a principios de la pandemia en un contexto de escasez de recursos sanitarios. En aquellos momentos, importantes sociedades científicas y médicas propusieron la utilización del criterio del valor social de la persona (enferma) a la hora de decidir sobre los recursos. Se trata de un criterio que cuenta con importantes problemas de concreción y determinación, que ha estado presente en algún momento en la propia historia de los derechos humanos, pero que creíamos superado. Su repercusión en la situación de las personas con discapacidad y en las personas mayores fue, durante algún tiempo, más que evidente¹⁷.

Algunos de los documentos y prácticas que pudimos conocer en aquellos días, compartían, por ejemplo, la filosofía sobre la discapacidad presente en el pensamiento clásico, en las prácticas de la Alemania nazi o en los experimentos médicos realizados en Estados Unidos en los años sesenta del siglo pasado (en los que se utilizaban a personas con discapacidad y a mayores). Esa filosofía que un prestigioso juez norteamericano, Oliver Wendell Holmes, expuso en la Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del caso *Buck v. Bell* de 1927 (un caso de esterilización de una persona con discapacidad), afirmando finalmente: “Tres generaciones de imbéciles son suficientes”. Por fortuna, junto a esos documentos también pudimos ver otros claramente en una línea distinta. En España un ejemplo de estos últimos lo constituye el *Informe sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia de COVID-19*¹⁸. Y también a raíz de esa discusión aparecieron posicionamientos de reconocidos especialistas en bioética pronunciándose sobre la necesidad de adoptar una perspectiva social en ese campo¹⁹ o sobre la necesidad de adoptar, directamente, un enfoque de derechos humanos²⁰.

Como es sabido, la libertad es un principio capaz de dar cuenta del contenido general de los derechos. Se trata de un ideal que posee proyecciones muy diferentes. Probablemente la pandemia ha afectado a buena parte de estas proyecciones

17 Presno 2020a: 275 ss.

18 Comité de Bioética de España 2020.

19 Fins 2020.

20 Berwick 2020.

pero de forma principal a tres: la libertad de circulación, la intimidad y la libertad de expresión.

La pandemia ha provocado la restricción, como algunas generaciones nunca antes habíamos conocido, de uno de los sentidos primigenios de la libertad que se manifiesta a través de la libre circulación²¹. El confinamiento sufrido al comienzo de la pandemia y los sucesivos toques de queda, han supuesto una limitación de este derecho que, en el caso de España, ha sido considerado como inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional es su polémica Sentencia 48/2021, de 14 de julio de 2021, referida al primer Estado de alarma, si bien con argumentos que tienen que ver más con el procedimiento que con la limitación de la libertad (inconstitucionalidad que ha vuelto a ser declarada en relación con el segundo Estado de alarma).

En efecto, la sentencia declara inconstitucionales los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 7 del Real Decreto se refiere a la limitación de la libertad de circulación de las personas. Su apartado 1 decía:

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

El apartado 3 señalaba: “Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio”. Y el apartado 5 establecía:

El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Cuando las medidas a las que se refiere el párrafo anterior se adopten de oficio se informará previamente a las Administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

La Sentencia se pronuncia sobre la limitación de derechos fundamentales afirmando que la declaración del estado de alarma no permite al Gobierno la suspensión de derechos fundamentales pero sí la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En opinión del Tribunal las medidas sobre libertad de circulación y sobre libertad de elección del lugar de residencia fueron verdaderas suspensiones y afectaron de maneras drástica al contenido esencial de ambos derechos, a diferencia de lo que ocurrió con otros derechos como el de reunión o el de educación. El Tribunal Constitucional subraya que la inconstitucionalidad de esos apartados no se produce por su contenido sino por el instrumento jurídico elegido para llevar a cabo estas suspensiones.

La segunda de las proyecciones de la idea de libertad afectada de manera esencial por la pandemia ha sido la intimidad. El derecho a la intimidad y a la protección de los datos de salud, unos datos de especial naturaleza, se ha visto cuestionado por el uso de tecnologías destinadas a la lucha contra la pandemia²². Se trata de una proyección que ya estaba seriamente amenazada antes, hasta el punto de que algunos habían afirmado que el derecho a la intimidad estaba en situación de demolición²³. La pandemia ha provocado la limitación de este derecho a través del uso de la tecnología²⁴. La novedad de esta limitación ha venido de la mano de su justificación: la salud pública. En España, tempranamente, en mayo de 2020, la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos realizó un informe sobre el uso de las tecnologías en la lucha contra la COVID-19²⁵. En el informe la Agencia recuerda que la utilización de la tecnología no puede ser entendida de forma aislada, sino en el marco de un tratamiento de datos personales con un propósito claramente definido. En la lucha efectiva contra la COVID-19, el tratamiento debe implementar una estrategia coherente y proporcional basada en evidencias científicas y cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Protección de Datos.

Un aspecto interesante en la gestión de la pandemia, que ha incidido sobre el discurso de los derechos tiene que ver con la importante presencia de informaciones erróneas que se difundían rápidamente y también con el exceso de datos y de información que circulan sobre la pandemia. No es extraño así que en septiembre de 2020 se produjera una Declaración conjunta de la OMS, las Naciones Unidas, UNICEF, el PNUD, la UNESCO, ONUSIDA, la UIT, la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y la Federación Internacional Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la infodemia (término acuñado por el periodista David Rothkopf en un artículo publicado en *The Washington Post* en mayo de 2003 con el título “When the Buzz Bites Back”). En esta declaración se dice:

Una infodemia es una sobrecarga de información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la

22 Revenga 2020: 25.

23 Revenga 2016: 71.

24 García Morillo 2021: 283 ss.

25 AEPD 2020.

respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. La información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia... Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros para que elaboren y apliquen planes de acción con el fin de gestionar la infodemia promoviendo la difusión oportuna de información precisa basada en datos científicos y probatorios, dirigida a todas las comunidades, y en particular los grupos de alto riesgo; y previniendo y combatiendo la propagación de información errónea y falsa, siempre respetando la libertad de expresión.²⁶

Muchos de estas cuestiones que afectan al valor de la libertad en el discurso de los derechos, han vuelto a manifestar uno de los conflictos tradicionales que la han venido acompañando en la historia: la tensión entre libertad y seguridad. En efecto, la tradicional tensión entre libertad y seguridad, que acompaña la historia de los derechos desde sus orígenes, ha estado muy presente durante la pandemia. Incluso, en algunos lugares, ha servido como punto de fricción en la gestión política de este fenómeno a través de la dicotomía (no siempre bien manifestada) entre libertad y salud.

Otro de los grandes principios del discurso de los derechos, que funciona como criterio de distribución de éstos es el de la igualdad. Como es sabido, a pesar de que toda teoría de los derechos maneja una visión de la igualdad, una de las maneras de diferenciar entre las distintas teorías consiste precisamente en examinar cual es el papel y el alcance que se le da a este principio.

Pues bien, si analizamos la pandemia desde el punto de vista de la igualdad, hay dos asuntos que destacan sobre otros: por un lado su afectación desigual a la población y por otro el papel de la igualdad en su gestión. Ambos afectan de manera sensible al discurso teórico de los derechos humanos.

En relación con el primer asunto, la pandemia desde el principio puso de manifiesto las situaciones de desigualdad en la que viven nuestras sociedades. Aunque en los primeros momentos se intentó trasladar la idea de que el virus afectaba a todos por igual, pronto se pudo comprobar que esto no era así. En los Estados el virus ha afectado y se ha expandido con más rapidez en personas y colectivos en situación de vulnerabilidad que, además, y dadas las condiciones de vida en la que viven, han sido los que más han venido sufriendo los confinamientos. Y algo parecido ha ocurrido en el plano internacional. Por regla general, los Estados más pobres viene sufriendo las consecuencias de la pandemia en un grado mucho mayor que el resto. En este sentido, es interesante consultar en España el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre *COVID-19 en distintos entornos y grupos de personas* (2021). En este informe, que se ha venido actualizando durante la pandemia, se afirma que: “La evidencia disponible a nivel internacional, así como los brotes vinculados a contextos de precariedad laboral y habitacional detectados en España, ponen de manifiesto que la pandemia de CO-

VID-19 no afecta a todos los colectivos por igual e ilustran la retroalimentación entre la pandemia y la vulnerabilidad social”.

Pero otra de las dimensiones de la igualdad que se ha visto afectada ha sido la de su papel en la gestión global de la pandemia. Y es que esta gestión nos ha permitido comprobar como el discurso de la igualdad dentro de los derechos humanos es un discurso que, al igual que el de la universalidad, tiene un complicado acomodo en el plano internacional. Ciertamente es difícil afirmar que se esté llevando a cabo una gestión global de la pandemia pero, en todo caso, si realizamos un examen global de esta gestión, está claro que la igualdad y la no discriminación no están siendo sus referentes. Y ello a pesar de los llamamientos de las organizaciones internacionales, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos vuelve a plantear la debilidad del discurso de los derechos a escala internacional. Ciertamente, en contra de esta posición sobre la gestión global de la pandemia puede utilizarse el gran éxito de las vacunas, un fenómeno sin precedentes. Pero ese éxito se ve de nuevo empañado por la gestión de su reparto a nivel global y por la incapacidad de la comunidad internacional para abordar el tema de las patentes²⁷.

En todo caso, si hay unos derechos que tradicionalmente se relacionan con la igualdad estos son los derechos económicos, sociales y culturales. Como es sabido se trata de derechos cuya exigibilidad jurídica en el diseño de las garantías jurídicas es normalmente menor. Se trata de unos derechos que poseen una proyección especial en las personas en situación de vulnerabilidad. No en vano mucha de la normativa internacional que en los últimos años se ha elaborado en relación con las personas en situación de vulnerabilidad ha servido en ocasiones para sustituir ese menor grado de exigibilidad. Pues bien, durante la pandemia, hemos podido volver a comprobar que se trata de derechos menos protegidos que el resto. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020), lo ha expuesto con claridad: “la pandemia de COVID-19 amenaza con desbordar los sistemas públicos de atención sanitaria y está teniendo efectos devastadores en todo el mundo y en todas las esferas de la vida, como la economía, la seguridad social, la educación y la producción de alimentos”.

Los problemas de la igualdad nos llevan a otro de los valores del discurso de los derechos: la solidaridad. Y es que las políticas frente a la pandemia llevadas a cabo por los Estados, no puede decirse que hayan sido solidarias... Es cierto que han existido programas, no exentos de críticas, como el COVAX (Fondo Global para Vacunas COVID-19), creado en abril de 2020 y dirigido por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, la Coalición para las innovaciones en preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. También en la Unión Europea han existido programas como la Iniciativa Equipo Europa para la fabricación y el acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias en África impulsada por la Comisión Europea en abril de 2020.

27 Sekalala, Forman, Hodgson et al. 2021.

Pero en términos generales, lo que hemos podido observar es que los Estados actúan sin importarles mucho la situación en la que se encuentran otros (al menos hasta el momento en el que su situación deja de ser problemática) y, por tanto, sin importarles la satisfacción de los derechos de un número importante de personas que, por ejemplo, ni han tenido acceso a servicios de salud ni a recursos sanitarios.

Ahora bien, también es cierto que durante la pandemia hemos podido advertir un resurgimiento de la importancia de la solidaridad en algunos espacios. Los ejemplos de iniciativas de solidaridad por parte de la ciudadanía han sido muy numerosos en todos los Estados. Y además, la pandemia ha servido para que seamos conscientes de la relevancia social que tienen nuestras acciones y para justificar restricciones a nuestra libertad con el objetivo de no menoscabar la salud e integridad de otras personas. En este sentido, la pandemia ha vuelto a recalcar la relevancia de la solidaridad para el disfrute de los derechos²⁸.

2.2. La pandemia y los principios de organización de los derechos.

Pero el discurso de los derechos humanos se ha visto afectado en otra de sus dimensiones esenciales, la de sus principios de organización. Como es sabido, los principios de organización constituyen referentes básicos del marco jurídico-político en el que se asientan los derechos²⁹, con una proyección esencial en el Estado de Derecho y en la Democracia. Entre estos principios destacan la seguridad jurídica, la separación de poderes y la soberanía popular.

La seguridad jurídica ha sufrido con la pandemia. Y sobre todo lo ha hecho en un país como España, con un sistema complejo y unas competencias sanitarias en manos de las diferentes Comunidades Autónomas³⁰. Durante todo este tiempo, se han producido normas e instrucciones poco claras e incluso contradictorias entre unas Comunidades y otras. Y esto ha tenido como consecuencia situaciones de desigual satisfacción de derechos dependiendo del lugar en el que se residiera. Pero además, el desconocimiento del comportamiento del virus, ha venido provocando constantes cambios normativos y unas dosis de discrecionalidad en la interpretación de las normas mucho mayores que las habituales.

Todo ello ha venido generando una falta de confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico político que se ha potenciado por el cuestionamiento de otros principios de organización³¹.

Uno de estos principios es el de la separación de poderes. Y es que la pandemia está provocando tensiones relevantes entre las funciones de los gobiernos y los parlamentos por un lado, y entre las funciones del gobierno y los jueces por otro. La primera de las tensiones tiene como una de sus principales manifestaciones en España la regulación de las medidas de emergencia realizada por el Gobierno a través de instrumentos normativos no legislativos, provocando para algunos una

28 González Amuchastegui 1991: 127.

29 Peces-Barba 2013.

30 Perea González 2020.

31 Bartolomé, E., Coromina, L. and Dülmer, H. 2021: 156.

violación de la reserva de Ley³². La segunda tensión, se ha manifestado en el rechazo de las medidas que restringen derechos fundamentales por parte de algunos Tribunales y, sobre todo, por el malestar existente en el Tribunal Supremo con el Gobierno por haber dejado en sus manos la última decisión acerca de la validez de estas medidas, a través del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Esta norma modifica la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y además de permitir que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorización judicial, establece la posibilidad de acudir en casación ante el Tribunal Supremo en el caso de que esas medidas sean rechazadas.

Por último, el principio de soberanía popular también se ha cuestionado a través de la tensión entre democracia y tecnocracia o, tal vez mejor, entre la gestión política de la pandemia y la gestión científica. Como ha señalado Federico de Montalvo, “la crisis de salud pública provocada por la enfermedad de Covid-19 ha recobrado el viejo debate del papel que en la toma de decisiones en nuestras democracias le corresponde a la política y a la ciencia”³³. Ha sido una constante la utilización, en los momentos más duros de la pandemia, de ejemplos de buena gestión aludiendo a países que presuntamente se basaban únicamente en la opinión de los expertos y que, normalmente se correspondían con sistemas no democráticos. La idea que se lanzaba estaba clara: en determinados momentos la democracia no es la forma óptima de gestión de los problemas sociales. A lo que ha contribuido la actuación de muchos gobiernos democráticos que han querido esconder y justificar sus decisiones en las opiniones de los técnicos. Todo ello, además, en un clima en el que la ciudadanía ha perdido la visión inocente de la ciencia como actividad no cambiante y que se desarrolla en términos de verdad, por una real en la que la ciencia cambia y se desenvuelve en términos de probabilidad. La seguridad de la ciencia y su neutralidad se ha puesto también en cuestión y con ello la autoridad de los tecnólogos...

3. ¿Y ahora que?

Como he reflejado en estas breves reflexiones, antes de la llegada de la COVID-19 no puede decirse que corrieran buenos tiempos para los derechos humanos. En aquellos días, los principales retos de la teoría de los derechos humanos podían reconducirse a los tres siguientes: (i) plantear herramientas eficaces para luchar contra la pobreza, la discriminación y el deterioro del planeta; (ii) responder a los movimientos involucionistas en materia de derechos; y (iii) construir una teoría

32 Tajadura Tejada 2021: 137 ss.

33 Montalvo Jääskeläinen 2020: 151.

de los derechos digitales situándola dentro del discurso de los derechos. Cuando parece que los países del primer mundo estamos a punto de controlar (no se sabe aún si definitivamente) la propagación del virus o tal vez mejor, sus efectos más perjudiciales para la salud, estos retos siguen estando presentes hoy en día, si bien luego de un proceso en el que hemos podido ver ciertas grietas dentro de los valores y principios que constituyen el marco del discurso teórico sobre los derechos.

La pandemia está poniendo aún más en tensión este discurso. El consenso del que habló Bobbio³⁴ en algún momento sobre su fundamentación dista todavía mucho de alcanzarse. Y la satisfacción de las pretensiones y necesidades que estos protegen ha disminuido de manera drástica.

Si en 2019 podíamos hablar de una situación crucial para el discurso de los derechos, en 2021 asistimos a una situación aún más dramática. La gestión política de la pandemia y de sus consecuencias plantea retos de gran calado a los sistemas constitucionales³⁵ pero que poseen una proyección que va mucho más allá y alcanza a las Naciones Unidas³⁶.

Consciente de ello Naciones Unidas ha sumado a la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible un llamamiento para la revitalización de los derechos humanos con el objetivo de situar a los derechos en el centro de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción: “En una coyuntura tan crítica, nuestra condición y valores humanos compartidos deben ser una fuente de unidad, no de división. Debemos dar a la gente esperanza y una visión de lo que puede deparar el futuro. El sistema de derechos humanos nos ayuda a enfrentar los desafíos, oportunidades y necesidades del siglo XXI; reconstruir las relaciones entre personas y líderes; y lograr la estabilidad, la solidaridad, el pluralismo y la inclusión globales de los que todos dependemos”³⁷. Una línea de trabajo en este campo debe estar destinada a reforzar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, se ha propuesto, por ejemplo, la elaboración de un texto parecido a los llamados “Principios de Siracusa” (destinados a concretar las obligaciones de los poderes públicos cuando en situaciones excepcionales se suspenden los derechos individuales, civiles y políticos) en relación con los derechos económicos, sociales y culturales³⁸.

Por su parte, el Foro Económico Mundial ha lanzado la propuesta conocida como “El Gran Reinicio” que pretende transformar el modelo económico tras la pandemia, reconstruyendo la economía mundial de forma sostenible. La propuesta fue presentada en Davos (Suiza) en mayo de 2020 por el príncipe Carlos de Gales y el director de la organización, el economista alemán Klaus Schwab. El Gran Reinicio busca “resetear el capitalismo” para lograr un mundo más sostenible y más igualitario. Ese reseteo implica cambiar la visión que tenemos del mundo y rechazar la idea de que la desigualdad es el peaje que hay que pagar si queremos progresar³⁹.

34 Bobbio 1991: 61.

35 Passaglia 2021: 499 ss.

36 Horna 2020: 60 ss.

37 ONU 2020.

38 Casla 2020.

39 Schwab and Malleret 2020.

En España, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretenden ser también una respuesta desde los derechos humanos.

La estrategia destaca ocho grandes retos de país, cada uno de ellos acompañado de una política aceleradora y de diferentes prioridades de actuación y metas. Muchos de estos retos, sino todos, se proyectan en los derechos. Esa proyección es evidente en los retos 1, 3, 5, 6 y 7. Así, el primero de los retos es “acabar con la pobreza y la desigualdad”, siendo su política aceleradora la redistribución de la riqueza y la garantía de los derechos. Por su parte, el reto número 3 consiste en “cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación”, siendo su política aceleradora lograr vidas libres e iguales para todas. El reto 5 consiste en poner fin a la precariedad laboral, y su política aceleradora conseguir calidad y estabilidad en el empleo. El reto 6 es “revertir la crisis de los servicios públicos” siendo la política aceleradora alcanzar unos servicios públicos reforzados para un estado del bienestar democrático y resiliente. Y el reto 7 es “poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta”, siendo su política aceleradora conseguir el liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos.

Por su parte, el Plan de Recuperación responde a un triple objetivo: (i) impulsar la actividad y la creación de empleo para contrarrestar a corto plazo el impacto de la pandemia, (ii) apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial y (iii) reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo. El Plan tiene cuatro ejes transversales que vertebran todas las palancas y componentes y están plenamente alineados con los que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: (i) la transición ecológica, (ii) la transformación digital, (iii) la cohesión social y territorial y (iv) la igualdad de género. Estos cuatro ejes se proyectan en 10 políticas palanca: 1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; 2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes; 3. Transición energética justa e inclusiva; 4. Una Administración para el siglo XXI; 5. Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas; 6. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud; 7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; 8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; 9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte; 10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben desarrollarse en conjunción con otro plan de acción como es España Digital 2025. Este Plan incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que durante los próximos años se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea. El eje número 10 de ese Plan, consiste en: “Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de

los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales”.

Pero además de todos esfuerzos en el campo de las políticas públicas, existe otro campo, el de la teoría de los derechos, que debe ser capaz de hacer frente a las tensiones a las que me he referido.

Así, parece imprescindible replantearse el ideal de la dignidad humana y, más concretamente, el modelo ser humano que constituye su referente. Igualmente es necesario construir un discurso de los derechos humanos en el que la libertad pueda complementarse con la seguridad y la solidaridad, y en el que la diferencia constituya el eje del principio de igualdad. También es preciso integrar de manera coherente en este discurso los nuevos derechos digitales. Por último, parece importante adaptar la estructura donde todo ello debe asentarse, que no es otra cosa que el Estado de Derecho y la Democracia, a las nuevas demandas sociales. En este punto, la recuperación de la reflexión sobre la ética y la política constituye una exigencia perentoria.

Bibliografía

- Agencia Española de Protección de Datos. 2020, *Informe sobre el uso de las tecnologías en la lucha contra la COVID-19. Un análisis de costes y beneficios*. Available at: <https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- Ansuátegui F. J. 2013, *Razón y voluntad en el Estado de Derecho*, Dykinson, Madrid.
- Applebaum A. 2021, *El Ocaso de la Democracia. La Seducción del Autoritarismo*, Madrid: Debate.
- Bartolomé E., Coromina L. and Dülmer H. 2021, “Valores bajo presión: estudio preliminar sobre el cambio de valores ante la crisis de la COVID-19 en España”, *Revista Española de Ciencia Política*, 55.
- Bellver Capella V. 2020. “Bioética, derechos humanos y covid-19” (*Cuadernos de Bioética*, 31 (102).
- Berwick D. 2020, “The Moral Determinants of Health”, JAMA. Available at: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767353> (accessed 6 October, 2022).
- Bobbio N. 1991, “Sobre el fundamentos de los derechos del hombre”, en *El tiempo de los derechos*, Madrid: Sistema.
- Cáritas y Fundación Foessa. 2021. *Sociedad expulsada y derecho a ingresos*. Available at: <https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/analisis-y-perspectivas-2021.pdf> (accessed 6 October, 2022).

- Casla K. 2020. "New policies for a new crisis", OpenGlobalRights, 14 de abril de 2020. Available at: <https://www.openglobalrights.org/new-policies-for-a-new-crisis/> (accessed 6 October, 2022).
- Comité de Bioética de España. 2020. *Informe sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia de COVID-19* de 25 de marzo de 2020. Available at: <http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE-%20Priorizacion%20de%20recursos%20sanitarios-coronavirus%20CBE.pdf> accessed 6 October, 2022).
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2020. *Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales*. Available at: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slO6QSmIBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPIF1vfPMKXidSV%2FGyVFSAvr6nizxSlkm%2BMwII5sFYkMLQXUujELyY7Xqi78YhvjNQDYn3kjcLrPompmpBOF6A4cOy%2BkRAHc> (accessed 6 October, 2022).
- De Asís R. 2001. *Sobre el concepto y el fundamento de los derechos. Una aproximación dualista*, Cuadernos Bartolomé de las Casas, n. 17, Madrid: Dykinson.
- EAPN-ES, (2021). 11 Informe "El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020". Available at: <https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-ARPE-2021-contexto-nacional.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- España Digital 2025. Available at: https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Fernández Liesa C.R. 2013, *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en perspectiva histórica*, Madrid: Civitas.
- Fins J. 2020, "Covid-19 Makes Clear that Bioethics Must Confront Health Disparities", *Bioethics Forum Essay*, The Hastings Center. Available at: <https://www.thehastingscenter.org/covid-19-makes-clear-that-bioethics-must-confront-health-disparities/> (accessed 6 October, 2022).
- García Morillo C, 2021. "Los principales retos para la privacidad en tiempos de COVID-19", en *Estudios sobre derecho digital*, coord. por Rafael Perea Ortega, Aranzadi.
- Gobierno de España, 2020. *Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030*. Available at: <https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/informeprog21eds30r.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- Gobierno de España. 2021. *España Digital 2025*. Available at: https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Gobierno de España. 2021. *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*. Available at: https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf (accessed 6 October, 2022).

- González Amuchastegui, J. 1991. “Notas para la elaboración de un concepto de solidaridad como principio político”, *Sistema*, n. 101.
- Horna A.V. 2020. “Desafíos de las Naciones Unidas frente al COVID-19”, en *Cuaderno de Derecho Público*, n. 8.
- Innerarity D. 2020. *Una teoría de la democracia compleja*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Jakobs, G. y Cancio Meliá, M. 2003. *Derecho penal del enemigo*, Madrid: Civitas.
- La Torre M. and Lalatta, M. 2018. ¿Legalizar la tortura? Auge y declive del Estado de Derecho, Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Llamas A. 1993. *Los valores jurídicos como ordenamiento material*, Madrid: BOE.
- Montalvo Jääskeläinen, F. 2020. “Pandemias, política y ciencia: el papel de la ciencia y los científicos en la solución de los conflictos derivados de la pandemia de la COVID-19”, en *Cuadernos de Bioética*, 31 (102).
- Mouk Y. 2018. *El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla*, Editorial Paidós.
- ONU. 2020. *The Highest Aspiration. A Call To Action For Human Rights*. Available at: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Organización Mundial de la Salud. 2020. *Gestión de la infodemia sobre la COVID-19: Promover comportamientos saludables y mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa*, 23 de septiembre de 2020. Available at: <https://www.who.int/es/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> (accessed 6 October, 2022).
- Oxfam Intermón. 2021. *Superar la pandemia y reducir la desigualdad*. Available at: <https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- Passaglia P. 2021. “La incidencia de la pandemia Covid-19 en los sistemas constitucionales europeos”, en *La crisis del parlamentarismo en nuestra democracia constitucional*, coord. por Manuel Aragón Reyes, José Ramón Cossío Díaz, Luis Felipe Nava Gomar, Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Peces-Barba G. 1995, *Curso de Derechos Fundamentales*, (con la colaboración de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), Madrid: BOE-Universidad Carlos III.
- Peces-Barba G. 2013. *Ética, Poder y Derecho*, Mexico: Fontamara.
- Perea González A. 2020. “Apología de la forma: COVID-19 y seguridad jurídica”, en *Diario La Ley*, n. 9657.

- Presno M.A. 2020a, “¿Ha sido España país para viejos durante la emergencia sanitaria de COVID-19?”, en *IgualdadES*, año 2, n 3.
- Presno M.A. 2020b. “Teoría y práctica de los derechos fundamentales en tiempos de COVID-19”, en *Revista Administración & Ciudadanía*, EGAP, Vol. 15, núm. 2.
- Red Española del Pacto Mundial, 2020. Consulta empresarial en ODS. Available at: <https://www.pactomundial.org/2020/11/la-red-espanola-del-pacto-mundial-y-la-vicepresidencia-segunda-del-gobierno-presentan-los-resultados-de-la-consulta-empresarial-en-ods/> (accessed 6 October, 2022).
- Revenga M, 2020. “La pandemia y el derecho a la intimidad”, en *Revista Catalana de Dret Públic*, núm. especial COVID-19.
- Revenga, M. 201, “El derecho a la intimidad: un derecho en demolición (y necesitado de reconstrucción)”, *El derecho a la privacidad en un nuevo entorno tecnológico*. XX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- Schwab K. and Malleret T. 2020. *Covid-19. El Gran Reinicio*, Forum Publishing.
- Sekalala S, Forman L, Hodgson T, et al. 2021. “Decolonising human rights: how intellectual property laws result in unequal access to the COVID-19 vaccine”, en *BMJ Global Health*
- Singer M. 2009, *Introduction to Syndemics: A Critical Systems Approach to Public and Community Health*, John Wiley & Sons.
- Solanes A. 2015, “Derechos humanos y asilo: sobre las deficiencias del SECA y la regulación jurídica española”, en *Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá*, n. 72.
- Tajadura Tejada J. 2021, “El Estado de Derecho frente al COVID. Reserva de ley y derechos fundamentales”, en *Revista Vasca de Administración Pública*, n. 120.
- Truyol and Serra A. 1984, *Los derechos humanos*, Madrid: Tecnos.

Laura Palazzani, Mirko Garasic

*How and why Covid-19 has affected
our perception of Moral Enhancement?*

Abstract: The explosion of the Covid-19 pandemic era -with the resulting chaos and stress that liberal democracies have suffered in managing to balance out individual freedoms and public health have brought new verve into the discussion concerning a vast scale implementation of moral enhancers so to “only” ensure that citizens will comply with what is best of the overall population. In other words, the argument is: if people are unable to rationally follow through with the idea of responsibility towards oneself and others, we might be morally obliged to use the biochemical tools in our hands to “push” them to do “the right thing”. Though tempting at first glance -especially in the midst of an epochal crisis that will revolutionize our interaction with others forever- we want to argue that caution should abound when depicting such a positive portrayal of what we could achieve -while missing out on what we might undermine in our value system, as well as in our political understanding of authority, power and experts. Starting with an analysis of the historical discussion centred on Moral Enhancement, we will move forward into analysing the specific impact that Covid-19 has had on the arguments in favour of it -and we will attempt to provide a response.

Keywords: Covid-19, Enhancement, Forced Treatment, Freedom, Justice, Moral Perfectionism.

Indice: 1. What is moral enhancement?. 2. Arguments in favour of moral enhancement. 2.1. Enhancement is necessary in the face of global catastrophes. 2.2. Therapy and enhancement are equivalent. 2.3. Enhancement is an “evolutive duty”. 2.4. Enhancement is a pharmacological and technological “short-cut”. 2.5. Enhancement does not threaten freedom and justice. 3. Arguments against moral enhancement. 3.1. The scientific implausibility of moral enhancement. 3.2. The philosophical objections to moral enhancement. 4. The Covid-19 variable. 5. Should we all be cured? 6. Concluding remarks.

1. What is moral enhancement?

Moral enhancement¹ consists in the use of drugs and technologies on healthy subjects to improve moral dispositions and capacities, such as the sense of justice,

1 Enhancement means intervention on the human body and mind of a healthy individual with the aim of altering existing capacities or creating new ones, at physical, mental and emotive

sympathy, empathy, altruism, cooperation, attenuating aggressiveness, conflicts and hatred. This kind of enhancement could be carried out by means of drugs, neuro-technologies and genetic interventions. Pharmacological enhancement concerns the use of drugs to increase 'moral traits' or to remove 'immoral tendencies': reference is generally made to the use of oxytocin, also called 'love hormone' or 'moral molecule' (considered responsible for maternal and caring behaviour)² and molecules that inhibit the absorption of serotonin with the effect of increasing cooperation and the capacity to express a moral judgement in a balanced and fair way. Neurological enhancement refers to the activation of cerebral areas (like the amygdala) by means of deep transcranial stimulation or brain implants correlated to emotive responsiveness, the alteration of moral perception or the control of violent behaviour, a requisite of moral conducts³: it is also referred to as 'moral brain'. Genetic enhancement consists in the identification and localisation of 'genes' or 'variants' or 'genetic precursors' correlated to moral traits (e.g. MAO-A is the genetic variant that allows the catalyser of serotonin, correlated to moral behaviours), obtainable by the selection of embryos (with such genetic variants) or genetic modification with gene-editing⁴.

level, so as to quantitatively increase and qualitatively improve human beings. There are different means or types of intervention (pharmacological, neurological, genetic, technological) and different aims (aesthetic, sport-competitive, eugenic, biological-extensive, cognitive-emotive). Actual examples are to be found in cosmetic medicine (interventions that rectify the body's exterior aspect), doping in sport (the use of substances and practices by athletes to increase physical-mental performance), genetic enhancement (interventions to improve the genome also with the direct introduction of modified genes according to the desired features, with gene-editing); biological enhancement (interventions to block physical-mental decline, to obtain a rejuvenation and lengthen healthy biological life indefinitely); neuro-cognitive enhancement (interventions for the improvement of mental and emotive performance, with drugs, neuro-imaging technologies, brain implants and brain-computer interface). There are different modalities of intervention, more or less invasive with respect to the body and mind, reversible or permanent, with individual effects or ones that are handed down to future generations.

2 Following experiments on animals it was seen how oxytocin injections in the brains of female mice induce a maternal behaviour even in non-pregnant animals and the inhibitors bring about the distancing of the mothers from their offspring. Equally in males low levels oxytocin cause social distancing and those without the codifying gene shows aggressiveness, indifference to detachment from the mother and absence of social attachment. It is also demonstrated that an excess of oxytocin can produce serious risks to health and induce abnormal behaviours.

3 A number of neuroscientific and neurotechnological experiments concern the anatomical-functional substratum of empathy (the capacity to understand the emotional state of others, to perceive what others perceive). Recent experiences show that to observe someone's face that expresses an emotion stimulates in the observer the same centres of the brain which are activated when he himself presents an analogous emotive reaction (mirror neurons). With regard to transcranial stimulation in areas of the brain it is shown, from random tests, that the stimulation of the area near the right ear increases aggressiveness.

4 Gene-editing is a technique that uses 'molecular scissors' to 'cut' the DNA in very precise points (*editing* means 'rectification'), so as to change the genome, eliminate some parts, correct and/or substitute others. An intervention that aims at finding the error in the DNA sequence to then modify it, restoring the correct genic sequence. 'Gene editing' represents a new genetic technology in molecular biology which opens up new intervention perspectives with potential features

2. Arguments in favour of moral enhancement

2.1. Enhancement is necessary in the face of global catastrophes

Moral enhancement is today considered necessary owing to the rapid development of technology that has the potential to annihilate human life on planet Earth⁵. The huge techno-scientific development has considerably increased man's capacity to harm his own kind, broadening such 'power' in space and time, with more serious and complex negative consequences, extendable in the global dimension (to all human beings but also to animals, vegetables and to the environment in general) and which can be handed down to future generations (for example, the construction of weapons of mass destruction, global injustices like world poverty, human atrocities like genocides and slavery, the destruction of unrenovable resources, climate change). A fitting "moral psychology" and "moral sense" has not developed in parallel with such technological development, as it is generally limited to the consideration of present and immediate experience, perceiving the responsibility only of what is accidentally connected to our actions, with a lack of involvement for events and actions far away in space and time. A disproportion has thus come about between the exponential capacity of the potential destruction of humanity and the planet and the reduced moral capacity to manage and resolve such 'common tragedies'. Notably, in their book Persson and Savulescu specifically mentioned also the pandemic among the very threats that should push us towards accepting moral enhancement. Moral sentiments are accused of 'short-sightedness' and 'parochialism', linked only to spatial proximity and temporal vicinity. Moral enhancement is a scientific and technological solution so that individuals become aware of and 'empathise' with global and future issues, seeking a collective solution to avoid human and environmental catastrophes. The standpoint is different of those who think that moral enhancement is not compulsory and directed at everyone, but must be voluntary and directed at single individuals, so as to 'engineer virtues', facilitating citizens' adjustment to moral codes in a democratic society⁶ or of emotive and non-cognitive improvement for the development of moral capacities, eliminating unjustified prejudices⁷.

2.2. Therapy and enhancement are equivalent

Given the pharmacological or technological possibility to increase moral feelings, to induce more empathic and less aggressive perceptions and behaviours, the abstention from acting is not justified, considering that in principle there is nothing wrong at moral level in any form of enhancement and hence also in moral

of precision, specificity, simplicity, easy accessibility, efficiency, low costs. See for details: Palazzani 2016; Palazzani 2018.

5 Persson and Savulescu 2012.

6 Hughes 2015.

7 Douglas 2008.

enhancement. According to this vision, enhancement and therapy are compatible, contiguous and equivalent. The equivalence between therapy and enhancement derives from the common objective of the two types of intervention, identified in the ‘change for the better’, regardless of the fact that this is achieved with means classified as therapies or enhancement. This vision justifies the intervention on man’s body and mind every time that it is accepted by the subject on whom action is taken and is socially justified⁸.

2.3. Enhancement is an “evolutive duty”

Enhancement is a social imperative and a moral obligation⁹. We have reached an historic moment in which it is possible and also necessary to change ourselves and the human species itself. In particular, we have reached a phase in which Darwinian evolution prepares to give way to a dynamic in which man can take the reins of evolution and directly transmit the modifications he retains opportune to his own descendants. In this sense, enhancement represents a phase of evolutionism (enhancing evolution). Natural selection can, and rather must, be substituted by the “deliberate choice” of the selection process that makes it possible to obtain the same result more rapidly. To block progress now in this direction would mean to hinder or impede the possibility to save humanity from wrong and accelerate the evolution of humanity. “Evolutive enhancement”, also in a moral context, shortens the progress that has gone on for millions of years, allowing humanity to reach and fully express its potential, making it possible to balance the natural lottery at physical and social level. In this sense a “duty of enhancement” is justified as a “duty of beneficence” not only individual but also collective. In the midst of the Covid-19 pandemic, this evolution could probably be seen more as a “preservation” of our humanity.

2.4. Enhancement is a pharmacological and technological “short-cut”

Enhancement makes it possible to increase moral dispositions more effectively enabling, more rapidly and quantitatively greater and qualitatively better, what would not be achievable with the traditional methodologies and instruments (education, socialisation), which in this context turn out to be insufficient. In order to resolve the serious global issues that are potentially destructive for humanity and the environment, a biological, neurological and genetic change of the moral character is indispensable. There is no morally relevant difference between the traditional and pharmaco-biotechnological means to increase moral conduct (according to the parity principle)¹⁰. In this perspective it is considered that any action is a form of enhancement insofar as it makes a better life possible. In this sense, if

8 Harris 2016.

9 Harris 2007.

10 Argument developed by John Harris.

education and training are considered licit, for the same reason the biomedical or technological enhancement of human physical, intellectual and emotive capacities should be licit. The use of enhancement technologies is a pharmacological and biotechnological “short-cut” that fosters, speeds up and facilitates the reaching of the desired results. In the case of moral enhancement such interventions are justified as being necessary for man and future humanity.

2.5. Enhancement does not threaten freedom and justice

The unlawfulness and the consequent prohibition of moral enhancement cannot be based on the curtailing of freedom and the producing of injustice¹¹. Moral enhancement carried out biotechnologically does not represent a threat for the freedom of the enhanced person, who can always prevail over the order of causes with their will. Determinism is considered compatible with freedom and the necessary condition for morality. We are free when we do what we want to do and this is true also if our behaviour is determined randomly. Therefore, moral enhancement cannot threaten freedom, as a person is nevertheless free in their choices, regardless of the fact of being enhanced or not. Lastly, the fact that enhanced people will not feel the call for wrongdoing and, consequently, will not have the chance to “fall” does not seem to be a sufficient reason to consider those interventions allowing enhancement as being unacceptable. On the contrary, it seems to offer a very good reason to appreciate them morally, in so much that they foster the well being and happiness of the persons concerned who will in fact have fewer opportunities to do wrong and, above all, to be subjected to wrongdoing by others. Furthermore, if technologies were prohibited every time they were not available for everyone, progress would be blocked and many medical applications and practices would be banned. Justice is not parity of access and injustice disparity of access. If that were so, not only should enhancement technologies be banned but also the payment of a private tutor with respect to those children attending state school.

3. Arguments against moral enhancement

3.1. The scientific implausibility of moral enhancement

The first question regards scientific feasibility, or that is the possibility or realistic impossibility of moral enhancement. There are a great number of doubts and concerns emerging also in scientific literature as at present no reliable data or results from trials are available. The debate rests on hypotheses and forecasts based on conditional figments and fantasies on feasibility (with the premise “if it were possible”), without any demonstration of the feasibility). The only limited

11 This is the argumentation of John Harris and Julian Savulescu. See for instance: Persson and Savulescu 2016.

scientific data concerns the occasional collection of correlations between some biological-hormonal, neurological and genetic dimensions and of a certain type of perceptions and moral conduct. This data comes from non-systematic analyses, not subject to strict scientific investigation methodology, which should be based on statistically significant samples, repeated and repeatable analyses, necessary to validate the results and establish general guidelines. Moreover, these studies are limited to envisaging correlations on empirical bases, where the correlation points to a possibility or more or less high statistical probability of relation among the elements, not a causal determination between the introduction of a substance or the stimulation of a cerebral area or the presence of certain genes and specific perception or moral conduct.

The existence of drugs or safe and effective technologies for moral enhancement should be verified by means of a trial that would demonstrate their safety (prevalence of benefits over harm, or at least a proportion between benefits and risks) and efficacy (actual feasibility with effective outcomes). So far, no safe and effective drugs or technologies for moral enhancement exist. It has not been demonstrated that the injection of oxytocin or the taking of serotonin or transcranial stimulation in certain areas or the presence /absence of certain genes make human beings sociable and non-aggressive. Not only have no trials been carried out on this, but it would also be extremely problematic from an ethical point of view to experiment such interventions on healthy subjects, given the absolute uncertainty and the possible high risks in the face of non-therapeutic and moreover implausible objectives. The experimentation of moral enhancement is susceptible to a series of scientific and ethical questions: given the constitutive uncertainty of the risks (even potentially serious and irreversible).

Pharmacological experimentation could have no plausibility at pre-clinical level: it is not possible to evaluate moral enhancement on animals, as their empathy is very different among species, given the cognitive, rational and relational dimension that is specifically human. Parameters exist whereby to evaluate cognitive improvement also on animals (memory of negative experiences, behavioural learning, etc.) and moral improvement (caregiving or rejection), but the qualitative animal-man difference would jeopardise the results. In the context of neuroscientific experimentation on human beings a number of particularly problematic elements emerge: the subjects involved in a study often do not act spontaneously, the tests are carried out in a laboratory (in an artificial environment far from reality) or with preselected subjects often instructed on the aims of the study with the possibility of this influencing the experiment and jeopardising the outcome; the studies concern few subjects while the conclusions present generalisations which are frequently imprecise and incapable of accounting for individual variability¹².

Genetic experimentation is all the more problematic insofar as it would entail genetic alteration (gene-editing), considering the uncertainty of the technique which given the genomic complexity could bring about unforeseeable implications

in the molecular scissors intervention, with the possibility of inducing pathologies which are irreversible and transmittable to successive generations.¹³ The obtaining of informed consent also represents a particularly delicate part of this and is an indispensable requirement to legitimate all research. In cases of unforeseeable, potentially serious and irreversible risk, the investigator's responsibility instilled with a sense of precaution and prudence should dissuade the subject from this. It should moreover be stressed that it is improbable that the planning of trials by the pharmaceutical companies in such a context, involving a costly and lengthy process with high risks (as is generally the case in pharmacological experimentation in psychiatry), would be hard put to gain the approval of an ethics committee. We shall get back to some of the aspects concerning moral enhancement and psychiatry towards the end of this work. For now, let us underline that excessively risky interventions with respect to the benefits to be obtained (considered ineffective, burdensome and serious for the patient) and irreversible and foreseeably inconclusive interventions, even if requested by the subject, are not justifiable at ethical, deontological and juridical level. At the ethical level with reference to the value of the body, that cannot be reduced to a mere object available for arbitrary manipulation by the subject; at the deontological level with reference to the principle of beneficence and non-maleficence of the doctor, called upon to act for the patient's good and to not cause them any harm; at the juridical level for the right to the protection of physical integrity, as an individual and social good.

Furthermore, the viewpoint assumed by the supporters of moral enhancement refers to a mechanistic, deterministic and reductionist concept, which reduces thought and moral conduct univocally and simplistically to biology, neurology and genetics in the context of a social Neo-Darwinism. Feeling, thought, moral decisions and behaviours however are not the direct outcome of biological manipulations, chemical modifications, neurological or genetic changes. There are no "kindness" pills or injections and technologies which directly produce in us motivations or moral judgments which result automatically in good behaviours and the control of evil ones. Hormones, neurons and genes do not 'make' us think and/or act morally or desist from immoral thoughts and actions: the hormonal, neurological and genetic modification cannot be the univocal and direct cause that determines thought and/or sentiment, which in turn determine action. At scientific level such a reductionist interpretation does not sufficiently take into account the complexity of the neurobiological and genetic phenomenon: it is now scientifically demonstrated how the brain and the genome are not rigid structures but plastic ones which, by means of internal factors (interactions between genes and neurones) and external socio-cultural and environmental factors, change and take on a shape, playing an important role in the genesis of states, mental dispositions and behaviours. In the light of the above considerations, it appears that at present there is no scientific basis on which to carry out moral enhancement.

3.2. The philosophical objections to moral enhancement

Given the lack of scientific plausibility, the interest in the subject for philosophy runs out in a speculative exercise of imagining possible future scenarios (as ‘mental experiments’). The speculative questions are: if a ‘pill or technology of morality’ existed, should we use it? Would becoming more empathetic and less aggressive mean to be more moral? Would the increase of individual morality produce an increase of collective morality? To answer such questions there is a need for further reflection on a number of elements of moral philosophy¹⁴ and philosophy of law. Moral enhancement, whether it be pharmacological or technological, is not necessary today in the face of the issues emerging from techno-science on a global scale. The need for the expansion of spatial-temporal morality has already been the subject of reflection of moral philosophy. For some time now (since the origins of bioethics in the 1970s) there has been a growing awareness that the acceleration of techno-scientific progress has called for the foundation of a macro-ethics of responsibility, synchronically enlarged to non-human beings and diachronically extended to near and distant future generations. The need for an awareness of the new dimension of moral issues demands a fitting rational reflection that allows the reworking of treatment in the twofold sense of concern and regard for others (human and non-human, existing in the present and the near or distant future). However, the ‘qualitative’ spatial and temporal extension of the reference of responsibility does not require a ‘quantitative’ increase of moral sentiment of each single individual (given that this is possible, safe and effective).

Moreover, it is not the spatial or temporal closeness and distance that changes perception and moral understanding: as a rational and emotive feeling, morality allows us to gain awareness of emerging issues, on an individual and global scale, near and far. The increase of conscience or moral emotions is not an indispensable requirement to extend or project the moral horizon. The tragedies of the distant past also allow us to reflect morally today (for example, the Holocaust). Many ethical reflections have justified the recognition of the subjectivity of future generations (for example, the consumption of scarce resources), animals and the environment (it suffices to think of animalisms and bio/eco-centric theories). Spatial proximity and temporal immediacy can affect the morality of daily life, the attention to each single case, to situations: but the element of interdependence and vulnerability that unites us insofar as belonging to humanity, the implications for everyone, today and tomorrow, force us inevitably to look beyond the present and the near future (as the pandemic Covid-19 is demonstrating), regardless of the possibility of enhancement.

Global problems cannot be resolved without investigating the general causes and treating individual defects. The supporters of moral enhancement do not seek the cause and genesis of the problem (which is moreover extremely complex), but limit themselves to referring to the means whereby to resolve problems: but it is not possible to resolve moral problems without knowing the complexity of

the causes.¹⁵ The solution of the global issue of climate change involves complex and structural institutional and non-institutional politico-social solutions, national and international, cultural and economic, which cross-refer to present and future interindividual interactions, which cannot be reduced to the modification of individual moral defects either pharmacologically or technologically. This proposal by the supporters of moral enhancement) presupposes the reducibility of events in the historical, social, cultural and economic dimension to individual behaviours. While it is true that society would not exist without individuals, this does not imply that we can explain and remedy complex social disfunctions with individual modifications. It is possible that the world could be better with more empathic and less selfish people, but to think that the modification of single individuals in some moral characteristics (given that it is possible) will automatically produce the solution to present and future global issues is utopian.

Moral enhancement would not be a choice of freedom, and hence would be immoral. Given that it was possible as well as being safe and efficient, a massive dose of goodness pills or technologies may not result in a global moral improvement and would restrict human freedom at the same time. Men would end up being forced to be moral: they would be manipulated so as never to be able to make the wrong choice, having no alternatives. If the direct pharmacological and technological manipulation of emotions/thoughts/moral behaviours were possible, this would interfere with human freedom. If men were biologically wired to do good, the freedom to choose and act would have no reason to exist, which is the prerequisite of morality. Morality exists only and because there is the possibility of choice and thus also the possibility of doing wrong. In this sense moral enhancement would not be an expression of freedom but on the contrary a form of ‘social despotism’¹⁶ (Sandel 2008) or hidden or explicit pressure of society towards individuals to conform to predefined standards. A sort of extrinsic obligation that forces and conditions man to make choices that would not be made spontaneously and authentically, with inevitable consequences on personal and relational identity.

Moral competence does not mean “being better in being good”, but rather means “being better in knowing good and understanding what is likely to lead to good”. The space between knowing goodness and doing goodness is a region governed by freedom. The knowledge of good is a necessary premise but the freedom to make mistakes exists. Without the freedom to make mistakes, good cannot be a choice; without freedom, moral sense and virtue disappear. There is no virtue in doing what one should necessarily do. In this sense enhancement restricts freedom, annulling the ‘right to non-enhancement’: the choice not to be enhanced becomes an option that is no longer possible in a cultural and social model based on moral enhancement. This is a model that risks being uncritically assumed, without an adequate critical awareness of the important anthropological dimensions that are sacrificed, that is, identity, authenticity and freedom.

15 Garasic 2017.

16 Sandel 2007.

Both the hypothesis of compulsory moral enhancement for everyone and individual voluntary enhancement raise several critical points. Compulsory enhancement for everyone would be coercive for the population in general: besides annulling individual freedom, it would raise several questions. Who would have the power to decide what modifications should be introduced? How would it be possible to find the resources for enhancement for everyone, considering that that it would necessarily be repeated as it would not be definitive? Moreover, today's liberal democracies could come across some difficulties in implementing these moral enhancement programmes, since liberal ideology maintains that the State should have a position of evaluative neutrality. Which morality should be enhanced?¹⁷ The choice of one single moral model would risk an arbitrary imposition of a standardised moral standpoint and an impoverishment of the pluralist debate for society. That is, this would result in the production of a homogenous and undifferentiated society, in which the dispositions of the citizens would conform to the model of good and selected virtue. Nevertheless, in perspective the absence of different concepts of morality could be a serious impoverishment for society which would no longer have the possibility to learn how much other global visions can teach one on life and conduct. Our concerns over the reference points of such moral enhancements ("Whose values?" "Implemented by whom?" "Enhancement according to what society or culture?") will be addressed again in the last part of the paper.

4. The Covid-19 variable

Has the Covid-19 pandemic changed the paradigm used by moral enhancement supporters? Not really, but it has certainly strengthened some of their arguments. In particular, in a recent article published in the midst of the pandemic, Parker Crutchfield has pushed again for a mass scale, forced implementation of a "morality pill" that would help citizens behaving in the appropriate way -namely, act in accordance with the directives of the medical personnel. He writes:

As some have argued, a solution would be to make moral enhancement compulsory or administer it secretly, perhaps via the water supply. These actions require weighing other values.¹⁸

and he continues with:

The scenario in which the government forces an immunity booster upon everyone is plausible. And the military has been forcing enhancements like vaccines or "uppers" upon soldiers for a long time. The scenario in which the government forces a morality

¹⁷ It is interesting to consider in this respect on how Peter Sloterdijk brought back into the discussion a critique of humanism, and its connection to the meaning of such enterprise. See: Sloterdijk 2001.

¹⁸ Crutchfield 2020.

booster upon everyone is far-fetched. But a strategy like this one could be a way out of this pandemic, a future outbreak or the suffering associated with climate change.¹⁹

Interestingly, Crutchfield has published a few years ago another article in which he argued that -if we would have to accept ME as tolerable- than we should opt for a covert version of it²⁰, defending this would be the most effective way of using enhancing technology. Given that we would have already reached the conclusion that ME is the only way to deal with the troubled and troubling human condition (even more evident in the Covid-19 context), we would have to go forward with the implementation of this procedure by not even letting people know about it. In fact, he writes: “Some theorists argue that moral bioenhancement ought to be compulsory. I take this argument one step further, arguing that *if* moral bioenhancement ought to be compulsory, then its administration ought to be covert rather than overt. This is to say that it is morally preferable for compulsory moral bioenhancement to be administered without the recipients knowing that they are receiving the enhancement. My argument for this is that if moral bioenhancement ought to be compulsory, then its administration is a matter of public health, and for this reason should be governed by public health ethics. I argue that the covert administration of a compulsory moral bioenhancement program better conforms to public health ethics than does an overt compulsory program. In particular, a covert compulsory program promotes values such as *liberty, utility, equality, and autonomy better than an overt program does*. Thus, a covert compulsory moral bioenhancement program is morally preferable to an overt moral bioenhancement program”.

We do not have time to assess here whether or not the argument Crutchfield puts forward in support of covert compulsory moral enhancement in contrast with the overt version is convincing, but we think that it is reasonable to assume that the same, sole author of the two articles is providing a linear argument in relation to his specific position on the opportunity that ME represents and that -once moral enhancement is deemed to be the best, or only, option for people to comply with the needed behaviour in this or other pandemics- such an approach would support an enforced implementation of moral enhancers without expressly mentioning it to the public. We would have to, in other words, drug citizens without their consent so make the best for society (that, incidentally, includes also the very drugged citizens). The justification of such an imposing, paternalistic method would be “if only they would really understand what risks humanity is facing, they would comply without the need for a chemical boost”. But the fact of the matter is that they (we?) do not see it this way and choosing for them what is best for society seems like a substantial undermining of the autonomy that should not be put on the side so easily. Certainly, the notion of individual of autonomy (and its way of shaping modern Western society) has to be questioned and possibly reshaped, but forcing medical treatment (in a sense we would have to conceptualize dissent

19 Ibid.

20 Crutchfield 2019.

as an illness -and this does not differ much from other controversial biopolitical scenarios²¹) upon passive, unaware citizens should raise concern also on its impact in the political sphere.

In the quote above, Crutchfield says that we should use a public health ethics approach, yet this seems also problematic when linked to the idea of ME in a covert approach. In fact, there is usual agreement that covert research (as mentioned above, the very fact that studies on ME have not been carried out in a systematic scientific way requires us to consider this an experiment in all manners) is not acceptable in research -even when not directly experimental²². Not surprisingly perhaps, and very much in line with already pointed out in some of the sections above, the main ethical concern is the lack of informed consent. Aside from being a main pillar in medical ethics, informed consent (a medical and legal notion that gives a body to the principle of autonomy in actual cases) has certainly been shaken strongly by the Covid-19 pandemic -as it is the notion of individual autonomy- but we should be very careful in seeing this as a legitimate way to fully depart from a central respect of autonomy and freedom.

5. Should we all be cured?

Lastly, opting for a forced moral enhancement of people (even more so, if without the need of informed consent by each single individuals) brings back bad memories of eugenic programs of the past and opens the door to questionable variables to what could be the next steps of this revolution that some have called liberal in the past²³. Important voices such as that of Julian Savulescu have affirmed that this pandemic represents the right time to take the next in the ME ideological trajectory²⁴, and recent discussions in the scientific literature have already suggested that some groups of individuals (i.e. psychopaths) should have ME forced upon them as part of their way of seeing the world²⁵. Due to lack of space, we will not be able to dwell into their argument in details -nor in some of the counterarguments²⁶- but, suffice to say in this context that Elvio Baccarini and Luca Malatesti claim that the psychopathic system of reasons is dominated by looking for traits such as fairness and prosocial behavior in the other, based on empirical studies that show psychopaths resent being treated unfairly disproportionately. Hence, the authors argue that mandatory ME in psychopaths would be openly justified according to Gaus' "order of public reason".

Should we, for sake of argument, allow this reasoning to be defined as sound, why should we then just "restrict" our invading attitude to ME and not extend it

21 Garasic 2015.

22 Paul and Brookes 2015.

23 Agar 2004.

24 Savulescu 2020.

25 Baccarini and Malatesti 2017.

26 Sirgiovanni and Garasic 2020.

to other forced treatment such vaccination or even implanting under skin tracking chips also in line with *a* version of moral perfectionism that should help fast-forwarding our response and recovery from Covid-19? The answer is to be found in what we would lose in the process: our autonomy, our freedom, our dignity and, more generally, our respect for our fellow human beings. A price too high to pay.

6. Concluding remarks

Especially in a stressful situation such as a pandemic like the one we are living in this period; we might be tempted to cut corners to ensure survival and the best for society and individuals. The discussion on ME seems to follow the very same pattern and calls for this “state of exception” as the ideal situation in which to implement itself. We have shown that there is more than one problem with this way of portraying the situation and opening the door to mass-scale, enforced ME as the only way forward to humanity and we think it is important to keep in mind that the giving up of individual choices for the “greater good” should not be taken lightly at all: it is precisely in moments of crisis that we need to keep our virtues in sight and remain alert that the “good” at stake might not be as obvious as one might initially think.

Bibliography

- Agar N. 2004, *Liberal Eugenics*, Bodmin: Blackwell.
- Baccarini E. and Malatesti L., 2017, “The moral bioenhancement of psychopaths”, *Journal of Medical Ethics*, 43 (10, 2017): 697-701.
- Crutchfield P. 2019, “Compulsory moral bioenhancement should be covert”, *Bioethics*, 33 (1) 112-121.
- Crutchfield P. 2021, “‘Morality pills’ may be the US’s best shot at ending the coronavirus pandemic, according to one ethicist”. Available at: <https://theconversation.com/morality-pills-may-be-the-uss-best-shot-at-ending-the-coronavirus-pandemic-according-to-one-ethicist-142601> (Accessed 6 October, 2022).
- Douglas T. 2008, “Moral Enhancement”, *Journal of Applied Philosophy*, 25 (3): 228-245.
- Garasic M. D. 2015, *Guantanamo and Other Cases of Enforced Medical Treatment*, New York: Springer.
- Garasic M. D. 2017, “Enhancements 2.0: Self-Creation Might not be as Lovely as Some Think”, *Topoi*, 38 (1): 135-140.
- Harris, J. 2007, *Enhancing Evolution. The Ethical Case of Making Better People*, Princeton: Princeton University Press.

- Harris J. 2016, *How to Be Good: the Possibility of Moral Enhancement*, Oxford: Oxford University Press.
- Hughes J. 2015, "Moral Enhancement Requires Multiple Virtues", *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 24 (1): 86-95.
- Italian Committee for Bioethics, 2010, *Neuroscience and Human Experimentation: Bioethical Problems*, Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Italian Committee for Bioethics 2013, *Neuroscience and Pharmacological Cognitive Enhancement: Bioethical Aspects*, Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Italian Committee for Bioethics, 2017, *Ethical Issues in Gene-editing Using Crispr/Cas9*, Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Palazzani L. 2016, "Cognitive and Mood Enhancement: Bioethical Aspects", *Journal of Applied Ethics and Biolaw*, 1 (1): 3-11.
- Palazzani L. 2018, *Bioethics and Biolaw: Theories and Questions*, Torino: Giappichelli.
- Paul C. and Brookes B. 2015, "The Rationalization of Unethical Research: Revisionist Accounts of the Tuskegee Syphilis Study and the New Zealand 'Unfortunate Experiment'", *Am J Public Health*, 105 (10), e12-e19.
- Paulo N. and Bublitz J. C. 2017, "How (not) to Argue For Moral Enhancement: Reflections on a Decade of Debate", *Topoi*, 38 (1): 95-109.
- Persson I. and Savulescu J. 2012, *Unfit for the Future: the Need for Moral Enhancement*, Oxford: Oxford University Press.
- Persson I. and Savulescu J. 2016, "Moral bioenhancement, Freedom and Reason", *Neuroethics*, 9 (3): 263-268.
- Pessina A. 2017, "A Clay Person. The Promises of Moral Bioenhancement", *Topoi*, 38 (1): 87-93.
- Reichlin, M. 2017, "The Moral Agency Argument Against Moral Bioenhancement", *Topoi*, 38 (1): 53-62.
- Sirgiovanni E. and Garasic, M. D. 2020, "Commentary: The moral bioenhancement of psychopaths", *Frontiers in Psychology Systems Neuroscience*.
- Sandel M. J. 2007, *The Case against Perfection*, Cambridge: Harvard University Press.
- Savulescu J. 2020, "Mandatory Morality: When Should Moral Enhancement Be Mandatory?". Available at: <http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2020/11/mandatory-morality-when-should-moral-enhancement-be-mandatory/> (Accessed 6 October, 2022).
- Sloterdijk, P. 2001, "Regole per il parco umano. Una replica alla lettera di Heidegger sull'umanesimo", [Caligaris, A., (trans)], *Aut Aut*, 301-302 : 102-139.

Giovanni Tarantino

Il Green Pass nella realtà dell'emergenza.

Riflessioni a partire dal Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 30 aprile 2021.

Abstract: If in the common narrative the Green Pass seems to aim at easing the restrictions imposed by the emergency regulations issued to combat the pandemic, its real goal, on the other hand, could be to push people to undergo vaccination against Covid-19. The tool of the Green Pass, however, goes beyond the ordinary medical use already foreseen for some time for other certifications within the National Health Service, thus bringing out numerous problems, in a plurality of areas, on which bioethics is called to reflect.

Keywords: Emergency, Fundamental Rights, Politics, Relationships, Responsibility.

Indice: 1. Considerazioni introduttive. 2. Le principali questioni bioetiche connesse all'adozione ed all'utilizzo del *Green Pass*. 3. Oltre il *Green Pass* ed oltre l'emergenza e la sua narrazione comune. 4. Dimensione relazionale della natura umana, responsabilità e solidarietà. 5. Per una conclusione.

1. Considerazioni introduttive

Strumento tanto importante quanto controverso, il *Green Pass* è stato – ed è – al centro di un confronto tra posizioni, critiche o a favore, già da prima della sua concreta adozione. Tante sono state, infatti, su questo strumento le valutazioni che si sono avute, e che si sono poste su una pluralità di piani di riflessione: quello etico, giuridico, politico, ma anche quello sociologico. I punti più controversi del dibattito, sostanzialmente, sono stati individuati in maniera pressochè esaustiva dal Comitato Nazionale per la Bioetica, in un Parere emanato prima della definitiva adozione normativa del *Green pass*¹.

Con l'intento di evidenziare le possibili criticità ed i vantaggi dell'applicazione di questa misura di contrasto alla diffusione del contagio, il CNB ha espresso una serie di riflessioni bioetiche, relative anche ai possibili rischi che dall'introduzione di questo strumento potrebbero emergere. Rischi che si sostanzierebbero, ad esempio: nel fatto che dal *Green Pass* potrebbero derivare discriminazioni (di tipo diverso, come si vedrà più avanti); nell'illusione fornita ai cittadini di un falso senso

1 CNB 2021.

psicologico di aumentata sicurezza; in una possibile deriva verso l'adozione di un "passaporto biologico" permanente; in una violazione della sfera della privacy dei cittadini, specie per quanto concerne i loro dati sensibili. Sono tutte situazioni che hanno indotto il CNB ad accettare la misura in oggetto, ma anche ad ammettere di «ragionare in termini di gestione dei rischi, più che di una loro eliminazione» (p. 6), ed a proporre, a tale scopo, una serie particolareggiata di *Raccomandazioni* che permettano di far sì che l'adozione di questo strumento sia capace di assicurare un equilibrato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

Il compito principale affidato allo strumento della "Certificazione verde Covid-19" (questo il nome definitivo che il *Green Pass* ha ricevuto nella legge che lo ha istituito), come indicato anche nel Parere, è quello di essere una misura non farmacologica (al pari di altre misure di questo tipo, come l'uso delle mascherine, l'invito all'igienizzazione accurata delle mani, il distanziamento fisico interpersonale, la misurazione della temperatura, ecc.) che possa consentire da un lato l'alleggerimento dei vincoli e delle restrizioni alle libertà imposte dalla situazione emergenziale e da un altro lato, nel contempo, l'accompagnamento attivo al raggiungimento della cosiddetta "immunità di gregge", realizzato attraverso l'inevitabile spinta dei cittadini verso la scelta di accettare la vaccinazione contro il Covid-19, che dalle difficoltà connesse all'ottenimento del *Green Pass* innegabilmente viene favorita. La modalità di rilascio del *Green Pass*, infatti, è stata stabilita dal Decreto-Legge che lo ha istituito², che con l'art. 9 l'ha resa possibile solo in casi tassativamente indicati:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

2 Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", poi convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

Le disposizioni normative contenute in questo D. L. sono state in seguito modificate dal successivo Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che ha esteso il numero e la tipologia delle attività per le quali è necessario il possesso della certificazione verde. A quest'ultimo, infine, hanno fatto seguito altri decreti (in parte menzionati anche nel presente contributo), come, ad esempio, quello che ha introdotto una forma rafforzata della certificazione, il c. d. *Super Green Pass* (Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172), che, a differenza del *Green Pass*, non poteva essere più ottenuto attraverso il risultato negativo ad un test antigenico o molecolare, ma solo a seguito di avvenute vaccinazione o guarigione dalla malattia. Decreti che hanno integrato ulteriormente le misure di contrasto alla pandemia. Qui appare necessario ricordare, inoltre, che, in ultimo, nel Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" - (G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022), agli artt. 6 e 7, sono state stabilite le disposizioni per la progressiva eliminazione del *Green pass*. Questo decreto ha fissato, infatti, la cessazione della vigenza del *Green Pass* al 30 aprile 2022, mantenendone la necessità, fino al 31 dicembre 2022, solo per determinate modalità di accesso e permanenza nelle strutture sociosanitarie e sanitarie.

La spinta alla vaccinazione dei cittadini, prevista e implicitamente auspicata dal primo punto, è condivisa dal CNB, che la preferisce alle altre due modalità di ottenimento della certificazione verde appena ricordate, in quanto pur riconoscendo che l'efficacia dei vaccini disponibili non è totale, che la durata dell'immunità da questi prodotta è limitata nel tempo e varia anche in relazione alle nuove varianti del virus che si sviluppano e che anche chi si sottopone al vaccino può presumibilmente ammalarsi ed anche contagiare gli altri, ritiene, tuttavia, che la vaccinazione sia il più efficace strumento per la tutela della salute, sia individuale, che collettiva. La conseguenza è che il CNB si dimostra convinto nell'affermare che: "In ogni caso, la forte riduzione del rischio di contagio legato al vaccino e l'elevata probabilità che le persone vaccinate non infettino gli altri impone che si faccia il massimo sforzo per aumentarne la disponibilità e per estenderne la somministrazione"³.

Con un'ultima considerazione, a conclusione di questi cenni d'introduzione, si deve ricordare che il CNB si preoccupa anche di segnalare l'importanza di individuare correttamente l'espressione identificativa dello strumento, che suggerisce non in "Certificazioni verdi Covid-19", com'è nel decreto che lo ha istituito, ma in "Certificazione sanitaria per uso non solo medico relativa al Covid-19". Tanto perché, come si legge nello stesso Parere,

le specificazioni "per uso non solo medico" e "relativa al Covid-19" hanno una valenza bioetica in quanto precisano l'applicazione della certificazione ad ambiti diversi da quello sanitario e la non estensibilità automatica ad altri e futuri possibili usi non legati alla pandemia, entrambe questioni bioeticamente critiche.⁴

Tali questioni bioeticamente critiche si possono agevolmente individuare: la prima, nel fatto che il *Green Pass* va oltre l'ordinario uso medico, già previsto per altre situazioni specifiche all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, con inevitabili rischi di invasione e non rispetto della sfera della riservatezza degli individui; la seconda, nella possibilità che la mancata specificazione della limitazione alla pandemia da Covid-19 in atto dell'uso del *Green Pass* possa in qualche modo aprire le porte in futuro al "passaporto biologico" e ad un conseguente improprio controllo dei cittadini. Ma su tali questioni bioetiche, come su altre evidenziate nel Parere del CNB, si proporrà una riflessione più approfondita nelle pagine che seguono.

2. Le principali questioni bioetiche connesse all'adozione ed all'utilizzo del *Green Pass*

Quella che sarebbe poi divenuta la definitiva "Certificazione verde Covid-19", a seguito della conversione in legge del D. L. 52/21, era stata preventivamente considerata e prevista dal CNB come una misura non strettamente sanitaria (sostanzialmente era stata considerata come uno strumento politico di gestione dell'emergen-

3 CNB 2021: 4.

4 CNB 2021: 4.

za sanitaria) che “mira a trovare un bilanciamento fra la riduzione della diffusione del contagio e della malattia e la parziale ripresa delle attività economiche, ricreative, culturali, religiose e di culto”⁵. Una misura, quindi, che, come detto, solleva importanti implicazioni bioetiche, non riferibili soltanto all’ambito sanitario.

A questo proposito, due sono gli elementi che qui è importante sottolineare.

Un primo elemento su cui la riflessione bioetica è chiamata a soffermarsi è costituito plausibilmente dalla possibilità che dall’adozione ed applicazione del *Green Pass* possano pervenire situazioni di discriminazione, in una pluralità di ambiti. Il CNB a questo proposito fa un riferimento esplicito al potenziale discriminatorio che potrebbe derivare, ad esempio, da una possibile situazione di carenza di vaccini che non permetta a tutti i cittadini di ricevere il farmaco; come pure fa riferimento a tutti coloro i quali per motivi sanitari non possono essere vaccinati⁶. La discriminazione si realizza, come conseguenza delle misure previste per l’applicazione del *Green Pass*, nella riduzione della libera partecipazione alla vita della società (si pensi agli eventi ludico-ricreativi, alle manifestazioni sportive ed alla stessa possibilità di praticare sport che viene subordinata al possesso della certificazione verde, obbligatoria per accedere alle piscine ed alle palestre) e nei vincoli che, ad esempio, sono stati poi previsti per poter compiere talune attività lavorative. Oltre alle professioni sanitarie per le quali con il Decreto-Legge n. 44/2021, art. 4⁷ si è previsto l’obbligo della vaccinazione, si pensi al personale della scuola e a quello dell’università, per il quale, com’è noto, dal 1° settembre 2021 è stato in vigore l’obbligo del possesso e dell’esibizione del *Green Pass* per poter effettuare le attività lavorative in presenza, pena la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio⁸.

Andando oltre la previsione del CNB, proprio con riferimento all’ambito scolastico, da più parti si sono sollevate critiche riguardo alle parole dell’attuale Ministro dell’istruzione sulla possibilità che nelle classi in cui tutti gli alunni sono vaccinati si sarebbe potuto non essere più obbligati all’uso delle mascherine. La

5 CNB 2021: 5.

6 Questi soggetti, qui si aggiunge, sarebbero, di conseguenza, discriminati ulteriormente in quanto sarebbero costretti ad effettuare con continuità test per verificare l’eventuale presenza del virus del Covid-19, e quindi a sostenere le spese per poterli effettuare. Con una disuguaglianza prodotta anche sul piano economico e ciò, per analogia, in contraddizione con quei principi di solidarietà sociale che hanno trovato enunciazione esplicita anche nell’art. 32 della Costituzione che, com’è noto, al primo comma stabilisce tra le altre cose che la Repubblica «garantisce cure gratuite agli indigenti». Più opportuna sarebbe forse una previsione per cui, se gratuito per i cittadini è il vaccino, gratuito sia anche il tampone per quei cittadini che il vaccino non possono riceverlo. Proposta di gratuità dei tamponi, e dei diversi test diagnostici, presente nel testo del Parere a cui qui ci si riferisce

7 Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Poi convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

8 Obbligo previsto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Le disposizioni in esso contenute sono state poi ampliate dal più recente Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

possibilità di una discriminazione degli alunni che non risultano vaccinati (o che non possono sottoporsi alla vaccinazione) sarebbe stata, in questo caso, molto concreta. Dalla discriminazione di questi alunni, poi, alla loro colpevolizzazione o emarginazione all'interno delle classi il passo probabilmente non sarebbe stato lungo. E questo sarebbe avvenuto in palese contrasto con i principi etici che, all'interno della scuola italiana, con riferimento agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali (BES) o comunque con vulnerabilità, hanno portato, con un percorso normativo durato diversi decenni, al passaggio dalle classi differenziate (autentico luogo di continua discriminazione), all'integrazione degli alunni con vulnerabilità, e finalmente alla loro inclusione⁹. Realizzando, in ultima istanza, l'effettività di quella "scuola aperta a tutti" a cui fa riferimento esplicito l'art 34 della Costituzione.

Gli esempi fatti riguardo al potenziale di discriminazione insito nello strumento del *Green Pass* pongono, in altre parole, il rischio concreto dell'accrescimento di tante vulnerabilità e fragilità già presenti nella società e di conseguenza dell'aumento delle disuguaglianze tra le persone. Rischio che implicitamente conduce alla mancata realizzazione di quella condizione di uguaglianza sostanziale che la politica è chiamata a garantire dall'art. 3 della Costituzione, il quale, al comma 2 afferma, com'è noto, che: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Eguaglianza sostanziale e solidarietà (presente esplicitamente, invece, nell'art. 2) che si pongono a fondamento dei diritti sociali e delle politiche di *Welfare State*¹⁰, e che nell'attuale periodo pandemico hanno subito un'innegabile compressione.

Un secondo elemento di criticità che può derivare dal *Green Pass* (il primo elemento precedentemente ricordato era relativo alle discriminazioni) è quello che il CNB riconduce alla tutela della privacy dei soggetti titolari della certificazione,

9 Per una prima ricognizione critica, si veda, Maci 2020.

Per i riferimenti alla normativa che ha realizzato il percorso che ha portato ad una scuola pienamente inclusiva, si ricordano qui specificamente le Leggi n. 118/1971, n.517/1977, n. 104/1992 (novellata dal D. Lgs n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"), n. 53/2003. Più di recente il D.Lgs 66/2017 è stato modificato dal cosiddetto "Decreto Inclusione", cioè il D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66", intitolato: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Si deve ricordare altresì la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Dirimenti sulla problematica sono, infine, le Sentenze della Corte Costituzionale n. 215/1987 e n. 80/2010.

10 In argomento, senza pretesa di esaustività, cfr., Alber 1982; Carducci 2017; Forsthoft 1938; Martín López and Torchia 2020; Pegoraro 2017; Pino 2016.

con particolare riferimento ai dati sensibili e sanitari dei cittadini. Nello specifico, nel Parere si legge, infatti, che

emerge il problema bioetico dell'utilizzo dei dati sensibili, come quelli relativi alla salute, per fini non strettamente o non necessariamente medici. La certificazione vaccinale, ad esempio, è un documento già esistente in varie forme all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, destinato prevalentemente ad uso medico. Oltre alla necessaria tutela della riservatezza dei dati, emergono i problemi relativi all'intrusione nella sfera privata individuale e all'individuazione dei limiti e delle garanzie a condizione dei quali sia possibile modificare l'uso della certificazione estendendola ad ambiti non medici con l'obiettivo di esonerare i titolari da alcune restrizioni attualmente in vigore per contenere il contagio (CNB 2021: 6-7).

Il tema della privacy in ambito sanitario è certamente molto vasto e qui non può essere affrontato nella sua interezza. Quello su cui, però, in queste pagine appare più opportuno fermare maggiormente l'attenzione è costituito dalla condizione per cui, a causa della digitalizzazione del *Green Pass*, del suo inserimento in piattaforme telematiche centralizzate e connesse con le banche dati sanitarie dello Stato, con estrema facilità i dati sensibili degli individui possono finire (anche impropriamente) all'interno di *Big data*, sul cui utilizzo (non sempre lecito), poi, il controllo da parte del titolare degli stessi dati, come da parte delle istituzioni, può divenire difficile¹¹. Il problema è certamente più ampio di quello relativo ai dati sanitari. Riguarda il problema della privacy connessa ai "diritti digitali". Al proposito, sia concesso ricordare soltanto quanto ha affermato Agata Amato Mangiameli proprio con riferimento al problema del controllo dei propri dati personali. *Ci vuole una regola! Una Carta dei diritti 4.0* è il titolo che l'Autrice ha dato ad un paragrafo di un suo recente contributo (2019). In tale lavoro, con riferimento a Tim Berners-Lee, l'inventore del *World Wide Web*, Amato Mangiameli ricorda, ad esempio, che il celebre informatico «sottolinea in molteplici occasioni come il web sia ormai popolato da guardiani digitali sempre più potenti, le cui armi sono algoritmi in grado di manipolare le persone e limitarne la libertà» (p. 112). Di conseguenza Amato Mangiameli ritiene indispensabile

Riportare quindi il web, quale spazio aperto e luogo delle opportunità, lontano da quel che effettivamente lo minaccia, e cioè la perdita di controllo dei dati personali, la diffusione di disinformazione, la sinuosa pubblicità politica. La via è in parte obbligata. Si tratta di garantire in senso proprio il consenso informato, che in molti casi manca, specie in quelli in cui, in cambio di contenuti e servizi gratuiti, si cedono dati personali; si tratta inoltre di rendere trasparenti gli algoritmi, così da capire come si formano le informazioni (e le disinformazioni), come si determinano al contempo gli orientamenti degli attori sociali (p. 112).

11 Per un primo inquadramento sui *Big data* in ambito sanitario, con puntuale riferimento anche alla normativa relativa all'evoluzione della tutela della privacy, concernente il diritto al trattamento dei dati personali e sensibili in ambito sanitario, si veda, Mariani et al. 2019.

Consenso informato sui dati digitali, anche sanitari¹², e controllo degli stessi, che può legarsi ad un'ulteriore situazione di discriminazione, in quanto può portare, finita la pandemia in corso e dismesso il *Green Pass*, ad un uso perenne dell'utilizzo dei dati sanitari oltre l'ambito medico e costituire, come si afferma nel Parere del CNB

un precedente per un futuro uso permanente del "passaporto biologico", ossia la rilevazione di determinate condizioni di salute per garantire la libertà di movimento e l'accesso a determinati luoghi, servizi, attività o beni, in una "sanità etica", che distingue i cittadini a seconda dei comportamenti adottati, reputati più o meno virtuosi in base a criteri stabiliti dalle autorità statali e/o sanitarie, introducendo possibili forme surrettizie di controllo improprio della popolazione.¹³

3. Oltre il *Green Pass* ed oltre l'emergenza e la sua narrazione comune

A quanto detto sulle discriminazioni che potrebbero nascere dall'applicazione della certificazione verde, si potrà obiettare, come da più parti avviene, che la compressione della privacy, dei diritti sociali e di quelli di libertà causati dal *Green Pass* deriva da una libera decisione politica che tiene conto della situazione emergenziale che oggi sussiste. Situazione emergenziale che, come lucidamente è stato fatto notare, rende, però, "virata" e non più libera la politica (insieme all'intera cultura di un secolo) nel senso che la *devia*, la *dirotta*, (inconsapevolmente ed involontariamente) verso una nuova forma di guerra, combattuta non più contro il terrorismo (come era stato partendo dall'inizio del secolo, fino ad oggi, passando dalla tragedia dell'11 settembre 2001), ma contro una pandemia. Una guerra contro un nemico subdolo ed invisibile, che ha stravolto molte delle certezze a cui l'umanità credeva di essere finalmente arrivata¹⁴.

Stante questa situazione emergenziale, si ha che le questioni bioetiche sottese all'adozione del *Green Pass* appaiono di rilevanza ancora maggiore e vanno oltre il mero utilizzo della certificazione verde e oltre la narrazione comune dell'attuale emergenza che descrive il *Green Pass* come uno strumento temporaneo di cui, passata la pandemia, non ci sarà più alcun bisogno. Potrebbe, invece, non essere così, perché questo strumento potrebbe avere conseguenze sul diritto, sulla riflessione etica, sulla politica, sul modo di considerare (o ri-considerare) i diritti e le libertà fondamentali anche quando il Covid-19 non ci sarà più. Al proposito, si può ricordare che in calce al Parere da cui muovono le riflessioni di questo lavoro è presente una nota integrativa a firma di Maurizio Mori, dal titolo *Bene il Green Pass, ma esso segna una svolta epocale*. In tale nota Mori si dichiara contrario alla convinzione per cui il *Green Pass*, in quanto in linea con altre certificazioni sanitarie e vaccinali già esistenti da decenni, non costituisca una novità all'interno della prassi del controllo biopolitico epidemiologico. Ciò perché, egli afferma,

12 Sul consenso informato in ambito medico, considerato all'interno dalla più ampia tematica della "medicina narrativa", si veda, Cananzi 2021.

13 CNB 2021: 7.

14 Cfr. Scillitani: 2020

il nuovo contesto storico in cui il Green Pass si colloca (pandemia, globalizzazione, sua universalità e forma telematica, ecc.) lo rendono una novità storica molto più significativa di quanto non venga riconosciuto.

Per un verso, il perno attorno a cui ruota lo sperato successo del Green Pass sta nella vaccinazione (le altre due procedure sono complementari e marginali), la quale è una benvenuta forma di potenziamento che va al di là degli scopi della medicina ippocratica. Bisogna quindi riconoscere che l'implementazione del Green Pass comporterà l'accelerazione dell'abbandono della tradizionale nozione ippocratica di salute come dono naturale ricevuto, e l'adesione alla nuova nozione psico-fisica di salute come costruito sociale, in cui il "danno a terzi" è determinato dalle opportunità tecnico-scientifiche e non più dalla natura.

Per l'altro verso, il Green Pass è posto come preconditione per l'esercizio quotidiano di libertà fondamentali e costituzionali come quella di movimento, la cui limitazione è giustificata dal principio del "non recare danni a terzi", dove ciò che è danno è individuato sulla scorta della nuova nozione di salute.¹⁵

Inoltre, Mori sostiene che il Parere del CNB avrebbe dovuto approfondire maggiormente il tema e la molteplicità delle forme di discriminazione che dal *Green Pass* possono derivare, come pure rileva la carenza di una riflessione sul tema dell'obiezione di coscienza esercitabile da chi «non vuole il vaccino per ragioni di coscienza; non perché è no-vax, ma perché ha obiezioni etiche alle modalità di confezione e/o di sperimentazione del vaccino stesso»¹⁶.

Per un verso, quanto Mori ha sottolineato riferendosi al fatto che il parere traslascia di esprimersi sul tema dell'obiezione di coscienza assume particolare rilievo dal punto di vista bioetico e facilmente può trovare condivisione, pur nella complessità degli opposti schieramenti che si confrontano intorno al tema dell'obiezione di coscienza¹⁷.

Di più difficile condivisione appaiono, invece, le sue affermazioni in tema di potenziamento e di abbandono della visione ippocratica della medicina.

Riguardo al tema dell'obiezione di coscienza, si ricorda qui soltanto che la scelta di obbedire in coscienza, o meno, alle leggi positive è un dilemma che accompagna l'uomo fin dagli albori della sua storia e non trova una sua definizione definitiva. Il riferimento più noto che si può proporre per il corretto inquadramento delle questioni etiche che questo tema implica è certamente all'*Antigone* di Sofocle. In questo dramma Antigone rifiuta di obbedire all'editto del re di Tebe Creonte che vieta la sepoltura di Polinice, fratello di Antigone, perché reo di aver combattuto contro la città. L'eroina si rifiuta di obbedire alle leggi terrene di Creonte facendo appello alle *ágrapta nómina*, cioè alle leggi più giuste che promanano dagli dei e

15 CNB 2021: 9-10.

16 CNB 2021: 10.

17 Della vasta letteratura sulla tematica dell'obiezione di coscienza, considerata non soltanto nell'ambito sanitario, per una ricognizione pur sommaria delle diverse posizioni dottrinali, ci si limita qui a rinviare solo a: Capograssi 1959; Casini 2015; Chiassoni 2016; D'Agostino 1989 e D'Agostino 2009b; Helzel 2021; Mastromartino 2018; Palazzo 1979; Rodotà 1993; Saporiti 2014; Turchi 2009 e 2014; Viola 2009.

si adopera per la sepoltura del fratello. In tal modo si presenta come una «figura antesignana dell'obiezione di coscienza, nella sua manifestazione più alta e più nobile, che giunge sino al sacrificio supremo della vita, in nome della fedeltà custodita a quella legge che l'uomo trova riposta nella propria coscienza» (Turchi 2009: 2). Da qui quella che Eugenio Rippepe ha descritto come la divisione in due «sistemi di valori» (2002: 685), tra le leggi non scritte, ma sentite come sacre, e le legittime leggi poste dal governante. Si può, quindi, ben concordare con Paola Helzel quando, considerando il dilemma tra l'obbedienza alla legge e l'obbedienza alla propria coscienza, parla di una realtà lacerante che divide la coscienza dell'obietto e lo mette di fronte a quella che:

È la *vexata quaestio*, terreno di scontro da sempre dei filosofi del diritto, vale a dire il rapporto tra etica e diritto. Un tema classico, ma allo stesso tempo controverso che porta con sé un'infinità di questioni. Ed, allora, così come per il conflitto tra Antigone e Creonte, lo stesso si ripropone nel caso dell'obiezione di coscienza fra la *lex fori* e la *lex poli*. In cui la prima – quella giuridica – comanda di fare, mentre la seconda – quella interna, della coscienza – vieta di fare. Un conflitto insanabile, poiché o si rispetta l'una o si rispetta l'altra; un conflitto fra due titani che ha come teatro di scontro l'interiorità di ciascun essere umano.¹⁸

L'altra questione sollevata da Mori, come visto, è quella relativa alla vaccinazione intesa come «una benvenuta forma di potenziamento» umano, che travalica gli scopi della medicina ippocratica e supera la sua classica nozione di salute intesa come un dono ricevuto, in favore di una nozione differente di salute che la intende come un costruito sociale, con la conseguenza che il «danno ai terzi» (il contagio, quindi) non sarà più un danno che deriva dalla natura, ma un danno che discende dalla mancata adesione allo strumento tecnico-scientifico costituito dalla vaccinazione.

Le problematiche etiche che implicano queste affermazioni di Mori, e che vanno oltre il *Green Pass* ed oltre la condizione emergenziale (per come, si ripete, questa è comunemente narrata), sono: quella dell'adesione o della non adesione alla concezione ippocratica della medicina; quella dell'accettazione della medicina con finalità potenziative della condizione esistenziale e biologica dell'uomo.

Riguardo la prima questione, con l'intento di fornire soltanto brevi cenni, si può dire che l'abbandono del modello ippocratico di cura in parte è già stato realizzato, ad esempio, con l'adesione, in molti ambiti (si pensi a quello dell'istruzione e dell'educazione), al modello dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) redatto dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Un paradigma, quello funzionalistico, che non guarda necessariamente ad ogni bisogno esistenziale (affettivo, relazionale, familiare, economico, religioso, ecc.) del paziente, ma si concentra soprattutto su quelli di natura strettamente medica e biologica. Modello funzionalista, che spesso ha reso «tecnico», asettico, e non emotivamente relazionale il rapporto tra chi cura e chi è curato. Chi, invece, ritiene che si sia ormai, per molti versi, definitivamente in una fase *post-ippocratica* della

18 Helzel 2021: 133.

medicina è Francesco D'Agostino, il quale, ponendosi in una posizione di critica, all'interno di riflessioni sulla moderna concezione funzionalistica degli ospedali, sostiene al proposito che:

In questa prospettiva il medico, da terapeuta, diviene un *tecnico del corpo* e il suo intervento assume una giustificazione non a partire dalla doverosa attenzione al *bene del malato*, ma dalla richiesta *formale* di una prestazione a base contrattuale, richiesta che può giungergli dal malato stesso oppure – quando è il caso – dal sistema sanitario istituito per legge, per finalità di ordine sociale. In questa seconda prospettiva, non esiste differenza *qualitativa* tra la medicina che cura il corpo e la medicina che lo potenzia, tra chirurgia terapeutica e chirurgia estetica, tra terapia della sterilità posta in essere per garantire i c. d. *diritti riproduttivi* o addirittura per mere finalità eugenetiche; la stessa categoria *medicina* viene di fatto – sempre in quest'ultima prospettiva – a perdere d'identità, giungendo ad identificarsi (senza alcun problema, né epistemologico, né etico) con la categoria *manipolazione*.¹⁹

Sulla seconda questione, quella relativa al potenziamento umano, invece, più specificamente, si può ricordare che questo concetto, che ha fatto la sua prima apparizione negli anni Settanta dello scorso secolo, in principio non ha sollevato particolari dubbi di natura etica²⁰. Il potenziamento dell'uomo era stato visto come un risultato positivo a cui si poteva giungere in forza dello sviluppo rapido che in quegli anni contraddistingueva la medicina e la biotecnologia, che avrebbe potuto condurre ad una condizione di vita qualitativamente migliore per l'essere umano. Successivamente, però, a cavallo dell'inizio del nuovo millennio, gli studiosi hanno palesato il rischio che le tecnologie che permettono il potenziamento umano avrebbero potuto corrompere l'integrità originaria della natura dell'uomo²¹. Ed,

19 D'Agostino 2019: 115. L'Autore sostiene, di conseguenza, un rifiuto netto della politicizzazione della medicina, in favore della tutela della dimensione privata del *bios*. L'obiettivo della medicina per questo autore non deve essere la *vita sociale* della persona, ma la sua *nuda vita*, la vita privata, che si dipana attraverso le fasi del nascere, procreare, ammalarsi, invecchiare e morire. Al proposito, anche con riferimento alla prospettiva di potenziamento dell'uomo da attuarsi attraverso un controllo biopolitico della medicina e della ricerca, si veda anche D'Agostino 2009a: 72, dove si legge che: "In primo luogo è necessario riconoscere la dimensione privata del *bios*, che deve significare in positivo il riconoscimento del valore intrinseco, pre-politico, del *bios* e in negativo un deciso rifiuto di qualsivoglia qualificazione pubblica di qualsivoglia categoria biologica, a partire da quelle, costitutive, di vita e di morte. Per sottrarre il *bios* alla logica del potere bisogna in primo luogo non accettare che esso venga identificato politicamente".

20 Va ricordato, però, che, già con l'avvento degli anni Settanta, Sergio Cotta rifletteva sulle criticità di quelle linee teoriche che oggi si ritrovano a fondamento del pensiero transumanista che ipotizza il passaggio ad una condizione di postumanità per l'individuo umano. Cfr. Cotta 1968 e Cotta 1975.

21 Il confronto dottrinale ha visto la maggior parte degli studiosi dividersi tra chi considera il potenziamento umano come una realtà ineludibile che è capace di portare ad un oggettivo miglioramento della condizione esistenziale della persona umana e chi, invece, ne considera la pericolosità, legata anche al fatto che tali tecniche potenziative con facilità potrebbero condurre ad un uomo transumano e postumano. Tra i molti autori, per un primo inquadramento, cfr.: Amato Mangiameli 2007; Becchi e Borrè 2015; N. Bostrom 2003; Fukuyama 2002; Fuschetto

infatti, il rischio maggiore, ancora oggi, è proprio quello che attraverso il ricorso a strumenti farmacologici o tecnologici, che sostituiscano la cura intesa come ripristino delle funzioni biologiche con la cura intesa come soddisfacimento dei desideri di miglioramento delle funzionalità del corpo (e/o della mente) al di là dei naturali limiti umani, si giunga ad un individuo che potrebbe perdere molte delle sue umane caratteristiche costitutive originarie, anche in maniera non reversibile. Il rischio è altresì quello che si possa giungere, ad esempio, alla possibilità di una programmazione e di un controllo sulla vita umana, ad esempio sulla sua durata o sulla modificazione del genoma delle generazioni presenti, come del genoma delle generazioni future, con conseguenze etico-giuridiche inevitabili. Da qui l'impossibilità di non considerare la necessità di porre limiti etici all'agire dello scienziato. Terreno questo, però, di irriducibile confronto teorico, sul quale la cultura oggi dominante non appare capace di fornire risposte definitive. Confronto teorico che certamente si ripropone su questioni come quelle qui ricordate, che si pongono con tutta la loro profondità proprio quando, come ha fatto Mori nella sua nota integrativa, si fa rientrare la vaccinazione all'interno di "una benvenuta forma di potenziamento".

Il *Green Pass*, quindi, lungi dall'essere narrato solo come una semplice certificazione di cui probabilmente e (auspicabilmente) presto non si avrà più bisogno, reca insita, invece, una forte capacità innovativa riguardo al modo di concepire la cura dell'"altro". Esso, conseguentemente, si dimostra capace di scuotere molte delle categorie concettuali e degli istituti dell'etica, del diritto, dell'economia ed anche della politica, che, in una società globalizzata, alla gestione della salute delle persone (tanto privata, quanto pubblica) sono inevitabilmente legate.

4. Dimensione relazionale della natura umana, responsabilità e solidarietà

Nello svolgersi delle riflessioni all'interno del Parere, una volta sottolineate le criticità, ci si sofferma particolarmente anche sui vantaggi che portano le certificazioni riferite all'avvenuta vaccinazione, vantaggi che il CNB identifica nel fatto che esse «attenuano l'obbligo con la previsione di poter svolgere determinate attività e riconoscono una doverosa premialità per chi, con responsabilità personale e sociale e senso di solidarietà, ha accettato il vaccino, assumendosi al contempo anche il rischio di possibili effetti indesiderati»²². Premialità che consiste sostanzialmente nell'allentamento di molte delle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza pandemica e, di conseguenza, in un maggior grado di libertà nello svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini, con indubbi benefici individuali, ma anche collettivi, legati soprattutto alla potenziale spinta che dalla concretizzazione di queste condizioni potrebbe derivare per la ripresa sociale ed economica.

2010; Elliott 2003; Harris 1997; Marchesini 2002; Palazzani 2015; Postigo solana 2009; Pulcini 2005; Savulescu e Bostrom 2009; Zini 2019.

22 CNB 2021: 7.

Da queste considerazioni del CNB sui vantaggi derivanti dall'utilizzo del *Green Pass* da avvenuta vaccinazione, ad avviso di chi scrive, emerge soprattutto una questione: quella della dimensione relazionale della natura umana, per come strettamente essa risulta interconnessa all'ineludibilità della presenza del sentimento della solidarietà, e del principio di responsabilità all'interno della realtà sociale. Sono tematiche certamente molto ampie ed in questa sede non ci si vuol porre nella prospettiva di una loro esaustiva analisi. Su di esse, però, è opportuno comunque riflettere, se pur per cenni.

Per quanto riguarda la dimensione relazionale della natura umana, che, come visto prima, declinata nel contesto della salute, si pone come uno degli elementi fondamentali del paradigma ippocratico di cura, con una prima riflessione, seguendo Emmanuel Lévinas, si può cominciare «col domandarci se, a un io, l'alterità dell'altro uomo significhi immediatamente un'alterità logica [...] O se, come siamo inclini a pensare, l'alterità dell'altro uomo nei confronti di un io sia innanzitutto [...] volto dell'altro uomo»²³. Se si accetta che non si tratta di un'alterità logica, come stabilito dallo stesso autore nel prosieguo delle sue riflessioni (in quella che si presenta come una fenomenologia levinassiana relativa alla vulnerabilità) si potrà, invece, accettare la possibilità che nell'"altro" l'individuo ritrovi la sua stessa condizione umana, che, specie nell'ambito sanitario, spesso è una condizione di fragilità. Riconoscere l'altro e la sua vulnerabilità significa, quindi, al tempo stesso, riconoscere anche la propria condizione umana di fragilità e vulnerabilità, e significa inoltre riconoscere la presenza di una naturale tendenza all'interrelazionalità presente tra gli individui della specie umana, che nel valore supremo della dignità che appartiene a tutti loro, e nella sua tutela, trova il suo principale fondamento. Significa, in altre parole, avere:

La consapevolezza che l'io è chiamato ad entrare in rapporto "con" l'altro, un rapporto di incontro e non di mero calcolo di scambio di interessi, di scontro, competizione o conflitto; la presa di coscienza che la possibilità relazionale è la possibilità ontologica di intersoggettività come condizione dell'esistere.²⁴

E tale riconoscimento dell'interrelazionalità presente tra gli individui della specie umana implica anche l'affermazione del valore della solidarietà, come legante della società: lo è stato certamente in questi mesi di pandemia, nei quali l'atteggiamento solidale del singolo nei confronti degli altri e della comunità nella sua interezza ha consentito il rispetto di molte delle misure che il legislatore ha posto in essere per il contrasto al Covid-19.

Se si considera, la dimensione relazionale della natura umana dal punto di vista del diritto, si può ricordare, ad esempio, quanto giustamente ha fatto notare Tommaso Greco, all'interno di una critica al pensiero di Zagrebelsky, sul tema della responsabilità riferita al rispetto delle norme giuridiche, della relazionalità esistente tra gli individui e sulla riduzione del diritto alla sola dimensione coattiva. Mentre

23 Lévinas 2002: 200.

24 Palazzani 2017: 42

Zagrebelsky considera la responsabilità come esterna al diritto (perché appartenente all'ambito dell'etica) Greco, invece, ritiene che la responsabilità possa essere posta a fondamento dell'obbligo giuridico in quanto essa è interna e non esterna al diritto, perché il diritto non può ricondursi soltanto ad una dimensione coattiva, ma deve essere ricondotto anche ad una dimensione relazionale. Responsabilità e relazionalità sono quindi congiunte, tanto che:

Togliere la responsabilità dal diritto vuol dire innanzi tutto togliere al diritto la sua relazionalità, il fatto cioè che io adempio ad una norma non solo perché me lo chiede lo Stato, ma perché quella norma regola i miei comportamenti nei confronti di altri. Una dimensione che viene spesso occultata, questa, perché il diritto viene schiacciato sulla linea verticale che lega lo Stato al cittadino, dimenticando che esso ha una funzione fondamentale, e forse primaria, nel coordinamento dei rapporti sociali, e nel far sì che attraverso le sue forme si possano stabilire e mantenere determinate relazioni, che sono relazioni giuridiche indipendentemente dalla minaccia di una sanzione. Per quanto possa sembrare incredibile, anche attraverso il diritto avviene quel riconoscimento dell'altro che non è puramente etico: ed è quello che Zagrebelsky stesso afferma indirettamente quando scrive che, in questo tempo difficile, difendere la nostra salute e la nostra libertà non è possibile senza difendere anche la salute e la libertà degli altri (ma gli esempi potrebbero essere infiniti).²⁵

Se considerata, invece, da un punto di vista antropologico, per dirla con le parole di Scillitani, questa relazionalità (*interpersonalità*, scrive propriamente l'Autore) tra gli individui all'interno della società, sostenuta dal valore della solidarietà, realizza una "socialità donativa"²⁶. A questo proposito, si può facilmente convenire con Scillitani quando afferma che:

Terzo settore, privato sociale, volontariato, *non profit*, solidarietà, sussidiarietà nominano oggi, con accenti diversi, un'unica istanza, sintetizzabile nell'idea che né lo Stato (ovvero la politica), né il mercato (ovvero l'economia) sono capaci di esprimere la natura della socialità umana, ma che la *socialità primaria* si articola e si struttura attorno ad un principio di organizzazione essenzialmente, ed insieme, *giuridico e donativo*. I fenomeni in questione non rappresentano altro che la emersione di ciò che rende tale la socialità umana [...] Gli ambiti coperti dai fenomeni in questione interessano in modo *diretto* il primo formarsi, nella *famiglia*, e lo svilupparsi, nell'*associazionismo*, del legame sociale che, nell'esperienza umana, si dà come *interpersonale*, dai legami di parentela alle varie forme di partecipazione alla vita associativa (religiosa, culturale, educativa, sportiva, politica).²⁷

L'autore, quindi, sostenendo che il terzo settore in tal senso rappresenti l'indice antropologico della modalità di concepirsi e di rappresentarsi della stessa società, afferma conseguentemente che:

25 Greco 2020.

26 Cfr. Scillitani 2012. *Socialità donativa e diritti dell'uomo* è il titolo del cap. nono del volume.

27 Scillitani 2012: 143.

La vita associata, infatti, si produce e si riproduce secondo una legge di beneficio donativo che si sottrae alle logiche del calcolo, del profitto, del potere: il matrimonio e la famiglia non sarebbero possibili senza quelle particolari espressioni del dono che sono il sacrificio e l'amore [...] così come un popolo non potrebbe attingere la sua unità vivente senza un'autocoscienza affettiva tale da comportare aspettative e prospettive ideali che richiedono il perseguimento di un bene comune in "spirito di dono".²⁸

Sin qui, le principali questioni bioetiche connesse al *Green Pass*, già presenti, o che potrebbero sorgere durante o, anche, nell'epoca successiva alla pandemia.

5. Per una conclusione

Tornando più direttamente al parere del CNB, ed avviandosi anche alle conclusioni, non si può negare che in esso vi sia un'accettazione sostanziale della "Certificazione verde Covid-19", e dell'importanza di questo strumento per poter giungere ad un allentamento delle restrizioni e dei vincoli alle libertà individuali, come pure alla ripartenza della vita sociale ed economica. Un'accettazione che, però, si accompagna anche a forti dubbi di natura etica e che di conseguenza induce alla previsione di tutta una serie di *Raccomandazioni*, inserite nello stesso parere in vista di quella che sarebbe stata la futura adozione definitiva dello strumento del *Green Pass* (si ricorda qui, nuovamente, che il parere del CNB è temporalmente successivo all'emanazione del D. L. n. 52/2021 e antecedente alla successiva conversione in legge dello stesso), al fine di limitarne o eliminarne le criticità.

Non si guarderà in questa sede a tutte le *Raccomandazioni* che il CNB si è premunito di fornire al legislatore. Molte di queste si evincono, di fatto, dalle riflessioni fin qui portate. Tra le tante, però, appare particolarmente significativo ricordare come nel Parere vi sia esplicitata la preoccupazione che misure di controllo dalla vita delle persone, come di fatto, per taluni aspetti, il *Green Pass* si dimostra essere, divengano, da temporanee, permanenti. All'interno del Parere, specificamente, nel punto 4 della parte dedicata alle *Raccomandazioni*, si legge, infatti, che:

L'impiego del 'Pass Covid-19' costituisce una misura straordinaria, legata esclusivamente ed eccezionalmente alla gravità dell'attuale crisi pandemica. Il Comitato ritiene opportuno che il 'Pass Covid-19' sia introdotto e regolato da un'apposita legge statale [...] Il 'Pass Covid-19' deve essere mantenuto in vigore per il tempo strettamente necessario, in modo proporzionato e temporaneo [...] e non deve costituire la premessa per misure automatiche più ampie e definitive [...] o per altre forme di tracciamento, profilazione o sorveglianza.²⁹

Da queste indicazioni, e soprattutto dal richiamo alla necessità che il *Green Pass* sia adottato con legge statale, emerge un forte impulso ad un impegno pieno della

28 Scillitani 2012: 143-144.

29 CNB 2021: 8.

politica in generale e del Parlamento nello specifico. Sembra quasi che il CNB ricordi al potere politico che spetta ad esso la responsabilità per la corretta gestione dell'emergenza. Responsabilità a cui la politica non può abdicare. A questo proposito, si può ricordare, ad esempio, come ha giustamente sottolineato Alberto Scerbo, che in tale stato di cose, assurge alla massima importanza anche il buon operare della politica. Nell'emergenza, durante la quale si è andati verso il rifiuto dell'effimero, del superfluo, dei miti del consumismo, e nella direzione che conduce, invece, ad un ritorno alla centralità dell'umano, si ha che:

il prolungamento dell'emergenza acuisce lo spirito critico nei confronti dell'operato del potere, per evitare di rendere il provvisorio definitivo e per riportare ad una più rispondente misura la china intrapresa. In questa rapida riflessione rientra il problema delle modalità di formazione e del contenuto delle decisioni politiche. Sul binario della prassi inaugurata da tempo di una politica che delibera sulla base di ragioni depositate in un altrove indefinito, l'attualità ci consegna un apparato decisionale ispirato dalle indicazioni provenienti dalla scienza.³⁰

Questo, però, deve accompagnarsi alla convinzione per cui «la vita della comunità non può, e non deve, essere decisa esclusivamente in forza dei condizionamenti delle risultanze della scienza. O meglio, la volontà politica non può, e non deve, essere mascherata dietro il velo della volontà esterna della scienza»³¹. Sussiste, infatti, perenne la possibilità della non definitività dei risultati delle ricerche scientifiche, e la possibilità che nuove scoperte confutino convinzioni date per certe (è successo anche nei mesi di questa pandemia, nei quali spesso quelle che sembravano certezze granitiche in merito al contagio ed alle modalità per evitarlo si sono, poi, rivelate come non corrette, stante anche «la struttura ipotetica del sapere scientifico [che] può indurre facilmente ad errori interpretativi o all'assunzione di strategie difensive, o più in generale operative, non propriamente adeguate»³². Da qui l'importanza anche di un riferimento costante al principio di precauzione. Alla politica, in conclusione,

spetta il bilanciamento dei rischi. Ciò deve essere effettuato con il contributo della scienza, ma secondo criteri di trasparenza capaci di permettere una valutazione pubblica, tendenzialmente obiettiva, che impediscono al potere di nascondere dietro il manto della scienza la formulazione del contenuto delle decisioni assunte.³³

30 Scerbo 2021: 274.

31 Scerbo 2021: 274.

32 Scerbo 2021: 276.

33 Scerbo 2021: 276-77.

Bibliografia

- Alber J. 1982, “Le origini del Welfare State: teorie, ipotesi ed analisi empirica”, *Rivista Italiana di Scienza Politica*, 3: 361-421.
- Amato Mangiameli A. C. 2019, “Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica”, *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 107-124.
- Amato Mangiameli A. C. 2007, *Corpi docili/corpi gloriosi*, Torino: Giappichelli.
- Becchi P. and Borrè L. (eds.) 2015, *L'era del post-umano. Tecnica, ideologia e società nel XXI secolo*, Roma: Circolo Proudhon.
- Bostrom N. 2003, *Intensive Seminar on Transhumanism*, Yale University, 26 giugno.
- Cananzi D. 2021, “Fare medicina con parole. Note sulla medicina difensiva e sulla medicina narrativa”, in Comite U. e Tarantino G. (eds.) 2021, *Etica, diritto, salute. Prospettive evolutive nello spazio globale*, Napoli: ESI: 21-32.
- Capograssi G. 1959, “Obbedienza e coscienza”, in Capograssi G. 1959, *Opere*, vol. V, Milano: Giuffrè.
- Carducci M. 2017, “Welfare State”, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol. XII, Napoli: ESI: 926-946.
- Casini M. 2015, “Obiezione di coscienza”, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol. IX, Napoli: ESI: 561-587.
- Chiassoni P. 2016, “Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State”, *Diritto&Questioni Pubbliche*, 2: 23-50.
- CNB 2021, Comitato Nazionale per la Bioetica, “Passaporto, patentino, green pass nell'ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici”, *Parere del 30 aprile*.
- Cotta S. 1975, *L'uomo tolemaico*, Milano: Rizzoli.
- Cotta S. 1968, *La sfida tecnologica*, Bologna: il Mulino.
- D'Agostino F. 2019, *Bioetica. Questioni di confine*, Roma: Edizioni Studium.
- D'Agostino F. 2009a, *Introduzione alla biopolitica. Dodici voci fondamentali*, Roma: Aracne.
- D'Agostino F. 2009b, “L'obiezione di coscienza come diritto”, *Iustitia*, 62: 177-182;
- D'agostino F. 1989, “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2: 3-13.
- Elliott C. 2003, *Better than Well: American Medicine Meets the American Dreams*, New York: W. W. Norton.

- Forsthoff E. 1938, *Die Verwaltung als Leistungsträger*, Stuttgart-Berlin: Kohlhammer.
- Fukuyama F. 2002, *L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica* (2002). Traduzione italiana di G. Dalla Fontana, Milano: Mondadori.
- Fuschetto C. 2010, *Darwin teorico del postumano. Natura, artificio, bioetica*, Milano-Udine: Mimesis.
- Greco T. 2020, "La responsabilità dentro il diritto", *Questione giustizia*. Available at: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-responsabilita-dentro-il-diritto> (Accessed 6 October, 2022).
- Harris J. 1992, *Wonderwoman & superman. Ethics & Human Biotechnology*. Traduzione italiana di R. Rini, *Wonderwoman & superman. Manipolazione genetica e futuro dell'uomo*, Milano: Baldini & Castoldi, 1997.
- Helzel P. B. 2021, "Dall'obiezione di coscienza alle obiezioni di coscienza: l'eterno conflitto tra etica e diritto", in Comite U. e Tarantino G. (eds.) 2021, *Etica, diritto, salute*, Napoli: ESI: 127-144.
- Lévinas E. 2002, *Tra noi. Saggi sul pensare dell'altro*, Milano: Jaca Book.
- Maci P. 2020, "Verso la scuola delle soggettività. Le svolte della legislazione scolastica", in E. Del Gottardo, P. Maci, A. Scarinci (eds.) 2020, *Disagio scolastico, bisogni educativi e processi di inclusione*, Bari: Progreedit: 23-83.
- Marchesini R. 2002, *Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza?*, Torino: Bollati Boringheri.
- Mariani L., Pegoraro R., Ruggiu D. (eds.) 2019, *Salute della popolazione Big data e sistemi integrati. Una proposta etica*, Padova: Piccin.
- Martín López M. and Torchia F. (eds.) 2020, *Dittatura economica, democrazia, welfare state*, Milano: CEDAM.
- Mastromartino F. 2018, "Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?", *Diritto&Questioni Pubbliche*, 1: 159-181.
- Palazzani L. 2017, *Cura e giustizia. Tra teoria e prassi*, Roma: Edizioni Studium.
- Palazzani L. 2015, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino: Giappichelli.
- Palazzo F. C. 1979, "Obiezione di coscienza", *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano: Giuffrè: 539-562.
- Pegoraro R. 2017, "Sussidiarietà (principio di)", *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, Napoli: ESI: vol. XI:1081-1087.

- Pino G. 2016, “Diritti sociali. Analisi teorica di alcuni luoghi comuni”, in N. Riva (eds.), *Diritti sociali. Un confronto multidisciplinare*, Working Paper LPF, 4: 17-22. Available at: https://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/WP-LPF_4_2016_Riva.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Postigo solana E. 2009, “Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche”, *Medicina e Morale*, 2: 267-282.
- Pulcini E. 2005, “Dall’*homo faber* all’*homo creator*: scenari del post-umano”, in I. Sanna (eds.) 2005, *La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?*, Roma: Studium.
- Ripepe E. 2002, “Ricominciare da Antigone o ricominciare dall’Antigone? Ancora una volta sulla più antica lezione di filosofia del diritto”, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani: omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa*, Torino: Giappichelli.
- Rodotà S. 1993, “Problemi dell’obiezione di coscienza”, *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1: 55-71.
- Saporiti M. 2014, *La coscienza disubbidiente: ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di coscienza*, Milano: Giuffrè.
- Savulescu J. e Bostrom N. 2009, *Human Enhancement*, Oxford: Oxford University Press.
- Scillitani L. 2012, *Antropologia filosofica dei diritti dell’uomo*, Foggia: Bastogi.
- Scillitani L. 2020, “Un secolo “virato”?”, in Palmieri G. (eds.) 2020, *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19*, Napoli: Editoriale Scientifica, vol. I: 747-755.
- Turchi V. 2009, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea*, Napoli: ESI.
- Turchi V. 2014, “Obiezione di coscienza: *nova et vetera*”, *Archivio Giuridico*, CCXXXIV (3): 357-373.
- Viola F. 2009, “L’obiezione di coscienza come diritto”, *Diritto&Questioni Pubbliche*, 9: 169-185.
- Zini F. 2019, “Dalla sfida tecnologica di Sergio Cotta alla soglia dell’enhancement”, *Persona y Derecho*, 81 (2): 297-321.

Parte Quarta / Part Four

**Pandemia e scienza /
Pandemic and science**

Federico Puppo

Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax

Abstract: In this paper, I will propose a defence of the concepts of truth and reality starting from the analysis of the principle of non-contradiction by Jan Łukasiewicz. After having clarified the reasons why this principle appeared, since Aristotle, as a bulwark for the truth and the possibility of living in society, I will offer some arguments in support of aletic realism, evaluating its profitability with respect to legal-rhetorical contexts.

Keywords: realtà, verità, principio di non contraddizione, realismo aletico, retorica

Indice: 1. Introduzione. 2. Sul valore del principio di non contraddizione in Aristotele, secondo Jan Łukasiewicz. 3. Sulla natura della verità, ovvero: sul rapporto fra linguaggio e realtà. 4. Verso una possibile conclusione: la perdita della realtà.

1. Introduzione

Questo scritto nasce con l'intento di voler difendere la conoscenza scientifica dagli attacchi da cui è colpita e che si possono icasticamente rappresentare nel recente movimento 'no-vax' e similari. Per quanto mi riguarda, e per i motivi che verranno chiariti nel prosieguo, la posizione qui assunta discende direttamente dalla considerazione su quale sia il ruolo della realtà rispetto ai nostri discorsi, giudizi ed opinioni, giacché è proprio da essa che dipende la verità di ciascuno di essi. Difendere la realtà e la verità vuol così dire difendere anche il sapere che si incarica di conoscerla ed osservarla, ovviamente senza voler assumere, nei confronti di esso, una posizione ideologica¹: nell'auspicio di essere modestamente in grado di contribuire a tale opera, si può inquadrare il tema in modo forse inatteso, partendo da un celebre lavoro di Jan Łukasiewicz su Aristotele.

1 Ciò vuol dire non essere scienziato o pensare che le risposte ai nostri problemi o le decisioni politico-giuridiche debbano o possano essere demandate al sapere scientifico o agli scienziati. Occorre quindi saper distinguere i piani, ma proprio da ciò discende la necessità di ricordare il ruolo della conoscenza scientifica: la cui natura, è bene almeno ricordarlo non potendo qui dilungarmi su profili di tipo epistemologico, è tutt'altro che 'oggettiva' e anzi presenta molti punti in comune con il sapere retorico-giuridico (cfr. *ex multis* Villa 1984, Pera 1991)

2. Sul valore del principio di non contraddizione in Aristotele, secondo Jan Łukasiewicz

Quando, nel 1910, Jan Łukasiewicz pubblica il suo scritto sul principio di non contraddizione (d'ora in poi: p.n.c.) in Aristotele, egli afferma che, contrariamente agli auspici dello Stagirita, il p.n.c. "non è così irremovibile quanto si è soliti credere"²; anzi, secondo il logico polacco, esso "è indimostrabile concretamente [...], non ha valore logico"³.

Sulle ragioni di tale tesi qualcosa verrà detto più innanzi, anche se questo non è il luogo per discuterla approfonditamente⁴. Piuttosto, occorre sin d'ora ricordare quella che, secondo l'Autore di Leopoli, è "l'ultima e forse più importante idea contenuta in [...] [quel suo] studio [...] [di cui] sembra che finora nessuno se ne sia reso conto chiaramente, anche se Aristotele vi andò molto vicino"⁵: tale idea è che il p.n.c., per quanto sia logicamente infondato, va *comunque* ammesso e difeso.

Si tratta, è evidente, di un'affermazione sorprendente, che non ci si aspetterebbe di sentire da parte di chi – logico – nega l'innegabilità – logica – di un principio – (anche) logico – e già solo per questo merita attenzione. La quale attenzione diventa massima laddove Łukasiewicz spiega i motivi a sostegno della sua opinione: "il valore del principio di contraddizione non è di natura logica, bensì di natura etico-pratica; ma questo valore etico-pratico è talmente rilevante che la mancanza di valore logico non risulta avere alcuna importanza"⁶.

E quale sia tale ribadito "fondamentale valore pratico-etico"⁷ è tosto chiarito: il p.n.c., si afferma, è "l'unica arma contro gli errori e la menzogna"⁸.

Ora, gli esempi che vengono forniti a sostegno di questa idea ci permettono di intravedere – andando perverso oltre le tesi di Łukasiewicz – un significativo apporto ad un certo modo di intendere la verità: afferma infatti il Logico, responsabile della scoperta delle logiche trivalenti, che "non tutti i giudizi che usiamo nella vita e nella scienza possono essere dimostrati o anche solo motivati. Questo vale prima di tutto per i giudizi sugli eventi e sui fenomeni passati"⁹ che, è bene

2 Łukasiewicz 2003 [1910]: 17.

3 Ibid.: 140.

4 Personalmente la condivido solo in parte, giacché l'irremovibilità del p.n.c., forse non ricavabile in modo ultimativo sulla base del suo valore logico, lo invece è sulla base di quello ontologico, su cui qualcosa dirò *infra*.

5 Ibid.: 128.

6 Ibid. (corsivi dell'A.).

7 Ibid.: 140.

8 Ibid.

9 Ibid.: 128. Traluce, da queste parole, la convinzione che esistano degli ambiti del sapere certi, in cui "non avremmo bisogno del principio di contraddizione" (ibid.: 130). Questi ambiti sono, per Łukasiewicz, quelli propri "di quei giudizi che risultano necessariamente dalle definizioni e sono provati in modo chiaro e preciso, quali le più semplici asserzioni della matematica" (ibid.) ma non anche delle scienze empiriche. Si tratta di affermazioni che trovano giustificazione nello spirito del tempo e nelle convinzioni logiche che allora sembrano trionfanti, ma che sono poi state fortemente messe alla prova e ridimensionate dallo sviluppo della logica del XX secolo. Infatti, si afferma, "non vedrei nessun pericolo se nelle scienze a priori ci fosse

ricordarlo, sono quelli con cui i giuristi di professione, avvocati e magistrati, hanno squisitamente a che fare. Ebbene, Łukasiewicz guarda proprio al caso in cui un soggetto venga “accusato ingiustamente di aver ucciso un amico”¹⁰: ingiustamente, perché egli, quel crimine, non l’ha commesso. False testimonianze vengono avanzate; altre, insieme ad ulteriori prove, vengono portate a discolpa dell’imputato,

ma a che cosa servirà tutto ciò? Egli [l’imputato] può dimostrare al massimo l’asserzione di non aver ucciso l’amico. Tuttavia, se il principio di contraddizione non esiste, la verità di questo giudizio non esclude la verità del giudizio contraddittorio, il quale afferma che egli ha ucciso l’amico. Dunque la testimonianza falsa delle persone inique non può essere respinta in alcun modo, così che il giudizio deve riconoscere che l’accusato non ha ucciso, ma anche che ha ucciso, e quindi viene emessa la condanna.¹¹

Ebbene, è evidente che tale conclusione per noi sarebbe falsa, a patto, però, di affermare l’esistenza del p.n.c.: nel nostro ordinamento, infatti, si verrebbe assolti *ex art. 530 comma 2 c.p.p.* perché, assumendo che almeno il fatto sussista, la prova che l’imputato lo ha commesso risulta essere, per l’appunto, *contraddittoria*.

In effetti, qui occorre prendere coscienza del fatto che “se i giudizi contraddittori non si escludessero a vicenda, se l’affermazione non sopprimesse la negazione, ma l’una potesse convivere accanto all’altra, allora non avremmo a disposizione nessun mezzo per debellare la falsità o smascherare la menzogna”¹². In altri termini, se vivessimo “in una società la quale non accetta o addirittura non conosce il principio di contraddizione”¹³, allora qualcuno, per errore o menzogna, potrebbe tranquillamente affermare di avermi visto per strada un certo giorno, cosa *impossibile* visto che quel giorno io so di essere rimasto a casa, come potrebbero confermare alcuni amici lì presenti con me. Nonostante ciò, si constata, non potrei dimostrare, a chi sostiene che non sia vero che fossi a casa, che *realmente* così stessero le cose: potrei, al più, adducendo testimonianze, “rendere più probabile la mia affermazione”¹⁴ senza poter però fornire una prova conclusiva. Infatti, si osserva,

se il principio di contraddizione non esiste, i miei tentativi non hanno nessun senso; il mio oppositore mi darà ragione pur non cambiando la sua convinzione. Infatti entrambi

una contraddizione, ad esempio quella di Russell [che aveva portato al fallimento il programma di Frege], che non si potesse risolvere. In quelle scienze, infatti, vengono riconosciuti soltanto i giudizi rigorosamente dimostrati, quindi se anche si deducesse una contraddizione, potremmo tranquillamente registrare questo fatto e considerarlo perfino una preziosa conquista scientifica” (ibid.). Ma, come noto, i teoremi di incompletezza dimostrati da Gödel (su cui si può v., *ex multis*, Berto 2008) mostrano il contrario.

10 Łukasiewicz 2003 [1910]: 130.

11 Ibid.

12 Ibid.: 129-130.

13 Ibid.: 129.

14 Ibid. Qui, è evidente, le affermazioni di Łukasiewicz riposano sul valore assegnato all’indirizzo epistemologico allora dominante. Anche in questo caso non intendo discutere di tale profilo, certo problematico, ma approfittare dell’analisi proposta per mostrare, infine, come la realtà sia l’elemento centrale nei giudizi aletici.

i giudizi possono essere contemporaneamente veri: sia che ero a casa sia che non c'ero. In che modo potrei respingere l'affermazione dell'avversario?¹⁵

Ecco perché, si afferma, “nella vita quotidiana non sarebbe assennato abbandonare a cuore leggero il principio di contraddizione”¹⁶ ed ecco perché, si conclude, Aristotele ne produsse una strenua difesa “come si lotta per dei beni vitali”¹⁷.

Łukasiewicz si sofferma su questo profilo e illustra i motivi di tale lotta, ricordando come, in quel lontano periodo, “i sofisti iniziarono a introdurre elementi di dissoluzione intellettuale e morale [...]; demolendo i principi della ragione, minavano le basi non più soltanto della vita sociale, ma anche dell'esistenza individuale”¹⁸, a difesa della quale Aristotele eresse il suo poderoso edificio filosofico, a salvaguardia e tutela del sapere e della socialità dell'uomo. Perché, è bene ricordarlo, anche se forse è vero che

probabilmente nessuno prendeva completamente sul serio quei pensieri bizzarri e contorti, [...] i sofisti mettevano in ridicolo la scienza al cospetto dell'opinione pubblica e generavano grande confusione nelle coscienze [...]. [L]o stesso Aristotele avvertiva l'insufficienza dei propri argomenti. Già accettare la discussione era pericoloso, perché così facendo Aristotele ingaggiava la lotta sul campo proprio degli avversari. Per ogni prova c'è sempre una controprova e i sofisti erano dialettici di professione.¹⁹

Ora, nota giustamente Łukasiewicz, il suo periodo non è quello in cui Aristotele compose la *Metafisica*:

“nche oggi ci sono gli scettici e i detrattori della scienza, ma la loro attività nociva non ha nessuna eco. La scienza, le cui basi furono poste da Aristotele, ha progredito enormemente, fino a interessare ogni aspetto della vita umana. Le sue misurate conquiste pratiche, che tutti usano, compresi gli scettici, sono una dimostrazione comprensibile a tutti della sua insostituibile importanza.”²⁰

In effetti, ha ragione Łukasiewicz, il suo 1910 non è la seconda metà del IV secolo a.C.²¹; ma il nostro 2022 non è il 1910: perché, oggi, gli scettici e i detrattori della scienza e del sapere non solo ancora ci sono, ma la loro attività nociva ha

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Ibid.: 131.

18 Ibid. Quei sofisti non erano quelli “antichi, ovvero i maestri itineranti quali Protagora o Prodicò, che Aristotele ricorda sempre con grande rispetto, ma i giovani eristici di Megara, i cinici della scuola di Antistene, gli scettici come Cratilo. I loro sofismi e i loro paradossi erano noti in tutta la Grecia. [...]. Costoro negavano anche il principio di contraddizione” (ibid.). Un'analisi, in particolare, della ‘scuola’ megarica e del confronto fra la logica megarico-stoica e quella aristotelica è offerto da Puppo 2012.

19 Łukasiewicz 2003 [1910]: 132.

20 Ibid.

21 “Volendo mantenerci rigorosamente ai dati accettabili, dovremo concludere che i pezzi che formano la *Metafisica* sono stati composti in epoche differenti e che è addirittura probabi-

più eco che mai. Occorre quindi, oggi come allora, difendere il p.n.c.: cosa che, in ultima analisi, proprio come spiegava Aristotele, vuol dire difendere la verità ma, allo stesso tempo, la realtà.

3. Sulla natura della verità, ovvero: sul rapporto fra linguaggio e realtà

In effetti, è senz'altro vero che, se il p.n.c. non valesse, sarebbe impossibile poter pretendere che due affermazioni contraddittorie possano logicamente escludersi a vicenda. Ma, a ben vedere, le situazioni descritte da Łukasiewicz pongono un ulteriore e precedente problema: resterebbe, infatti, anche da capire quale delle affermazioni possa considerarsi vera e *quindi* capace di scalzare la sua contraddittoria, a questo punto per necessità falsa.

Orbene, di primo acchito mi sembra evidente che riterremo vera l'affermazione per cui, nel primo esempio, l'imputato non ha commesso il crimine imputatogli e, nel secondo esempio, quella per cui quel certo giorno non ero per strada. E saremmo portati, giustamente, a ritenere ciò perché, si direbbe, proprio così stanno le cose: *in realtà*, infatti, l'imputato non ha ucciso il proprio amico e io quel certo giorno ero a casa. Ecco che, allora, si riconoscerebbe in modo assai naturale che "vero è il discorso che dice le cose come sono, falso quello che dice le cose come non sono" (Plat., *Cratilo*, 385b) ovvero che "dire il falso consiste nel dire di ciò che è che non-è, o di ciò che non-è che è. Dire il vero consiste nel dire di ciò che è che è, e di ciò che non-è che non-è" (Arist., *Metafisica*, 3, 7, 1011b 26).

Il p.n.c., in altri termini, è connesso al problema della verità e lega quest'ultima alla realtà. E, infatti, queste formulazioni circa la natura del discorso vero e di quello falso sono le stesse che, di recente, hanno portato allo sviluppo della teoria della verità nota come 'realismo aletico' la quale, in Italia, è stata particolarmente difesa, fra gli altri, da Franca D'Agostini²². Si tratta di una posizione che comporta la possibilità di interpretare il famoso 'schema-T' di Tarski ("p" è vero se e solo se p) in senso, per l'appunto, realistico, ovvero nel senso per cui

la proposizione 'p' è vera se e solo se le cose stanno come p dice [...]. Vale a dire, semplicemente: *se è vera, allora c'è qualcosa che la rende vera*. L'esserci di qualcosa al di fuori dell'enunciato è il postulato inaggirabile dell'uso della nozione di verità: se uso V [= verità] è perché presumo che vi sia una realtà, qualcosa al di fuori delle mie parole di cui le mie parole possono dare conto (o non dare conto).²³

le (o quantomeno possibile) che siano stati composti in un arco di tempo di quasi un quarto di secolo (347-322)" (Reale 2003 [2000], VII).

²² Cfr. D'Agostini 2014, 2013, 2002.

²³ D'Agostini 2014: 32 (corsivi dell'A.). Proprio a tale proposito, nota assai correttamente la Filosofa torinese che questa relazione del 'render vero' (propriamente: del *truthmaking*) "a differenza della relazione di corrispondenza (intesa in senso tradizionale) è *asimmetrica*: il fatto o stato di cose p rende vera la proposizione 'p', ma la proposizione non agisce in alcun modo sul fatto o stato di cose" (ibid.: 32, nt. 14. Corsivo dell'A.). Per una discussione del pensiero di Tarski con riferimento alle questioni qui in esame si può, fra tanti, v. De Florio 2013, il quale, in

Si tratta di una posizione la quale – una volta che ne siano stati ben compresi i profili e ne vengano chiariti quelli più problematici²⁴ – mostra con chiarezza la propria primazia, in generale e, in particolare, anche con riferimento al contesto giuridico. Relativamente a quest’ultimo, vorrei solo limitarmi a ricordare come proprio il realismo aletico appare, da un lato, il più idoneo a sostenere le migliori teorie della prova giuridica e quindi anche del ragionamento probatorio²⁵ essendo, dall’altro lato, al contempo capace di gettare nuova luce sul concetto di verità nel processo e, soprattutto, di giustificare il motivo per cui si possa finalmente parlare di verità degli enunciati normativi²⁶, così sfrondando l’idea che il diritto possa darsi senza verità²⁷.

Tutto ciò, ovviamente, a patto di essere capaci di ampliare lo sguardo verso prospettive innovative ed avanzate come quelle, ad esempio, spiegate da “Davis K. Lewis, un filosofo non molto noto in Italia [e ancor meno nel dibattito filosofico-giuridico] e al grande pubblico, ma che è stato sicuramente una delle voci più importanti della filosofia del Novecento”²⁸. Egli ha infatti proposto quel realismo modale che permette un uso non ristretto del linguaggio verso i mondi possibili (la cui metafisica è stata indagata da Saul Kripke), ribadendo quindi che “ogni enunciazione figurante nella lingua ha un qualche legame con la realtà (e dunque con la verità), visto che è il riferimento alla realtà in ultimo a decidere la convenzione [linguistica] stessa”²⁹.

In tal modo si conferma come il realismo aletico, anche nel suo ampliamento verso la modalità, sia tutt’altro che una concezione dogmatica, muovendosi anzi in direzione totalmente opposta – e così anche in direzione diversa rispetto a quella del corrispondentismo, con cui è bene non fare confusione³⁰ – giacché si tratta di

senso del tutto conforme a quanto appena visto, afferma che la visione tarskiana, nella sua lettura più plausibile (ossia non deflazionistica, ma oggettuale) “mantiene costante un punto di vista di realismo minimale: la verità dipende dal mondo, o meglio da come è fatto il mondo. Il che si accorda benissimo con le intuizioni del senso comune e di buona parte del sapere scientifico” (ibid.: 65).

24 Per la qual cosa rimandiamo, *de plano*, ai lavori citati alla nt. 23.

25 Come confermato *ex multis* da Ferrua 2012 [2005], Carlizzi 2019, Tuzet 2013.

26 Per una prima impostazione di tutto ciò v. util. D’Agostini 2014: 36ss.

27 Una provocante analisi del tema è offerta da La Torre 2019, il quale, in altra occasione, commentando le celebri tesi di Alexy per cui “*individual legal norms and individual legal decisions as well legal systems as a whole necessarily lay claim to correctness*” (Alexy 2020: 239), non ha mancato di evidenziare che “il diritto non si può arrestare di fronte al non-cognitivist e pilatesco “*Quid est veritas?*”. Su quel *quid* si deve arrovellare, e provare a identificare un oggetto o un principio. La norma senza verità o correttezza, la più debole verità normativa, risulta ingiustificabile” (La Torre 2020: 236).

28 Così D’Agostini 2014: 43. Segnaliamo che, proprio di recente, è finalmente disponibile anche in italiano la traduzione di Lewis 2020 [1986].

29 D’Agostini 2014: 45.

30 Occorre precisare, su punto, che “la teoria corrispondentista della verità non ha una formulazione riconosciuta ufficialmente, ed è presentata, invece, in versioni molto approssimative e disparate. Ciononostante, sembra possibile identificare ciò che è molto spesso presentato come il suo aspetto centrale, cioè l’affermazione che c’è una struttura assoluta e stabile della realtà che è riflessa nel linguaggio, nel senso che la struttura degli enunciati *veri* è analoga alla

una teoria che “*rimette alla realtà il giudizio ultimo sulla realtà. È proprio perché esiste una realtà indipendente che io mi trovo limitata nelle mie pretese di darne conto in modo completo ed esaustivo*”³¹.

In effetti, e torno così al punto da cui avevo preso le mosse, è proprio il ruolo centrale assegnato alla realtà che permette di capire il valore *innegabile* del p.n.c. e quindi di disegnare una prospettiva sulla verità che merita, oggi come allora, di essere assunta nella sua radicalità. In effetti, che la verità degli enunciati si dia in dipendenza di ciò cui essi enunciati si riferiscono, e che questo ‘ciò’ possa essere tale da ricomprendere anche fattualità non attuali e diversi tipi di oggettualità (v. *infra*), altro non vuol dire che vero è l’enunciato che si pone in una certa relazione con la realtà cui esso si riferisce. Ossia con una relazione di non-contraddittorietà: questo altro non è che il valore ontologico del p.n.c. che interessa la natura del discorso³² e il rapporto fra linguaggio e realtà.

struttura di ciò di cui sono veri, e che questa è ciò che li rende veri. In tal modo, il linguaggio forma un tipo di immagine della realtà. Quando questa immagine (espressa in un dato enunciato) *corrisponde* isomorficamente alla realtà, l’enunciato è vero, altrimenti è falso” (Agazzi 2018 [2014]: 342-343. Corsivi dell’A.). Lo stesso A. chiarisce altresì che “l’espressione ‘teoria corrispondentista della verità’ è piuttosto recente ed è stata introdotta da Russell [...] ed è stata difesa nella sua forma esplicita da alcuni autori come Russell, Moore e il primo Wittgenstein. Tuttavia ha i suoi predecessori nell’intera storia della filosofia occidentale, iniziando con Platone. Ma, se estendiamo il suo ambito a tale spettro, diventa quasi impossibile caratterizzarla univocamente (per esempio è difficile sostenere se la definizione di verità come *adequatio intellectus et rei* debba essere qualificata come teoria corrispondentista” (ibid.: 342, nt. 75), cosa che sembra invece plausibile a D’Agostini 2014: 32, nt. 13. Al di là di questo, è essenziale ribadire il punto: la teoria della verità che qui adotto, letta sotto l’egida del realismo aletico di Franca D’Agostini e della teoria referenzialista di Evandro Agazzi, insieme ad una ontologia pluralista, non è in alcun modo corrispondentista perché qui gioca un ruolo ineliminabile la *relazione* fra linguaggio (ovvero: discorso e pensiero) e realtà, la quale, pertanto, è sempre intesa necessariamente in codesta relazione. Da tale punto di vista “è intrinsecamente impossibile [...] pensare in generale alla realtà come qualcosa di “esterno” al pensiero poiché, per farlo, dobbiamo effettivamente pensarla. In questa circostanza particolare si direbbe che la realtà resta presumibilmente il termine alterato di una *relazione* (in cui consiste la verità), mentre la verità può essere stabilita *solo* se stiamo considerando la realtà, per così dire, né “come tale” né “in se stessa”, ma esattamente *in quanto* entra a far parte di questa relazione” (Agazzi 2018 [2014]: 343-344. Corsivi dell’A.).

31 D’Agostini 2014: 48 (corsivi dell’A.).

32 Infatti, l’innegabilità del p.n.c. non si mostra considerando il suo valore logico (su questo aveva ragione Łukasiewicz) ma considerando il suo valore ontologico (e su questo Łukasiewicz aveva torto, visto che non distingue adeguatamente i due) che rimanda all’essenza stessa del discorso, ovvero al fatto che “coloro che si apprestano a discutere gli uni con gli altri, devono comprendersi reciprocamente: infatti, se questo non si realizza, come sarà possibile una comunanza di discorso fra loro?” (Arist., *Met.*, K 5, 1062a 11-13). Da tale punto di vista, è possibile affermare l’esistenza di un discorso solo quando il loquente “designi qualcosa [in modo valido] e per sé e per gli altri: il che è necessario qualora si dica alcunché. In caso contrario, infatti, non sarebbe possibile [...] un discorso, né [rivolto] a se stesso né ad altri” (Arist., *Met.*, G, 4, 1006a). E questo comporta, come chiarisce, su tutti, Roberto Gusmani che “l’atto di designare implica in ogni caso che il relativo oggetto sia qualcosa di determinato, vale a dire di definito rispetto a tutto ciò che è distinto da esso” (Gusmani 2010: 40): ecco perché basta che chi voglia negare la validità del p.n.c. pronunzi un discorso qualunque, non essendo così necessario che costui si impegni espressamente nella negazione del p.n.c. medesimo. Infatti, così facendo, *qualunque* cosa egli

In effetti, la definizione aristotelica prima incontrata altro non significa che falso è il discorso che contraddice la realtà (“dire il falso consiste nel dire di ciò che è che non-è, o di ciò che non-è che è”), mentre vero è il discorso che non la contraddice (“dire il vero consiste nel dire di ciò che è che è, e di ciò che non-è che non-è”). E ciò implica la necessità di una seppur minima riflessione ontologica (o, come si sarebbe detto un tempo, metafisica), che qui possiamo condurre sulla scorta di un importante studio di Evandro Agazzi³³ che permette di chiarire ancora meglio alcuni aspetti di questa problematica. In merito alla quale in primo luogo, basti ricordare come, semplicemente,

reale è ciò che è *diverso dal nulla*: il solo requisito della realtà è dunque quello di esistere e non quello di esistere *come* una realtà di particolare specie [...] [Quindi anche] sogni e allucinazioni sono reali perché c'è una bella differenza fra averli e non averli. [...] Ciò che stiamo qui sostenendo richiama alla mente la tesi tradizionale del significato ‘analogico’ dell’essere, che risale ad Aristotele.³⁴

e che rileverà poi, anche nella filosofia contemporanea, la propria fruttuosità, con un’eco che si ripercuote fino alle ontologie, non allineate alla c.d. *received view*, di Husserl e Meinong³⁵. Le quali conducono piuttosto ad una “*ontologia pluralista*”³⁶ e quindi alla possibilità (per noi giuristi tutt’altro che priva di rilievo)³⁷ che si diano diversi tipi di realtà, oltre a quella materiale (e, direbbe Agazzi, intenzionale), come l’esistenza in un progetto, in un sogno, in una storia, etc. di talché, per esempio (un esempio che è ancora di Agazzi), nel tipo di realtà consistente di cose materiali il Minotauro e i numeri non esistono, ma esistono nella mitologia e in matematica, con precisi sensi e criteri di verità (Meinong avrebbe piuttosto affermato che il Minotauro è, ma non esiste)³⁸.

dica, egli si troverà a dover designare alcunché in modo valido per sé e per gli altri, utilizzando il p.n.c. stesso – senza che, peraltro, ci si debba qui preoccupare del fatto che di questo principio si possano offrire le più diverse definizioni perché ognuna di esse, per... definizione, non può che essere univoca e definita rispetto alle possibili altre. Detto ancora in altri termini: ogni discorso o pensiero è caratterizzato dall’atto del designare, ossia dal dire o pensare ‘qualcosa’ (ogni volta che parliamo o pensiamo, noi diciamo o pensiamo ‘qualcosa’); questo ‘qualcosa’, per essere proprio *quella* ‘cosa’ che stiamo dicendo o pensando e non altro, deve essere determinata rispetto a tutto il resto, che quindi deve essere distinto da essa; che è come dire che il legame che si instaura attraverso l’atto del designare fra linguaggio e realtà – cioè fra ciò che dico o penso e il mio discorso o pensiero – deve essere non contraddittorio: altrimenti, ben che vada, starei dicendo o pensando altro ovvero, nella peggiore delle ipotesi, non starei propriamente dicendo o pensando in modo valido (di cosa, infatti, starei parlando?) e quindi sarebbe impossibile comprendermi.

33 Il riferimento è ad Agazzi 2018 [2014], cui è debitore il discorso che segue e che ne rappresenta solo un parziale spaccato.

34 Ibid.: 279 (corsivi dell’A.).

35 Per una discussione della prima rimandiamo in part. a *ibid.*, mentre sulla seconda v. Berto 2010.

36 Così Agazzi 2018 [2014]: 311, nt. 49 (corsivi dell’A.).

37 Se ne può trovare sviluppo in Puppo 2018, che guarda piuttosto alla proposta sviluppata in Berto 2010.

38 Sulla prospettiva meinonghiana e sui motivi per poterla nuovamente considerare alla

Per farla breve, ciò che qui conta è la possibilità, che ciascuno di noi incontra, di poter fare esperienza del diverso tipo di esistenza di oggetti o stati di cose e della loro relazione con stati mentali che possono essere diretti verso oggetti che non fanno parte del mondo concreto (ad esempio, sempre seguendo Agazzi, il cavallo Pegaso) ma che, allo stesso tempo, non sono meramente parte della nostra mente (in effetti, come precisa il Filosofo bergamasco, se penso a Pegaso non penso alla mia idea di Pegaso, ma proprio a Pegaso, il cavallo alato, così come, se penso alla mia idea della Luna, non penso alla Luna). La cosa interessante è che siamo qui in presenza di enti che non sono parte della mente, ma nemmeno del mondo concreto: sono, afferma più volte Agazzi³⁹, oggetti astratti, che si presentano accanto ad oggetti concreti i quali ultimi possono essere materiali (come la tastiera su cui sto digitando le lettere che compaiono sullo schermo) o immateriali (come le norme!).

Insomma, secondo questo approccio, “gli oggetti astratti codificano proprietà, mentre gli oggetti del mondo esterno le esemplificano attraverso i criteri di referenzialità [...] [di talché] le proprietà materiali possono (a volte) essere esemplificabili non materialmente e le proprietà non materiali possono non essere esemplificabili”⁴⁰. E così, per continuare nell’esempio,

Pegaso codifica le proprietà di essere un cavallo alato e quindi di essere un corpo fisico; ma non esemplifica questa proprietà (materiale) nel mondo (materiale) dell’esperienza comune [...]. Tuttavia, Pegaso *esemplifica nella mitologia* la proprietà di essere un corpo fisico. Non possiamo constatare tale proprietà con un qualche procedimento di verifica materiale: possiamo dimostrare questa proprietà di esemplificazione di Pegaso tramite una sorta di operazione non-materiali, come leggere storie mitologiche dove si descrive Pegaso.⁴¹

Con il che, è chiaro, affermare *simpliciter* che “Pegaso è un cavallo nero” è falso, perché, anche in questo caso, in *realtà* (nella realtà mitologica) è un cavallo bianco. E se si pone mente ad alcune affermazioni e ragionamenti tipicamente giuridici, mi pare che tale impostazione sia capace di mostrare tutta la propria la propria sensatezza e fruttuosità. Io, infatti, posso tranquillamente affermare che “è falso – realmente falso! – che l’Italia è una monarchia costituzionale”, proprio come affermo che “è

luce del recente dibattito ontologico e logico v. *ibid.*; sulle ragioni e sugli aspetti che la allontanano da quella di Husserl adottata da Agazzi, ma anche sui fondamentali punti di contatto, cfr. la discussione presente in Agazzi 2018 [2014], *passim*.

39 Cfr. *ibid.* Approfitto per dire che, nonostante sia chiaro che ‘cose’ ed ‘oggetti’ non vadano confusi, ai fini del presente saggio i termini possono essere usati in modo interscambiabile.

40 *Ibid.*: 306-308.

41 *Ibid.*: 308 (corsivi dell’A.). Qui non possiamo indugiare ulteriormente, ma è assai interessante l’indagine in merito al fatto che, dal punto di vista di Agazzi, sogni e allucinazioni sono reali (fa in effetti una bella differenza averli o meno) anche se non si riferiscono ad un reale stato di cose: con il che si apre il problema della distinzione fra immagini e realtà oppure immagini e loro referenti, cui soggiace, da un lato, il dualismo gnoseologico (e prima ancora ontologico) tipico della modernità, ovvero, dall’altro lato, la teoria della natura intenzionale della conoscenza, promossa da Agazzi stesso.

falso che il tavolo su cui appoggia il mio computer mentre scrivo è di legno”, perché il mio enunciato contraddice l’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, anche se l’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana non esiste allo stesso modo in cui esiste il tavolo su cui appoggia il mio computer mentre scrivo e che non è di legno (è di cristallo trasparente). Allo stesso modo si presenta, ad esempio, l’impiego dei ragionamenti controfattuali laddove, per ipotesi, siamo portati a concludere con un certo grado di credibilità razionale che, se quel certo sanitario avesse tenuto quella certa condotta rispettosa delle migliori *best practices* del sapere scientifico più autorevole, la vittima dell’ipotizzato reato omissivo non sarebbe morta: e potremmo affermare che questo è vero – realmente vero! –, anche se il mondo in cui tale catena causale si realizza non è il nostro perché quel mondo non è il nostro mondo attuale (in effetti è un mondo per definizione contrario al nostro). O, ancora, ciò funziona allo stesso modo in presenza di quello stesso tipo di ragionamento che si esplica laddove si tratti, per esempio, di giudicare circa la migliore interpretazione possibile di una legge testamentaria laddove non è mancato chi abbia stabilito che

l’intenzione dei legislatori era che i beni fossero conferiti ai beneficiari del testamento. Ma non avrebbe mai potuto rientrare nelle loro intenzioni che il beneficiario che avesse ucciso il testatore per rendere operativo il testamento trasse da ciò un vantaggio. Se avessero considerato tale caso, e avessero ritenuto di dover disporre a riguardo, non v’è dubbio che vi avrebbero provveduto⁴²,

con ciò peraltro riecheggiando le famose parole di Aristotele che, nello spiegare cosa fosse l’equità, affermava che

quando, dunque, la legge parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universale, allora è legittimo, laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per avere parlato in generale, correggere l’omissione, e considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione.⁴³

Ebbene, in tutti questi casi, utilizziamo sempre il medesimo criterio aletico che guarda costantemente al rapporto fra ciò che diciamo e pensiamo e la realtà, che si compone, per usare una diversa categorizzazione ontologica, di *hard facts* e *soft facts*.

L’unica cosa che cambia è la natura di questa realtà: ed ecco che così siamo al cospetto di quell’ampliamento dello spazio ontologico dovuto all’esistenza di entità diverse in cui rientra anche la considerazione dei mondi additati dal ragionamento controfattuale ma anche dei fatti cc.dd. sociali o istituzionali⁴⁴, tipicamente giuridi-

42 Si tratta, come noto, del caso deciso dalla Corte d’Appello dello Stato di New York nel 1889 – più esattamente: *Riggs v. Palmer*, 115 N.Y. (1889): 509 (il testo della sentenza è disponibile al sito https://www.nycourts.gov/reporter/archives/riggs_palmer.htm, consultato in data 29 aprile 2022), di cui il passo rappresenta una citazione, che prendiamo da Canale, Tuzet 2014: 195.

43 *Arist. Et. Nic.*, V, 10, 1137b.

44 Su cui v. ad es. Searle 2010.

ci: un sapere in cui, peraltro, l'utilizzo del controfattuale è tutt'altro che episodico o marginale, essendo connesso a doppio filo, come si è visto, alla questione della causalità. E proprio su questo vale la pena solo di menzionare un'affermazione di Lewis, per almeno indicare l'interesse che la sua teoria dei mondi possibili (che è in certo modo una visione sul controfattuale) dovrebbe rivestire per noi giuristi:

se i controfattuali non fossero che inutili fantasie su canguri sfortunati, allora dire che i mondi possibili ci aiutano con i controfattuali sarebbe un garbato eufemismo. Peccato, però, che i controfattuali non siano né marginali né dispensabili al nostro pensiero riflessivo. Sono centrali tanto quanto la causalità. [...] Se i mondi possibili ci aiutano [- e lo fanno -] con i controfattuali, allora ci aiutano con tutti quegli aspetti del nostro pensiero che difficilmente potremmo immaginare senza ricorrere ai controfattuali.⁴⁵

Tutto ciò comporta alcune osservazioni interessanti. La prima: la realtà, qualunque tipo di realtà, è suscettibile di un'esperienza comune, e non è difficile capire il rilievo che tale constatazione riveste nei discorsi di tipo pubblico e nelle scelte politiche (più avanti parleremo del 'mondo in comune')⁴⁶. La seconda: è senz'altro possibile (a me pare necessariamente lo sia) abbracciare tale ontologia pluralista, ma questo non vuol dire che se qualcuno pensa che Pegaso esista, per il sol fatto di pensarlo come tale esso *materialmente* esista. Anzi: proprio perché si danno modi di esistere diversi è opportuno chiarire assai bene in quale modo alcunché esista, proprio per evitare di fare confusione e ritenere che esistano (materialmente) cose che, invece, non esistono (materialmente), con buona pace dei complottisti vari. In terzo luogo: è assolutamente normale che la nostra conoscenza circa l'esistenza non materiale di un oggetto possa, per così dire, transitare verso uno stato di materialità o viceversa, come dimostrano rispettivamente, fra i molti esempi che la storia della scienza presenta, la mutata considerazione verso il pianeta Nettuno o verso il pianeta Vulcano⁴⁷ o il flogisto.

45 Lewis 2020 [1986]: 98-100.

46 Mi rendo conto che l'affermazione e quanto ne segue possa sembrare eccessivo. Se, da un lato, credo non ci sarebbero problemi ad accettare che la realtà materiale gode di questa caratteristica, dall'altro lato forse sembra meno plausibile che ciò valga per la realtà non-materiale, come quella dei già visti esempi mitologici o di sogni etc. Però io credo che, anche in questo caso, il discorso sia dello stesso tipo: in effetti, anche quello mitologico o favolistico è un mondo in comune, cosa da cui dipende il fatto che io possa tranquillamente affermare che Sherlock Holmes è un detective maschio che vive a Londra. Allo stesso modo, posso tranquillamente parlare del mio sogno o del mio mal di testa perché è condivisa l'esperienza dei sogni (anche se, evidentemente, quel sogno è solo mio e solo io in questo momento ho mal di testa). Un'ultima notazione: tutte le realtà di cui parliamo sono soggette a cambiamenti (ne diremo qualcosa a breve), che si realizzano ovviamente in modo diverso, in ragione delle diversità che sussistono fra le diverse realtà: così, per esempio, nulla vieta che potrei costruire un mondo in cui S. Holmes è una donna e argomentare intorno a questo (qualcuno lo ha fatto: cfr. <http://libriconsherlockholmes.altervista.org/sherlock-holmes-era-una-donna-1303/>, consultato il 14 aprile 2022), anche se si potrebbe dire che quel personaggio non è *veramente* S. Holmes o che quel libro non ne tratta *realmente*, giacché la descrizione canonica del detective è al maschile.

47 Esempi tratti da Berto 2010. Forse si potrebbe addirittura spingere più in là questo discorso guardando al sapere matematico e osservare il cambiamento che avviene quando

Tutto ciò, lo si accennava, comporta in primo luogo che il dominio delle cose e degli oggetti è più ampio di quel che solitamente si crede (di solito, infatti, si pensa che ‘realtà’ sia solo l’insieme dei cc.dd. *hard facts*) ma ciò non tocca la struttura della verità, che resta sempre la stessa. Essa, in effetti, lo ribadisco, ha come sua caratteristica principale quella di presentarsi in una particolare relazione fra un enunciato e ciò cui questo enunciato si riferisce: di talché la verità è sì, come usa dirsi, la proprietà di un enunciato (*rectius*, di una proposizione) ma non considerata in se stessa, ma sempre in relazione con altro da sé. Quindi la verità non è ciò che si presenta (solo) nel linguaggio, ma è ciò che si presenta *sempre* nella relazione fra linguaggio e realtà⁴⁸, anche perché, come si è già detto, ogni volta che parliamo o pensiamo, sempre parliamo di, o pensiamo a, qualcosa⁴⁹.

Questa definizione di verità ha così il vantaggio, almeno a mio modo di vedere, di essere tale da valere in ogni contesto di ragionamento o in ogni contesto discussivo: ciò che cambia, nella relazione menzionata, è solo il tipo di realtà cui occorre guardare, così dando anche ragione del motivo per cui esistono vari metodi di accertamento della realtà. Tanto per restare nel semplice esempio di Pegaso, non potrò certo pensare di accertare se questi fosse un cavallo bianco o meno affidandomi a procedure di tipo empirico, dovendo piuttosto impegnarmi in un’indagine di tipo letterario; e così via. Ma, a ben vedere, c’è anche un altro e correlato van-

un’ipotesi viene dimostrata, assurgendo al rango di teorema, e domandarsi se forse anche questo non sia, magari solo per qualche aspetto, un cambio di *status* ontologico.

48 “Predicare di un enunciato che è vero significa *collegarlo* a qualcosa di diverso da se stesso che, tuttavia, non è il suo senso. [...] Per dire se una proposizione è vera o falsa, dobbiamo guardare fuori di essa, cioè [...] dobbiamo guardare al suo *referente*. [...] Affermare che un enunciato/proposizione è vero significa predicare qualcosa di un enunciato/proposizione, ma in senso incompleto, come quando predichiamo la paternità di qualcuno. Essere padre è, in certo senso, una *proprietà* di un individuo, ma *solo in quanto* questo individuo si trova in una qualche *relazione* con altri individui (i suoi figli). Esattamente nello stesso senso essere vero è una proprietà di un enunciato, ma *solo in quanto* questo enunciato è considerato in una certa relazione con qualcos’altro. Inoltre, proprio come il *significato* del concetto di essere padre non può venire espresso se non si è fatta allusione alla relazione con i suoi figli, allo stesso modo il *significato* della proprietà di essere vero consiste, per una proposizione, nel menzionare esplicitamente la sua relazione con questo ‘qualcos’altro’” (Agazzi 2018 [2014]: 322-323. Corsivi dell’A.).

49 Secondo, peraltro, una visione già chiara alla scolastica – “che è di moda screditare come ingenuamente realista e ispirata da un incontrollato entusiasmo metafisico” (ibid.: 345, nt. 77) – per cui “*Ens et verum convertuntur*” la cui rilevanza filosofica viene chiarita laddove si ponga mente al fatto che “(a) non c’è una possibile ‘esteriorità’ dell’essere rispetto al pensiero (non nel senso che l’essere coincide col pensiero, ma nel senso che non si può neppure pensare un essere come ‘esterno’ al pensiero, senza includerlo nel pensiero con quest’atto preciso); (b) non è possibile che il pensiero sia esteriore all’essere (il pensiero deve necessariamente essere pensiero di qualcosa, altrimenti sarebbe pensiero di nulla e perciò neanche ‘pensiero’ [...]); (c) questa non esteriorità del pensiero e dell’essere non implica la loro identità ontologica, ma solo un’intrinseca e necessaria *relazione* tra essi” (ibid. Corsivo dell’A.). Questo legame, peraltro, come ci viene ricordato nello stesso luogo, è quello che fa rientrare l’essere (*ens*) e il vero (*verum*), insieme al buono (*bonum*), nel novero dei trascendentali del pensiero, che si mostrano, presi da soli e nel loro legame, innegabili: per la centralità dell’elemento dell’essere e del suo legame con il realismo, v. D’Agostini 2013.

taggio che il realismo aletico permette: la sua definizione di verità, infatti, si mostra compatibile con le diverse teorie incaricate di fornire i criteri di verità,

ossia i modi per appurare se e come un enunciato incontra il suo referente [...]. La teoria coerentista della verità può porre questi criteri in alcune relazioni logiche con enunciati già stabiliti; la teoria della verità come accettazione può connetterli con un accordo socio-culturale; la teoria pragmatista può identificarli con l'utilità e così via.⁵⁰

Infine, tutto ci conduce ad un ultimo essenziale chiarimento. Laddove entra in questione il problema di accertare la verità di un discorso (e si dà il caso che nell'esperienza pratica del diritto ciò accada sempre laddove si discuta circa le decisioni da prendere a livello deliberativo o giudiziario), ecco, laddove ciò succeda il nostro primo problema non è, come spesso si afferma, conoscere la verità, ma conoscere la realtà: solo conoscendo la realtà cui un discorso si riferisce, infatti, potrò accertare la verità di quel discorso. E qui occorre denunciare, ancora una volta insieme ad Agazzi, uno (a mio modo di vedere) dei peggiori errori che ancora si commettono, anche nel contesto delle discussioni circa lo statuto della verità, anche giuridica e processuale: sulla scorta di Popper, inseguendo la sua teoria della verisimiglianza, infatti, si è portati a sostenere una posizione "secondo la quale esiste una verità in se stessa, che è intrinsecamente inattuabile"⁵¹ (e si seguita, per esempio sostenendo che non potremo mai sapere come sono andate veramente le cose, perché la verità processuale è incompatibile con quella storica, etc.). Ma così si confonde ciò a cui si rivolge il processo della conoscenza e si riduce la verità ad un oggetto, mentre invece essa è una relazione.

Il fraintendimento qui giace nell'aver reificato la verità, così che l'impresa cognitiva non è pensata come un processo che tende a conoscere la realtà, ma la verità. Ora, mentre non c'è nulla di strano nell'affermare che l'impresa di conoscere la realtà può essere un compito idealmente infinito poiché ogni insieme di veri frammenti di conoscenza su di essa scelgono solo suoi aspetti parziali, al contempo sembra assurdo dichiarare che noi siamo certi di avvicinarci alla verità anche se non abbiamo la possibilità di considerare la conoscenza della realtà come un termine di confronto, di accertare se noi siamo realmente giunti più vicino ad essa.⁵²

Tenuto presente tutto ciò, resta solo da recuperare le fila del discorso e avviarmi verso la sua conclusione.

50 Agazzi 2018 [2014]: 347

51 Ibid.: 450.

52 Ibid. Emerge qui chiaramente quanto si afferma altrove, e cioè che la conoscenza della realtà è sempre conoscenza di alcune porzioni della realtà: occorre infatti riconoscere "che noi parliamo certamente di qualcosa, che questo qualcosa consiste di sostanze dotate di attributi e che questi attributi risultano dall'incontro tra il nostro modo di indagare la realtà e ciò che è la realtà. Questo 'modo di essere' della realtà è solo parzialmente portato alla nostra conoscenza in qualunque situazione cognitiva e, inoltre, solo pochi aspetti di essa sono concettualizzati e ricevono denominazioni nel linguaggio" (ibid.: 367. Corsivi dell'A.).

4. Verso una possibile conclusione: la perdita della realtà

Come abbiamo visto, lo scontro filosofico che si consumò nella Grecia del IV secolo a.C. fu incentrato sulla strenua difesa del p.n.c. da parte di Aristotele contro gli attacchi operati dai sofisti e dai megarici a tutela, si può chiarire meglio ora, della realtà e della verità ovvero della stessa possibilità della socialità – e della collegata natura retorica del diritto. Il nostro vivere in comune nella *polis* è infatti possibile fintato che c'è un mondo in comune in cui vivere – ovvero da costruire – e a cui riferire i nostri discorsi, ossia discuterne e persuadercene, in ragione della verità delle tesi che, rispetto a quel mondo, sono in conflitto: questa, in sintesi, la portata della lezione aristotelica sulla natura della retorica che, per le ragioni sin qui esposte, nei contesti deliberativi e giudiziari lega a doppio filo il modello antropologico dello *zoon politikon*⁵³ a quello logico-ontologico del p.n.c., secondo una proposta che, ancora oggi, mostra precisi motivi di attualità e validità⁵⁴.

In effetti, è facile constatare come la visione sofistica che minava l'autorevolezza del sapere scientifico abbia oggi trovato nuovo e probabilmente inusitato vigore: qui non voglio instaurare un facile quanto anacronistico parallelo, ma si può certamente osservare come, nonostante le forme di quella diffusione siano ovviamente diverse – ché, banalmente, i social media non esistevano al tempo di Aristotele – c'è un dato che colpisce e che porta a trovare un comune sostrato fra i megarico-sofisti del IV secolo a.C. e gli attuali movimenti riconducibili genericamente a ideologie no-vax e/o terrapiattiste. Questo dato, lo si sarà capito, ha a che fare con la realtà e la pretesa di conoscerla, perché è proprio dalla diversa considerazione di ciò che derivano modi diversi di porsi rispetto alla verità.

In effetti, ha messo bene in luce Searle, la posizione relativista, quella per cui “una proposizione può essere vera per me e allo stesso tempo falsa per te”⁵⁵ – e che era tipica dell'approccio megarico-sofista –, implica non solo il relativismo circa il valore di verità dei discorsi ma anche, e forse questo è meno immediato, della realtà, ossia di ciò che rende vere le proposizioni. Infatti, afferma l'illustre Filosofo, per un relativista l'affermazione “Piove” può essere vera, ma solo relativamente al suo punto di vista e, allo stesso tempo, “Non piove” può essere vera, ovviamente relativamente al punto di vista altrui. Se, però, ci domandassimo cosa renda vera (o falsa) ciascuna delle due proposizioni, ovviamente dovremmo riconoscere che è la circostanza che piova o non piova, cioè, come abbiamo sin qui detto, la realtà: ma allora, ed ecco il punto, accettare che entrambe le proposizioni possano essere vere allo stesso tempo implica che la realtà stessa è relativa, giacché si dovrebbe accettare che, allo stesso tempo, piove e non piove e quindi che è vero che piova e che non piova. E, quindi, alla fine, il mondo reale, compresi ovviamente i soggetti che in esso conversano, finirebbe col dipendere dal punto di vista di ciascuno⁵⁶:

53 Per una comprensione del quale v. Heidegger 2017 [2002], Piazza 2008.

54 Cfr. per ulteriori argomenti Puppo 2019.

55 Searle 2001: 1 (trad. mia)

56 Cfr. *ibid.*; 4.

che è come dire che non esiste una realtà in sé o che comunque, anche se esistesse, noi non potremmo conoscerla.

Sul punto, mi sembra che un celebre scritto di Jaeger, che ci riporta al cuore della sofistica ma anche della filosofia del diritto, permetta di chiarire come

i sofisti sottolineavano il valore sociale del diritto piuttosto che la sua oggettiva armonia con la natura dell'essere. In generale essi erano scettici sulla possibilità di conoscere le leggi del *kosmos*, nel senso dei presocratici. [Da qui] la nuova tendenza a mettere in rilievo la natura della legge come opera dell'uomo e a contrapporla alla mancanza di ordine della natura.⁵⁷

In tal modo, essi si muovevano su una linea che si allontanava da quella che, poco più avanti, si riconosce essere “la tendenza prevalente del pensiero giuridico greco, dalle origini al culmine della filosofia del diritto”⁵⁸ e che si identifica con il

referire il diritto all'essere [...] all'unità obiettiva del mondo come *kosmos*, come ordine permanente ontologico delle cose che è allo stesso tempo ordine ideale di tutti i valori e fondamento della vita e della libertà umana. L'età dei sofisti fa eccezione a questa regola; essi non si sentirono più capaci di raggiungere 'l'essere' e di costruire la legge su questa incrollabile base. I sofisti affermarono recisamente il carattere e l'origine soggettiva della legge, ed assunsero un carattere pragmatistico nei confronti della sua validità. Ma i grandi filosofi del periodo seguente ritornarono alla originaria relazione tra la legge e l'essere, e tentarono di fondarla solidamente sulla loro concezione della vera realtà,⁵⁹

come mostra, su tutti, l'opera aristotelica, la quale si incarica di risolvere quel “confitto degli umanesimi”⁶⁰ del IV sec. a.C. che, nel comune intento di difendere la retorica contro le derive sofistiche, vedeva contrapposti “l'umanesimo letterario e storico di Isocrate e l'umanesimo filosofico e matematizzante dei platonici”⁶¹, laddove il primo, per cercare di salvare il valore dell'esperienza, sarebbe in qualche modo finito nelle secche del relativismo culturale, mentre il secondo, nell'offrire un sapere saldo e certo, avrebbe in certa misura finito col “sacrificare sull'altare della dialettica la retorica”⁶², rischiando di perdere il valore dell'esperienza rimasto invece centrale nell'approccio fonetico aristotelico.

Ma al di là di questo, per restare al punto prima segnalato, occorre qui prendere atto di un cambiamento epocale che ha investito la storia dell'uomo e che interessa lo statuto della realtà/verità e del nostro porci rispetto ad esse. Un recente studio di Byung-Chul Han illumina gli effetti odierni della rivoluzione digitale e della creazione degli *Inforgs*, per usare la nota espressione di Floridi⁶³ ormai entrata nel

57 Jaeger 2019 [1947]: 37.

58 Ibid.: 50.

59 Ibid.

60 Berti 1997: 89.

61 D'Avenia 1988: 78.

62 Ibid.: 124.

63 Cfr. Floridi 2017 [2016].

gergo comune, che ci ha portati, secondo Han, nell'attuale "periodo di passaggio dall'era delle cose all'era delle non-cose. Non sono gli oggetti, bensì le informazioni a predisporre il mondo in cui viviamo. Non abitiamo più la terra e cielo, bensì Google Earth e il cloud"⁶⁴.

In questo processo, sostiene il Filosofo sudcoreano, noi stiamo letteralmente perdendo il mondo e il reale e, insieme ad esso, il nostro potere di azione e di scelta (in senso heideggeriano) autentica, finendo con l'essere guidati da processi algoritmici che ci restano oscuri e nascosti. Si tratta, pervero, di un'analisi impietosa e forse solo non sempre condivisibile: ma al di là di tale personale opinione, che qui non si ha il tempo per approfondire e motivare, colpisce in modo assai convincente il giudizio circa il fatto che oggi, vivendo nell'era dell'informazione, occorra prendere atto che

Da sole, le informazioni non illuminano il mondo. Anzi, possono oscurarlo. Da un certo momento in avanti le informazioni non informano più, bensì deformano. Ormai questo punto critico è ampiamente superato. L'entropia informativa con la sua rapidissima crescita, vale a dire il caos informativo, ci scaraventa in una società post-fattuale che piaccia la differenziazione fra vero e falso. [...] La civiltà umana si lascia comprendere nei termini di una *crescente smaterializzazione della realtà*. [...] L'ordine digitale mette la parola fine all'epoca della verità e inaugura la *società post-fattuale dell'informazione*. [...] Essendo di natura post-fattuale, le informazioni *rifuggono le cose*. E là dove nulla *s'aggrappa alle cose*, si smarrisce ogni *appiglio*.⁶⁵

Tale rivoluzione, ovviamente, impatta direttamente sull'uomo il quale si sta trasformando in *phono sapiens*, smarrendo sempre più, a causa del mancato appiglio al reale, la centralità dell'elemento razionale giacché "la comunicazione è dominata da impulsi ed emozioni forti"⁶⁶ che guidano i nostri impulsi (termine che ha una felice ambiguità anche rispetto al contesto informatico) nella navigazione fra i non-luoghi virtuali e a-temporali.

Ora, e così mi avvio alla conclusione, proprio quest'ultima osservazione rimanda ad un ulteriore elemento che caratterizzava ulteriormente la visione sofisticata insieme, per usare un eufemismo, al sospetto con cui si trattava il reale. Sono consapevole che sarebbe un errore sovraccaricare di senso tali paragoni, certo possibili

64 Han 2022 [2021]: 6.

65 Ibid.: 6-12 (corsivi dell'A.). Sarebbe interessante approfondire questo discorso per capire se la rivoluzione digitale sia il compimento di quel processo di nascita ed evoluzione della scienza moderna, che si sostanzia nel fatto che "fino al XX secolo [...] si assunse la concezione galileiana, cioè l'idea che per mezzo della scienza ci si attenga a certe caratteristiche privilegiate della realtà, intrinseche ma non essenziali, con il che si può conoscere una parte della struttura del mondo (oggettività in senso forte). Ma poi si arriva ad una oggettività senza oggetti (oggettività in senso debole) e oggi una variante molto accreditata di tale oggettività è nell'identificarla con la intersoggettività: la scienza come discorso pubblico. La necessità di un'informazione reciproca, la pratica di una cooperazione internazionale, gli scambi, il controllo degli esperimenti etc. sono ciò che realizzano il criterio della oggettività/intersoggettività" (Agazzi 2018 [2014]: 286).

66 Han 2022 [2021]: 12.

ma al contempo problematici, perché facile sarebbe assumere un tono ‘apocalittico’ e instaurare parallelismi audaci e pericolosi. Ma non può non colpire che al binomio ‘smarrimento della realtà/verità’ corrisponda l’accrescersi dell’elemento degli impulsi emotivi rispetto alle analisi razionali che pure, da più parti, vengono invocate per fronteggiare il dilagare delle fake news, proprio a favore del recupero dell’elemento reale e delle sue verifiche.

Questo non vuol dire ricandidare un vetusto quanto erroneo dualismo fra ragione ed emozione⁶⁷, ma ricordare come – posto che “nella *polis*, colui che sa maneggiare la parola è in grado di dominare una forza, quella delle passioni, e grazie a questo dominio può intervenire a modificare le azioni dei suoi ascoltatori”⁶⁸ – i sofisti, Gorgia in testa, avevano un preciso interesse a nascondere, nei propri discorsi, l’elemento della realtà, – ossia ciò che li rende, in modo indipendente da noi, veri o falsi – perché erano consapevoli che “saper governare e persuadere con i detti coincide con il saper controllare i fatti”⁶⁹. Ma, appunto, questo progetto aveva una qualche speranza di successo solo ipotizzando una precisa concezione dell’uomo, paradossalmente assai meno libero di quanto in realtà sia (in un processo che oggi, secondo almeno l’analisi di Han, si ripropone): in effetti, “l’uomo dei sofisti è un burattino degli dei, del caso, della necessità, dei più forti, delle passioni, della natura irrazionale. [...] Egli è interamente passivo nei confronti della realtà che lo circonda e il suo comportamento risponde allo schema stimolo-risposta”⁷⁰ governato dai discorsi e dimentico della verità.

Per recuperare la quale, rifuggendo gli esiti di questo riduzionismo, altro non si può fare che recuperare la realtà e quindi il sapere che di essa offre la conoscenza: che, lo ribadisco, non vuol dire – tanto per restare a discorsi legati alla gestione dell’emergenza Covid-19 – rimettere alla scienza il potere delle scelte politiche e giuridiche, o essere scienziati o fare passi indietro verso il monismo metodologico tramontato insieme ai fasti del Circolo di Vienna – ché anzi si è perfettamente consapevoli dell’importanza di saperi come ad esempio quello filosofico (che si sostanzia anche, per chi scrive, nella corretta comprensione dello statuto dei discorsi retorici). Ma sarebbe esiziale mischiare i piani e non essere in grado di riconoscere a ciascun sapere, e a ciascun sapiente, il proprio ruolo: un filosofo che pretenda di sostituirsi ad uno scienziato non sarebbe meno ridicolo di uno scienziato che pretenda di sostituirsi ad un filosofo⁷¹. Il fatto che poi questo sia avvenuto o avvenga è un altro discorso.

67 Che era proprio uno dei presupposti della visione sofistico-megarica, che negava l’elemento razionale nei discorsi retorici, proprio come sosterrà, peraltro, la visione moderna. Di tutt’altro avviso, come noto, Aristotele e l’epistemologia contemporanea.

68 D’Avenia 1988: 72.

69 Ibid.

70 Ibid.

71 Come giustamente messo in luce da Boniolo 2011.

Bibliografia

- Alexy R. 2020, "Law's Dual Nature", *Rivista di filosofia del diritto*, 2.2020:239-245.
- Berto F. 2010, *L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi possibili*, Roma-Bari: Laterza.
- Berto F. 2008, *Tutti pazzi per Gödel! La guida completa al Teorema di Incompletezza*, Roma-Bari: Laterza.
- Berti E. 1997, *La filosofia del "primo" Aristotele*, Milano: Vita e Pensiero.
- Boniolo G. 2011, *Il pulpito e la piazza. Democrazia, deliberazione e scienze della vita*, Milano: Raffaello Cortina.
- Canale D and Tuzet G. 2014, "Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale", *Analisi e diritto*: 195-209.
- Carlizzi G. 2018, *La valutazione della prova scientifica*, Milano: Giuffrè.
- D'Agostini F. 2014, "L'uso scettico della verità", in G. Forti, G. Varraso and M. Caputo (eds.), 2014, *Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene Editore: Napoli: 25-62.
- D'Agostini F. 2013, *Realismo? Una questione non controversa*, Torino: Bollati Boringhieri.
- D'Agostini F. 2002, *Disavventure della verità*, Torino: Bollati Boringhieri.
- D'Avenia M. 1998, *L'aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive delle virtù morali in Aristotele*, Milano: Vita e Pensiero.
- De Florio C. 2013, *La forma della verità. Logica e filosofia nell'opera di Alfred Tarski*, Milano-Udine: Mimesis.
- Ferrua P. 2012 [2005], *Il 'giusto processo'*, Bologna: Zanichelli.
- Floridi 2017 [2016], *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*, Milano: Raffaello Cortina.
- Gusmani R. 2010, "Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele", in F. Puppo (a cura di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano: Franco Angeli: 21-62.
- Han B.C. 2022 [2021], *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino: Einaudi.
- Heidegger M. 2017 [2002], *I concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, Milano: Adelphi.
- Jaeger W. 2019 [1947], "L'elogio del diritto", in M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano: La nave di Teseo.

- La Torre M. 2020, “Il giurista come vero filosofo”, *Rivista di filosofia del diritto*, 2.2020: 231-238.
- La Torre M. 2013, “La verità del diritto senza verità”, *Sociologia del diritto*, 1: 187-199.
- Lewis, D.K. 2001 [1986], *Sulla pluralità dei mondi*, Milano-Udine: Mimesis.
- Łukasiewicz J. 2003 [1910], *Del principio di contraddizione in Aristotele*, Quodlibet: Macerata.
- Pera M. 1991, *Retorica e Scienza*, Roma-Bari: Laterza.
- Piazza F. 2008, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Carocci: Roma.
- Puppo F. 2019, “Retorica. Il diritto al servizio della verità”, in A. Andronico, T. Greco and F. Macioce (eds.), *Dimensioni del diritto*, Torino: Giappichelli: 293-318.
- Puppo F. 2018, “Truth and Meinongianism: A Metaphysical Conception of Law and Legal Discourses”, in M. Novak and V. Strahovnik, *Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond*, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 118-138.
- Puppo F. 2012, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Padova: Cedam.
- Reale G. 2003 [2000] (a cura di), *Aristotele. Metafisica*, introduzione, traduzione con testo greco a fronte e apparati di G. Reale, appendice bibliografica di R. Radice, Milano: Bompiani.
- Searle J. 2010, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, Oxford University Press: Oxford.
- Searle J. 2001, *Refutation of relativism*, Available at: <http://www.u.arizona.edu/~aversa/refutationofrelativism.pdf>, (accessed May 2, 2022)
- Tuzet G. 2013, *Filosofia della prova giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Villa V. 1984, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali: modelli e analogie*, Milano: Giuffrè.

Giovanni Boniolo e Giuseppe Gennari

COVID-19 e informazione: davvero tutto è lecito?

Abstract: Covid 19 epidemic has brought with it an enormous flood of news, too often inaccurate and not scientifically reliable. Many commentators, journalists, pseudo-intellectual changed suddenly themselves into experts of virology, pharmacology, epidemiology (and statistics), overflowing social and traditional media with an endless stream of (supposed to be) “interesting opinions”. Common people do not well understand how dangerous could be this sort of infodemic. Reliable information is the basis of knowledge and knowledge should be the basis of any decision regarding public interest and health. Then a systematic misinformation could really erode public good, leading to unwise and wrong personal and political decisions.

In order to cope with this general issue, really not limited to Covid-19 epidemic, Germany and France approved, respectively in 2017 and 2018, a law against so called “fake news”. Italy is still waiting after a couple of bills rapidly aborted.

The authors well understand that balancing the right of freedom of speech and control over information is a hard and sensitive task. Nonetheless, it is a necessary one.

Keywords: COVID 19, comunicazione scientifica, libertà di espressione

Siamo figli di una tradizione che ha una lunga, lunghissima storia, ma non sempre ce ne curiamo, molte volte intenti solo a sguazzare nel nostro quotidiano e interessati a parlare, parlare, parlare di tutto e sempre. Eppure, mai come in questi tempi il tacere sarebbe auspicabile. Certo, bisogna comunicare ciò che sta accadendo. Ma bisognerebbe farlo con certi crismi. Sicuramente, sia da parte di *alcune* istituzioni accreditate, ci si sta impegnando per fornire notizie corrette, ossia informazione (l'informazione è sempre controllata e corretta, altrimenti non è informazione!). Il problema, però, è dato dal rumore di fondo comunicativo cui si assiste e questo fa sì che l'informazione si perda, sia annacqui, non riesca a essere autorevole come dovrebbe. E qui, forse, qualche riflessione con conclusioni piuttosto radicali potrebbe essere fatta.

Il rumore di fondo cui si accennava è dato dal fatto che, in tempo di COVID 19, quasi tutti parlano improvvisamente di virologia, di farmacologia e soprattutto di epidemiologia (e quindi statistica). Potenza logopedica del virus! Da un lato, ci sono i meravigliosi medici e il meraviglioso personale sanitario che si stanno dannando, anche con grande pericolo personale, per assistere e curare chi è affetto dal contagio, e assieme a loro ci sono coloro che veramente sanno di virologia, di

farmacologia e di epidemiologia (e quindi di statistica) che cercano di predisporre tattiche e strategie acconce. Dall'altro, ci siamo noi – uomini della strada – che non sappiamo nulla di virologia, di farmacologia, di epidemiologia (e quindi di statistica), ma nemmeno di politica internazionale, di etica globale, di salute pubblica e di salute globale. Eppure non solo siamo soggetti passivi, quotidianamente sommersi da valanghe di notizie che ci provengono da social, quotidiani e trasmissioni televisive, ma – sfortunatamente – vogliamo anche essere soggetti attivi che inondano social, quotidiani e trasmissioni televisive con nostre opinioni più o meno sgangherate di virologia, di farmacologia, di epidemiologia (e quindi di statistica), di politica internazionale, di etica globale, di salute pubblica e di salute globale.

Siamo cittadini che nulla fanno ma che discutono animatamente di ciò che non fanno, che lodano sperticamenene e che criticano astiosamente sui social quelli che, momentaneamente, ci sono o ci sembrano, rispettivamente, antipatici, così, senza avere ragioni fondate per farlo. D'altronde, forse, non è così biasimevole che lo facciamo: le chiacchiere da bar, ovunque sia e qualunque cosa sia il bar, sono sempre esistite (sicuramente anche prima che esistessero i bar). Ma quando si ha a disposizione uno scranno che permette visibilità, la faccenda assume contorni diversi.

Filosofi per lo più locali ma auto-riciclati esperti di un sapere che non hanno¹; scienziati esperti in un campo diverso da quello in oggetto che pensano che la *translatio auctoritatis* sia per loro naturale; pseudo-intellettuali con ego distorto che pur di apparire e guadagnarsi un gettone sono disposti a far del male; politici la cui unica formazione culturale e istituzionale risale a quando alle elementari o alle medie ebbero per caso l'opportunità di incontrare qualcuno che parlò loro di istituzioni democratiche; giornalisti che mai han riportato fatti ma solo opinioni personali basate su una loro supposta capacità di ragionare meglio degli altri; umanità varia; conduttori fieri della loro pochezza morale e conoscitiva ecc. Tutti "esperti" di virologia, di farmacologia, di epidemiologia (e quindi di statistica), di politica internazionale, di etica globale, di salute pubblica e di salute globale. In realtà, tutti esperti del nulla ma co-operanti nell'aumentare il rumore di fondo. Tutti che vogliono essere alla pari di chi esperto realmente lo è; tutti che non conoscono l'umiltà del tacere davanti al sapere, almeno in questo momento così delicato della nostra storia. Il tacere! E questo per il bene pubblico: oggetto forse ai più sconosciuto.

Non sembra che noi cittadini si sia molto preoccupati di tutto questo rumore di fondo; del fatto che non sempre siamo consapevoli che non è detto che una notizia rechi un'informazione, ossia qualcosa che ha una validità controllata e controllabile. Non sempre coscienti che solo l'informazione ci permette di avere conoscenza, ossia la capacità di usare la prima per aumentare la nostra qualità di vita e quella dei nostri cari. Insomma, non sempre preoccupati di capire se la notizia contenga informazione o se sia solo falsità; se il chiacchiericcio cui assistiamo o leggiamo sia informativo; se abbiamo veramente la capacità (e la voglia) di trasformare l'informazione in conoscenza².

1 Si veda anche l'articolo di Fuschetto 2020.

2 Si veda Boniolo 2018.

E qui c'è un punto che dovrebbe essere scolpito sul marmo della comunicazione ben fatta: se l'esperto è fatto dialogare, dai conduttori di cui sopra, con filosofi che nulla sanno, con scienziati di discipline diverse, con personaggi amanti del gridio, con politici senza formazione, con umanità varia vogliosa di apparire e con opinionisti su tutto ecc., l'autorevolezza dell'esperto si annulla; e tutto diventa rumore di fondo.

Tuttavia la responsabilità sta anche dalla parte dell'esperto, il quale non dovrebbe accettare tale circo e dovrebbe capire che nel settore in cui lui/lei è esperto dovrebbe solo insegnare, rispondere a domande di chiarimento, divulgare correttamente ciò che sa, discutere questioni di impatto etico-sociale con chi ha avuto la voglia di studiare almeno un po' e ha capito ciò di cui si occupa, ma non dovrebbe mai dibattere con chi non ne sa nulla, pena la perdita di autorevolezza. E questo lo sosteneva già un signore, di nome Aristotele, di circa 2400 anni fa³.

Non si dovrà però discutere con chiunque, né bisognerà esercitarsi con il primo venuto. In realtà quando si discute con certe persone, le argomentazioni diventano necessariamente scadenti. Quando infatti ci si trova di fronte a un interlocutore, che cerca con ogni mezzo di uscire apparentemente indenne dalla discussione, lo sforzarsi con ogni mezzo di concludere la dimostrazione sarà certo giusto, ma non risulterà comunque elegante. Per questa ragione appunto, non bisogna associarsi con faciloneria ai primi venuti.

Sicuramente un signore piuttosto severo! Comunque sia, un signore cui poi ha fatto eco, un paio di millenni dopo (ma siamo sempre a circa quattro secoli fa), un altro signore di nome I. Kant, anche questo piuttosto severo nella sua ironia⁴.

È già una grande e necessaria prova di saggezza e di acume sapere che cosa ci si debba ragionevolmente domandare. Giacché, se la domanda in sé è assurda, e vuole risposte inutili, presenta, oltre alla vergogna di colui che la solleva, anche l'inconveniente di spingere l'incauto uditore a risposte inconcludenti, e di dare così il ridicolo spettacolo che uno, dicevano gli antichi, munge il becco, e l'altro tiene sotto il setaccio.

A questo punto, oltre a metterci le mani nei capelli e chiedere silenzio parrebbe non potersi far molto. Temiamo si rimarrà senza capelli, dal momento che pochi vorranno tacere. Se l'invito all'autodisciplina – come si teme – non dovesse bastare, si potrebbe pensare anche ad interventi più radicali. Sì, perché la libertà di dire ciò che si vuole, con qualunque mezzo di diffusione di massa è un problema davvero grave per il decisore politico e per tutti coloro che devono “formarsi” un'opinione. False notizie sono sempre esistite; strumenti di diffusione potenti e capillari come quelli di oggi no, e questo cambia tutto. Non è la stessa cosa essere appassionati di velocità avendo a disposizione una Ford Model T o una Ferrari F40. Lo ha dimostrato in modo clamoroso l'alternarsi di decisioni scientificamente

3 Aristotele 1982: VIII, 14, 164b 6-15.

4 Kant 2005: 98.

prive di spiegazione, prima contrarie, poi favorevoli, poi ancora contrarie e infine agnostiche⁵, sul vaccino Astra Zeneca. La tragica morte di una giovane donna successivamente all'inoculazione della seconda dose di vaccino ha determinato il Ministro della Salute alla sospensione immediata dei richiami con il medesimo vaccino, per tutte le persone di età inferiore ai sessant'anni⁶. Dal giorno successivo si sarebbe proceduto alla cosiddetta "vaccinazione eterologa". Decisione basata sull'evidenza scientifica? Tutt'altro. Anche ammesso che il drammatico evento fosse davvero conseguenza del vaccino, altro non sarebbe stato che concretizzazione del rischio già noto. E allora cosa aggiungeva, dal punto di vista scientifico, quella morte? Nulla. E invece, che dire del richiamo con un vaccino differente? Una volta presa la decisione, esperti presunti e reali si sono affrettati a spiegare che quella opzione era assolutamente sicura⁷ ed anche più efficace del richiamo tradizionale. Ma qualcuno ha spiegato che quelle asserzioni erano fondate su dati numericamente infinitamente più limitati di quelli relativi ad Astrazeneca? Che un potenziale effetto collaterale presente con la frequenza della VITT attribuita alla seconda dose di Astrazeneca non avrebbe, verosimilmente, potuto essere intercettato dagli studi pubblicati sulla eterologa? Ovviamente no.

La notizia della tragedia non ha fatto altro che richiamare all'attenzione del "popolo degli esperti" il tema dei possibili effetti avversi del vaccino anglo svedese. I media si sono scatenati e la politica non ha avuto la forza di sostenere il peso delle proprie decisioni.

Il problema, a ben vedere, è ancora più serio. La notizia – lasciamo stare ora se vera o falsa – non cade dal cielo in braccio a chi la divulga, ma viene cercata... e ovviamente si trova ciò che si cerca. Prendiamo un esempio a caso, ma non troppo. Se la guida in stato di ebbrezza viene percepita come un tema che desta allarme sociale, cioè se diventa argomento di attualità – come piace dire – vuole dire che suscita l'interesse pubblico. Quindi, vuole dire che i mezzi di informazione⁸ vorranno soddisfare questo interesse cercando notizie su incidenti stradali provocati da ubriachi. Quindi un certo numero di eventi, prima al di sotto della soglia di attenzione mediatica, verranno riportati con grande enfasi, dando l'impressione che quel fenomeno sia davvero in crescita. E così via, fino a creare la convinzione generale che esista realmente ragione di preoccupazione per l'incremento di quegli eventi. In realtà, probabilmente, non è aumentato assolutamente niente, ma la gente è convinta che sia così. E di conseguenza, il legislatore magari approva repressive leggi inutili o di dubbia costituzionalità solo per soddisfare

5 La posizione del Governo allora in carica sulla seconda dose di Astra Zeneca è "se me lo chiedi io te lo faccio, cioè faccia un po' ognuno quel che vuole". Peraltro, scelta che viene scaricata sul paziente senza alcuna reale informazioni. Qualunque vaccinato avrà preso visione e sottoscritto il modulo di consenso informato, predisposto dal Ministero, per l'inoculazione. Bene, questo modulo è semplicemente falso. Alla prima riga si dichiara di avere preso visione delle note Aifa, che si dicono allegate al modulo stesso. Chiaramente tutto ciò non è vero.

6 Ansa 2022.

7 ADNkronos 2021.

8 Magari ogni tanto ricordiamoci anche che, chi fa informazione, di solito lo fa perché vuole anche guadagnare del denaro.

l'appetito – artatamente creato – della piazza⁹. Tutto questo poco sembra avere a che fare con la tutela degli interessi generali o con l'esercizio proporzionato della potestà punitiva dello Stato.

Forse è giunto il momento di prendere il toro per le corna e affrontare con coraggio e sfrontatezza un tema di carattere più generale. La libertà di dire ciò che si vuole, quando si vuole e con qualsiasi mezzo è fortemente radicata nella nostra tradizione costituzionale. L'articolo 21 della Carta colloca la libera manifestazione del pensiero tra i diritti fondamentali della persona e la libertà di stampa è proprio una concreta esplicitazione di questo diritto. Come per tutti i diritti, esistono dei limiti. E questi sono individuati nel rispetto del buon costume (art 21 Cost, ultimo comma), nell'onore (art. 594 cp oggi abrogato) e reputazione (art. 595 cp) delle persone. È piuttosto evidente come l'impianto normativo, costruito prevalentemente attorno alla concorrente tutela di diritti individuali, rifletta la realtà sociale e giuridica di oltre cinquanta anni fa. Una realtà in cui la maggiore preoccupazione era quella di ripristinare libertà erose dai regimi autoritari e in cui la portata concretamente offensiva di comportamenti di abuso era naturalmente limitata dalla potenzialità ridotta (e soggetta a controllo) dei mezzi di divulgazione di massa. Insomma, al No-Vax, al terrapiattista rimaneva poco più dello speaker's corner di Hyde Park. Il legislatore è rimasto alla Ford Model T.

Oggi il contesto è radicalmente mutato. La capacità di diffusione dei social media, accessibili a chiunque senza alcun filtro e senza neppure la necessità di esporsi con il proprio volto o la propria reale identità anagrafica, mette a disposizione un palcoscenico davvero incredibilmente potente. Quando una coppia di cosiddetti *influencer* dispone di trentasei milioni di *follower*¹⁰ e questa coppia decide di impegnarsi su temi di interesse generale è chiaro che non ha davvero più senso preoccuparsi del rispetto dei cari vecchi buoni costumi o dell'offesa arrecata al singolo, perché il confronto con le regole si sposta su un piano radicalmente diverso. Se un soggetto, che dispone di un certo seguito divulga notizie false e scorrette questo diventa un problema per l'intera collettività perché su quelle basi false si formerà l'opinione di un certo numero di persone che, di conseguenza, prenderanno decisioni sbagliate. E se quelle persone dovessero rappresentare anche un "blocco" politicamente "interessante" esse sospingeranno, fatalmente, rappresentanti non in grado di prendere decisioni consapevoli; decisioni che, tuttavia, ricadranno comunque su tutti. Insomma, la libera manifestazione del pensiero non può più essere vista solo dal lato attivo di chi intende esercitarla, ma anche dal lato passivo di chi rischia di subirne le conseguenze e vedere pregiudicati i suoi diritti, parimenti degni.

È chiaro che la riflessione da fare è estremamente delicata perché mette in discussione uno dei capisaldi delle moderne democrazie¹¹; ma è una riflessione non più procrastinabile.

9 Questo è davvero accaduto con l'approvazione della legge 23 marzo 2016, n. 41, in materia di omicidio stradale. Si veda D'Amico 2019.

10 Zanolì 2021.

11 Corte costituzionale, sentenza n. 84/1969; Corte costituzionale, sentenza n. 126/1985.

Due legislazioni statali, quella tedesca e quella francese, hanno già avviato un percorso, se pure attirandosi le prevedibili critiche del variegato mondo dei diritti civili.

L'1 settembre 2017, sull'onda della pesante campagna di disinformazione condotta da siti di estrema destra e presunti "agenti" russi durante le elezioni politiche tenutesi nello stesso anno¹², è entrato in vigore, in Germania, il *Netzdurchsetzungsgesetz* (NetzDG). La legge tedesca si applica a qualsiasi gestore di servizi internet che amministri piattaforme progettate per consentire a utenti di condividere contenuti o renderli disponibili al pubblico, a condizione che abbia raggiunto la soglia di almeno due milioni di iscritti. La legge obbliga questi soggetti, che abbiano ricevuto più di 100 segnalazioni annue di contenuti illegali, a pubblicare, sul loro sito, un report semestrale contenente: il riferimento alle segnalazioni che hanno portato alla cancellazione di contenuti¹³, le procedure per la segnalazione e i tempi di cancellazione, la struttura interna responsabile per la gestione delle segnalazioni, le misure generali adottate per prevenire questi contenuti. Chi sbaglia paga con pesanti sanzioni pecuniarie, irrogate dall'autorità amministrativa. La legge non definisce nuove condotte illecite. Il contenuto illegale viene determinato con rinvio ad una serie di articoli del codice penale che vanno dalla pornografia, alla propaganda nazista, diffusione di immagini violente, istigazione all'odio, turbamento della quiete pubblica. Il senso della legislazione è quello di responsabilizzare gli operatori di internet per il materiale pubblicato sulle loro piattaforme, anche se non fisicamente presenti sul territorio tedesco. Insomma, il gestore diventa il garante del comportamento degli utenti, sulla base delle indicazioni provenienti dagli utenti stessi (sistema "*notice and take down*").

E veniamo alla Francia. La legge n. 2018.1202 contro la manipolazione dell'informazione è stata promulgata il 22 dicembre 2018. Lo scopo principale della legge è quello di garantire la corretta formazione del consenso elettorale. La più gran parte degli articoli trova, infatti, applicazione nei tre mesi antecedenti ad una consultazione nazionale e si applica alle piattaforme internet con almeno cinque milioni di accessi al mese. Essenzialmente, entro questo periodo i candidati, i partiti politici, il pubblico ministero e chiunque vi abbia interesse possono chiedere a un giudice la cancellazione di notizie che abbiano la caratteristica di essere: palesemente false; diffuse ad arte e in modo massivo; tali da turbare la quiete pubblica o la genuinità delle elezioni. Chiaro, il terreno è viscido a dire poco. Cosa è vero e cosa è falso? Il Consiglio costituzionale francese¹⁴ ha stabilito che notizie false o ingannevoli sono quelle che riguardano un fatto naturale del quale si possa dimostrare la non veridicità in modo oggettivo. Non possono essere tali opinioni, parodie, inesattezze parziali, esagerazioni. Concreto e dimostrabile deve essere anche il pericolo per il corretto svolgimento della competizione elettorale.

La legge, a oggi, è stata applicata una sola volta, durante le elezioni europee. È stata chiesta la cancellazione di un tweet del Ministro degli Interni Castagner, che riportava

12 Il Post 2017.

13 Cancellazione a cui deve, ovviamente, provvedere il gestore.

14 Decision n. 2018-773 DC, 20 décembre 2018.

di un preteso assalto all'Hôpital de la Salpêtrière durante le manifestazioni del 1 maggio. Solo esagerazioni ha stabilito il tribunale di Parigi, e il tweet è rimasto dov'era.

Molti ricorderanno anche che alla fine di aprile 2020, durante i mesi più duri della pandemia, il Governo francese varò un portale denominato “Desinfox Coronavirus”. Il portale doveva servire per veicolare ai cittadini una corretta informazione sul virus. Era l'epoca in cui, in rete, giravano le più assurde sciocchezze su mascherine, goccioline, terapie miracolose. In pratica il portale selezionava alcune fonti di informazione (giornali, siti ecc.), attribuendogli un bollino di attendibilità. L'iniziativa, travolta dalle critiche del sindacato dei giornalisti e da violente polemiche¹⁵, durò pochi mesi. Peccato che il medesimo sdegno non trovi spazio quando, magari, qualche giornale calca la mano sul titolo¹⁶.

E l'Italia che fa? Poco o nulla per ora. Il disegno di legge “Gambaro”, presentato dalla senatrice Gambaro ex Movimento 5Stelle nel febbraio 2017, non ha avuto seguito, seppellito da critiche su vari fronti. Nel novembre dello stesso anno alcuni senatori del Partito Democratico annunciavano un loro disegno di legge che, effettivamente, non verrà mai depositato¹⁷.

A muovere le acque, ma davvero poco, ci ha pensato una delle ormai onnipotenti e onnipresenti “Authority” che regolano i gangli di questo Paese. Il documento del 18 marzo 2020, redatto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riguardante un *Richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema Coronavirus Covid-19*¹⁸ dice che:

CONSIDERATO che il Testo unico dei doveri del giornalista all'art.6 ha stabilito che il giornalista “evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate (lettera b); diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche (lettera c); non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute (lettera d);

e, quindi, delibera

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad assicurare una adeguata e completa copertura informativa sul tema del “coronavirus covid-19”, effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate.

15 Professione reporter redazione 2020.

16 Si ricorderanno le polemiche per un titolo di Repubblica sugli effetti collaterali Astra Zeneca. Today redazione, 2021

17 Più in dettaglio Magnani 2019.

18 Si veda www.agcom.it/documentazione/documento?ppauth=fLw7zRht&ppid=1011NSTANCEFnOw5IVOIXoE&pplifecycle=0&ppcolid=column-1&ppcolcount=1&101INSTANCFnOw5IVOIXoEstrutsaction=%2Fassetpublisher%2Fviewcontent&101INSTANCFnOw5IVOIXoEassetEntryId=18080285&101INSTANCFnOw5IVOIXoEtype=document.

2. I fornitori di piattaforme di condivisione di video adottano ogni più idonea misura volta a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di informazioni relative al coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili.
3. L'Autorità si riserva di verificare il rispetto del presente provvedimento attraverso la propria attività di monitoraggio e di assumere, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni.

Bene, o “fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici”, siete *invitati* a fornire informazione, ossia notizie controllate e controllabili, e a non cercare sensazionalismo. Siete invitati a utilizzare esperti e a non farli, però, discutere con venditori di nulla. Ma poi che vuol dire invito¹⁹? Gli inviti sono tali perché possono essere rifiutati, quando si tratta di inviti a cena. Gli inviti, in senso giuridico, non sono nulla.

L'intervento per legge, in queste materie, è sempre estremamente delicato e certamente non risolutivo. Inseguire una notizia sul web, quando viene condivisa milioni di volte tra utenti, può essere impossibile. E poi definire i confini di ciò che è “fake” apre discussioni infinite. Ma il problema va affrontato. Durante la discussione sull'approvazione della legge francese molti commentatori si chiedevano come si potesse affidare ad un giudice la decisione su ciò che è vero e ciò che è falso. Forse la domanda dovrebbe essere diversa. Perché siamo arrivati al punto di dovere affidare a un giudice il potere di dire ciò che è vero e ciò che è falso ?

Insomma, prego, un po' di silenzio e rispetto per chi soffre e per chi lavora per cercare di lenire le sofferenze. Insomma, smettiamola con talk show disdicevoli e ricordiamoci sempre la scritta sulla tavoletta che Salvator Rosa tiene in mano nel suo autoritratto: *Aut tace | aut loquere meliora | silentio*.

Bibliografia

ADNkronos 2021, “Vaccini, Galli: ‘Mix si può fare, non è Frankenstein’, 15.06.2021. Available at: https://www.adnkronos.com/astrazeneca-seconda-dose-galli-mix-vaccini-si-puo-fare-non-e-frankenstein_5nVgHli47nVuND3QskNPeJ (accessed 6 October, 2022).

Ansa 2022, “Cts raccomanda Pfizer e Moderna per la seconda dose, Astrazeneca agli over 60”. 30.07.2022, Available at: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/06/11/toti-astrazeneca-ai-giovani-non-e-uninvenzione-delle-regioni_b15f4819-5308-4460-9056-7e9c896a670d.html (accessed 6 October, 2022).

Aristotele and Colli G. (ed.) 1982, *Organon: Topici*, Bari: Laterza.

Boniolo G. 2018, *Conoscere per vivere*, Milano: Meltemi.

19 Che significa essere invitati? Per un commento si veda Monti 2020.

- D'Amico L. 2019, "La struttura dell'omicidio stradale tra tipicità debole, colpevolezza intermittente e diritto penale simbolico", *DPC* 5/2019. Available at: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/magnani.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- Kant I. and Mathieu V. (ed.) 2005, *Critica della ragion pura*, Roma-Bari: Laterza.
- Fuschetto C. 2020, "Il vero atto di resistenza è stare a casa, non in scooter". Available at: <https://www.scienzainrete.it/articolo/vero-atto-di-resistenza-%C3%A8-stare-casa-non-scooter/cristian-fuschetto/2020-03-29> (accessed 6 October, 2022).
- Il Post 2017, "Le notizie false contro Angela Merkel". 16.01.2017. Available at: <https://www.ilpost.it/2017/01/16/angela-merkel-notizie-false/> (accessed 6 October, 2022).
- Magnani C. "Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione fra legislatori statali e politiche europee", *Forum di Quaderni Costituzionali*, Available at: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/magnani.pdf> (accessed 6 October, 2022).
- Monti A, 2020, "COVID-19: AGCOM, TG Leonardo e le parole in libertà", *ICTLex*, 26.03.2020. Available at: <https://www.ictlex.net/?p=2864> (accessed: 6 October, 2022).
- Professione reporter redazione, 2020, "Coronavirus, in Francia, chiude il sito sulle fake news: "Giornalisti umiliati" 19.08.2020. Available at : <https://www.professionereporter.eu/2020/08/francia-chiude-il-sito-che-controllava-le-informazioni-sul-coronavirus-giornalisti-umiliati/> (accessed: October 6, 2022).
- Today redazione, 2021, "'AstraZeneca, paura in Europa': polemiche per il titolo di Repubblica". 12.03.2021. Available at: <https://www.today.it/rassegna/vaccino-astrazeneca-oggi-repubblica.html> (accessed: October 6, 2022).
- Zanoli F. 2021, "La politica al tempo dei Ferragnez: «Quei 24 milioni di followers non sono 24 milioni di elettori»". 8.07.2021. Available at: <https://www.tio.ch/dal-mondo/politica/1522246/politica-ferragnez-italia-followers-tempo-po-elettori> (accessed: October 6, 2022).

Parte Quinta / Part Five

Parole dal futuro.../ Words from the future...

Damiano Canale e Giovanni Tuzet (a cura di)

Cronache della pandemia

“Be serious, we are
playing a game here.”
The Big Bang Theory, IV, 3

Riproduciamo su questo numero della rivista uno scambio di email tra i professori Eusebio e Florestano, recentemente rinvenuto negli archivi informatici dell’Università di Lagado, datato settembre 2028¹. A distanza di 10 anni da questo scambio epistolare, i curatori ritengono si tratti di un documento utile per ricostruire il clima culturale di quella che si è ormai soliti denominare “l’epoca della grande pandemia”. Un’epoca ormai fortunatamente superata, la quale ha segnato tuttavia in modo indelebile le vite di ciascuno di noi, al pari della società in cui viviamo. Lo scambio epistolare qui pubblicato costituisce in tal senso non solo una testimonianza del vicino passato, ma anche una traccia per comprendere il presente. In particolare, questo scritto ci stimola a immaginare come il mondo sarebbe stato se la pandemia non fosse terminata, così come è poi invece accaduto.

Per coloro che credono nell’utilità del ragionamento controfattuale, questo scambio è un esempio luminoso. Ci mostra le preoccupazioni di studiosi non lontani da noi e le domande del mondo in cui vivevano, facendoci capire cosa sarebbe verosimilmente accaduto se la scienza e la civiltà dei comportamenti non avessero prevalso. Non possiamo dire di vivere nel migliore dei mondi possibili, ma certamente viviamo in un mondo migliore di quello a cui saremmo stati costretti se la pandemia avesse perdurato.

Ad ausilio dei lettori, i curatori di questo carteggio si permettono inoltre di segnalare che lo scambio contiene alcuni argomenti di particolare interesse filosofico-giuridico: il bilanciamento fra principi (messaggi dell’8 settembre), lo stato d’eccezione (11 settembre), il contenuto minimo del diritto naturale (20 settembre).

1 settembre 2028

Caro Florestano,
spero tu stia bene, nonostante le notizie non rassicuranti che giungono dall’altra parte dell’Oceano. Qui in Italia anche quest’anno la didattica universitaria si terrà a

1 Per ragioni di riservatezza, i nomi degli autori del carteggio e dell’università ove esso è stato rinvenuto vengono sostituiti con nomi di fantasia.

distanza. Il governo ha emanato un nuovo decreto che lo impone. Nella conferenza stampa di ieri il presidente del consiglio Draghi, che come sai è tornato in carica dopo le ultime elezioni politiche, ha detto che si tratta di una misura inevitabile. Le ragioni sono quelle che leggiamo sui media ormai da mesi: il virus muta con frequenza inaspettata e continua a circolare tra la popolazione. A causa della variante brasiliana e di quella malese, i nuovi casi di contagio continuano ad essere elevati in tutta Europa. Sono molti quelli che si ammalano una quarta o una quinta volta, con effetti progressivamente più gravi sulla loro salute. I nuovi vaccini consentono senz'altro di arginare la situazione: tutti i dati di cui disponiamo lo confermano, per fortuna. Tuttavia, a causa delle varianti, l'essere vaccinati in molti casi non evita l'ospedalizzazione e complicazioni gravi a chi contrae la malattia. I dati disponibili in tal senso sono incerti, almeno in Italia, ma il numero di ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva non diminuisce negli ospedali. Né diminuiscono le morti attribuite al virus. E questo, ovviamente, crea un grande allarme in tutti noi.

Tornando a quel che accade all'università, gli studenti sembrano ormai rassegnati a questa situazione. Sono passati ormai 5 anni dall'improvvisa ripresa della pandemia, e molti tra loro non hanno mai visto un campus studentesco o un'aula universitaria. Ma anche chi per qualche tempo l'ha vissuta come un luogo fisico, l'università è ormai diventata un social network che fornisce servizi a distanza. Gli studenti sembrano ormai rassegnati a questa situazione, quasi avessero velocemente interiorizzato l'idea di università come ecosistema digitale, o per essere più precisi come parte integrante dell'ecosistema digitale in cui oggi tutti viviamo. Ormai nessun studente chiede più che si ritorni a fare didattica in presenza. Per molti di loro sarebbe certo una seccatura dover andare all'università fisicamente. Tutte le risorse bibliografiche sono in rete, come tutte le lezioni e i seminari, non c'è ragione di spostarsi. Ognuno ha la sua nicchia digitale.

Fammi sapere come sta andando da voi.

3 settembre 2028

Caro Eusebio,

anche qui in California le lezioni si terranno solo on-line quest'anno. Bisogna dire che molti studenti vedono questo come un'opportunità. Certo, le fees universitarie non sono diminuite; grazie alla didattica a distanza, lo sono però i costi per il college. Inoltre gli studenti apprezzano il fatto di poter gestire come vogliono il loro tempo e di poter svolgere altre attività parallelamente allo studio. Al contrario, per i professori universitari si tratta di un vero disastro: il personale docente è stato drasticamente ridotto in molte università, che preferiscono acquistare pacchetti di lezioni da professori che operano come liberi professionisti. L'università non è più ormai un luogo di socializzazione e di costruzione collettiva del sapere ma un network informatico che vende conoscenze e competenze fornite da terze parti indipendenti, sul modello Amazon. Se entri nel sito nella mia università, puoi costruire il tuo piano di studi acquistando pacchetti forniti da professori diversi, a prezzi ovviamente diversi a seconda del prestigio del docente. Alcuni colleghi – se possiamo ancora chiamarci così – cercano invece di tenere i prezzi bassi e offrire

dei gadget che attirino le fasce meno alte del mercato; nel pacchetto delle lezioni sono comprese pause di intrattenimento digitale, c'è chi racconta barzellette, chi parla di un film, chi discetta di sport e cucina; le inventano tutte per aumentare le vendite tenendo i prezzi bassi. Sono strategie di mercato, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che l'università come l'abbiamo conosciuta noi era un'altra cosa.

Divertente e un po' inquietante è la polemica nata l'anno scorso sul placement. Come su Amazon, gli studenti possono inserire sul sito dell'università la loro recensione dell'insegnamento e del docente, dando anche un voto. Questo in realtà accadeva anche prima della pandemia, ma si trattava di informazioni che circolavano solo all'interno dell'università. Ora sono pubbliche e condizionano ovviamente la scelta dei pacchetti studio da parte degli studenti e, dunque, il numero di corsi che il docente riesce a vendere nelle diverse università. Beh, l'anno scorso è stato scoperto che due miei colleghi pagavano alcuni ex studenti per mettere cinque stellette al loro corso, aggiungendo commenti più che lusinghieri sul "prodotto formativo" venduto. È scoppiato un putiferio! Meno male, vuol dire che c'è ancora un minimo senso di decenza e serietà della professione. Dapprima, comunque, quei docenti hanno cercato di giustificarsi dicendo che il danaro era una forma di liberalità, un ringraziamento agli studenti più fedeli. Il più astuto e sfacciato dei due è arrivato a dire che non c'era nessuna differenza fra il suo comportamento e quello di un prestatore di servizi che pratica uno sconto ai clienti affezionati... Alla fine hanno subito una sanzione disciplinare e di sicuro non venderanno più corsi sulla nostra web-university. Ma quanti casi analoghi ci saranno in giro? Difficile dirlo. I problemi non sembrano finire qui, peraltro. Proprio ieri leggevo sul New York Times che alcuni celebri docenti dell'Ivy League avrebbero stipulato dei contratti di sponsorizzazione con alcune grandi multinazionali per "esporre" alcuni prodotti commerciali durante le loro lezioni online: una nota bibita gasata, un orologio di marca, abiti firmati e via dicendo. Il docente parla e nel frattempo, in modo più o meno casuale, mette in evidenza l'orologio, o addirittura beve con molta enfasi la bibita. Se va avanti così, i corsi universitari si trasformeranno in una sit-comedy da trasmettere su Netflix, il cui fine ultimo è di tipo puramente commerciale.

Tornando ai vaccini, non so se hai visto la decisione della Corte Suprema sull'obbligo vaccinale del luglio scorso. Il caso è quello di una donna del Connecticut che aveva rifiutato di farsi vaccinare l'anno scorso perché alcuni membri della sua famiglia avevano avuto reazioni avverse dopo aver ricevuto la loro dose annuale di vaccino. A suo modo di vedere, i nuovi vaccini anti-Covid possono essere molto pericolosi per la salute e in ogni caso non efficaci contro la malattia. La Corte ha ribadito il principio espresso più di 120 anni fa in *Jacobson v. Massachusetts*: spetta alle agenzie sanitarie statali, e non a un giudice federale, stabilire se la vaccinazione sia o meno il modo migliore per proteggere la salute pubblica, senza che il potere riconosciuto agli Stati di imporre l'obbligo vaccinale costituisca una violazione del XIV emendamento e dunque delle libertà individuali. Come dire: le autorità sanitarie statali, e gli esperti che ne fanno parte, sono in una posizione migliore rispetto a quella di un giudice quando si tratta di stabilire quali sono le misure più adeguate per salvaguardare la salute pubblica. La Corte Suprema si è limitata a ribadire questo principio, e francamente mi sarei sorpreso del contrario.

4 settembre 2028

Caro Florestano,
la questione dell'obbligo vaccinale è stata discussa anche dalla nostra Corte Costituzionale la primavera scorsa, come sai. La Corte è arrivata a conclusioni simili alle vostre, affermando che la legge che obbliga gli italiani a vaccinarsi una volta l'anno non è in conflitto con la Costituzione. E questo in base all'art. 32 II c. [Cost.], che consente trattamenti sanitari obbligatori quando questi siano ritenuti necessari per tutelare la salute collettiva. Insomma, la salute è certo un interesse dei singoli individui, che si traduce sia in un diritto alla cura sia in un diritto a non essere curati, nel caso una persona non lo desideri. Ma la salute è anche un interesse collettivo, la cui tutela può giustificare, come in questo caso, la compressione delle libertà individuali. I giudici, come era prevedibile, hanno giustificato la loro posizione appellandosi ai doveri inderogabili di solidarietà sociale richiamati dall'art. 2 [Cost.]. Ad ogni modo, il dibattito sul rapporto tra libertà individuali e tutela della salute non sembra placarsi, diventando spesso e volentieri una rissa da bar sui social media, nelle aule del parlamento e nei talk show televisivi. Se fino a qualche anno fa il dibattito politico in Italia veniva ridotto da giornalisti e politologi alle solite categorie, ormai trite e ritrite, di populismo e anti-populismo, ora le parole chiave del dibattito sono altre. Tutti oggi parlano di solidarismo sociale e di anti-solidarismo libertario, come se la pandemia avesse ridefinito le categorie del discorso politico, ponendo il problema della gestione del contagio al centro della vita collettiva. Mi viene in mente un vecchio libro di Roberto Esposito, nel quale il filosofo discettava del "paradigma immunitario" quale chiave esplicativa della storia politica moderna. Penso che Esposito mai avrebbe potuto immaginare che le sue parole di allora, decontestualizzate, sarebbero diventate parte del dibattito politico quotidiano. Fortuna che la Corte Costituzionale non si è fatta tirare la giacca dagli opposti schieramenti ideologici ed è rimasta fedele alla sua giurisprudenza.

5 settembre 2028

Caro Eusebio,
allora i nostri due ordinamenti stanno andando nella stessa direzione. Ma negli ultimi mesi la Corte Suprema è diventata più incerta, per così dire. Forse si fa sentire lo stress di questi anni, forse è il peso delle pressioni politiche, o forse è il fatto che i giudici non si incontrano e devono discutere a distanza radicalizzando le rispettive idee e scrivendo opinioni dissenzienti sempre più astiose. Fatto sta che in alcuni casi la Corte ha preso delle decisioni piuttosto bizzarre, andando ora in una direzione e ora in un'altra. Te lo racconto meglio in un prossimo messaggio, ora sono di fretta, scusami.

8 settembre 2028

Caro Florestano,
a prescindere dai casi bizzarri a cui facevi riferimento, mi sembra interessante osservare che la questione centrale discussa tanto dalla vostra Corte Suprema quanto

dalla nostra Corte Costituzionale è quella del bilanciamento tra diritto alla salute e i diritti di libertà. Richiamando la celebre “legge del bilanciamento” formulata da Alexy, si potrebbe dire che quanto maggiore è il grado di non realizzazione o di violazione di un certo principio, tanto maggiore deve essere l’importanza associata alla realizzazione del principio concorrente. Detto altrimenti, si tratta di stabilire 1) il grado di non realizzazione delle libertà individuali che deriva dall’obbligo vaccinale, 2) l’importanza che tale obbligo riveste per tutelare il diritto alla salute, e 3) se l’importanza associata alla protezione della salute giustifichi il grado di limitazione delle libertà individuali. Va da sé che l’applicazione di un modello simile genera nella pratica non pochi problemi. In ognuno dei paesi dove la teoria di Alexy è ancora al centro della discussione – Italia, Giappone, Colombia, ecc. – trovi opinioni diverse sull’esito del bilanciamento e sulle ragioni che lo determinano. Non si tratta soltanto del problema del misurare e comparare, sulla base di una medesima unità di misura, il peso e l’importanza di due principi concorrenti, questione su cui molti si sono soffermati. Si tratta soprattutto di effettuare una stima orientata al futuro, che riguardi il grado di realizzazione (o non realizzazione) dei principi coinvolti derivante dalla scelta interpretativa del giudice. Per effettuare una stima di questo tipo, è necessario accertare per un verso l’efficacia dei vaccini quale misura di tutela della salute collettiva, per altro verso in che misura le libertà individuali vengono compresse dall’obbligo vaccinale. Su entrambe le questioni, c’è un dibattito aperto non facile da districare, come sai bene. Definirlo “aperto” è peraltro un eufemismo: a essere sinceri penso a volte che sia un dibattito disperante, di cui non si vede e non si può vedere la fine. L’unica cosa che ci mette praticamente al riparo è che in un modo o nell’altro le corti hanno deciso. In realtà, come saprai, la Corte Costituzionale italiana adotta un modello semplificato di bilanciamento: va accertata, in primo luogo, la ragionevolezza della disposizione normativa oggetto del controllo di costituzionalità, vale a dire la sua idoneità a tutelare un diritto o un interesse costituzionalmente protetto. In secondo luogo, va determinato se il valore attribuito alla realizzazione di tale diritto, derivante dall’applicazione della norma legislativa, sia proporzionale alla mancata protezione del diritto concorrente, in modo tale che “il nucleo essenziale” di quest’ultimo non venga sacrificato. La nostra Corte ha ritenuto che l’obbligo vaccinale fosse idoneo a proteggere la salute, come pure che tale obbligo non intaccasse il nucleo essenziale dei diritti di libertà individuali. La mossa interessante della nostra Corte Costituzionale, come ti dicevo, è stata quella di ricostruire il contenuto dei diritti di libertà alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà a cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione. Dopo tutto, già nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 stava scritto che “la libertà consiste nel far tutto ciò che non nuoce agli altri”. Se letto in questi termini, il principio di solidarietà sociale non va inteso in senso anti-individualistico o anti-libertario, come molti hanno sostenuto. Parafrasando Kant, esso traccia semplicemente il limite entro il quale, al tempo della pandemia, l’esercizio della mia libertà è con-possibile con l’esercizio delle libertà altrui. Quello che sorprende, ad ogni modo, è che la Corte si sia astenuta dal valutare le conseguenze attese di queste misure sotto il profilo empirico. Un elemento essenziale del bilanciamento, in realtà. Il peso degli aspetti empirici e probatori nelle decisioni della

Corte Costituzionale è assai maggiore di quanto non si creda, anche e soprattutto in caso di bilanciamento dei principi. Quando riesci, fammi sapere cosa ne pensi.

8 settembre 2028

Caro Eusebio,
interessanti le cose che mi racconti. Come sai, negli Stati Uniti la tecnica del bilanciamento è tradizionalmente vista con sospetto perché, secondo molti, finisce col relativizzare i diritti fondamentali e il dovere di proteggerli. Insomma, come ha sostenuto Ronald Dworkin e molti altri, il bilanciamento finirebbe con l'indebolire i principi affermati dalla Costituzione e l'argine che essi pongono all'esercizio del potere politico nelle sue diverse forme. La Corte Suprema statunitense si è dunque ben guardata dall'avventurarsi in un bilanciamento tra diritti di libertà individuali e tutela della salute collettiva. Nella decisione del luglio scorso di cui ti parlavo, la Corte ha di fatto riconosciuto agli Stati dell'Unione il potere di imporre o meno l'obbligo vaccinale, considerando questa una scelta politica che dipende dalla situazione epidemiologica di ciascuno Stato. In termini più tecnici, la Corte non ha cioè effettuato uno *strict scrutiny* della legislazione della California e degli altri Stati che hanno imposto l'obbligo vaccinale. Questo avrebbe imposto non solo di valutare l'efficacia di questa misura per contenere il contagio, ma anche di considerare i possibili effetti discriminatori della vaccinazione obbligatoria, e se esistano mezzi meno restrittivi comunque idonei a realizzare le politiche sanitarie degli Stati. La Corte Suprema si è limitata a una *rational basis review* della legge, sostenendo che i vaccini sono uno strumento adeguato per contenere il contagio. Questo ha aperto tuttavia il campo a una disciplina variegata, a macchia di leopardo. In alcuni Stati vige oggi l'obbligo di vaccinarsi e in altri no... in alcuni vige per tutti i cittadini e in altri vale per determinate fasce della popolazione... ora sono gli anziani a doversi vaccinare, ora i dipendenti pubblici, ora i medici, ora i rider che portano il cibo a domicilio e così via. Per i tanti che svolgono attività esclusivamente da casa non sussiste nella maggioranza degli Stati alcun obbligo, a meno che non si abbia in famiglia una persona a rischio, o un animale a rischio a causa della temuta variante islandese che a quanto sembra colpisce gatti e cani. Una buona parte dell'opinione pubblica e degli intellettuali ha criticato questa imposizione come paternalista, rimpiangendo i vecchi tempi del nudge, quando ancora potevamo permetterci di immaginare un paternalismo libertario alla Thaler e Sunstein. Ora le differenze si sono radicalizzate, ci sono i paternalisti hard e ci sono i libertari altrettanto hard. Le differenze di regolazione giuridica hanno anche delle curiose conseguenze sociali e demografiche: c'è ormai una concentrazione di no-vax e negazionisti in Texas e Ohio, dove non vige l'obbligo di vaccinarsi né alcuna misura analoga, ma questo spinge altri individui e nuclei famigliari ad abbandonare questi Stati e a cercare di stabilirsi altrove... Sotto l'aspetto lavorativo o delle scuole per i ragazzi non è un problema, perché tutto o quasi si svolge a distanza, quindi stare in un posto o in un altro non fa differenza. Però lo scenario è straniante: in alcune aree del paese non c'è nessuno per le strade, in altre le persone escono e si radunano ogni giorno nelle piazze, con musica, barbecue e bandierine, per mostrare che non

hanno paura perché il virus non esiste. Chi è più sensibile alle questioni di giustizia sociale lamenta le disparità di trattamento e le forme di discriminazione generate dalle diverse regolazioni statali, ma di questo passo saremo tutti costretti alla nostra nicchia digitale e i problemi saranno altri.

Trovo ad ogni volta interessanti le tue considerazioni sugli aspetti probatori in gioco nel bilanciamento dei principi. Anche qui da noi, ad esempio, si discute molto sull'efficacia dei vaccini contro il Covid per proteggere la salute: una condizione necessaria, questa, per giustificare l'obbligo vaccinale. Su questo c'è grande confusione e poca chiarezza. Il caso del North Carolina mi sembra emblematico in tal senso. In questo Stato, in cui non vige l'obbligo vaccinale, ci sono attualmente 356 pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid. Tra questi, 99 non sono vaccinati, 25 hanno ricevuto soltanto una dose quest'anno, mentre 232 hanno ricevuto l'intero trattamento. Dunque, più del 72% dei ricoverati ha ricevuto una qualche forma di vaccinazione. Ciò ha spinto l'altro giorno il Governatore del North Carolina a sostenere su Twitter che questi dati dimostrerebbero l'inutilità dei vaccini per combattere la malattia, e dunque l'irragionevolezza dell'obbligo a vaccinarsi. Ma le cose stanno davvero così? Chi afferma quello che il Governatore ha sostenuto dimentica alcuni dati importanti. Tutti i vaccinati ricoverati in terapia intensiva in North Carolina sono "soggetti a rischio", persone cioè che per le loro condizioni di salute sono particolarmente esposte agli effetti del virus. Ora, è noto che il vaccino non funziona al 100% nell'evitare l'ospedalizzazione. Tuttavia, dato che i soggetti a rischio sono 1 su 1000, e che la popolazione dello stato ammonta oggi a 12 milioni di persone, ne segue che i soggetti a rischio sono 12000, tutti vaccinati. Il fatto che soltanto 257 tra questi siano oggi in terapia intensiva, mostra l'efficacia del vaccino anziché il contrario. I ricoverati sono poco più del 2% dei soggetti a rischio. Ma non ho molta dimestichezza con la statistica e le sue applicazioni: noi giuristi con i numeri non andiamo molto d'accordo... Mi potrei dunque sbagliare, anche se intuitivamente mi sembra che le cose stiano come ho detto. E immaginiamo come sarebbero le cose se non ci fossero i vaccini... qui si capisce che il ragionamento controfattuale ha una certa utilità!

11 settembre 2028

Caro Florestano,

il problema degli aspetti epidemiologici e statistici correlati all'accertamento dell'efficacia dei vaccini continua a essere travisato anche in Italia. Quando si parla di vaccinazione obbligatoria o misure analoghe – come il celebre obbligo del green pass, che per anni ha scatenato qui diatribe furibonde – altre questioni prendono il sopravvento, purtroppo, anche tra intellettuali e filosofi. Ancora molto forte, nel dibattito pubblico, è la voce di chi ritiene che le misure anti-Covid prese dal governo abbiano illegittimamente sospeso i diritti di libertà degli individui. Saremmo cioè di fronte a uno "stato di eccezione permanente". Ricorderai come questo argomento fu agitato a suo tempo, durante la prima crisi pandemica, da Agamben e Cacciari. Tra le righe di queste prese di posizione si nasconde, ovviamente, la figura di Carl Schmitt. Come nei casi di guerra civile, insurrezione armata e resi-

stenza, la pandemia avrebbe determinato uno stato di eccezione che comporta la sospensione dei processi democratici ordinari e l'accentramento nelle mani dell'esecutivo dei poteri dello Stato; misure, queste, che rendono conforme a diritto l'adozione di qualsiasi mezzo ritenuto necessario per raggiungere lo scopo della *salus rei publicae*. Nello stato di eccezione, come ha sostenuto a più riprese Giorgio Agamben, il diritto si converte in tecnica di governo, in disciplina amministrativa delle vite umane che opera mediante la sospensione dei diritti e delle libertà individuali. E ciò, si badi bene, non in violazione della costituzione ma a tutela dei valori ultimi da essa garantiti. All'interno di questo diverso contesto, è pressoché inevitabile il richiamo alla famigerata definizione con cui si apre la *Politische Theologie* di Carl Schmitt: "sovrano è chi decide sullo stato di eccezione". È nello stato di eccezione che la sovranità mostra i suoi caratteri distintivi, per un verso sospendendo le architetture formali dell'ordinamento e, per altro verso, consentendo l'emergere di una nuova articolazione delle forze politiche e sociali che, per mezzo della decisione sovrana, attribuiscono all'ordinamento una forma nuova. Ciò che dal punto di vista formale è "esterno" all'ordinamento viene in tal modo iscritto in esso, diventando fattispecie di produzione normativa. Va da sé, ad ogni modo, che il fatto *extra ordinem* della pandemia non può essere concepito come un momento generativo di un nuovo ordinamento giuridico. Nel lessico schmittiano, la pandemia sembra piuttosto giustificare una forma di "dittatura commissaria" che sospende in concreto la costituzione per difenderne l'esistenza. Come ha sostenuto la III sezione della Corte di Cassazione penale italiana in una discussa decisione del 2020 (mi sembra fosse la n. 21367 ma non ci giurerei), l'emergenza non starebbe affatto "fuori" dalla costituzione ma sarebbe da questa implicitamente contemplata mediante i principi del *primum vivere* e della *salus rei publicae*. Principi la cui concretizzazione, al tempo del contagio pandemico, può giungere a richiedere la sospensione del diritto vigente. Come osservava Schmitt, che cito a memoria, "la giustificazione della dittatura risiede in fin dei conti in questo: essa certo ignora il diritto ma soltanto al fine di realizzarlo".

Anche questa ricostruzione, tuttavia, mi sembra insoddisfacente. Ciò che caratterizza la pandemia differenziandola da fenomeni come la guerra civile, l'insurrezione o la resistenza al potere costituito, sta nella circostanza che essa non si configura come una forma di agire collettivo che si coagula giuridicamente mediante una decisione sovrana. La pandemia è un mero fatto naturale che non dipende da scelte umane, un fatto dunque privo di una intrinseca valenza politica e giuridica. Insomma, questo larvato riferimento allo stato di eccezione schmittiano, che tanto continua a suggestionare alcuni filosofi e intellettuali italiani, mi sembra porti a travisare la situazione che stiamo vivendo, come pure la reazione ad essa da parte del governo e del parlamento. Non so cosa tu pensi di questo.

20 settembre 2028

Caro Eusebio,
mi sembra che la tua ricostruzione colga nel segno. Neanche a me convincono le parole di chi ritiene che le misure emergenziali seguite alla pandemia abbiano

condotto a una sovversione dell'ordinamento democratico e a una sospensione dei diritti individuali. Certo, come disse il giudice Jackson in *Korematsu v. United States*, i poteri di emergenza dell'esecutivo sono come una pistola carica riposta in un cassetto: apparentemente inoffensiva ma pronta ad essere usata da qualsiasi autorità che rivendichi l'esigenza di interventi urgenti per salvaguardare l'interesse pubblico, qualunque esso sia.

Tuttavia, per dar conto di quel che sta succedendo mi sembra più efficace richiamare un tema caro all'Herbert Hart di *The Concept of Law*, quello del "contenuto minimo del diritto naturale". Ora, questa espressione è stata spesso travisata. Per "contenuto minimo del diritto naturale" Hart non intende un insieme di principi di giustizia universali che determinano, o dovrebbero determinare, i contenuti del diritto positivo e le forme di esercizio dei poteri pubblici. Hart utilizza questa formula per riferirsi alle condizioni empiriche, psicologiche e sociologiche di base che connotano l'esistenza degli individui e da cui dipendono, necessariamente, i contenuti del diritto e della morale. Sussisterebbe cioè – cito anch'io a memoria – una "connessione razionale tra i fatti naturali e il contenuto delle norme giuridiche e morali". Cosa intende Hart per "connessione razionale"? I fatti naturali non intrattengono coi contenuti del diritto un rapporto di causa ed effetto; tra fatti naturali e norme sussistono piuttosto connessioni di tipo esplicativo, che rispondono al quesito "perché certe norme esistono?", e connessioni di tipo giustificativo, che rispondono invece al quesito "perché certe norme devono esistere?", o rispondono a simili domande sulla loro normatività. Nella prospettiva di Hart, pertanto, i fatti naturali di cui stiamo discorrendo non hanno di per sé stessi un carattere normativo ma si configurano, piuttosto, come ragioni per agire: sono una delle premesse dei ragionamenti che servono a spiegare o a giustificare le norme giuridiche e morali. Ora, tra le condizioni empiriche richiamate da Hart, vi è la circostanza che gli uomini sono vulnerabili, differiscono in forza fisica e capacità intellettuali, sono caratterizzati da una forma debole di altruismo, hanno a disposizione risorse limitate, sono spesso incapaci di perseguire obbiettivi a lungo termine sacrificando il loro interesse immediato. Da queste caratteristiche antropologiche di base discendono, se ricordo bene le parole di Hart, "forme minime di protezione delle persone, della proprietà e delle promesse che si configurano come caratteristiche indispensabili dell'ordinamento". Il fatto che gli esseri umani sono vulnerabili richiede che l'ordinamento contenga norme per arginare l'uso della violenza; il fatto che gli uomini differiscono tra loro in forza e intelligenza richiede norme che garantiscano tolleranza nell'adempimento degli obblighi e forme compromissorie di gestione dei conflitti; il fatto che gli uomini godono di risorse limitate esige che l'ordinamento contenga norme poste a protezione della proprietà privata, e via dicendo. Ora, seguendo questa linea argomentativa, la circostanza che un essere umano si contraddistingua, sistematicamente, per essere una fonte di contagio di una malattia potenzialmente mortale, richiede l'adozione di norme che garantiscano il distanziamento sociale, che impongano la limitazione della libertà di movimento, che incentivino la riorganizzazione delle attività economiche e sociali, e così via. Detto altrimenti, la pandemia ha provocato una modificazione antropologica di cui il diritto e la morale si devono far carico.

20 settembre 2028

Caro Florestano,

interessante questa tua ricostruzione. Mi vengono in mente tuttavia almeno due obiezioni. In primo luogo, la pandemia avrà presumibilmente carattere temporaneo, o perlomeno così tutti speriamo. La connotazione degli individui come fonti di contagio non ha cioè quella natura stabile e fondamentale che contraddistingue, secondo Hart, il contenuto minimo del diritto naturale. Tu in realtà potresti replicare che il carattere presumibilmente temporaneo della pandemia non ne sminuisce l'impatto sulle nostre vite né, dunque, la rilevanza giuridica e morale. Il Covid, che ci piaccia o no, costituisce ancora una minaccia per la sopravvivenza di tutti noi. E come osservava Hart, in questo fedele continuatore di Hobbes e Bentham, il contenuto minimo del diritto naturale trova la sua ragione ultima nello scopo della sopravvivenza che gli uomini perseguono nell'associarsi tra di loro. Uno scopo il cui perseguimento richiede il contenimento del contagio. Non solo: la pandemia è resa possibile da alcune caratteristiche biologiche di base della specie umana, la cui rilevanza sociale è rimasta fino ad oggi in gran parte latente; caratteristiche che rendono il pericolo pandemico sempre attuale nei tempi a venire. Una volta esauritasi la seconda emergenza Covid, la condizione umana del contagio potenziale potrebbe dunque giustificare misure giuridiche analoghe a quelle adottate negli ultimi anni. Mi viene in mente, tuttavia, un secondo problema. Ammettendo pure che la pandemia stia provocando una mutazione antropologica epocale, questo in ogni caso non determina quale contenuto debbano avere le norme giuridiche adottate per far fronte ad essa. Qualsiasi norma giuridica è comunque il risultato di scelte politiche che ammettono misure di intervento alternative, le quali possono riconfigurare in modi assai diversi gli equilibri tra le tutele costituzionali, comprimendo in misura maggiore o minore i diritti individuali. Detto altrimenti, il contenuto minimo del diritto naturale individua semplicemente un insieme di beni giuridici fondamentali meritevoli di tutela, non il modo in cui tali beni devono essere concretamente tutelati in un contesto dato. Quindi, anche ammettendo che la pandemia giustifichi pratiche di governo della popolazione tese alla gestione del contagio, ciò non implica che il perseguimento di questo fine giustifichi l'adozione di qualsiasi mezzo astrattamente idoneo a realizzarlo.

Peraltro, si potrebbe osservare che anche le condizioni sociali e demografiche (non solo quelle biologiche) influenzano la diffusione della pandemia. Città affollate, pratiche sociali che un tempo erano senz'altro virtuose, varie forme di promiscuità... tutte queste cose agevolano la diffusione e la resilienza del virus. Il virus è un genere naturale, la sua diffusione un fatto naturale; ma le condizioni in cui si muove non sono meramente naturali. Ci sono raggruppamenti di persone, famiglie, paesi, città. Comunque, quando ognuno potrà guardare il mondo dalla sua nicchia digitale, minimizzando i contatti fra le persone fino quasi ad azzerarli, le cose cambieranno. Cambieranno per il virus e cambieranno per noi.

Non voglio entrare in argomenti troppo privati, ma è evidente a tutti che anche le pratiche sessuali e riproduttive stanno attraversando una mutazione significativa. Dove le limitazioni giuridiche alle libertà individuali sono forti, le occasioni di incontro fisico precipitano e la ricerca di un partner deve svolgersi quasi esclusiva-

mente attraverso i social media. Quest'ultima cosa non è straordinaria, succedeva anche prima. Il problema è che ora non ci si può incontrare, se non a ristrette condizioni, il che sta impegnando molte startup nella ricerca di valide tecnologie di amplesso e fecondazione a distanza. Lo chiamano tecnicamente SAD, sesso a distanza. Viene da ridere ma è così, purtroppo.

22 settembre 2028

Caro Eusebio,
grazie per queste osservazioni, che trovo illuminanti. Oggi, arrivando in università, mi è venuta in mente una domanda balzana: chissà come sarebbe stato il mondo se la pandemia non fosse mai scoppiata. Sarebbe stato migliore o peggiore di quello che ci troviamo di fronte oggi? Difficile dirlo. Ad ogni modo, immaginare come sarebbe fatto il mondo se un certo evento fosse o non fosse accaduto penso sia utile per capire le caratteristiche del presente e per far chiarezza sui problemi che ci assillano. Ricordi che ti accennavo alle strambe decisioni che la Corte Suprema ha emanato di recente? Pensa che il mese scorso la Corte è arrivata a dire in *Pippin v. U.S.* che esiste un diritto a farsi consegnare, a domicilio, cocaina e droghe diverse per scopi ricreativi, dato che il distanziamento sociale annulla le occasioni di svago. Ma la Corte è diventata schizofrenica. Il mese prima aveva stabilito, in *Dove v. Bang*, che chi detiene legittimamente un'arma ha il permesso di usarla contro i zelanti promotori di vaccini, i quali si sono riuniti in una costola di Scientology e vanno di casa in casa a predicare il vaccino, come facevano una volta i testimoni di Geova con i vangeli. Non c'è il diritto di sopprimerli, ma di spaventarli sparando in loro prossimità. *Pippin* è stato argomentato per analogia, sfruttando i vecchi casi sulla marijuana terapeutica, mentre *Dove* ha fatto leva sui diritti di escludere altri da certi beni, che in questo caso vuol dire, per la propria tranquillità, sparare ai promotori di vaccini se suonano il campanello troppe volte. Credo che non saremmo mai arrivati a queste aberrazioni se non ci fosse stata la pandemia. I *rumors* che hanno seguito queste decisioni sono altrettanto allarmanti: pare che alcuni giudici colpiti in questi anni dal Covid stiano manifestando forme di squilibrio collegabili alla malattia. Vedremo come va a finire.

Ora ti devo lasciare perché sto per iniziare la mia lezione online... Ma ti voglio tranquillizzare: non promuoverò nessun orologio, né racconterò barzellette per intrattenere i clienti-studenti. Spero ci sia comunque l'occasione di rivederci presto, se non nel mondo reale perlomeno in un qualche mondo possibile...

